



dell'Arma dei Carabinieri
Rassegna

Quaderno n. 3/2016

TESI DI LAUREA DEI FREQUENTATORI DEL
19° E 21° CORSO DI PERFEZIONAMENTO

Anno Accademico 2012-2013

Anno Accademico 2014-2015

*Lotta alla corruzione
Nuovi profili di intervento e strategie innovative
(Ten. Fabrizio Borghini)*

*Crimine e mass media
La costruzione psicosociale della realtà
(Ten. Francesca Romana Ruberto)*

Scuola Ufficiali Carabinieri, 2016

Rassegna dell'Arma dei Carabinieri

Direttore Responsabile
Gen. D. Vittorio Tomasone

Redattore Capo
Col. Giuseppe Arcidiacono

Redazione
Lgt. Remo Gonnella
M.A.s.UPS. Alessio Rumori
Brig. Mario Pasquale
App. Sc. Lorenzo Buono

Direzione e Amministrazione
Via Aurelia, 511 - 00165 Roma - tel. 06-66394680
fax 06-66394746; e-mail:scuf rassegna@carabinieri.it

Grafica, Fotocomposizione e Impaginazione
a cura della Redazione

Fonti iconografiche
Ministero della Difesa
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Scuola Ufficiali Carabinieri

La «Rassegna dell'Arma dei Carabinieri» è istituita per aggiornare la preparazione specifica dei Quadri dell'Arma offrendo loro argomenti originali sull'evoluzione del pensiero militare e delle discipline giuridiche, professionali e tecnico-scientifiche che più interessano il servizio d'Istituto. La collaborazione alla Rassegna dell'Arma è aperta a tutti. La Direzione è lieta di ricevere articoli o studi su argomenti di interesse, riservandosi il diritto di decidere la loro pubblicazione. Gli articoli di collaborazione diretta sono pubblicati sotto l'esclusiva responsabilità degli autori; le idee e le considerazioni sono personali, non hanno riferimento ad orientamenti ufficiali e non impegnano la Direzione della Rassegna. La Redazione si riserva il diritto di modificare il titolo e l'impostazione grafica degli articoli, secondo le proprie esigenze editoriali. È vietata la riproduzione anche parziale, senza autorizzazione, del contenuto della Rivista.

Periodico trimestrale a carattere scientifico-professionale a cura della Scuola Ufficiali Carabinieri
Proprietà editoriale del Ministero della Difesa Iscritto nel Registro della Stampa del Tribunale di Roma
al n. 305/2011 in data 27-X-2011

Diffuso attraverso la rete internet sul sito www.carabinieri.it
dal Service Provider "BT Italia" S.p.A. Via Tucidide, 56 - 20134 Milano

PRESENTAZIONE

In questo terzo Quaderno del 2016, presentiamo ulteriori due tesi di laurea degli Ufficiali del 19° e 21° Corso di Perfezionamento.

La prima, dal titolo “*Lotta alla corruzione. Nuovi profili di intervento e strategie innovative*”, redatta dal Ten. Fabrizio Borghini, delinea, attraverso l’analisi delle norme vigenti nel nostro ordinamento, la disciplina e i limiti posti alla stessa per il contrasto alla corruzione che affligge la nostra amministrazione pubblica.

La seconda, su “*Crimine e mass media. La costruzione psicosociale della realtà*” del Ten. Francesca Romana Ruberto, offre un quadro completo sulla realtà dei *mass media*, concentrando l’attenzione su uno degli argomenti più delicati tra quelli che quotidianamente sono proposti dai mezzi di comunicazione: il crimine e i suoi risvolti sociali.

Gen. D. Vittorio Tomasone

LOTTA ALLA CORRUZIONE
NUOVI PROFILI DI INTERVENTO E STRATEGIE INNOVATIVE

Ten. Fabrizio Borghini

21° Corso di Perfezionamento
Anno Accademico 2014-2015

INDICE

Premessa

1. Convenzione di Strasburgo	8
2. Convenzione di Merida.....	11
3. Legge 190/2012.....	15

CAPITOLO I

Repressione del fenomeno

1. Nuovo art. 318 c.p.....	19
2. Traffico di influenze illecite.....	25
3. Concussione e Indebita induzione	30
4. Corruzione tra privati.....	36
5. Responsabilità degli enti	39

CAPITOLO II

Mezzi di prevenzione

1. Decreto “Trasparenza”	44
2. Accesso civico.....	47
3. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici	48
4. ANAC e PNAC.....	56
5. Incompatibilità.....	65

CAPITOLO III

La lotta alla corruzione nel panorama internazionale

1. <i>The bribery act</i>	70
2. <i>Fiscalia Especial Anticorrupcion</i>	73
3. <i>Strafgesetzbuch</i>	78
4. La corruzione “oltreoceano”	83

CONCLUSIONI

1. Criticità e lacune da colmare	93
2. Legge 186/2014 e Legge 69/2015.....	97

PREMESSA

L'obiettivo di questo lavoro è quello di delineare attraverso l'analisi delle norme vigenti nel nostro ordinamento la disciplina e i limiti posti alla stessa per il contrasto alla corruzione; tale problematica, di assoluta attualità nel nostro Paese, ha un'elevatissima percezione sociale ed è considerata uno dei principali problemi che affligge la nostra amministrazione pubblica, in merito a tale questione purtroppo vi è comunque un alone di confusione in capo ai cittadini, principali utenti dei servizi pubblici e spesso vittime di un sistema che ancora oggi sembra non aver totalmente debellato corruzione e disonestà. Ritengo pertanto utile che tutti i cittadini e tutti i dipendenti pubblici abbiano una completa consapevolezza della normativa in materia al fine di tutelare i propri interessi e di contribuire attivamente a un'evoluzione del nostro sistema; il fine di questa tesi è quello appunto di fornire un'elencazione e un'analisi delle norme diffuse e sparse nel nostro ordinamento così da chiarire e ordinare la diffusa incertezza in materia. Ritengo inoltre che la conoscenza di tali norme sia funzionale al fine di formare cittadini e pubblici dipendenti che possano operare consapevolmente e non subire passivamente condotte e schemi che nel nostro Paese si verificano abitualmente. La disamina trova origine dall'introduzione nel 2012 di una nuova legge che si era preposta l'obiettivo di riformare profondamente l'intero assetto giuridico intorno ai reati contro la pubblica amministrazione, non limitandosi unicamente all'aspetto repressivo, forse sopravvalutato nelle riforme precedenti, ma costruendo una vera rete normativa di prevenzione comprensiva di norme penali e amministrative che limitassero incisivamente la possibilità di commettere tali reati e impedissero la commissione di condotte correlate nonché attuassero un serio controllo circa le attività più a rischio poste in essere dalla pubblica amministrazione. Il primo sguardo, in un'ottica di contrasto, non può che essere rivolto alle norme penalistiche cardine di ogni politica criminale attuata dal legislatore. In secondo luogo bisogna evidenziare quella legislazione forse più nascosta ma che nella strategia complessiva della riforma assume una valenza notevole, norme che regolano la sfera interna delle amministrazioni, i suoi procedimenti, le condotte dei dipendenti e soprattutto dei dirigenti.

Per concludere, preso atto di ciò che governa e regola il contrasto alla corruzione e le condotte delle nostre pubbliche amministrazione ho ritenuto altresì utile volgere il mio

studio sulle discipline vigenti in alcuni Stati esteri. La scelta non è stata casuale, bensì ho preso in esame tre Stati europei: Inghilterra, Germania e Spagna; i primi due in quanto ritenuti baluardo di correttezza istituzionale nonché fari economici dell'Europa intera, il terzo al contrario è un paese profondamente afflitto dalla corruzione avendo riportato agli onori della cronaca scandali che hanno raggiunto i più alti livelli amministrativi, tuttavia sebbene quest'ultimo abbia saputo reagire e creare una struttura che sta tutt'ora combattendo e garantendo importanti risultati alla giustizia i primi nascondono una realtà alquanto diversa da ciò che lasciano apparire. Medesima metodologia ho applicato per ciò che attiene ad altri tre Stati al di fuori dell'Europa: Brasile, Australia e Singapore. Tutti e tre sono paesi che hanno raggiunto livelli di contrasto più che eccellenti partendo da situazioni storiche completamente differenti. Il Brasile ha intrapreso uno sviluppo economico e industriale notevole, e pur essendo un paese fortemente corrotto ha saputo attuare una concreta politica che oggi è riuscita a limitare corruzione e criminalità e sta conducendo il Paese a una industrializzazione e un benessere mai raggiunti. Il piccolo Stato di Singapore rappresenta un'icona nel contrasto alla corruzione, di cui ne ha fatto la principale battaglia politica e legislativa. Avendo un'economia retta sugli investimenti stranieri la classe dirigente comprese fin da subito l'importanza di assicurare servizi trasparenti e affidabili. Possiamo affermare che è oggi uno dei paesi meno corrotti nel mondo da cui tutti gli altri Stati dovrebbero imparare.

Infine l'Australia rappresenta un caso particolare poiché è sempre stato un paese con un bassissimo livello di corruzione pubblica che tuttavia è aumentato esponenzialmente e improvvisamente nell'ultimo decennio; a tale emergenza gli organi di governo e legislativi hanno subito fatto fronte e oggi assistiamo a uno Stato federale in cui l'amministrazione centrale si è dotata di strumenti idonei e parallelamente tutti gli Stati hanno risposto attivamente e ognuno in assoluta autonomia, raggiungendo ciascuno risultati ragguardevoli.

1. Convenzione di Strasburgo

Preliminarmente all'analisi della riforma e delle norme del nostro ordinamento è importante delineare il *background* di fonti sovranazionali da cui è scaturita la necessità da parte del legislatore nazionale di adeguare la disciplina vigente.

Background che rappresenta dunque il terreno su cui si è costruita la nuova disciplina e il fondamentale bacino nonché fonte sovraordinata in materia.

Procedendo cronologicamente la prima norma in rilievo in materia è la Convenzione di Strasburgo del Consiglio d'Europa firmata dal nostro Paese il 27 Gennaio del 1999 e ratificata il 13 Giugno 2013. La Convenzione viene recepita nel nostro ordinamento con la L. 110/2012 cui articolo 2 prevedeva l'ordine di esecuzione per cui si dava piena e intera esecuzione alla Convenzione.

La funzione, l'importanza della convenzione e la volontà degli Stati rappresentanti in quella viene compiutamente riassunta nel preambolo della stessa: *“Convinti della necessità di perseguire a titolo prioritario una politica penale comune volta a proteggere la società contro la corruzione, mediante anche l'adozione di un'adeguata legislazione e di adeguate misure preventive; Sottolineando che la corruzione rappresenta una minaccia per la preminenza del diritto, la democrazia e i diritti dell'uomo, che mina i principi di corretta amministrazione, di equità e di giustizia sociale, distorce la concorrenza, ostacola lo sviluppo economico, e mette a repentaglio la stabilità delle istituzioni democratiche e le fondamenta morali della società”*. Il testo della convenzione prevede misure che devono essere adottate dagli Stati; in particolare ciascuna parte dovrà configurare come reato le seguenti condotte: corruzione attiva di agenti pubblici nazionali, corruzione passiva di agenti pubblici nazionali, corruzione di membri di assemblee pubbliche nazionali, corruzione di agenti pubblici stranieri, corruzione di membri di assemblee pubbliche straniere, corruzione attiva nel privato, corruzione passiva nel privato, corruzione di funzionari internazionali, corruzione di membri di assemblee parlamentari internazionali, corruzione di giudici e di agenti di tribunali internazionali, malversazione, riciclaggio del prodotto dei reati di corruzione.

Ciascuna parte dovrà inoltre prevedere una disciplina circa la responsabilità delle persone giuridiche in merito ai reati previsti dalla Convenzione. L'articolo 20 del testo è il fondamento della Autorità nazionale, poiché questo prevede la creazione di un'autorità indipendente e specializzata nella lotta contro la corruzione, è inoltre previsto che debbano essere garantite la necessaria indipendenza nell'ambito dei principi fondamentali dell'ordinamento per esercitare le loro funzioni efficacemente e senza alcuna pressione illecita, e inoltre che il personale di tali enti disponga di una formazione e di risorse finanziarie adeguate alle funzioni che svolgono.

L'articolo 22 è la fonte normativa principe della disciplina che riguarda i “whistleblowers”, questo infatti prevede l'obbligo per gli Stati di attuare misure legislative

e di altro tipo che si rivelano necessarie per garantire una protezione effettiva e adeguata a alle persone che forniscono informazioni relative a reati previsti dalla presente Convenzione e ai testimoni che depongono in merito a questi.

L'intera disciplina qui prevista è sottoposta ai sensi dell'articolo 24 al controllo del Greco. In ogni caso nonostante la Convenzione sia di fatto la principale fonte sovranazionale per quanto attiene alle conseguenze subite dal nostro ordinamento non si può giungere alla Convenzione di Strasburgo non considerando preliminarmente un documento fondamentale redatto dal *Committee of Minister* del Consiglio d'Europa, la risoluzione 97/24, adottata il 6 novembre del 1997. Tale documento contiene i venti principi guida per la lotta contro la corruzione; questi principi nascono dalla consapevolezza del Consiglio che la corruzione rappresenta una minaccia per i principi e per i valori a cui il Consiglio si ispira, mina la fiducia dei cittadini nella democrazia, erode il ruolo della legge, costituisce negazione dei diritti umani e intralcia lo sviluppo sociale ed economico¹. Tra i principi redatti nel documento ne ho ritenuti alcuni fondamentali per lo sviluppo normativo degli ordinamenti europei; primo fra tutti il numero 1 il quale prevede la necessità di adottare misure che possano prevenire la corruzione, promuovere comportamenti etici e una consapevolezza diffusa in materia.

Ulteriori principi enucleati riguardano: porre in essere misure tali da prevenire che persone giuridiche vengano utilizzate per proteggere chi commette reati di corruzione; limitare le immunità dalle investigazioni e dalla procedibilità per gli indagati di corruzione; la creazione di enti specializzati nella lotta alla corruzione e garantire risorse e formazione; assicurarsi che l'organizzazione, il funzionamento e i procedimenti decisionali delle amministrazioni pubbliche siano improntate alla trasparenza e all'efficienza, e che queste considerino la necessità di combattere la corruzione, assicurarsi che l'ordinamento abbia un concreto sistema di responsabilità per i dipendenti pubblici che prenda in considerazione le conseguenze delle condotte di corruzione poste in essere da quest'ultimi; promuovere l'adozione di codici di condotte; assicurarsi che i media godano della libertà di ricevere e diffondere informazioni inerenti la corruzione.

Alla luce di questa elencazione è agevole comprendere come tali principi si siano posti alla base della successiva Convenzione e conseguentemente delle riforme degli ordinamenti nazionali europei.

¹ *Council of Europe, Committee of Minister, Resolution (97) 24.*

2. Convenzione di Merida

Con la risoluzione 58/4 del 31 ottobre 2003, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato il testo finale della “*Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione*” (UNCAC), aperta alla firma degli Stati durante la Conferenza di Merida, in Messico² e successivamente entrata in vigore il 14 dicembre 2005. Questo trattato ha una rilevanza profonda, la sua portata innovativa è di assoluta e immediata percezione. Non è chiaramente il primo testo normativo sovranazionale in materia, vale la pena infatti ricordare la “*Convention on the fight against Corruption involving Officials of European Communities or Officials of Member States of the European Union*” adottata dal Consiglio d'Europa il 26 maggio 1997 nonché la “*Convention on Combating bribery of Foreign Public Officials in International Business Transaction*” adottata nello stesso anno dall'OCSE. Oggi le viene riconosciuta all'unanimità il ruolo centrale nell'attività di contrasto alla corruzione internazionale e dunque interna, svolgendo inoltre una funzione propulsiva e ricognitiva del fenomeno criminoso. L'importanza del testo normativo risiede nell'approccio multidisciplinare e integrato che consente di individuare e combattere i molteplici profili offensivi, le sue conseguenze e le sue cause. È questo un trattato a “vocazione universale³” nato dalla cooperazione tra Nazioni non legati esclusivamente da rapporti economici e politici o dalla necessità di integrare le norme interne, bensì una Convenzione firmata da Paesi di ogni parte del globo, Paesi industrializzati e numerosi Paesi in via di sviluppo. Dal testo della Convenzione di evidenza come la repressione penale viene a collocarsi in un contesto più ampio infatti una sua peculiarità è la previsione di numerose e dettagliate disposizioni in materia di prevenzione, finalizzate a promuovere la cooperazione internazionale.

Come recita l'articolo 1,

La presente Convenzione ha per oggetto:

a) la promozione e il rafforzamento delle misure volte a prevenire e combattere la corruzione in modo più efficace;

2 *High-level Political Conference for the Purpose of Signing the United Nations Convention against Corruption*, Merida, Mexico, 9-11 December 2003.

3 L. BORLINI, *Una convenzione Onu a 360 gradi, ma l'Italia tarda nella ratifica*, in *Guida al Diritto*, il sole 24 ore, Luglio-Agosto 2006, n. 4, pagg. 18-22.

b) la promozione, l'agevolazione e il sostegno della cooperazione internazionale e dell'assistenza tecnica ai fini della prevenzione della corruzione e della lotta a quest'ultima, compreso il recupero dei beni;

c) la promozione dell'integrità, della responsabilità e della buona fede nella gestione degli affari pubblici e dei beni pubblici. La Convenzione si articola in un Preambolo e 71 articoli suddivisi in VIII titoli. In particolare, il titolo I espone l'oggetto della Convenzione, definisce i termini impiegati nel corpo del testo, ne enuncia il campo di applicazione e ricorda il principio di protezione della sovranità degli Stati parte.

Agli obblighi posti agli Stati parte per l'adozione di efficaci politiche di prevenzione della corruzione è dedicato l'intero titolo II, che prevede diverse misure miranti al tempo stesso a coinvolgere il settore pubblico e il settore privato. Esse includono meccanismi istituzionali, quali la creazione di uno specifico organo anticorruzione, codici di condotta e politiche favorevoli al buon governo, allo stato di diritto, alla trasparenza e alla responsabilità. Per quanto concerne le misure penali (titolo III), la Convenzione pone in capo agli Stati parte l'obbligo di conferire carattere penale a una grande diversità di infrazioni correlate ad atti di corruzione, qualora esse non siano già nel diritto interno definite come infrazioni penali. Rispetto a alcuni atti la Convenzione rende l'incriminazione imperativa, mentre agli Stati parte è indicata la prospettiva di individuare figure supplementari di infrazione. Un elemento innovativo della Convenzione contro la corruzione è l'ampliamento del campo di applicazione: essa non prende in considerazione solamente forme elementari e "tradizionali" di corruzione, ma anche atti commessi allo scopo di facilitare la corruzione stessa, quali l'ostacolo al buon funzionamento della giustizia, o la ricettazione o il riciclaggio di proventi della corruzione. Infine, la sezione della Convenzione dedicata agli aspetti penali tratta altrettanto efficacemente della corruzione nel settore privato. Per quanto concerne la cooperazione internazionale (titolo IV), la Convenzione ne sottolinea l'essenzialità in tutti i momenti della lotta contro la corruzione (prevenzione, indagini, perseguimento dei responsabili, sequestro e restituzione dei beni illecitamente ottenuti).

In base alla Convenzione sono previste specifiche forme di cooperazione internazionale, quali l'assistenza giudiziaria nel campo della raccolta e della trasmissione di elementi di prova, dell'estradizione, del congelamento, sequestro e confisca dei proventi della corruzione. A differenza dei precedenti strumenti internazionali, la Convenzione prevede una mutua assistenza giudiziaria anche in assenza di doppia incriminazione, ossia

dell'esistenza della figura di reato in entrambi gli ordinamenti nazionali, qualora tale assistenza non implichi misure coercitive. Uno dei principi più innovativi e fondamentali della Convenzione è quello della restituzione dei beni o somme illecitamente ottenuti (titolo V) attraverso la corruzione stessa: una sezione della Convenzione precisa le modalità di cooperazione e di mutua assistenza in vista della restituzione dei proventi della corruzione a uno Stato parte che ne faccia richiesta, come anche a singoli individui vittime della corruzione o legittimi proprietari. Il titoli VI e VII comprendono articoli che riguardano rispettivamente l'uno l'assistenza tecnica e lo scambio di informazioni, l'altro i meccanismi applicativi della Convenzione.

Il 10 Maggio 2005 nella sessione 2658 il Consiglio dell'Unione Europea adotta la proposta della commissione relativa alla firma della Convenzione, e solo con la decisione 2008/208/CE il testo viene approvato a nome dell'Unione, tale decisione autorizza il presidente del Consiglio a designare le persone abilitate a depositare lo strumento della Comunità di conferma formale.

Tale strumento è vincolante per la Comunità poiché consiste in una dichiarazione sulla competenza della Comunità relativamente a materie disciplinate dalla convenzione (allegato II) e in una dichiarazione relativa alla risoluzione di controversie sull'interpretazione o l'applicazione della convenzione (allegato III). Per quanto attiene al nostro ordinamento, questa viene ratificata solamente nel 2009 con la Legge numero 116. Le conseguenze sono notevoli al fine di adeguare l'ordinamento interno alle previsioni sovranazionali; innanzitutto l'articolo 3 nel rispetto dell'articolo 16 della Convenzione novella il secondo comma, numero 2), dell'art. 322-bis del codice penale, relativo al delitto di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Il testo novellato prevede che la punibilità dei fatti di istigazione alla corruzione o di corruzione, per coloro che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali sussista non soltanto qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ma anche al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. L'articolo 4 ai sensi del dettato dell'articolo 26 della Convenzione inserisce un nuovo articolo nel decreto legislativo 231/2001, in tema di responsabilità amministrativa

da reato delle persone giuridiche. Il nuovo articolo 25-decies è volto a sanzionare l'ente in relazione alla commissione del delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, di cui all'art. 377-bis, c.p.

L'articolo 5 per adeguare l'ordinamento italiano alle previsioni del Titolo V della Convenzione, inserisce due ulteriori articoli nel libro XI del codice di procedura penale, dedicato ai rapporti con le autorità straniere.

Le nuove disposizioni (articoli 740-bis e 740-ter c.p.p.) attengono, in particolare, alla devoluzione allo Stato estero interessato dei beni confiscati sul territorio italiano in esecuzione di provvedimenti di confisca adottato all'estero. Il nuovo articolo 740-bis c.p.p. prevede che, in presenza di appositi accordi internazionali (come ad esempio la convenzione oggetto di ratifica), le cose confiscate con sentenza definitiva o con altro provvedimento irrevocabile debbano essere devolute allo Stato estero nel quale è stata pronunciata la sentenza ovvero è stato adottato il provvedimento di confisca (*comma 1*). Ciò in quanto (*comma 2*): vi sia una espressa richiesta in tal senso da parte dello Stato estero o la sentenza o il provvedimento di confisca siano stati riconosciuti in Italia ai sensi degli articoli 731, 733 e 734 del codice di procedura penale. Il nuovo articolo 740-ter c.p.p. stabilisce che debba essere la Corte d'appello, nel provvedimento con il quale delibera il riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento di confisca, a ordinare contestualmente la devoluzione della cose confiscate ai sensi dell'art. 740-bis (*comma 1*). Copia del provvedimento dovrà essere trasmessa al Ministro della giustizia che concorderà con lo Stato estero richiedente le modalità della devoluzione. L'articolo 6 della legge designa quale Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione, il soggetto al quale l'articolo 68, comma 6-*bis*, del D.L. 112/2008 ha trasferito le competenze dell'Alto Commissario anticorruzione, ovvero il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Su questa designazione è poi intervenuta la legge 190/2012 che all'art. 1, comma 2 ha individuato quale Autorità nazionale anticorruzione la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT).

La finalità dell'individuazione di tale Autorità consiste, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione, nella prevenzione della corruzione attraverso l'applicazione delle politiche previste dalla Convenzione (e, ove necessario, la supervisione e il coordinamento di tale applicazione) nonché l'accrescimento e la diffusione delle conoscenze concernenti la prevenzione della corruzione.

Per concludere possiamo considerare la struttura della convenzione basata su quattro pilastri: la prevenzione: si stabiliscono misure che i paesi si impegnano ad adottare efficacemente per evitare l'emergere del fenomeno; la criminalizzazione: si descrivono fattispecie di reato che dovranno essere recepite nelle leggi penali nazionali; il recupero delle risorse: si prevedono misure per contrastare l'accumulo e il trasferimento all'estero dei proventi della corruzione e facilitare il loro recupero; la cooperazione internazionale: sono introdotte disposizioni che impegnano i paesi ad attivare misure di estradizione e di rogatoria che facilitino il perseguimento dei responsabili in altri paesi.

Una normativa, che possiamo agevolmente considerare completa e assolutamente efficace trascorsi ormai diversi anni dalla sua ratifica; come ha sostenuto il Dr. Antonio Maria Costa, Vice-segretario delle Nazioni Unite e Direttore Esecutivo dell'UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime); *“alcuni hanno inizialmente ipotizzato che la Convenzione sarebbe stata utile solo per aiutare i paesi del Terzo Mondo è poi divenuta convinzione comune che il problema è assolutamente generalizzato: si sono verificati episodi significativi di corruzione politica anche in tanti paesi industriali. L'interesse a sconfiggere la corruzione è perciò generalizzato e sarebbe un errore individuare in questa Convenzione un'azione di polizia contro i paesi poveri. Al contrario, c'è una forte recriminazione da parte del Terzo Mondo nei confronti di episodi di corruzione che si verificano nei paesi avanzati. Una recriminazione che personalmente condivido in pieno⁴”,* confermando appieno la completezza e la applicabilità globale di uno dei fondamenti della disciplina anticorruzione.

3. Legge 190/2012

Il punto centrale del mio lavoro è chiaramente la legge 6 novembre numero 190, legge che ha profondamente riformato, sulla scorta degli obblighi e delle indicazioni sovranazionali l'assetto giuridico e amministrativo del nostro ordinamento sul piano della repressione e della prevenzione del reato di corruzione e di ulteriori comportamenti illeciti contro la pubblica amministrazione. Ho ritenuto importante svolgere un percorso logico che iniziasse dalle fonti che cronologicamente e contenutisticamente sono alla base della normativa interna per poi dunque delineare gli ambiti di manovra di una legge molto

4 Intervista al Dottor Antonio Maria COSTA, Vice-segretario delle Nazioni Unite e Direttore Esecutivo dell'UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime, /www.altalex.com/documents/news/2014/03/08/intervista-al-vicesegretario-onu-antonio-m-costa-sulla-convenzione-di-merida, 23 ottobre 2004.

discussa e molto richiesta di cui sicuramente possiamo ritenerci soddisfatti ma che è stata già oggetto di modifiche e ci auguriamo che ne possano seguire ulteriori al fine di garantire sempre maggiore efficienza ed efficacia a un sistema che deve necessariamente trovare una via per arginare il fenomeno. La percezione della corruzione nel nostro Paese è elevatissima, il 97 per cento degli italiani ritiene che la corruzione sia un fenomeno dilagante in Italia, il 42 per cento afferma di subire personalmente la corruzione nel quotidiano; l'88 per cento ritiene che la corruzione e le raccomandazioni siano spesso il modo più semplice per accedere a determinati servizi pubblici mentre il 92 per cento delle imprese italiane ritiene che favoritismi e corruzione impediscano la concorrenza commerciale in Italia. In un momento storico economicamente difficile per il nostro Paese i costi totali diretti della corruzione in Italia ammontano a sessanta miliardi di euro l'anno (pari a circa il quattro per cento del PIL). I risultati del sondaggio realizzato dalla commissione europea sono dati che vengono sistematicamente confermati dall'esperienza giuridica del nostro Paese, basti pensare che nell'anno 2012 sono state avviate indagini penali e ordinanze di custodia cautelare nei confronti di esponenti politici regionali in circa la metà delle venti regioni italiane, più di trenta parlamentari della precedente legislatura sono stati o sono attualmente indagati per reati collegati alla corruzione o al finanziamento illecito ai partiti⁵; un caso pratico portato alla luce nel rapporto della commissione sulla corruzione nel nostro Paese è quello dell'alta velocità: "L'alta velocità è tra le opere infrastrutturali più costose e criticate per gli elevati costi unitari rispetto a opere simili.

Secondo gli studi, l'alta velocità in Italia è costata 47,3 milioni di euro al chilometro nel tratto Roma-Napoli, 74 milioni di euro tra Torino e Novara, 79,5 milioni di euro tra Novara e Milano e 96,4 milioni di euro tra Bologna e Firenze, contro gli appena 10,2 milioni di euro al chilometro della Parigi-Lione, i 9,8 milioni di euro della Madrid-Siviglia e i 9,3 milioni di euro della Tokyo-Osaka. In totale il costo medio dell'alta velocità in Italia è stimato a 61 milioni di euro al chilometro. Queste differenze di costo, di per sé poco probanti, possono rivelarsi però una spia, da verificare alla luce di altri indicatori, di

5 ALESSANDRI Angelo, finanziamento illecito ai partiti; BOSI Francesco, abuso d'ufficio; BRANCHER Aldo, appropriazione indebita; BRIGUGLIO Carmelo, abuso d'ufficio; CASTAGNETTI Pierluigi, corruzione; CASTELLI Roberto, abuso d'ufficio; CESA Lorenzo, corruzione; CIARRAPICO Giuseppe, finanziamento illecito ai partiti; CRISAFULLI Vladimiro, abuso d'ufficio; CURSI Cesare, corruzione; D'ALEMA Massimo, finanziamento illecito ai partiti; DE GREGORIO Sergio, corruzione; DEL PENNINO Antonio, corruzione; DE LUCA Francesco, tentata corruzione in atti giudiziari; DI GIUSEPPE Anita, turbativa d'asta; DI STEFANO Fabrizio, corruzione; DRAGO Giuseppe, abuso d'ufficio; FASANO Vincenzo, concussione; FAZZONE Claudio, abuso d'ufficio; FITTO Raffaele, corruzione.

un'eventuale cattiva gestione o di irregolarità delle gare per gli appalti pubblici⁶". L'intento della riforma è indurre un cambiamento di mentalità all'interno della pubblica amministrazione rafforzando il coordinamento delle politiche anticorruzione a livello centrale, regionale e locale, potenziando la prevenzione, ponendo l'obbligo per tutte le istituzioni pubbliche di adottare piani anticorruzione, ampliando la portata delle disposizioni penali per i reati di corruzione, prevedendo regole di integrità più stringenti per le cariche pubbliche elettive e garantendo la trasparenza della spesa pubblica e l'accesso all'informazione. Per la prima volta viene introdotta una disciplina in materia e in difesa dei dipendenti pubblici che denunciano condotte contrarie alle norme, nasce anche da noi il "*whistleblower*". La portata della riforma è stata successivamente completata con l'emanazione da parte del governo di diversi decreti attuativi, Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190", Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, e infine il codice di comportamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. Come sarà trattato in dettaglio la norma oltre alle innovazioni repressive in termini di aumento delle pene e di introduzione di nuovi reati ha creato un sistema amministrativo che agisce su più piani. Con questa legge, la Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità viene designata quale Autorità Nazionale Anticorruzione, responsabile delle politiche di prevenzione a livello nazionale; numerose altre novità sono introdotte in termini di trasparenza, obblighi di pubblicazione e comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni; anche i dipendenti delle stesse amministrazioni trovano una nuova folta regolamentazione, al di là del citato codice di condotta, diverse norme vengono introdotte in materia di incompatibilità, ineleggibilità, conflitto di interessi, viene finalmente disciplinato il cosiddetto *Pantouflage* l'impossibilità in certe situazioni soggettive di lasciare la pubblica amministrazione per un incarico in un ente privato.

6 Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo, Allegato sull'Italia, Bruxelles 3 Febbraio 2014.

Un settore sicuramente soggetto a un elevato rischio di corruzione e di infiltrazioni criminali è quello degli appalti, l'esperienza dell'Expo 2015 è sicuramente la più recente dimostrazione di tale assunto, anche in questo settore la norma è intervenuta, ha introdotto ulteriori misure, come l'obbligo per tutte le amministrazioni di pubblicare online i conti e i bilanci annuali, di indicare la ripartizione dei costi delle opere e dei servizi pubblici e di fornire informazioni dettagliate sulle gare in corso e già concluse. La legge prevede anche una banca dati sugli appalti pubblici e l'obbligo per i prefetti di istituire elenchi di operatori economici non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, misura in fase di attuazione.

Nel complesso la norma ha rappresentato una grande innovazione e ha segnato un sensibile passo in avanti nella lotta contro la corruzione che resta comunque oggi una complessa e diffusa problematica del nostro Paese.

CAPITOLO I

LA REPRESSIONE DEL FENOMENO

1. Nuovo art. 318 c.p.

<i>Corruzione per un atto d'ufficio</i>	<i>Corruzione per l'esercizio della funzione</i>
<i>Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.</i>	<i>Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</i>

Una delle modifiche penalistiche fondamentali della riforma sul piano del contrasto al fenomeno della corruzione è stata l'introduzione della nuova fattispecie di "corruzione per l'esercizio della funzione" in luogo del precedente testo dell'art. 318 c.p.. Il legislatore ha riformulato il reato di corruzione impropria recependo gli obblighi posti dalla *Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione*, cosiddetta "Convenzione di Merida" del 2003 e dalla *Convenzione penale sulla corruzione* del Consiglio di Europa, detta "Convenzione di Strasburgo" del 1999, ratificate rispettivamente con legge 116 del 2009 e 110 del 2012.

Aspetto maggiormente innovativo è stata la scelta da parte del legislatore di rompere il vincolo preesistente tra la fattispecie e l'atto d'ufficio, spostando così l'oggetto dell'accordo corruttivo dal singolo atto all'esercizio di una funzione andando a colpire i cd funzionari "a libro paga"; scelta già sostenuta da precedente orientamento giurisprudenziale che riteneva la mancata individuazione del singolo atto oggetto di corruzione non escludente il reato (Cass. Pen VI sez. 15 febbraio 1999).

Tale innovazione apparentemente poco incisiva è funzionale sia a colmare lacune create dall'evoluzione e dalla trasformazione della pratica corruttiva, sia a semplificare sostanzialmente il profilo probatorio; questo perché si è assistito nel corso degli anni a una pratica non fondata sulla compravendita di un atto, bensì su erogazioni proprio per

l'esercizio di una funzione pubblica si ritiene pertanto che la volontà del legislatore sia stata orientata nel verso di allargare la punibilità investendo anche il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che non compiva l'atto ma si metteva a disposizione; così l'aspetto probatorio risulta più agevole poiché l'organo dell'accusa viene definitivamente liberato dall'onere della prova dell'atto oggetto del "pactum sceleris".

Appare evidente che la nuova formulazione abbandonando la certezza dell'atto opti per una locuzione indeterminata "esercizio delle sue funzioni", da tale locuzione dobbiamo desumere che la nuova portata della norma sia estesa sia alle attività conformi ai doveri d'ufficio del pubblico ufficiale sia, avendo fatto salvo la norma l'art. 319, a tutte le condotte che prima della riforma erano ricomprese nel vecchio 318. Tale indeterminazione suggerisce un'ulteriore riflessione circa quei comportamenti che proprio a causa di questa non sono annoverabili tra attività conformi o contrarie ai doveri del pubblico ufficiale, tuttavia possiamo ritenere applicabile la nuova formulazione anche nei casi in cui la giurisprudenza, prima della riforma, riteneva applicabile la fattispecie "propria" cristallizzando tale sfera di applicazione con una sentenza della Corte di Cassazione Penale Sezione I del 25 agosto 2009, n. 34834 secondo cui "Integra il reato di corruzione, in particolare di quella cosiddetta "propria", sia l'accordo per il compimento di un atto non necessariamente individuato "ab origine" ma almeno collegato a un "genus" di atti preventivamente individuabili, sia l'accordo che abbia a oggetto l'asservimento - più o meno sistematico - della funzione pubblica agli interessi del privato corruttore, che si realizza nel caso in cui il privato prometta o consegna al soggetto pubblico, che accetta, denaro o altre utilità, per assicurarsene, senza ulteriori specificazioni, i futuri favori".

Appare invece meno problematica la collocazione dei fenomeni corruttivi aventi a oggetto un atto contrario ai doveri d'ufficio, trovando in questo caso agevole applicazione l'art. 319 che si colloca di fatto in un rapporto di specialità rispetto al precedente, dovendo dunque ricondursi a tale fattispecie oltre agli accordi aventi a oggetto atti contrari ai doveri d'ufficio, anche quei patti stipulati al fine della commissione di atti contrari ai doveri d'ufficio ma determinati solo nel "genus", tra la più recente giurisprudenza in materia troviamo la sentenza, n. 9883 Cassazione Penale Sezione VI del 15 ottobre 2013 la quale ribadisce che "*Lo stabile asservimento del pubblico ufficiale a interessi personali di terzi, attraverso il sistematico ricorso ad atti contrari ai doveri di ufficio non predefiniti, né specificamente individuabili ex*

post, configura il reato di cui all'art. 319 cod. pen., e non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 cod. pen.”.

Parallelamente alla questione sopra esposta, il nuovo testo ne fa sorgere un'ulteriore dovuta all'abbandono della vecchia formulazione su due commi i quali distinguevano i casi in cui l'atto fosse stato già compiuto al momento della retribuzione o dovesse essere ancora compiuto, prevedendo due pene diverse. In merito si sono espressi numerosi autori, dall'esame delle varie posizioni possiamo desumere due alternative:

1) La nuova formulazione dell'art. 318 c.p. andrebbe a coprire sia le ipotesi di corruzione antecedente sia conseguente ponendosi come baluardo a difesa del bene giuridico tutelato, non si evincerebbe di fatto la possibilità di escludere la punibilità per l'ipotesi susseguente.

2) La formula andrebbe intesa con riferimento al solo esercizio “da esercitare” e non anche alle funzioni già esercitate, tale tesi si fonderebbe sulla ratio del legislatore di punire il pubblico ufficiale che si mette a disposizione del privato, tesi riscontrata anche in un dossier a cura del servizio studi della Camera dei Deputati del maggio 2012 nel quale si legge che “risulta soppressa l'ipotesi più lieve per il pubblico ufficiale che riceve la retribuzione per un atto già compiuto”, e sul disvalore tra le ipotesi che verrebbero punite con l'applicazione della medesima fattispecie.

Per quanto attiene ai soggetti la nuova formulazione degli articoli 320 e 321 estende la punibilità dell'articolo 318 rispettivamente a qualunque incaricato di pubblico servizio (la norma preesistente ne prevedeva la punibilità solo nel caso rivestisse la qualità di pubblico impiegato). e al corruttore sia nell'ipotesi di corruzione susseguente sia antecedente, questo poiché nel testo dell'articolo 321 rimane il riferimento al I comma (oggi unico) del 318 che si ritiene punisca entrambi i casi. Tale tesi è evidentemente sostenuta da quella parte di dottrina che, come indicato precedentemente, sostiene la portata ampia della fattispecie di recente modifica; bisogna infatti considerare che opinione contraria criticerebbe tale conclusione in merito alla punibilità del privato nel caso di corruzione susseguente sia perché appunto non si ravvisa nel 318 la possibilità di abbattere ogni vincolo temporale sia poiché è evidente il disvalore delle condotte che aveva portato il legislatore ante riforma addirittura a non prevedere la punibilità per il privato che avesse commesso il fatto susseguentemente.

La condotta nella nuova formulazione non si discosta sensibilmente dalla previsione normativa ante riforma, unica novità di rilievo ravvisabile nel testo è l'eliminazione della

“retribuzione”; termine che aveva portato al consolidamento di un orientamento giurisprudenziale che riteneva necessaria una proporzionalità tra l’atto e la retribuzione. La scomparsa del riferimento retributivo non deve però trarre in inganno poiché all’eliminazione lessicale sopravvive la necessità del carattere retributivo e sinallagmatico della dazione; non bisogna dunque incorrere nell’errore di considerare punibili anche quelle condotte aventi a oggetto i cosiddetti “munuscula”, è necessario pertanto escludere dall’applicazione della norma penale le dazioni che vengono definite normativamente “d’uso di modico valore” ai sensi del d.m. 28 novembre 2000 del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri abrogato dal comma 3 dell’art. 17, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ovvero Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 così come modificato dall’art. 1 comma 44 della L. 190/2012 di cui si tratterà in seguito.

Tale regolamento all’articolo 4 rubricato “Regali, compensi e altre utilità” stabilisce che:

1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.
2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia e nell’ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell’ufficio ricoperto.
3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d’uso di modico valore.
4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell’Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.

5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a centocinquanta euro, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all'esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni.

6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

7. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

In ogni caso bisogna ricordare che se da un lato il riferimento alla retribuzione è stato espunto, dall'altro avendo reso indeterminato l'oggetto del patto corruttivo sarà ben più problematico attribuire caratteri di corrispettività tra le prestazioni, elemento tutt'oggi necessario.

Giungendo alla lettura delle ultime parole vale la pena soffermarsi sull'aumento edittale che la modifica ha apportato al reato; oggi infatti ci troviamo di fronte a una forbice che spazia da un minimo di un anno a un massimo di cinque; questo trattamento sanzionatorio va oltre a quanto previsto nei maggiori paesi del nostro continente, raggiunge i tre anni in Germania, eguagliando i cinque anni previsti in Portogallo. Il piano processuale è il maggiore beneficiario, infatti tali limiti consentono di procedere all'arresto in flagranza, seppur facoltativo, l'adozione di misure cautelari coercitive l'utilizzo di intercettazioni di comunicazioni.

Il piano politico-criminale al contrario farebbe sorgere qualche perplessità, poiché se l'aumento di pena rende più effettivo il reato non deve rendere "non effettiva" la pena, ovvero non deve aumentare la sproporzione tra la pena minacciata e quella irrogata in concreto.

Il nuovo articolo 318 non è l'unica innovazione penalistica della riforma, infatti un'ulteriore fattispecie è stata introdotta "ex novo": l'art. 346 bis⁷, cui innovazione e portata si tratterà dettagliatamente in seguito, di cui occorre però in questa sede analizzare

7 "Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni".

la questione che in rapporto al nuovo testo ha fatto sorgere circa la possibilità di un concorso tra i due reati. A fondamento della risoluzione di tale questione bisogna porre il testo dell'articolo 346-bis prima che fosse emendato dal governo in data 4 ottobre 2012, esso infatti recitava: "Chiunque fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318 319 e 319-ter..." e si concludeva: "come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio per remunerarlo".

L'emendamento come si evince ha espunto l'articolo 318 dalla clausola di riserva e ha inserito la formula conclusiva relativa all'atto contrario ai doveri d'ufficio.

Innanzitutto la clausola di riserva non menziona più l'articolo 318 e non è possibile considerare la corruzione per l'esercizio della funzione una conseguenza penalmente irrilevante del reato ex 346-bis essendo il primo punito maggiormente è necessario dunque ricorrere al meccanismo dell'assorbimento del delitto previsto dall'art. 346-bis c.p. in quello dell'art. 318 c.p. essendo il reato meno grave il mezzo per di realizzazione del susseguente. Pertanto parte della dottrina sostiene⁸ che non sia ravvisabile un concorso tra le due fattispecie. Il testo del 346-*bis* infatti prevede una mediazione in relazione al compimento di un atto contrario ai propri doveri o a un'omissione o al ritardo di un atto da parte del pubblico ufficiale; a questa prima osservazione bisogna aggiungere che l'introduzione del reato di traffico di influenze illecite è stata una scelta del legislatore per creare un ulteriore ostacolo ai patti corruttivi, ostacolo che, se si ravvisasse la possibilità di un concorso perderebbe di significato; non bisogna infine tralasciare la concreta iniquità che si verificherebbe qualora un soggetto dovesse rispondere in concorso per entrambi i reati al contrario di chi; considerata la clausola di riserva, risponderebbe solo per il reato di cui al 319 o 319-*ter*.

A tale posizione si contrappone la tesi opposta di chi⁹ sarebbe favorevole all'ipotesi di concorso nel caso in cui si realizzi il patto tra il privato e il mediatore, quest'ultimo si impegni di fatto a consegnare la dazione al pubblico ufficiale e questi accetti la retribuzione. Pertanto bisogna considerare come linea di discriminazione tra i due reati, la funzione del prezzo pagato, la quale nel caso ex art. 346-bis sarà quella di ricompensare il mediatore, al contrario sarà configurabile l'ipotesi di cui al 318 quando il pubblico ufficiale accetti la promessa o la dazione del prezzo da parte dell'intermediario¹⁰.

8 P. SEVERINO, *La nuova legge*.

9 G. ANDREAZZA - G. PISTORELLI, *Novità legislative*.

10 L. IMPERATO, *I delitti contro la pubblica amministrazione*.

In tale fattispecie il consenso da parte del pubblico ufficiale alla pattuizione illecita deve essere comunque accertato, esso costituisce infatti la demarcazione con la nuova istigazione alla corruzione di cui al 322 c.p.

Parallelamente alle modifiche intervenute sul reato di cui al 318 c.p. diverse disposizioni a esso collegate hanno visto un necessario adeguamento, in particolare l'articolo 322 che punisce chi istiga alla corruzione estendendo la punibilità a qualsiasi incaricato di pubblico servizio e all'esercizio delle funzioni.

Conclusione utile in materia appare un ragionamento sui profili successivi della legge penale nel tempo poiché infatti è stato introdotto dal nuovo 318 "l'esercizio della funzione" dunque l'indeterminatezza dell'attività oggetto della corruttela; si ritiene pertanto che per i fatti pregressi alla riforma trovi applicazione l'articolo 2 comma 1 c.p. in quanto questi patti non erano compresi dalla portata del precedente 318; dottrina contraria ¹¹ ritiene invece che trovando tali ipotesi già applicazione dell'articolo 319 si debba fare riferimento al comma 4 dell'articolo 2 giungendo dunque al risultato di dover applicare il nuovo 318 più favorevole. Così come medesimo ragionamento e risultato avremo di fronte alle ipotesi pregresse di corruzione impropria antecedente già previste e punite dall'art. 318 ante riforma.

2. Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319 ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

11 V. VALENTINI, *Dentro lo scrigno del legislatore penale*.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

L'introduzione della nuova fattispecie rappresenta uno dei punti di forza dell'intera riforma e trova il suo fondamento nei vincoli imposti da fonti sovranazionali: Convenzione di Merida del 31 ottobre 2003 e convenzione penale sulla corruzione del 27 gennaio 1999.

Oltre all'adempiere agli obblighi internazionali il legislatore ha accolto un sensibile auspicio proveniente da dottrina e giurisprudenza che sottolineavano il vuoto di incriminazione non ammettendo la punibilità attraverso il reato di corruzione della condotta di traffico di influenze indebite.

Come già analizzato precedentemente il testo ha subito un rilevante emendamento che ha espunto l'articolo 318 dalla clausola di riserva e ha previsto un fine ravvisabile in una corruzione propria o in atti giudiziari. La condotta prevista e punita dal 346-bis è dunque quella di chi, sfruttando una relazione con un pubblico ufficiale, agisce illecitamente come mediatore dietro pagamento al fine di influenzare la volontà di quest'ultimo, parallelamente la condotta di chi si fa dare o promettere una dazione al fine di remunerare il pubblico ufficiale per una condotta contraria ai doveri d'ufficio; è pur vero che nonostante la bipartizione appena esplicitata numerosi autori hanno sottolineato che tali condotte sono accomunate di fatto da un medesimo fine comprendendo quelle pattuizioni volte e finalizzate a fatti di corruzione propria o in atti giudiziari, si può dunque ritenere che la fattispecie sia comunque posta a contrasto delle intermediazioni orientate verso la corruzione. Non sembra però questa l'interpretazione maggiormente accolta poiché in questo senso rientrerebbero nella tipicità della norma solamente gli accordi con l'intermediario indirizzati a condotte di corruzione propria e non appare conforme al dettato normativo, dettato che riporta la locuzione "mediazione illecita" caratteristica questa che sarà intrinseca qualora la mediazione sia rivolta a un atto corruttivo facendo pertanto perdere il senso di tale scelta lessicale risolta in un'inutile appesantimento linguistico.

La questione è dunque risolta constatando la presenza di una duplicità di condotte e di accordi criminosi, tale assunto non deve però far ricadere la fattispecie in un'eccessiva

aurea di indeterminatezza dovuto alla generica illiceità della mediazione e al carattere “indebito “ della dazione o promessa. Al contrario un’interpretazione che ci riporti verso una norma tassativa è quella che configura l’illiceità quale carattere della mediazione che induce il pubblico funzionario a commettere un reato dal quale derivino indebiti vantaggi a favore del privato¹² (abuso d’ufficio, turbativa d’asta, rivelazione segreti d’ufficio, omissione di atti d’ufficio); tale estensione della portata della norma risulta coerente con la volontà di fare terra bruciata intorno ad ambigue figure di faccendieri che minano all’imparzialità della pubblica amministrazione; è pur vero che una siffatta interpretazione crea una questione analoga a quella già affrontata in merito al possibile concorso con il reato di cui all’articolo 318, poiché infatti si configurerebbe un concorso di reati proprio nel caso in cui il pubblico ufficiale in seguito all’intervento del mediatore ponesse in essere una condotta delittuosa, condotta che non troviamo però all’interno della clausola di sussidiarietà scelta che potrebbe apparire all’interprete volta a non considerare punibile la mediazione volta alla consumazione di un reato.

Tale questione è comunque facilmente risolta applicando il principio dell’assorbimento considerando in tal modo la mediazione come antefatto non punibile rispetto a una condotta criminosa successiva più grave.

Presupposto necessario per il verificarsi della condotta è la relazione esistente tra il mediatore e il pubblico funzionario, tale relazione deve andare oltre la mera conoscenza tra i soggetti, questa infatti deve essere reciprocamente riconosciuta al punto da prevedere che l’accordo di influenza stretto con il privato interessato abbia una elevata probabilità di sfociare di fatto nel compimento della accordata pressione sul pubblico ufficiale; rileva dunque lo “sfruttamento” di tale relazione che il mediatore compie al fine sia di trarne un profitto proprio, sia di instaurare un regime di influenze illecite sulla volontà del funzionario, appare evidente che quest’ultimo debba essere il medesimo che porrà in essere la condotta contraria ai propri doveri.

Entrambe le condotte previste dal testo dell’articolo 346-bis sono dirette al compimento di attività future, a favore di tale posizione vi è il significato teleologico che a tale fattispecie il legislatore ha voluto attribuire poiché qualora si abbandonasse tale statuizione si perderebbe l’offensività del reato che diventerebbe un mero “post factum” rispetto alle condotte criminose contro cui avrebbe dovuto ergersi come ostacolo; a sostegno del carattere antecedente del patto è intervenuta la Corte di Cassazione Penale

12 D. PULITANÒ, *La legge anticorruzione*.

nella sentenza del 27 gennaio 2013 n 29789: “Il delitto di traffico di influenze illecite di cui all’art.346-bis c.p. così come introdotto dall’art. 1 comma 75 l. 190/2012 è una fattispecie che punisce un comportamento propedeutico alla commissione di una eventuale corruzione, e non è quindi ipotizzabile quando sia già stato accertato un rapporto partitativo, o alterato fra il pubblico ufficiale e il soggetto privato”.

Appare minoritario e di difficile accoglimento l’interpretazione di chi¹³ ritiene l’espressione “in relazione al compimento di un atto” suscettibile di doppia collocazione temporale, sia in relazione a un’attività che il pubblico ufficiale non abbia ancora svolto, sia per un atto già compiuto.

Tale lettura ci porta a concludere che il reato è punito a titolo di dolo specifico, dolo che consisterà nella consapevolezza e volontà che il patto stretto sia volto all’esercizio di una illecita pressione sul funzionario così che questi compia atti contrari ai propri doveri in una cornice di corruzione. Lessicalmente il fulcro dell’elemento soggettivo può essere ravvisato nell’avverbio “indebitamente” il quale riferito alla retribuzione del mediatore richiede e impone all’operatore un accurato accertamento sul dolo riguardo soprattutto alla condotta contenuta nella prima parte dell’articolo., il denaro o il vantaggio patrimoniale vengono corrisposti al fine di retribuire la mediazione illecita; tale assunto ci ricollega a un’altra questione: il carattere di corrispettività di tale dazione.

Questo ostacolo era già stato affrontato quando la giurisprudenza ha dovuto sciogliere i dubbi circa il secondo comma del precedente articolo 318, oggi in relazione a questa nuova fattispecie possiamo affermare che si è definitivamente abbandonata l’idea per cui debba essere necessariamente proporzionata rispetto all’atto da compiere da parte del funzionario, dovrà invece corrispondere a una prestazione economico-patrimoniale di apprezzabile valore; non sarà pertanto rilevabile il divario tra le prestazioni, salvo casi di manifesta sproporzione, bensì l’apprezzabile entità in astratto della dazione.

Dibattito molto acceso oggi, non supportato evidentemente da una casistica poco esauriente, attiene al momento di consumazione del reato qui analizzato.

Innanzitutto il legislatore ha previsto l’incriminazione di un accordo bilaterale riconducendo il reato ai reati-contratto, tale fattispecie presenta due condotte che possiamo definire “principale” cioè la corresponsione del denaro o altro vantaggio patrimoniale, “sussidiaria” che si esaurisce con la mera promessa.

13 F. VIGANÒ, *La riforma dei delitti di corruzione*.

Tornando al tema principale possiamo considerare prevalente la tesi di chi sostiene il perfezionamento del reato avvenga nel momento della dazione di denaro, post factum rispetto all'accordo; è anche vero che vi è una tesi contraria secondo la quale il reato sia già perfetto con l'accordo e la dazione sia solo un'aggravante dell'offensività del crimine, questa posizione appare porre la visione della norma non sotto l'aspetto della consumazione, la quale deve corrispondere al modello legale, bensì sotto un profilo di gravità più vicino alla cornice delineata dall'articolo 133 c.p. Si può comunque affermare che il tentativo sia configurabile e si manifesti nella condotta del mediatore che rappresentando le sue relazioni e la volontà di sfruttarle al fine di induzione solleciti la promessa o la dazione da parte del privato come prezzo per la propria mediazione; d'altra parte è anche possibile prevedere la condotta del privato dell'offrire denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo per la mediazione o come corrispettivo per la corruzione di un funzionario pubblico; appare dunque evidente che tale norma è stata posta a tutela anticipata dell'imparzialità e legalità della pubblica amministrazione.

Terminata l'illustrazione della condotta il nuovo testo presenta due aggravanti: la prima se il mediatore riveste la qualifica di pubblico ufficiale, *la seconda* se il reato è commesso in relazione all'esercizio di funzioni giudiziarie; sono entrambe a effetto comune, sarebbe stato più utile porle a effetto speciale al fine di tentare di salvaguardarle dal bilanciamento tra le circostanze; si chiude la disposizione con l'attenuante dei "fatti di particolare tenuità". L'introduzione del 346-*bis* ha sottratto al 346 una consistente tipologia di accordi, si ritiene che il legislatore abbia affidato al più recente in via esclusiva quelli fondati su preesistenti legami con funzionari. Tesi contraria che vedrebbe applicabile il 346 per quegli accordi d'influenza diversi ma sempre basati su relazioni con pubblici funzionari andrebbe incontro a un profilo di incostituzionalità applicando un maggior rigore sanzionatorio a fattispecie meno gravi e lasciando privo di sanzione il privato. L'ipotesi di cui al 346 viene pertanto riletto ai casi di "*venditio fumi*" accordi determinati da condotte di pura millanteria giustificando il maggior rigore dovuto alla duplice lesione: l'onore della pubblica amministrazione e la libertà e il patrimonio dell'"acquirente di fumo".

Per concludere tale analisi è opportuno verificare come nel diritto intertemporale si è andata a inserire tale fattispecie; essa infatti in relazione all'irretroattività non potrà punire chi dava o prometteva utilità al mediatore ante riforma, al contrario le vicende ricomprese nell'ipotesi di cui al 346 non subiscono alcuna interferenza normativa; infine

per coloro i quali ricevevano la promessa o la dazione appare coerente la tesi di chi ¹⁴ rivede una continuità tra le fattispecie di cui al 346 e 346-bis applicando pertanto quest'ultima in virtù della minore gravità sanzionatoria.

3. Concussione e Induzione indebita

<i>Concussione (modificato dal comma 75 l.190/2012)</i>	<i>Concussione</i>
<i>Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.</i>	<i>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.</i>

La “spaccatura” del reato di concussione e la creazione dell’induzione indebita è forse la modifica più corposa e di maggior riflesso sull’ordinamento penale.

Si può certamente affermare che tale impostazione dei reati non è originale, essa infatti risale al 1853 quando nel codice penale toscano erano punite diversamente due tipologie di concussione una costringitiva e una induttiva; medesima impostazione sarà poi ricalcata nel codice Zanardelli. Il ministro Rocco abbandonerà tale impostazione riunendo entrambe le condotte in una sola fattispecie ritenendo: *“le due ipotesi si prevedono in due articoli distinti punendosi con minore severità l’induzione, non mi è parsa giustificata la pretesa differenza(...) l’indurre ha una gravità minore del costringere¹⁵.”*

L’introduzione dunque del 319-quater è l’inizio di un nuovo pensiero che eleva la condotta induttiva e punisce il privato che vi cede, un’induzione priva del carattere fraudolento collocata topograficamente più verso i reati di corruzione che non verso il 317.

Le origini della riforma non vanno ritrovate nell’illuminazione del legislatore, bensì ancora una volta nelle fonti sovranazionali; in particolare il rapporto Italia del *Working Group on Bribery* prima e del Greco poi invitavano a una modifica legislativa così da

¹⁴ E. DOLCINI - F. VIGANÒ, *Sulla riforma*.

¹⁵ Relazione del Ministro sul Progetto presentato alla Camera dei Deputati il 22 novembre 1887.

rendere la concussione non più una possibile esimente per la corruzione internazionale avendo visto come un uso improprio del vecchio 317 diventava un meccanismo di difesa del privato.

Bisogna comunque non dimenticare che nei primi anni Novanta vi era stata una corrente di pensiero che, anticipando le istanze europee, forte dell'esperienza di "Manipulite" sosteneva l'abolizione del reato di concussione e l'introduzione di una fattispecie di corruzione che comprendesse tutti i casi di indebita dazione o promessa così da ricondurre le condotte costrittive all'estorsione e quelle induttive alla corruzione. È evidente come tale impostazione non venne accolta in forza del diverso bene giuridico tutelato, il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione che così non vennero ricompresi in un delitto contro il patrimonio, e in virtù dell'aspetto qualificante il 317 cioè l'abuso della qualità cagionando il danno sfruttando la propria funzione per finalità illecite. L'abuso di cui al 317 sarebbe divenuto una mera circostanza dell'estorsione soggetta al bilanciamento essendo necessario per la consumazione di quest'ultima l'adempimento da parte della persona offesa alla richiesta contro la semplice promessa sufficiente per il perfezionamento della concussione. Analizzando nello specifico le modifiche intervenute nel nuovo 317 notiamo che dai soggetti attivi è stato espunto l'incaricato di un pubblico servizio, modifica questa nata dalla considerazione che solo il pubblico ufficiale può ingenerare quel "metus publicae potestatis" necessario al verificarsi della condotta; specifica poi la stessa Severino¹⁶ che le condotte costrittive eventualmente esercitate dall'incaricato di pubblico servizio troveranno applicazione nell'articolo 629 con l'aggravante ex articolo 61 n. 9 c.p. non essendo idoneo quest'ultimo, carente di potere, a determinare lo stato di coazione della vittima, aprendo così la strada ad autorevoli perplessità dovute innanzitutto a una chiara violazione dell'articolo 3 Cost. considerando che se da un lato l'incaricato di pubblico servizio risponde potenzialmente di una pena più elevata, dall'altro ci troviamo di fronte a una circostanza aggravante che potrà essere agilmente neutralizzata attraverso il bilanciamento, e infine egli non potrà in ogni caso beneficiare dell'attenuante prevista ex articolo 323-bis. A sostegno si sono espresse anche le Sezioni Unite con la sentenza n. 12228 del 24 ottobre 2013 inquadrando la violazione dell'incaricato di pubblico servizio estranea ai reati contro la P.A. e punibile a seconda dei casi con le fattispecie di estorsione, violenza privata o violenza sessuale.

16 P. SEVERINO, *La nuova legge anticorruzione*.

Il fulcro della fattispecie così come modificata è la costrizione, la prospettazione da parte del funzionario di un male o di una violenza che lasciano margini residui di scelta; il privato soccombe dinnanzi al pubblico funzionario. Anche in epoca post riforma si è ribadito come sia integrata la fattispecie di cui al 317 nel caso di “modi bruschi e stressanti, accompagnati da comportamenti di abusi della qualità, preordinati a creare nel destinatario una condizione di riduzione dello *spatium deliberandi* idonea a determinare quest’ultimo a promettere o dare un’indebita utilità¹⁷”. La condotta qui tipizzata lascia alla vittima una possibilità di scelta, si tratta infatti di una costrizione relativa; il problema che si è posto nasce pertanto dalla mancanza di un quadro normativo e formale che possa incorniciare in modo certo e inequivocabile la condotta della minaccia. Ausilio imprescindibile a questo punto sono le elaborazioni giurisprudenziali nate in merito alla condotta estorsiva mediante minaccia, elaborazioni che ci delineano un quadro tutt’altro che chiaro e preciso ma ci consentono di stabilire che la minaccia, come forma di costrizione seppur relativa, assume tale veste in relazione all’impatto con la psicologia della vittima che trascende dalle caratteristiche che essa assume. Vi è un sopruso e un contenuto intimidatorio all’interno di una qualunque condotta che andrà a colpire la volontà del privato e a connotare tale fatto come concussione. La questione si complica se consideriamo che la condotta minatoria non solo deve essere individuata al fine di contestare il reato, ma deve essere qualificata al fine di distinguere la condotta costrittiva (317 c.p.) dalla condotta induttiva (319-quater c.p.), in attesa di una definitiva prassi giurisprudenziale anche in questo caso si fa riferimento al reato di estorsione che richiede: “non già l’esercizio di una generica pressione alla persuasione o la formulazione di proposte esose o ingiustificate, ma il ricorso a modalità tali da forzare la controparte a scelte in qualche modo obbligate, facendo sì che non le venga lasciata alcuna ragionevole alternativa tra il soggiacere alle altrui pretese o il subire, altrimenti un pregiudizio diretto e immediato”, Cass. Sez. II, 7 ottobre 2010 in Riv. Pen., 2012.

Aspetto fondamentale sono chiaramente gli effetti che tale novità ha importato sul piano della successione di leggi; non crea problemi la successione per quanto attiene alle condotte costrittive precedenti alla riforma che troveranno una esatta sovrapposizione nella nuova fattispecie, troverà invece applicazione l’articolo 2 comma 4 nel caso in cui la condotta del soggetto fosse caratterizzata da una condotta induttiva per cui risponderà della nuova fattispecie di cui al 319-quater .

17 Cass. Pen., 21 febbraio 2013, n. 10891.

Vale la pena accennare la modifica parallela riguardante l'articolo 317-bis al fine di importare l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e anticipare il rapporto con il 319-quater che non è inserito dal legislatore tra i reati a cui è applicabile tale pena accessoria, nonostante tale lacuna le Sezioni Unite si sono espresse in senso contrario ritenendo la pena estesa anche ai reati di induzione indebita trattandosi di reato commesso con abuso di poteri¹⁸.

<i>Induzione indebita a dare o promettere utilità</i>
<i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.</i>
<i>Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.</i>

Alla luce delle raccomandazioni degli organi preposti il legislatore ha introdotto la nuova fattispecie di cui all'articolo 319-quater c.p. al fine di ostacolare la via dell'impunità dei privati vittime di concussione. Nato da una costola dell'articolo 317 il nuovo reato si presenta molto simile alla fattispecie da cui deriva fatto salvo chiaramente la clausola di sussidiarietà, l'estensione all'incaricato di pubblico servizio e per l'elemento caratterizzante della condotta meramente induttiva del pubblico ufficiale affiancata dall'innovazione del secondo comma.

Elemento centrale da sottoporre a un'analisi accurata è dunque la condotta induttiva; questa deve essere necessariamente considerata in relazione funzionale verso un'attività successiva, valutazione da cui prescinde la condotta costrittiva, prescindendo da essa infatti si rischierebbe di punire tutti i pubblici agenti che in virtù della propria qualità "indurrebbero" il barista a non richiedere il prezzo del caffè.

La condotta di induzione è quell'atteggiamento attraverso il quale si esercita la pressione su un soggetto terzo affinché tenga un determinato comportamento.

Le caratteristiche necessarie per inquadrare tale fattispecie sono ricavabili dalla, seppur limitata, giurisprudenza che ha fornito alcuni elementi discriminatori; al fine di rientrare nell'ipotesi di cui al 319-quater l'induzione deve essere integrata da un'attività di suggestione, di persuasione o di pressione morale la quale viene avvertita dal privato che

18 Cass. Sez. Un., 24 ottobre 2013, n. 12228.

tuttavia non è condizionato nella sua libertà di autodeterminarsi¹⁹, viene specificato inoltre che l'attività di persuasione deve comunque generare quel "metus publicae potestatis" derivante dalla maggiore forza del funzionario pubblico²⁰. Nella nuova formulazione anche la condotta dell'*extraneus* è punita, è chiaro che al fine di qualificarla e ricondurla al fatto tipico questa deve essere preceduta dall'induzione mediante abuso della qualità e dei poteri, in caso contrario si potrebbe ricondurre a una condotta di corruzione.

L'elemento psicologico richiesto è naturalmente il dolo consistente nella volontà del pubblico ufficiale a indurre il privato alla dazione accompagnata dalla rappresentazione dell'abuso dei poteri e della natura indebita della dazione, si viene a creare così un piano che si pone nel mezzo tra il dislivello presente nella fattispecie costringitiva e il piano paritario della corruzione. Dall'altro versante, il privato esprime la volontà di voler corrispondere la dazione indebita avendo percepito l'induzione del pubblico agente, è evidente come siano labili i confini tra una siffatta condotta e quella del privato che persegue un vantaggio attraverso un accordo.

Seguendo l'impostazione già tracciata dal reato principe contro la P.A. anche la nuova fattispecie raggiungerà la consumazione nel momento in cui l'indotto dovesse accettare la promessa, non assumendo alcuna rilevanza eventuali riserve mentali dello stesso.

Analizzando l'aspetto che attiene alla successioni di leggi nel tempo, si è ravvisata una continuità tra la nuova fattispecie e il precedente reato di concussione qualora la condotta fosse stata meramente induttiva, a tal proposito trova dunque applicazione l'articolo 2 comma 4 in forza dell'abbassamento dei limiti edittali previsti dal nuovo testo del 319-quater. Tale continuità si poggia soprattutto sulla individuazione nella nuova fattispecie degli elementi costitutivi del precedente 317 e sul giudizio del disvalore delle condotte risultato identico dovuto all'identità del fatto criminoso. È evidente come non vi sia stata un *abolitio criminis* essendo la condotta già prevista nella precedente concussione, è interessante come nei rapporti tra le due fattispecie l'introduzione della punibilità del privato non abbia inciso nella continuità tra le norme, questo perché di fatto tale novità non ha inciso sulla struttura del reato, l'"induzione indebita" era e resta una fattispecie a "tipizzazione plurisoggettiva" perché richiedeva e richiede per la sua consumazione la collaborazione di altro soggetto, e non comporta una nuova modalità della condotta.

19 Cass. Sez. Pen., 11 gennaio 2013, n. 18968.

20 Cass. Sez. Pen., 26 febbraio 2013, n. 16566.

Il rapporto più delicato che si è venuto a creare successivamente alla riforma e che necessita un preciso chiarimento è quello tra l'impovertita fattispecie di concussione con la nuova condotta induttiva. Il primo problema emerso in sede giurisprudenziale è stato quello di creare un discrimine tra la condotta di costrizione e quella di induzione, un primo orientamento avallato dalla Suprema Corte²¹ è stato quello di distinguere il mezzo usato per la realizzazione dell'evento, in particolare specifica che costringitiva sarà *“qualsiasi condotta che, anche senza divenire minaccia espressa, si caratterizza in concreto come una implicita, seppur significativa e seria intimidazione, tale da incidere e in misura notevole sulla volontà del soggetto passivo”*, al contrario si ricadrà nell'induzione qualora il pubblico ufficiale si avvalga della *“posizione di preminenza, per suggestionare, persuadere o convincere a dare o promettere qualcosa allo scopo di evitare un male peggiore”*.

Una visione alternativa è stata fornita successivamente basandosi sulla natura del male prospettato che sarà ingiusto nella concussione e conforme alla legge nel nuovo reato; la costrizione contenuta della condotta di cui al 317 si identifica con una violenza morale prospettante una minaccia quale prospettazione di un male ingiusto al contrario il pubblico ufficiale che induce sarà colui che prospetterà le conseguenze sfavorevoli, ma derivanti dall'applicazione di una norma, si distingue sicuramente meglio la condotta del privato che se nel primo caso viene leso nella sua libertà nel secondo è vittima di una pressione psicologica a cui cede perseguendo un vantaggio illecito.

A metà 2013 la VI Sez.²² ci offre un ulteriore criterio che si pone a metà tra i precedentemente illustrati: il discrimine sarà infatti il vantaggio che il privato conseguirà attraverso la condotta illecita subita e le modalità di manifestazione di quest'ultima; nel caso di concussione non è motivato a perseguire alcun interesse, cede a una costrizione solamente al fine di evitare un male ingiusto, diversa conclusione nel caso in cui il pubblico agente esprima una richiesta di dazione al privato che vi ottemperi al fine di ottenere un vantaggio illecito. La conclusione dei criteri sopra illustrati si ha con una pronuncia delle Sezioni Unite²³ la quale sostiene due criteri determinati: il danno ingiusto e il vantaggio indebito. Il primo criterio attiene alla minaccia di un male ingiusto, elemento che fa rientrare la condotta nell'ipotesi di concussione, al contrario l'assenza di una minaccia in senso giuridico si attaglia alla condotta induttiva; parallelamente se il privato si determina dinnanzi a una pressione prevaricatrice alla dazione al fine di evitare un male

21 Cass. Pen. Sez.VI 21, gennaio 2013, n. 3093

22 Cass. Pen., Sez. VI, 12 marzo 2013, n. 11794.

23 Cass. Sez. Un., 14 marzo 2014, n. 12228.

peggiore si rientrerà nel 317, nel caso in cui la condotta del pubblico agente di blanda pressione psicologica sia una via per il privato per ottenere un vantaggio indebito ricadremo nel nuovo reato. La risoluzione di tale conflitto sembra aver avvicinato il reato di cui al 319-*quater* con la fattispecie di corruzione, vale la pena citare i criteri elaborati già forti di un'esperienza passata in cui sovente si rendeva necessario definire limiti tra concussione e corruzione.

In particolare è evidente che il discrimine fondamentale sia l'abuso delle qualità o dei poteri da parte del pubblico agente, punto di riferimento è Cass. Pen., Sez. VI, 21 febbraio 2013, n. 8695 la quale statuisce proprio che *“si distinguono dalle fattispecie di corruzione, le quali richiedono una parità tra i due soggetti e una volontà comune orientata al do ut des; connotazioni estranee alle due diverse forme di “costrizione” o “induzione”, il cui denominatore comune è l'abuso di potere o delle qualità”*.

4. Corruzione tra privati

Terminata la ricostruzione delle importanti novità inserite nel codice Rocco, la riforma entra nel panorama civilistico e al comma 76 interviene modificando l'articolo 2635 sito nel libro V “Del lavoro” rubricato “Corruzione tra privati”.

Fondamento di tale innovazione sono le fonti internazionali, infatti dalla Convenzione di diritto penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa del 27 gennaio 1999 era emersa l'indicazione nei confronti degli Stati membri di introdurre una norma che punisse la corruzione nella sfera privatistica e che potesse essere applicata sia in ambito societario sia in qualunque settore del diritto privato; in particolare l'articolo 2 della decisione quadro 2003/568/GAI esplicita esattamente le condotte che devono essere punite, condotte puntualmente inserite nella norma nazionale.

Si può osservare come in questo caso il nostro legislatore abbia adempiuto in parte agli obblighi europei e sul modello fornitogli abbia operato scelte orientate verso una tutela maggiore della concorrenza. Egli infatti ha previsto le condotte così come descritte, punendo il patto corruttivo stretto al fine di omettere o compiere atti contrari ai propri doveri, ma ha inserito elementi tali da orientare il bene protetto e gli interessi economici tutelati; sono stati individuati puntualmente i soggetti attivi, soggetti che ricoprono figure apicali dell'organizzazione e si è previsto il nocumento cagionato alla società incidendo

profondamente sulla tipizzazione della condotta che necessita pertanto di un doppio nesso causale che leghi il patto con l'atto e l'atto con il documento. Per rendere più chiara tale scelta possiamo rifarci a un principio criminologico secondo cui nel settore privato la corruzione del concorrente è una manifestazione del più ampio fenomeno corruttivo, ed è proprio quello che si verifica nei vertici di un'impresa che sfocia in un cattivo esercizio del potere da parte dell'agente corrotto e in un danno "interno" all'impresa (patrimoniale, immagine, funzionamento), elementi che giustificano la scelta del legislatore, considerando anche la previsione in chiusura della necessità della querela di parte a sostegno della dimensione interna dell'illecito. Non è mancata in ogni caso la replica da parte degli organismi internazionali; il rapporto Greco sulla valutazione dell'Italia ha sottolineato come la norma non preveda alcuna incriminazione per l'offerta o la richiesta di una tangente, come abbia richiesto il documento causato alla persona giuridica elemento non previsto dalla decisione quadro, come non abbia previsto la punibilità per l'intermediario, come sia tassativo l'elenco dei soggetti attivi a fronte di una previsione a qualsiasi soggetto dirigente o lavoratore e come sia punibile a querela di parte e non "ex officio" come previsto. Entrando nel dettaglio risultano numerose e disorganizzate le modifiche apportate al testo; molte di queste hanno un tono più formale che una vera e propria utilità giuridica o sanzionatoria.

Accanto alla nuova rubrica dell'articolo e a all'introduzione del "denaro" accanto alle utilità può apparire più funzionale la specificità inserita circa il destinatario dell'utilità o del denaro (per sé o per altri), intanto perché sgombera il campo dal dubbio circa la possibilità della punibilità dell'intermediario poiché sarà l'agente che in ogni caso dovrà accettare l'offerta o la dazione essendo irrilevante l'attività di mediazione, e perché chiarisce definitivamente che non è necessario alcun legame tra il vantaggio ottenuto dal corrotto e l'eventuale ottenuto dal terzo. Di maggiore impatto al contrario è intervenuto il legislatore inserendo accanto agli atti in violazione agli obblighi inerenti al loro ufficio anche la violazione degli obblighi di fedeltà; obbligo che è andato a colmare la lacuna lasciata tra l'appropriazione indebita, che non avrebbe punito il lavoratore che non avesse trasferito al suo datore la dazione ricevuta, e il 2629-bis "*Omessa comunicazione del conflitto di interessi*" che a sua volta avrebbe graziato l'amministratore che non avesse comunicato la ricezione dell'indebita da cui sarebbe derivato documento per la società; se da questo punto di vista tale introduzione può essere accolta con grande favore sarebbe stato auspicabile che non si fosse prevista la punibilità anche per il corruttore del tutto estraneo

ai vincolo di fedeltà di carattere totalmente privato. Con grande favore può essere accolto altresì l'ampliamento dell'elencazione dei soggetti attivi e la previsione di un'ipotesi di procedibilità d'ufficio.

Le ultime due modifiche citate si prestano sicuramente a una analisi più approfondita; innanzitutto, nonostante le critiche mosse dal rapporto Greco, la fattispecie così come modificata prevede la punibilità anche per i soggetti che si trovino alle dipendenze o sottoposti alla vigilanza delle figure indicate nel primo comma; questo perché naturalmente anche chi si trova in posizione subordinata può essere oggetto di patti corruttivi. Risvolto interessante di tale espansione è la previsione di un regime sanzionatorio più mite qualora parte attiva o passiva siano queste figure dipendenti e subordinate, scelta pienamente condivisibile giustificata dal differente disvalore di un comportamento infedele verso la società posto in essere da una figura apicale piuttosto che da un subordinato, pur mantenendo moderata perplessità se si considera che qualora l'impresa dovesse subire un danno verso l'esterno la sua entità può teoricamente essere la medesima indifferentemente dalla qualifica del soggetto agente. Per quanto attiene alla scelta circa la procedibilità è evidentemente frutto di un compromesso tra differenti visioni politiche, la clausola posta nell'ultimo comma lascia dei margini molto sottili per l'applicazione della querela di parte poiché si potrebbe sempre verificare da una condotta nel testo prevista una distorsione della concorrenza; non solo ma l'apparente conseguenza di tale distorsione dal fatto oggetto di incriminazione deve essere necessariamente chiarita, poiché tale rapporto intercorre invece tra la distorsione della concorrenza con la condotta invece che con l'intero fatto comprendente il nocumento per la società. A chiarire inequivocabilmente la questione è intervenuto l'allora ministro Severino: *“non mi sembra che la norma implichi che la distorsione della concorrenza debba derivare causalmente dall'evento di nocumento alla società²⁴”*.

Non bisogna però perdere di vista il nocumento provocato poiché sarà comunque un elemento che andrà ricercato e nel caso aggiunto alla distorsione della concorrenza, operazione agevole qualora si avrà da parte dell'interprete una visione non esclusivamente patrimonialistica ma in chiave disfunzionale²⁵ così da espandere i margini di applicabilità comprendendo per esempio i danni derivati dalla perdita di un cliente, di un fornitore o dall'esclusione da un mercato.

24 P. SEVERINO, *La nuova legge*.

25 L. D. CERQUA, *La corruzione tra privati*, F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*. Leggi complementari, vol. I, *I reati e gli illeciti amministrativi, societari e bancari*.

Il nuovo testo deve essere inserito in una cornice normativa più ampia al cui interno bisogna delineare i nuovi rapporti che la modifica ha comportato in particolare con il reato di cui all'articolo 2634 "Infedeltà patrimoniale" e con l'articolo 28 del d.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Il rapporto con la disposizione civilistica è strettamente delineato dalla clausola di riserva posta all'inizio del 2635 e dalla cornice edittale di quest'ultimo; è importante delineare questi limiti poiché di fatto il 2634 risulta speciale per quanto attiene ai soggetti, alla condotta, all'elemento soggettivo; al contrario risulterà speciale la corruzione tra privati per quanto attiene alla violazione degli obblighi di fedeltà.

Attualmente tali considerazioni sono risolte applicando la nuova disciplina che prevede una cornice edittale più grave ed è stata dotata di una clausola di riserva. Ben più lineare la soluzione con la disciplina speciale che prevede la punibilità per i revisori soggetti espunti dall'elencazione del 2635.

Le modifiche di questa norma, seppur incomplete e non del tutto rispondenti agli obblighi internazionali, sottolineano l'interesse del legislatore a un intervento che travalichi la barriera privatistica e punisca comportamenti che, seppur confinati all'interno di un'impresa, possano offendere beni giuridici di terzi messi in pericolo dal disvalore creato dal patto corruttivo e dalla conseguente disfunzione del potere dell'impresa.

5. Responsabilità degli enti

Il D.Lgs. 231/2001 è stato interessato, a ben vedere, dalla riforma; si ritiene premiale oggi, oltre a una stretta e efficace normativa per le persone fisiche una ulteriore che possa punire le persone giuridiche, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio.

L'intervento è legiferato nel comma 77 della legge e prevede due novità necessarie all'adeguamento della norma speciale con quelle codicistiche, sono stati introdotti infatti due nuovi illeciti: all'articolo 25 l'"*induzione indebita a dare o promettere utilità*" e all'articolo 25-ter la "*corruzione tra privati*" limitatamente al 3 comma (corruzione attiva). Per quanto attiene alle ulteriori figure modificate con la riforma, queste erano già previste nel catalogo dei reati del decreto e le loro modificazioni non hanno profondo rilievo in merito a riflessi sulla responsabilità delle persone giuridiche.

Lacuna invece difficilmente spiegabile è il mancato inserimento tra le previsioni punite dal decreto del nuovo articolo 346-*bis*, omissione incomprensibile visto come possa essere aderente e attagliata alle condotte poste in essere nell'interesse di una persona giuridica, considerato anche come ambiente favorevole al proliferarsi di tali condotte quello nato dalla commistione tra classe politica e imprenditoriale cui esponenti spesso ricoprono incarichi apicali in amministrazioni pubbliche conservando rapporti privilegiati con una molteplicità di funzionari dello stato, sarà lecito pertanto ipotizzare la possibilità di fitte reti basate su favori reciproci. L'unica giustificazione che si cerca di dare a tale mancanza è la poco chiara applicabilità della fattispecie che ha richiesto secondo il legislatore un periodo di assestamento sulle persone fisiche al fine di solidificarsi e delinearli sull'esperienza giurisprudenziale; anche per dare alle persone giuridiche quegli elementi di conoscenza al fine di adottare una corretta strategia di autonormazione sul piano organizzativo.

Può essere interessante analizzare come l'introduzione apparentemente innocua del 319-*quater* abbia suscitato non poche perplessità. Bisogna ricordare brevemente che tale ipotesi prevede la punibilità per il soggetto privato che vittima di induzione effettui una dazione indebita a un pubblico funzionario; se a un soggetto privato basti evidentemente adeguare la propria condotta non si potrà dire altrettanto per una persona giuridica.

All'interno di quest'ultima infatti l'alveo del rischio di incorrere in tale ipotesi si sovrappone esattamente a quello di incorrere nel semplice 318 c.p. In concreto le attività che saranno considerate a rischio così come le prescrizione anticorruzione adottate saranno egualmente applicabili. Sarà necessario vietare, a qualunque titolo, dazioni nei confronti di pubblici ufficiali anche qualora questi ultimi dovessero minacciare un danno ingiusto; la prassi giurisprudenziale ci ha mostrato come una siffatta condotta possa trovare punibilità nei confronti della persona fisica nel 319-*quater* suscitando tuttavia alcuni dubbi circa un'analogia con le persone giuridiche. Se da un lato non è possibile ritenerlo non applicabile alla persona giuridica poiché di fatto l'evitare un danno ingiusto può corrispondere a un interesse dell'Ente di consistenza patrimoniale rientrando così negli elementi previsti ex art. 5 del decreto, dall'altro vi è una teoria²⁶ che sostiene l'impossibilità per l'Ente di rispondere per tale azione, questo perché l'agente non ha agito nell'interesse dell'Ente stesso essendo valutato tale interesse prognosticamente in

26 G. AMATO, *La riforma della concussione*.

relazione a un accrescimento patrimoniale ben diverso dall'evitare un pregiudizio per il patrimonio.

Ulteriore questione di interesse è quello relativo al concorso apparente di reati; non nel caso in cui il reato principale sia ascrivibile alla responsabilità dell'ente, bensì qualora questo non sia nel catalogo di cui al decreto. La soluzione immediata sarebbe quella di imputare alla persona giuridica il reato sussidiario e alla persona fisica il fatto tipico principale, tuttavia nella pratica si è già verificata tale situazione; in particolare l'amministratore di una società commetteva truffa aggravata ai danni dello Stato (640-bis comma 2 c.p. e art. 24 d.lgs. 231/2001 per quanto attiene al reato presupposto dell'ente) e frode fiscale (art. 2 d.lgs. 74/2000, non previsto per l'Ente). Il tribunale riconosceva imputabile alla persona fisica il reato tributario e contestualmente procedeva alla confisca per equivalente nei confronti dell'Ente in relazione alla fattispecie codicistica; la Suprema Corte ha condannato tale assunto con la Sent. Cass. Sez. II, 28 ottobre 2009, n. 41488, *Il principio di legalità, cui è ispirato l'intero sistema penale nonché l'ordinamento settoriale della responsabilità degli enti, impedisce infatti che possa "scomporsi" il reato complesso - ovvero qualsiasi altra figura criminosa che ne assorba un'altra, esaurendo in sé l'intero disvalore del fatto - al fine di far derivare, da una parte artificialmente separata della condotta posta in essere e isolatamente riguardata, quelle conseguente sanzionatorie che solo da essa, e non invece da quella globalmente considerata dalla legge, conseguirebbero.*

In relazione dunque alle recenti modifiche apportate la soluzione per quanto attiene alla corruzione tra privati dovrebbe essere molto agevole poiché l'innalzamento edittale comporta un sicuro assorbimento di tale fattispecie rispetto alle limitrofe, tra tutte l'infedeltà patrimoniale; diversa strada andrà percorsa nel caso in cui il corrotto commetta un fatto penalmente rilevante così da verificarsi a carico della società corruttrice un concorso materiale di reati tra la corruzione tra privati e il reato posto in essere dal corrotto in quanto oggetto del patto corruttivo qualora rientri nell'elencazione di cui al decreto dovendo rispondere di fatto di contributo morale ex articolo 110 posto in essere dal soggetto corruttore. L'altra grande innovazione nel testo del Decreto è stata l'introduzione dell'articolo 2635 limitatamente alle ipotesi di corruzione attiva, novità vista di buon occhio sia perché la sua assenza nel catalogo dei reati aveva suscitato lo sgomento della dottrina, sia perché il legislatore ha adempiuto a precisi obblighi internazionali ai sensi dell'articolo 18 della Convenzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999 e dell'articolo 26 della Convenzione di Merida.

Abbiamo visto come la previsione venga limitata alle ipotesi di corruzione attiva, scelta adottata nel rispetto dei canoni previsti ex art. 5 ovvero l'interesse o il vantaggio per l'Ente, valori incompatibili con una condotta passiva che, stante al testo della norma, richiederebbe un nocumento ai danni della società del corrotto. Bisogna tener presente che questo elemento potrebbe comunque creare attriti nel funzionamento e nell'imputazione della norma che nel caso di specie richiede l'imputazione oggettiva dell'interesse e del vantaggio per l'ente. Sebbene sia agevole concepire il vantaggio di cui l'ente corruttore possa beneficiare che comunque richiede un puntuale onere di motivazione come ha specificato la sentenza Cass. Pen. Sez. V, 15 ottobre 2012, numero 40380 cit. *“Dalla relazione governativa si apprende che la nozione di “interesse” esprime la proiezione soggettiva dell'autore (non coincidente, peraltro, con quella di “dolo specifico”, profilo psicologico logicamente non imputabile all'ente), e rappresenta una connotazione accettabile con analisi ex ante. Si tratta di una tensione che deve esperirsi in un piano di oggettività, concretezza e attualità, sì da potersi apprezzare in capo all'ente, pur attenendo alla condotta dell'autore del fatto, persona fisica”*.

“L'assenza dell'interesse rappresenta, dunque, un limite negativo della fattispecie. Poiché il rapporto che lega il fatto al suo autore è momento fondante della responsabilità dell'ente, al pari di qualsivoglia profilo dell'“illecito presupposto”, è indefettibile onere del giudice corredare il proprio convincimento con una qualche precisa motivazione al riguardo”.

Non si può tralasciare che il fatto tipico in sé considerato, contempli il nocumento alla società, questo aspetto ha fatto sorgere la tesi che il danno provocato alla società corrotta debba essere valutato proprio in relazione al vantaggio della corruttrice, di avviso contrario si è espresso copiosa giurisprudenza²⁷ in merito all'articolo 25-septies, sostenendo il legame tra l'interesse e la condotta, la quale prescinde però da un successivo evento, dovendo pertanto ricercarsi una duplice causalità: la prima relativa al nocumento causato alla società, elemento necessario per la qualificazione della fattispecie di cui al 2635; una ulteriore relativa al vantaggio della società necessario al fine dell'inserimento di tale condotta nei requisiti richiesti dall'articolo 5.

Senza voler riprendere l'analisi dei limiti che a questa norma sono stati posti, già analizzati in tema di persone fisiche, è utile qui sottolineare come nell'azione di contrasto alle attività illecite degli Enti sia maggiormente influente seppur nel rispetto dei canoni già evidenziati la condizione di procedibilità ribadita dall'articolo 37 del decreto; nel consesso

²⁷ Trib. Tolmezzo, 23 gennaio 2012, Tribunale Cagliari 4 Luglio 2011, Tribunale Pinerolo, 23 settembre 2010, Tribunale Trani sez. Molfetta, 11 gennaio 2010.

degli Enti collettivi la propensione alla querela è infatti particolarmente bassa, questi infatti preferiscono risolvere eventuali problematiche con i dipendenti attraverso accordi stragiudiziali anche per evitare rischi reputazionali. In ogni caso il “provocare distorsione della concorrenza” come criterio di separazione tra la procedura d’ufficio e la querela rappresenta una mera descrizione dell’evento se si considera che in un mercato concorrenziale qualunque patto corruttivo nell’ambito di azioni commerciali provocherebbe una distorsione in modo da superare agevolmente l’ostacolo della procedibilità a querela.

CAPITOLO II

MEZZI DI PREVENZIONE

1. Decreto “Trasparenza”

I fenomeni corruttivi posti in essere, trovano un terreno sempre più aspro e si confrontano con una politica repressiva e punitiva che sulla carta sembrerebbe non lasciare spazio a tentativi di qualsivoglia natura criminale. È tuttavia evidente come il nostro sistema penale vada letto in una cornice più ampia, dove spesso la bontà di una norma o l'illuminazione di un legislatore si infrangono contro i macchinosi ingranaggi della giustizia. È fondamentale pertanto affiancare a questa politica di aggressione un sistema che crei presupposti affinché sia possibile e facilmente attuabile un controllo sistematico e costante su quei soggetti ed enti maggiormente suscettibili di essere inglobati nel circuito della corruzione, così da porre a ostacolo prima ancora delle pene un'architettura che impedisca la reale formazione di questo circuito. Uno dei pilastri portanti di questa architettura è la trasparenza, considerata dalla Convenzione Onu contro la corruzione del 2003 uno dei principali strumenti di prevenzione; e così all'art. 9 la stessa obbligava gli Stati a dotarsi di misure di trasparenza in merito alla stipulazione degli appalti pubblici e alla gestione delle risorse finanziarie. Il comma 15 della stessa L.190/2012 «livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m, Costituzione, secondo quanto previsto dall'art. 11 d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150». Il decreto 33 del 14 marzo 2013, il cosiddetto “Decreto trasparenza” ultima frontiera in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza in capo alle pubbliche amministrazioni rappresenta il culmine e la “momentanea “ conclusione del percorso cui basi furono poste dalla sopracitata convenzione. Innanzitutto la trasparenza deve essere intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi del buon andamento e imparzialità. Il testo normativo di recente introduzione, la L. 190/2012, recepisce gli obblighi internazionali in materia, e punta il faro sul principio di pubblicità.

I provvedimenti presi sono molteplici e volti a limitare i rischi di devianza e di abusi pubblici; innanzitutto l'obbligo di dotarsi di un indirizzo email reso noto tramite sito istituzionale, con il quale il cittadino possa trasmettere o ricevere informazioni circa provvedimenti e procedimenti che lo riguardano; e una seconda previsione che obbliga comunque le pubbliche amministrazioni a rendere accessibili, nel rispetto della normativa sul diritto di accesso, agli interessati informazioni relative a provvedimenti e procedimenti. Per quanto attiene più strettamente agli obblighi di pubblicità troviamo al comma 15 dell'art. 1 l'obbligo di pubblicare bilanci, conti e costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini e le informazioni relative ai procedimenti amministrativi e al comma 28 invece il risultato del monitoraggio periodico sul rispetto dei tempi procedurali, consultabile sul sito istituzionale. Infine livelli massimi di trasparenza devono essere assicurati ai procedimenti di cui al comma 16, autorizzazione, concessione o erogazione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori; concorsi e prove per l'assunzione di personale, disciplina analoga troviamo applicata per le stazioni appaltanti le quali sono tenute alla pubblicazione dei dati essenziali del contraente scelto per l'affidamento dei lavori (oggetto, elenco degli operatori invitati, aggiudicatario, importo di aggiudicazione...). Appare evidente come tali misure siano orientate verso una maggiore efficienza dell'amministrazione sottoposta a un più rigido controllo piuttosto che a un concreto interesse general-preventivo; in aggiunta risultano lacunosi strumenti di controllo e di garanzia. Unico caso di regime speciale qualora l'amministrazione non comunichi i tempi procedurali violazione per la quale è previsto l'avvio del meccanismo di responsabilità dirigenziale. Va menzionato per completezza anche il rimedio giurisdizionale, la cosiddetta "class action" amministrativa, un ricorso per l'inefficienza della pubblica amministrazione, ricorso ammesso solo per titolari di interessi giuridicamente rilevanti suscettibili di lesione diretta, concreta e attuale.

In virtù e sulla scorta della precedente normativa il "decreto trasparenza" provvede a dare incisività, concretezza e a creare un vero e proprio margine di controllo da parte del cittadino sull'attività istituzionale delle pubbliche amministrazioni nonché sull'impiego delle risorse pubbliche. Si tende attraverso la creazione di una diffusa trasparenza e quindi di un maggiore patrimonio informativo da parte del contribuente a favorire la prevenzione della corruzione e contestualmente ad attivare una sorta di controllo sulle stesse amministrazioni incentivate a mantenere una elevata efficienza e sui dirigenti e le loro responsabilità.

Il decreto 33 /2013 si basa su quattro pilastri:

- uniformare gli obblighi in capo a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del d.lgs. 165/2001.
- riordinare gli obblighi di pubblicazione, divenuti nel tempo caotici e frammentari.
- Definire ruoli e responsabilità in capo a organi di controllo e alle pubbliche amministrazioni.
- Introdurre l'accesso civico.

Entrando nello specifico, in ossequio alla norma, i siti istituzionali, ex art. 9, avranno una sezione apposita denominata "amministrazione trasparenza" nella quale sono contenute le informazioni di cui al presente decreto.

Secondo quanto previsto gli obblighi sorgono in capo alle informazioni inerenti: organizzazione e attività della pubblica amministrazione, tra cui troviamo la pubblicazione degli organi di indirizzo politico nonché di coloro che rivestono incarichi dirigenziali e la pubblicazione dei provvedimenti amministrativi adottati; di maggiore interesse nonché di evidente funzione di controllo sono le pubblicazioni riguardanti l'utilizzo delle risorse pubbliche; del bilancio presuntivo e consuntivo, dei beni immobili e della gestione del patrimonio. È inoltre prevista la pubblicazione dei servizi erogati e prestazioni offerte e infine obblighi inerenti pubblicazioni in settori speciali; il decreto si chiude con il capo relativo alla vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e alle sanzioni.

Quest' ultimo capo ha al suo interno diverse disposizioni funzionali a rendere effettiva questa rete preventiva a ogni possibile condotta criminale; secondo l'articolo 43 vi è la figura di un responsabile per la trasparenza, funzione ricoperta dal medesimo soggetto individuato dalla L. 190/2012 quale responsabile per la prevenzione della corruzione ed è il medesimo articolo a delinearne i compiti.

Agli articoli seguenti assegna ulteriori margini di controllo sia all'Organismo indipendente per la valutazione della performance, già previsto dal d.lgs 150/2009, e alla CIVIT, oggi Autorità nazionale anticorruzione alla quale vengono affidati più penetranti poteri, anche nella sua qualità di Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 45), più precisamente, riprendendo quanto disposto dell'art. 1, comma 3, l. 190/2012, viene dotata di poteri di controllo, ispezione, adozione e rimozione di atti. Le violazioni alla presente norma sono previste e punite e prevedono sia sanzioni a carico dei soggetti, sia a carico di enti o organismi; per quanto riguarda i primi questi possono incorrere in sanzioni per responsabilità disciplinare, amministrativa o per responsabilità di pubblicazione;

costituiscono inoltre elementi per la valutazione della responsabilità dirigenziale (cfr. art. 1, comma 33, l. 190/2012) e ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili, possono inoltre fondare la responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione. Sulla base dell'art. 22, comma 4, d.lgs. 33/2013, agli enti dei cui dati è stata omessa la pubblicazione è vietata l'erogazione in loro favore di somme da parte dell'amministrazione interessata salvo casi specifici per cui la pena è una riduzione delle stesse. L'elemento di maggiore interesse e innovazione che accompagna il decreto è sicuramente la "bussola della trasparenza"; ovvero un sistema ideato al fine di consentire ai cittadini e alle stesse pubbliche amministrazioni di verificare la loro posizione nei confronti degli obblighi previsti in materia. Lo strumento è stato inserito all'interno del sito www.magellanopa.it/bussola, all'interno del quale vi è la possibilità di monitorare il sito prescelto e di confrontarlo con altri siti; questo sistema mira a monitorare l'adeguamento da parte delle pubbliche amministrazioni e di implementare il coinvolgimento dei cittadini che agevolmente potranno effettuare la procedura di controllo. La "bussola" effettuerà tale verifica andando ad analizzare indicatori preimpostati riguardanti la presenza o meno di informazioni o di link presenti sul sito controllato, sarà possibile inoltre stilare una classifica ed effettuare un confronto tra le varie pubbliche amministrazioni.

2. Accesso civico

Come già evidenziato nel paragrafo precedente, è evidente come un sistema pubblico ispirato alla trasparenza e alla condivisione con i cittadini sia il punto di partenza per una pubblica amministrazione efficiente ed esente da fenomeni criminali distorsivi. A tal fine se il decreto "trasparenza" rappresenta un ottimo punto di partenza e di incontro gran parte della sua portata verrebbe meno se il legislatore non avesse inserito all'interno dello stesso uno strumento snello e funzionale a garanzia delle previsioni normative.

L'articolo 5 inserisce una nuova forma di accesso, innovativa e stravolgente rispetto alla disciplina già prevista nella L. 241/1990. L'accesso civico, ex articolo 5, prevede che chiunque possa richiedere alla pubblica amministrazione i dati che per legge la stessa avrebbe dovuto pubblicare sul sito istituzionale qualora la pubblicazione sia stata omessa.

La portata innovativa della disciplina risiede certamente nei limiti della legittimazione soggettiva, limiti inesistenti; in aggiunta la richiesta non dovrà essere motivata, sarà gratuita e andrà presentata al responsabile per la trasparenza.

Sarà a questo punto l'amministrazione che qualora non abbia effettivamente provveduto entro trenta giorni pubblicherà l'informazione e indicherà il link al richiedente, in caso contrario si limiterà a indicare il collegamento ipertestuale. Il responsabile sarà comunque tenuto, in caso di inadempimento, a informare l'ufficio competente a irrogare le sanzioni disciplinari; sono fatti i salvi i rimedi già previsti qualora il responsabile neghi l'accesso o non risponda, il richiedente potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo ex articolo 2 L. 241/90 o seguire la via giurisdizionale e rifarsi alla disciplina circa il rito speciale in materia di accesso ai documenti amministrativi.

3. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Il tema della deontologia dei dipendenti pubblici tiene aperto un dibattito che possiamo far risalire al 1880 quando Silvio Spaventa parlava di "Giustizia dell'Amministrazione²⁸". L'idea di un'amministrazione trasparente e indipendente si è sempre contrapposta alla mala amministrazione fatta di inefficienza e corruzione; la funzione di codici che delineino un comportamento è intesa proprio come una guida che indirizzi il funzionario più che uno strumento educativo e sanzionatorio. Chiarificatore fu il commento di Massimo Severo Giannini che identificò la materia della deontologia pubblica come un irrocervo, figura mitologica composta da un corpo di cervo e una testa di capra, scriveva infatti "*sembra che vi sia un corpo di norme giuridiche che regolino la deontologia del funzionario pubblico, in realtà se si va a verificare la materia, si trova che le norme hanno una consistenza pratica labilissima*²⁹".

Anche in questo settore è opportuno allargare lo sguardo sugli organismi sovranazionali, importanti modelli di codici sono stati redatti a livello internazionale: "International Code of Conduct for Public Officials" dell'ONU parte integrante della risoluzione 51/59 del 1996; a livello europeo il modello elaborato dal GRECO all'interno del *Committee of Ministers to Member States on Codes of conducts for Public Officials*, o il "codice di

28 Silvio SPAVENTA, *Giustizia nell'amministrazione*, in *La Giustizia nell'amministrazione*, Einaudi, Torino 1949.

29 M. S. GIANNINI, *Scritti*, vol. X, Giuffrè, Milano.

buona condotta amministrativa” operante a livello istituzione europee risposta fattuale al diritto a una buona amministrazione sancito dall’articolo 41 della Carta Europea dei diritti fondamentali. Questi modelli vengono chiaramente declinati in modo diverso nelle varie nazioni; a oggi secondo l’OCSE sono undici gli Stati ad aver adottata un codice di comportamento dei dipendenti pubblici, mentre sei risultano essere gli Stati che hanno adottato codici di comportamento applicabili a specifiche categorie. La diffusione di condotte negligenti e disfunzionali all’interno del pubblico impiego vede i suoi albori già alla fine dell’ottocento, la situazione raggiunse l’apice con l’affermazione dello Stato pluriclasse per cui l’impiego pubblico venne assegnato senza più ceto, istruzione o formazione, bisognerà tuttavia attendere il 1957 quando viene promulgato il D.P.R. n. 3 in materia di pubblico impiego. Solo negli anni Novanta si introdurrà il concetto di “etica pubblica” subito normativizzato con il d.lgs. 546/1993 che prevedeva un apposito codice di comportamento; l’aggiornamento della normativa è giunta nel 2000 con il d.m. 28 novembre; il d.lgs 165/2001 invece non ha inciso sul codice se non per la previsione dell’istituzione di appositi uffici presso ciascuna amministrazione competenti per i procedimenti disciplinari. Scorrendo questa carrellata di interventi del legislatore l’ultima menzione prima di giungere alla disciplina introdotta nel 2012 attiene al d.lgs 150/2009 che modifica sensibilmente la precedente normativa di settore, soprattutto per quanto attiene i procedimenti disciplinari, gli illeciti, le sanzioni, i poteri degli amministratori e i diritti dei dipendenti.

Per ciò che attiene alla disciplina vigente nell’adempimento delle deleghe imposte dalla L.190/2012 l’8 marzo 2013 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema del nuovo codice di comportamento, alla cui finalità di assicurare la qualità dei servizi viene aggiunta quella di prevenzione dei fenomeni di corruzione, rispettando il dettato del nuovo articolo 54 del d.lgs 165/2001 plasmando il contenuto del successivo D.P.R. numero 62/2013.

Primo elemento di novità che segna una spaccatura con il passato è la mancata menzione del ruolo delle organizzazioni sindacali che aveva caratterizzato la formazione dei precedenti codici; infatti né in fase di redazione, né in fase di adozione vengono menzionate queste organizzazioni, è stata eliminata anche il recepimento nei contratti collettivi così da rendere impossibile in sede di contrattazione la selezione o riformulazione delle regole e delle fattispecie previste dal codice.

Nuovi attori invece, già introdotti nel 2009 con il d.lgs. 150, sono l'OIV e la CIVIT; la prima dovrà fornire un parere circa la definizione del codice di ogni singola amministrazione, la seconda dovrà delineare linee guida e criteri per i singoli settori e tipologie di amministrazioni. Il testo è naturalmente un codice "generale", ogni amministrazione ai sensi del comma 5 sarà tenuta a redigerne uno proprio "previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione"; nei diciassette articoli che lo compongono delinea principi piuttosto generici a cui il dipendente pubblico dovrà ispirare la sua attività tra cui: lealtà, integrità, trasparenza, equità, imparzialità, efficienza. È previsto inoltre il divieto di accettare doni, se non di modico valore nell'ambito dei normali rapporti di cortesia e comunque non di valore superiore ai centocinquanta euro; l'obbligo di astenersi in caso di conflitto di interessi, di comunicare eventuali collaborazioni con soggetti privati retribuite, apposite disposizioni sono previste al fine di garantire trasparenza e di assicurare la prevenzione della corruzione per cui il dipendente ex articolo 9 è tenuto ad adempiere agli obblighi di trasparenza stabiliti dalla legge, rispettare le prescrizioni contenute nel Piano per la prevenzione, prestare la sua collaborazione al Responsabile alla prevenzione della corruzione, segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza, fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Il codice prevede infine una sezione dedicata ai dirigenti i quali hanno l'obbligo di comunicare le loro situazioni patrimoniali, nonché eventuali partecipazioni azionarie e altri interessi che possano generare conflitti con le funzioni; è interessante a tal proposito menzionare la novità introdotta in materia di procedimento amministrativo ex articolo 6 *bis* il quale prevede l'astensione del responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, atti endoprocedimentali, valutazioni tecniche e il provvedimento finale in caso di conflitti di interessi; di eguale portata la disciplina dell'articolo 78 del d.lgs 267/2000 Testo Unico degli Enti locali il quale delinea i principi a cui si deve ispirare l'azione degli amministratori, nonché l'obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi, viene inoltre vietato al sindaco e al presidente della provincia di ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti sottoposti al controllo del relativo comune o provincia o addirittura alle dipendenze.

Gli articoli di chiusura del codice contengono le norme relative al controllo e alle sanzioni, il primo affidato ai dirigenti, alle strutture di controllo interno, agli uffici etici e

di disciplina; mentre le seconde saranno irrogate a seguito di procedimento disciplinare instaurato dal dirigente fatti salvi obblighi e competenze dell'A.G.

All'interno del codice non vi è comunque menzione circa la sua applicabilità ai dirigenti degli uffici di diretta collaborazione nonché a consulenti o collaboratori esterni; la soluzione pacifica appare quella di applicare il codice nelle sole parti compatibili. Qualunque violazione del codice o del piano di prevenzione costituirà illecito disciplinare ai sensi del comma 14 dell'articolo 1 L. 190/2012, con la nuova riforma non è infatti previsto che alla violazione di un diritto non vi siano conseguenze per il dipendente ed è interessante notare come la responsabilità sorga in eguale misura per entrambe le violazioni volendo così rafforzare il collegamento tra il codice e il piano di prevenzione della corruzione. Per quanto attiene invece alla sanzione espulsiva sarà il Testo Unico a chiarire i limiti di applicabilità, ex articolo 55 *quater* del d.lgs. 165/2001 infatti la più severa delle sanzioni potrà essere irrogata solo per determinate violazioni e nei casi più gravi: articolo 4, accettazione di regali esuberanti il valore di centocinquanta euro; articolo 5 comma 2, il dipendente pubblico che faccia pressioni al fine di far aderire colleghi a movimenti o partiti con la promessa di vantaggi o con la minaccia di svantaggi; articolo 14 comma 2, qualora il dipendente stipuli un contratto per conto dell'amministrazione con un'impresa con la quale abbia già stipulato un contratto di natura privata. Parallelamente all'espulsione è previsto in caso di condotte gravi e reiterate di alcune violazioni il licenziamento disciplinare. Queste infrazioni e le relative sanzioni sono state sottratte totalmente alla contrattazione collettiva, al contrario negli altri casi tale sistema negoziale è sopravvissuto avendo la riforma fatto salvo l'articolo 55 che prevede appunto che la definizione delle infrazioni e delle relative sanzioni sia di competenza dei contratti collettivi; appare dunque plausibile che in questi casi sia rimessa tale definizione alla contrattazione seppur decentrata; tutto ciò mentre ai sensi del comma 48 il governo dovrà comunque emanare un decreto legislativo che delinea una disciplina organica di illeciti correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi; la risultante da siffatta analisi è una situazione non chiaramente definita poiché secondo tale disposizione vengono imposti unilateralmente infrazioni e sottratte alla disciplina di cui all'articolo 55 ancora in vigore. Le questioni che sono sorte in materia attengono proprio al rapporto che si è creato tra le violazioni del codice che comportano certamente un responsabilità disciplinare e il ruolo della contrattazione collettiva che viene fatto salvo nell'articolo 55 del d.lgs. 165/2001.

Ulteriori perplessità in merito alla disciplina del codice attengono al controllo sull'applicazione dello stesso; secondo il dettato normativo i preposti a tale attività sono i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina. Uno dei punti deboli di questo codice potrebbe essere proprio il suo controllo, poiché seppur previste figure precipuamente a ciò deputate nulla è stato migliorato in merito all'attivazione e funzionamento dei procedimenti disciplinari inoltre molti dubbi persistono circa la capacità da parte degli uffici di disciplina di controllare l'attività dei dirigenti ovvero l'avvio effettivo del procedimento disciplinare; tale sistema non appare rigoroso ed efficace nell'attivazione dei meccanismi disciplinari; le uniche figure che si auspica assumano un ruolo preminente nell'attività di controllo sono il Responsabile per la prevenzione della corruzione e l'Autorità nazionale anticorruzione.

Il codice di comportamento non ha un'applicazione omogenea, si applica alle pubbliche amministrazioni "privatizzate" ex articolo 2 d.lgs 165/2001, questo infatti non sarà in alcun modo applicabile alla Magistratura e alla Avvocatura dello Stato mentre per quanto attiene alle restanti categorie in regime di diritto pubblico esso si applica *"in quanto compatibile con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti"*. È altrettanto trascurata l'applicabilità ai dipendenti di amministrazioni di rilevanza costituzionale, mentre infatti per le categorie escluse sopracitate la legge prevede che si dotino di un codice *ad hoc* elaborato dalle associazioni di categoria e di autogoverno si fa invece cogliere impreparata per quanto attiene le amministrazione di primaria rilevanza.

Aperto una parentesi può risultare di interesse approfondire l'impatto di tale novità all'interno dell'amministrazione della difesa; al personale militare infatti, come già visto, non si applicheranno le norme del codice se non nei limiti previsti, tuttavia questa categoria è tenuta al rispetto del Codice dell'ordinamento militare (d.lgs. 66/2010) e del Testo unico regolamentare dell'ordinamento militare (D.P.R. 90 /2010) che rappresentano evidentemente fonti speciali rispetto al codice nonché gerarchicamente sovraordinato il Codice dell'ordinamento militare che è fonte primaria. Gli stessi contenuti, innovativi nel codice dei dipendenti pubblici, erano già presenti e talvolta rafforzati nella normativa speciale, obblighi di fedeltà, correttezza, obbedienza, doveri attinenti alla dipendenza gerarchica e al giuramento sono da sempre i pilastri della compagine militare. Se minuziosa e più dettagliata è l'elencazione dei principi di condotta ancora più marcata si avverte la differenza tra le conseguenze disciplinari intercorrenti tra i dipendenti pubblici e il personale delle Forze Armate; questo infatti è soggetto a

un'elencazione sistematica e dettagliata delle sanzioni disciplinari di corpo e di stato, ai criteri di irrogazione fino a giungere nell'ambito del diritto penale militare; al termine di questa sommaria analisi si potrà certamente notare come lo strumento militare sia stato, necessariamente in relazione alla sua specialità, antesignano di una disciplina dei propri dipendenti che fosse marcata dal più limpido ed efficace servizio prestato a favore dell'amministrazione pubblica e dunque della collettività. Riprendendo l'analisi della disciplina generale incentrata sulla categoria più a rischio in tema di corruzione, i dipendenti pubblici, oltre al codice, che specifica e delimita le condotte consentite svolgendo anche una funzione general-preventiva, numerose sono state le innovazioni a tutela e controllo della categoria.

Ritenuta strumento essenziale di contrasto alle condotte criminose è la tutela del “*whistleblowers*”, con l'introduzione dell'art. 54-*bis* del dlgs 165/2001 che tutela appunto il *whistleblower*, ovvero il dipendente pubblico che riferisce o denuncia condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del proprio servizio, il termine deriva infatti dall'espressione “blow the whistle” soffiare il fischietto tipica azione dell'arbitro o del poliziotto per rilevare un'infrazione. Il modello, finalmente adottato dalla nostra legislazione nasce da precedenti intuizioni che già dal 1998 le legislazioni anglo-sassoni avevano avuto creando una disciplina di salvaguardia; in particolare il PIDA britannico (*Public interest disclosure act*) ha inserito una articolata disciplina circa le segnalazioni di attività illecite che provengano da lavoratori sia del settore pubblico, sia di quello privato, si riconosceva con tale legge tutela giudiziaria contro i pregiudizi derivanti dalla segnalazione. A seguire l'esempio britannico nel 2002 gli Stati Uniti adottano il “*Sarbanes Oxley Act*” che introduce l'analoga disciplina di tutela. La Convenzione di Strasburgo sulla corruzione del novembre del 1999, ratificata dal nostro Paese tredici anni dopo, prevedeva che le parti adottassero adeguata disciplina di tutela contro sanzioni ingiustificate nei confronti di quei dipendenti che denunciino fatti di corruzione.

La convenzione non applica nessuna distinzione tra settore pubblico o privato ma esclude dalle garanzie solo i cosiddetti “*malicious report*” cioè il caso in cui l'informazione non sia vera.

Di eguale tenore sono le parole dell'articolo 33 della Convenzione di Merida delle Nazioni Unite il quale prevede appunto la protezione di quei soggetti che forniscono informazioni inerenti ai reati contenuti nella convenzione. L'inserimento di tale disciplina nel nostro ordinamento solamente nel 2012 non deve far pensare che vi sia stato un

duraturo e pregresso disinteresse alla materia; infatti dal combinato disposto degli articoli 331 c.p.p. e 361 e 362 c.p. vige l'obbligo in capo al pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio di denunciare i reati di cui vengano a conoscenza in ragione del loro servizio; parallelamente vige l'articolo 16-bis della L. 45/2001 il quale prevede protezione ai cosiddetti testimoni di giustizia, la norma evidentemente nasce con al fine di tutelare coloro che depongono contro associazioni criminali particolarmente pericolose tuttavia la norma non prevede una limitazione circa i reati su cui il testimone riferisce. Appare invece vera radice della tutela del *whistleblower* l'articolo 6 del d.lgs 231/2001 il quale evidenzia la necessità di prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza dei modelli organizzativi. D'altra parte il nostro ordinamento è carente di una norma premiale che possa incentivare la collaborazione dei partecipi ai fenomeni corruttivi, norma già proposta il 14 settembre 1994 in pieno scandalo Tangentopoli. La riforma introduce dunque l'articolo 54-bis all'interno del testo unico dei dipendenti pubblici il quale è rubricato "*Tutela del dipendente che segnala illeciti*" la tutela non attiene dunque ai dipendenti privati per i quali tuttavia la Corte di Cassazione ha specificato³⁰ che si ritiene comunque illegittimo il licenziamento in seguito a denuncia di quest'ultimo circa condotte illecite poste in essere dalla società da cui dipende, questo al fine di non riconoscere un "dovere all'omertà" nei confronti del proprio datore di lavoro.

La tutela del dipendente pubblico si estrinseca nell'impossibilità di sanzionare, licenziare o adottare condotte discriminatorie in relazione alla denuncia esposta; rimangono diverse perplessità circa il limite pubblicistico fornito al testo normativo per cui appare difficile trovare razionalmente una ragione se non il maggiore interesse da parte del legislatore alla tutela del dipendente pubblico le cui segnalazioni, provenienti dall'interno di una pubblica amministrazione, rivestono particolare importanza e utilità.

La tutela prevista dalla norma è suscettibile di ampia interpretazione poiché il testo si riferisce alla segnalazione di "condotte illecite" integrando in tal modo diverse condotte da quelle penalmente rilevanti a irregolarità contabili fino alla violazione di norme sulla sicurezza sul lavoro, è necessario in ogni caso che le informazioni siano state acquisite dal segnalante in virtù di un rapporto di lavoro; non è invece chiaro quale debba essere il livello di conoscenza della condotta illecita perché il dipendente possa ottenere tutela, sembrerebbe doversi escludere quella segnalazione fondata sul mero sospetto ma

30 Cass. Civ., 14 marzo 2013, n. 6501.

dall'altro lato non parrebbe necessaria la certezza della consumazione dell'illecito o della illiceità di una determinata condotta.

A questo punto bisogna analizzare quali siano i contenuti e i limiti della tutela offerta al dipendente; il primo limite è chiaramente imposto dalle norme penali che prevedono i reati di calunnia e diffamazione, poiché evidentemente il dipendente non potrà chiedere protezione successivamente a una condotta dolosa. Un ulteriore limite è quello imposto ex articolo 2043 c.c. poiché ai fini risarcitori dovuti per responsabilità civile non rileva se l'azione sia stata compiuta con dolo o con colpa, questa lettura sembrerebbe abbattere l'incentivo ai dipendenti, ma una lettura conforme ai principi delle fonti sovranazionali sottolinea come la tutela del *whistleblower* sia di fatto ricollegata a un comportamento di buona fede intesa come assenza di colpa e come mancanza di volontà di comunicare una segnalazione falsa, si giunge pertanto alla conclusione che la tutela non sarà estesa non sarà estesa oltre che al dolo alla colpa grave del dipendente è previsto inoltre specifico divieto di rivelare l'identità del soggetto salvo sia necessaria per la difesa processuale dell'incolpato nonché per prendere cognizione della denuncia.

Parte della dottrina³¹ si è espressa ritenendo la necessità di utilizzare il denunciante, rivelandone quindi l'identità, solo nel caso in cui rappresenti l'unico mezzo di difesa dalle accuse, altra dottrina³² ha inoltre evidenziato come la stessa identità sia necessaria anche nel caso in cui il denunciato intenda avviare un procedimento per calunnia o diffamazione. Sarà comunque onere del dirigente assicurarsi di porre in essere tutti gli strumenti utili a tutelare il dipendente e a mantenerne celata l'identità. Seppur accolta con favore questa nuova forma di tutela è doveroso osservare come diversi autori³³ abbiano mostrato perplessità in quanto come si è rilevato per diversi aspetti della norma in esame sembra esservi da parte del legislatore una volontà ferma a contrastare il fenomeno, che si estrinseca in misure funzionali che non vengono tuttavia rese efficaci nella loro esecuzione.

Tale osservazione si attaglia anche all'articolo sopra analizzato per cui la norma si presenta dotata di ampia portata preventiva ma di fatto poteva essere resa ben più incisiva nella pratica andando a incentivare realmente i dipendenti pubblici alla denuncia delle condotte illecite; tale perplessità sorge analizzando l'analoga disciplina vigente in altri paesi esteri.

31 CASARTELLI - PAPI ROSSI, *Le misure anticorruzione*.

32 FARINA, SAPORITO, *Chi denuncia resta anonimo. Identità coperta finché non scattano la calunnia o una lite civile*.

33 MATTARELLA, *La prevenzione della corruzione in Italia*.

Il reale incentivo sarebbe stato un premio percentuale, come proposto dalla Commissione per lo studio, dal quindici al trenta per cento con un tetto massimo di due milioni di euro sulla somma oggetto di recupero così come determinata dalla sentenza della Corte dei Conti per danno all'erario o all'immagine. Non resta che attendere l'applicazione concreta di tale disciplina per verificarne il successo o il fallimento.

4. ANAC e PNAC

Una politica solida di contrasto alla corruzione, di cui la Legge 190 si fa portatrice, deve fondarsi su validi organi che la possano coltivare, implementare e soprattutto che ne verifichino il rispetto da parte delle amministrazioni pubbliche. L'esperienza di un organo preposto a tali funzioni nel nostro Paese è stata travagliata per ragioni spesso incomprensibili; le radici si trovano nell'Alto Commissariato previsto nel 2003 e soppresso soli cinque anni dopo per creare il Servizio anticorruzione e trasparenza che restò "in carica" solo un anno poiché nel 2009 con il d.lgs 150 venne costituita la CIVIT oggi chiaramente identificata come Autorità nazionale anticorruzione. La struttura e il funzionamento sono però complicate dalla presenza di un ulteriore organismo inerente il medesimo tema: il Dipartimento della funzione pubblica; la legge non si è mai espressa chiaramente circa le competenze e le differenze tra i due organi tuttavia oggi si ritiene che quest'ultimo abbia funzioni di impulso e di indirizzo mentre l'Autorità svolga funzioni di controllo e di vigilanza. La commissione, così come denominata nel comma 2 della legge, detiene molteplici compiti nell'ambito di una più generale attività di prevenzione; questi li possiamo distinguere tra: di analisi, propositivi, di amministrazione attiva, consultivi, di controllo nonché strumentali rispetto a quelli di controllo. Tali compiti che rappresentano il fulcro dell'attività a cui è preposta necessitano ulteriore approfondimento esprimendo queste la reale misura dell'effettività e dell'efficacia di un organo così importante e invasivo ai fini del contrasto alla corruzione.

Innanzitutto l'organo è chiamato a collaborare con i paritetici organismi stranieri e con le organizzazioni competenti, in un panorama internazionale queste sono numerose e oggi non si può prescindere, in nessun settore, da rivolgere lo sguardo al di fuori dei nostri confini; a livello internazionale dobbiamo menzionare l'IWG (*Intergovernmental Working Group*), il WGB (*Working Group on Bribery*) e il G20 nel cui ambito è stato

costituito l'*Anti Corruption Working Group*. Scendendo a livello regionale risale al 1999 la costituzione nell'ambito del Consiglio d'Europa del *Group of States against Corruption* (Greco).

All'interno dei nostri confini la Commissione deve approvare il Piano nazionale anticorruzione, di cui tratteremo in seguito, predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, e tale approvazione deriverà necessariamente da un'attività di controllo. Numerosi sono i compiti in materia di analisi e propositivi; l'Autorità dovrà analizzare le cause e i fattori della corruzione e individuare interventi che ne possano favorire il contrasto, esprimere pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge ai codici di comportamento e ai contratti collettivi è chiaro che seppur apparentemente di ampio spettro la norma si riferisce solamente ai profili attinenti alla prevenzione della corruzione. Sarà tenuta inoltre a esprimersi sulle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, specialmente con riferimento alla nuova normativa del comma 16-ter dell'articolo 53 del Testo Unico dei dipendenti pubblici, il quale vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione.

Giungiamo così alla funzione più importante per chi vede tale organismo in un'ottica di contrasto sempre più invasivo alla corruzione, all'Autorità vengono conferiti poteri di controllo, di vigilanza sull'applicazione delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sulla loro efficacia nonché sull'applicazione delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa.

La funzione viene esercitata dalla commissione attraverso poteri ispettivi, richiesta di notizie e informazioni o di atti e documenti, e l'ordine di adozione di atti richiesti dal piano di prevenzione alla corruzione; a questo va aggiunto che ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs 150/2009 l'autorità può chiedere all'Ispettorato per la funzione pubblica indagini, accertamenti e relazioni. Il limite è rappresentato dalla mancata introduzione di conseguenze per l'inosservanza delle prescrizioni della commissione che saranno ridotte all'emersione di una responsabilità disciplinare o dirigenziale o a una sanzione "mediatica" attraverso le varie pubblicazioni sui siti web.

Infine in qualità di Autorità Nazionale Anticorruzione ogni anno riferirà entro il 31 dicembre al Parlamento sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

Il comma 4 della norma in esame introduce nuove disposizioni inerenti l'organo che agisce parallelamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione, il Dipartimento della funzione pubblica. Quest'ultimo è tenuto a coordinare l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, promuovere e definire norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, predisporre il Piano nazionale anticorruzione, definire i modelli di informazioni e dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge, definire i criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici. Al fine di rendere tali funzioni concrete ed efficaci vi è un obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni di informazione verso il Dipartimento che attengono: ai piani di prevenzione, alle posizioni dirigenziali in posizione individuate dall'organo di indirizzo politico senza procedure di selezione, agli incarichi conferiti ai dipendenti nonché consulenze e incarichi esterni; sarà poi il Dipartimento che invece comunicherà alla Corte dei Conti le amministrazioni inadempienti in questo ambito.

Non mancano nel nuovo assetto elementi di criticità che meritano un'attenta analisi; tale norma è frutto per la maggior parte delle disposizioni di obblighi imposti da fonti sovranazionali, bisogna pertanto sottolineare che ai sensi della Convenzione ONU l'organo incaricato di prevenire la corruzione è colui che concorre all'elaborazione delle politiche in materia e ne adotta la supervisione e il coordinamento; nell'attuale assetto questa figura è stata bipartita affidando alla Commissione l'applicazione e l'elaborazione delle politiche anticorruzione e al Dipartimento il coordinamento dell'attuazione.

Tale impostazione seppur non contraria alle disposizioni delle Nazioni Unite ha creato un punto debole nella catena di controllo in quanto i due organismi sono indipendenti e autonomi tra loro rompendo così il collegamento tra chi elabora gli strumenti e chi li attua. Ulteriore punto debole nei rapporti tra i due organi, a cui abbiamo sottolineato vengono attribuite funzioni diverse, è la mancanza di una netta e chiara separazione dei ruoli che la norma non ci fornisce. Tale mancanza di raccordo tra i due organi si ravvisa praticamente nell'obbligo sorto in capo a ciascuna amministrazione di redigere il Piano triennale di prevenzione alla corruzione previsto dal comma 5 e seguenti,

e il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11 del d.lgs. 150/2009; al di là delle considerazioni sull'inutile e inevitabile sovrapposizione dei testi che scaturirà da questi obblighi preme evidenziare come il primo sia frutto di linee guida emanate tramite scelte condivise della Commissione e del Dipartimento mentre il secondo dovrà rispettare linee guida dettate dalla sola Commissione. Una seconda criticità, già evidenziata precedentemente, attiene alla mancata previsione di conseguenze dunque di sanzioni di fronte all'inosservanza degli ordini emanati dall'Autorità nei casi di comportamenti o atti delle pubbliche amministrazioni difformi. Al termine dell'analisi e dell'inquadramento della Commissione è necessario soffermarsi sul recente dibattito circa la natura o meno di autorità amministrativa indipendente.

Il Consiglio di Stato si è chiaramente espresso a favore di tale classificazione³⁴, contrapposta invece appare gran parte della dottrina³⁵, questa sostiene infatti che gli elementi di novità apportati dalla riforma non siano stati tali da ricondurre la commissione ad autorità indipendente, inoltre non era richiesto dalle Convenzioni di riferimento la necessità di un organismo di questa natura, basti vedere le risposte che alla stessa Convenzione hanno fornito gli altri Paesi europei. Tuttavia due sono i punti fondamentali che tenderebbero a porsi in contrasto con la natura di autorità indipendente; innanzitutto la norma del 2012 non ha innovato la disciplina sull'impegno e imparzialità dei componenti né sulla possibilità della loro conferma in carica, in secondo luogo permangono dei legami relazionali con l'esecutivo previsti sia per la redazione del Piano Nazionale Anticorruzione sia data la presenza del Governo nell'attività di prevenzione del Dipartimento. Si assiste a un lavoro comune in funzione di un risultato finale condiviso basato su contributi autonomamente elaborati; non appare dunque scontata la definizione di Autorità indipendente. Uscendo dallo stretto significato di tale definizione si comprende l'importanza di valutare la natura e la posizione della Commissione per non farla ricadere in un semplice duplicato del Dipartimento della Funzione pubblica; la differenza fondamentale, tra le altre che naturalmente intercorrono tra i due organi, ci vengono precipuamente indicate dalle fonti sovranazionali, partendo infatti dall'Articolo 20 della Convenzione di Strasburgo rubricato "*Specialized Authorities*", il testo prevede dunque autorità specializzate che godano, secondo i principi di ciascun ordinamento, della

34 Cons. Stato, Sez I, 22 Marzo 2010, n. 1081.

35 M. CLARICH - B. G. MATTARELLA, *La Commissione*, cit., pp. 134-145 e ss.; G. D'AURIA, *Civiltà e Consiglieri di parità: quale indipendenza dall'autorità politica*, in *Riv. Giur. lav.* 2011, pag. 325 e ss.; A. F. A. MAGLIONE, *Il parere del Consiglio di Stato sull'indipendenza della Commissione per la valutazione, la trasparenza, e l'integrità delle amministrazioni pubbliche*, in *Dir. e Proc. Amm.*, 2010, pag. 1272 e ss.

necessaria indipendenza al fine di provvedere ai compiti assegnati con efficacia e non sottoposti ad alcuna pressione, l'articolo prevede inoltre che i componenti abbiano adeguata preparazione e adeguate risorse economiche per il raggiungimento del loro obiettivo. A ribadire tali caratteristiche che devono essere proprie di questa Autorità è intervenuto nel 2003 l'articolo 6 della Convenzione di Merida il quale è rubricato "*Preventive anti-corruption body or bodies*" anche in questo caso la raccomandazione che va sottolineata attiene alla "*necessary independence*". Da questa rapida analisi appare chiaro come sia fondamentale, oltre che previsto, la presenza di un organo che non sia inquadrato nel potere esecutivo, è allora necessario assicurare normativamente una piena indipendenza e autonomia della Commissione soprattutto in quei campi che condivide o che le sono stati sottratti e affidati a organismi che per loro stessa natura non possono essere autonomi. Baluardo di salvezza è per ora la L. 221/2012 che prevede un Presidente nominato tra persone di notoria indipendenza che hanno avuto esperienza in materia di contrasto alla corruzione e persecuzione degli illeciti nella Pubblica Amministrazione, confidiamo che dalla assicurata indipendenza dell'apice dell'organismo possa discendere una effettiva e salvaguardata indipendenza di tutta l'Autorità.

Come evidenziato precedentemente uno dei compiti di maggiore rilevanza attribuiti dalla norma al Dipartimento della funzione pubblica è quello di predisporre il Piano nazionale anticorruzione che sarà poi approvato dall'Autorità nazionale anticorruzione. La finalità di questo Piano è quella di coordinare l'attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale.

È importante che l'ordinamento inteso nella sua totalità veda questo piano non come una guida cristallizzata e astratta, bensì un processo ciclico da attuare e da migliorare attraverso l'esperienza e l'affinamento dei vari strumenti grazie ai *feed-back* che devono provenire dalle pubbliche amministrazioni. L'elaborazione del P.N.A. è stata più complessa di quanto si possa evincere dal testo normativo che la affida al Dipartimento e ne prevede l'approvazione dalla Commissione; la stesura nella pratica ha richiesto l'intervento e la consulenza di molti organi interni ed esterni all'amministrazione statale. L'elenco esatto dei soggetti consultati fornito dallo stesso Dipartimento ne contiene 12, tra cui la *World Bank e Transparency International*, organismi che hanno formulato suggerimenti valutati in sede di elaborazione del Piano.

Il Piano nazionale che prendiamo in riferimento è chiaramente quello emanato per il triennio 2013-2016; questo documento si compone di tre sezioni: la prima indica gli obiettivi strategici e le azioni previste da implementare a livello nazionale; la seconda illustra invece la strategia a livello decentrato, contiene tutte le indicazioni necessarie per le pubbliche amministrazioni per redigere il loro Piano triennale di prevenzione alla corruzione, nonché tutti gli obblighi previsti dalla legge; la terza sezione invece contiene le indicazioni sui dati e sulle informazioni che dalla periferia dovranno giungere al Dipartimento per consentire il monitoraggio e l'elaborazione di nuove strategie. Il Piano è corredato da Tavole e Allegati che entrano nello specifico su particolari materie. Il Piano è naturalmente rivolto a tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è rivolto agli Enti locali, agli enti del S.S.N., al personale delle Forze Armate delle Forze di Polizia, della carriera diplomatica e prefettizia, ai professori e ricercatori universitari, alle società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, alle società partecipate e agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

L'elenco è ampio e particolarmente esaustivo, tuttavia anche in questo caso sfuggono diverse amministrazioni dello Stato: Autorità indipendenti, amministrazioni di Camera e Senato, amministrazione della Corte Costituzionale e della Presidenza della Repubblica, Magistratura e Avvocatura dello Stato. Viene in ogni caso formulata una raccomandazione di adottare comunque iniziative analoghe a quelle previste dalla legge al fine di attuare una coerente politica di prevenzione alla corruzione.

La Corte dei Conti ha posto in evidenza come *“La risposta (...) non può essere di soli puntuali, limitati, interventi - circoscritti, per di più, su singole norme del codice penale - ma la risposta deve essere articolata e anch'essa sistemica”*. *“(..). Da qui, l'importanza della parte amministrativa della legge 190/2012 che assume la portata di una riforma delle pubbliche amministrazioni ai fini della prevenzione e della lotta alla corruzione, riforma che attende ora la sua prova più difficile, quella della sua realizzazione”*.

Da queste parole si evince l'importanza rivestita dagli aspetti previsti dalla riforma in campo amministrativo ed è propria da tale consapevolezza che prende il via la definizione della strategia di contrasto all'interno del Piano Nazionale.

La strategia è basata su tre pilastri imprescindibili: ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione, creare un contesto sfavorevole alla corruzione. Al fine di creare una situazione coerente con i sopraindicati principi la norma individua una serie di strumenti: adozione dei P.T.P.C., adempimenti di trasparenza, codici di comportamento, rotazione del personale, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse, disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d'ufficio e attività e incarichi extra-istituzionali, disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (*pantouflage - revolving doors*), incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali, disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione, disciplina specifica in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (*pantouflage - revolving doors*), disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cosiddetto *whistleblower*), formazione in materia di etica, integrità e altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione.

Tutti gli strumenti sopraelencati sono previsti in diverse normative, di cui molte già trattate, rispetto cui il Piano si pone trasversalmente andando a raccogliere e a coordinarne l'operatività. Per il raggiungimento dei tre obiettivi di cui sopra, sono state previste una serie di misure attuative elencate nella tabella 1 del Piano Nazionale, tra queste vale la pena citarne alcune: la diramazione di indirizzi alle p.a. per introdurre le misure di prevenzione della corruzione (direttive, raccomandazioni), curando anche il raccordo con gli organismi associativi rappresentativi delle pubblica amministrazione; l'assistenza agli enti locali ai fini dell'elaborazione della propria strategia di prevenzione (P.T.P.C.), il monitoraggio sui codici di comportamento settoriali delle p.a., anche al fine di diffondere buone pratiche, la messa a disposizione della C.I.V.I.T. delle basi informative a disposizione del Dipartimento della funzione pubblica mediante un accesso dedicato alla consultazione ed estrazione dei dati presenti, un monitoraggio delle segnalazioni di discriminazione nei confronti del *whistleblower*, al fine di valutare interventi di azione, il monitoraggio dell'applicazione delle sanzioni disciplinari a carico dei dipendenti da parte delle P.A.

La prima tabella è affiancata da una seconda contenente una serie di indicatori e target che forniscono una panoramica dello stato dell'arte al momento della realizzazione del documento, da cui evinciamo per esempio che la totalità delle pubbliche amministrazioni

aveva, al momento dell'elaborazione di questo documento, già adottato un Piano triennale di prevenzione alla corruzione, e che al contrario solo il venti per cento aveva adottato misure di protezione mediante strumenti informatici a tutela del *whistleblower*. Sebbene sia stata più volte evidenziata l'importanza di tale strumento, il Piano Nazionale perde valore se non lo si affianca dalle misure necessarie previste a livello decentrato.

All'interno dello stesso Piano Nazionale sono indicate le direttive per le amministrazioni per una strategia di prevenzione e contrasto al fenomeno corruttivo, che nasce naturalmente da tutte quelle misure che obbligatoriamente per legge l'amministrazione dovrà adottare. La prima misura che le amministrazioni sono tenute ad adottare è il Piano triennale di prevenzione alla corruzione secondo quanto previsto dalla norma, tale documento, così come il Piano Nazionale a livello centrale, è una guida programmatica per l'amministrazione circa le misure da adottare perché imposte e quelle da implementare poiché rese necessarie. All'interno del Piano triennale devono obbligatoriamente essere analizzati diversi temi: vengono indicati i soggetti coinvolti nella prevenzione con i relativi compiti e le responsabilità (responsabile della prevenzione, dirigenti, dipendenti che operano nelle aree di rischio...); le aree di rischio frutto della valutazione del rischio, tenendo conto anche delle aree di rischio obbligatorie (art. 1, comma 16, l. n. 190 del 2012); le misure obbligatorie e ulteriori, sono indicate le misure previste obbligatoriamente dalla l. n. 190 del 2012, dalle altre prescrizioni di legge e dal P.N.A., e quelle ulteriori ossia facoltative, con indicazione della tempistica e collegamento con l'ambito "soggetti" in relazione all'imputazione di compiti e di responsabilità; i tempi e le modalità del riassetto nel quale sono indicati i tempi e le modalità di valutazione e controllo dell'efficacia del P.T.P.C. adottato e gli interventi di implementazione e miglioramento del suo contenuto; P.T.T.I. Il P.T.T.I. (sia nella forma "autonoma" sia nella forma di sezione del P.T.P.C.) deve essere delineato coordinando gli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza previsti nel d.lgs. n. 33 del 2013 con le aree di rischio, in modo da capitalizzare gli adempimenti posti in essere dall'amministrazione; e infine il coordinamento con il ciclo delle performances, gli adempimenti, i compiti e le responsabilità inseriti nel P.T.P.C. devono essere inseriti nell'ambito del cosiddetto ciclo delle performances. Accanto agli obblighi sopraindicati vi sono delle informazioni che necessariamente dovrà contenere e che saranno oggetto di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica: il processo di adozione del Piano; tutto ciò che attiene alla gestione del rischio, ovvero l'indicazione delle aree a rischio, nonché la

metodologia usata per definire le aree a rischio, le misure utili al fine ridimensionare il rischio medesimo; i processi di formazione in tema di anticorruzione del personale; i codici di comportamento; le ulteriori iniziative previste dal Piano Nazionale.

All'interno del Piano triennale ci sarà una sezione dedicata al Piano per la trasparenza, infatti l'ulteriore obbligo a cui dovranno conformarsi sarà quello di trasparenza secondo le prescrizioni di cui al d.lgs. 33/2013. Vi sarà poi una parte dedicata ai codici di comportamento, e una contenente tutte le modalità per la riduzione del rischio; tali modalità seppur nello specifico lasciate all'autonomia di ogni singola amministrazione sono definite per legge negli ambiti di intervento; questi sono: la rotazione del personale addetto alle aree di rischio, l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse, lo svolgimento di incarichi d'ufficio e di attività extra-istituzionali, il conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti, le incompatibilità per posizioni dirigenziali, le attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro, la formazione di commissioni, le assegnazioni agli uffici e il conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione, la tutela del *whistleblower* e i patti di integrità negli affidamenti.

Al fine di rendere concreta l'analisi svolta si è preso in esame un Piano triennale di prevenzione alla corruzione, in particolare quello del Ministero della Difesa; astenendoci da un'analisi completa del documento che risulterebbe di poco interesse e di poca utilità per i nostri scopi si è preso in esame l'aspetto forse decisivo del Piano che attiene all'individuazione dei rischi; in particolare, per esemplificare, all'interno dell'amministrazione dell'Arma dei Carabinieri si è individuata come area a basso rischio quella attinente alle procedure di concorso e alle prove selettive per l'assunzione del personale, identificando la tipologia del rischio nei potenziali abusi per favorire i candidati per ciascuna fase sub-procedimentale. Contestualmente all'individuazione dell'area, vengono delineate modalità volte ad annullare tale rischio, che in questo caso sono obbligatorie e previste da un ulteriore fonte normativa, il D.P.R. 487/1994, per la quale non vi è un solo responsabile del procedimento così da ridurre il rischio di corruzione, la struttura delle procedure è architettata in modo tale che non vi sia in capo a un solo soggetto la potestà di garantire il buon esito del concorso, quello descritto è lo schema applicato per ciascuna area di rischio individuata all'interno dell'amministrazione da ciascuna direzione generale.

Si può notare come, oltre le linee di indirizzo e i principi generali più volte indicati, il Piano si rilevi uno strumento assolutamente concreto che tocca aspetti pratici e delicati all'interno dell'amministrazione con l'auspicio che i frutti di tali misure e di tali analisi del fenomeno e dell'incidenza stessa che esso può avere all'interno delle amministrazioni siano altrettanto concreti e consentano di rendere questa architettura un terreno sempre più ostile per qualunque volontà e condotta delittuosa.

5. Incompatibilità

Il tema delle incompatibilità, così come quello dei cumuli di incarichi, è un aspetto che nel nostro Paese non abbandona mai l'attualità. La classe politica e quella dirigenziale nonché i dipendenti delle amministrazioni statali sono costantemente investite da polemiche e scandali che vanno a tastare questo terreno. Finalmente anche in questo settore è intervenuto il legislatore emanando, per quanto di interesse al tema trattato prima la L. 190/2012 e successivamente l'ultimo giorno dell'anno il D.lgs 235/2012 e l'anno successivo il D.lgs 39/2013.

Ancora una volta oggetto delle modifiche è l'articolo 53 del testo unico dei dipendenti pubblici nel quale al comma 3-*bis* viene disposto il divieto di assegnare qualunque incarico ai dipendenti pubblici in presenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, che possa pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni. Il comma 16-*ter* del medesimo testo è già stato oggetto di trattazione, me essendo questa la sede opportuna ritengo utile un'ulteriore esplicazione; questo è il comma che disciplina il cosiddetto "*pantouflage*" ovvero il passaggio di soggetti titolari di funzioni da o verso il settore privato, i quali ultimi potrebbero creare nell'esercizio delle proprie funzioni le premesse non imparziali per una successiva assunzione da parte della azienda favorita, per cui si è previsto il divieto di assumere incarichi presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione per i tre anni successivi dalla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si tende a contrastare quel meccanismo del condizionamento che potrebbe nascere dalla promessa di un'attività remunerata ricambiata con un uso attuale dei poteri in capo al funzionario pubblico.

Particolare plauso merita l'ulteriore modifica del Testo Unico che rappresenta una vera novità nel nostro ordinamento e leggendola oggi ci si interroga sul perché sia stata

introdotta solo nel 2012; l'articolo 35-*bis* vieta ai soggetti condannati anche con sentenza non passata in giudicato per i reati compresi tra l'articolo 314 e il 355 del codice penale di essere membri o segretari di commissioni per la selezione e l'accesso al pubblico impiego, di commissioni circa la scelta del contraente per l'affidamento di opere o servizi e di ricoprire incarichi a qualunque livello presso gli uffici che si occupano di gestione di risorse finanziarie, acquisizione di beni, servizi e forniture e di erogazione di sovvenzioni o comunque di attribuzione di vantaggi economici a soggetti, pubblici e privati. Per quanto attiene alle cariche dirigenziali la norma si pone l'obiettivo primario di colmare l'evidente vuoto legislativo e di riequilibrare la disciplina, tanto per gli incarichi fiduciari, quanto per quelli professionali mirando a garantire una sicura imparzialità degli incarichi di vertice e dirigenziali. Bisogna innanzitutto chiarire il significato di *inconferibilità* e di *incompatibilità degli incarichi*, in quanto la prima attiene a situazioni soggettive per cui non è consentito dalla legge attribuire determinati incarichi; la legge presume che tali soggetti provengano da posizioni in grado di comportare indebite pressioni sull'esercizio della funzione.

L'incompatibilità impedisce invece la contestuale investitura di più cariche ritenendo il legislatore impossibile garantire l'imparzialità nella gestione contemporanea di interessi pubblici e privati. Le modifiche in materia trovano origine nella previsione di cui al comma 49 della L. 190/2012 il quale contiene la delega al governo di emanare "*uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni*".

L'ambito di applicazione della norma risulta piuttosto ampia comprendendo: le pubbliche amministrazioni ex articolo 1 D.lgs 165/2001, enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici; è chiaro l'intento del legislatore deciso ad allargare le norme dei dipendenti pubblici anche agli incarichi che presuppongono un'attività molto vicina all'interesse pubblico. La novità di tale normativa possiamo dunque trovarla nell'aver concentrato la disciplina sui funzionari chiamati a svolgere funzioni di tipo amministrativo; ai sensi del comma 50 la nuova disciplina investe:

1. gli incarichi amministrativi di vertice nonché gli incarichi dirigenziali, anche conferiti a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;

2. gli incarichi di direttore generale, sanitario e amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;
3. gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico.

Già da una prima lettura ci si rende conto della lacuna rappresentata dalla mancata previsione di applicabilità ai dipendenti pubblici di livello non dirigenziale, si auspica pertanto che una pratica applicazione di tale norma possa riaffiorare conflitti che riguardino tale categoria. Il fulcro di tale disciplina è dunque rappresentato dalle situazioni individuate di cui i successivi decreti dovranno occuparsi per ciò che riguarda la non conferibilità degli incarichi:

1. Condanna anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.
2. Provenienza da enti privati che abbiano interessi in potenziale conflitto con l'interesse pubblico da curare.
3. La provenienza da organi politici.

Queste linee di indirizzo hanno trovato compiuta attuazione nell'emanazione da parte del Consiglio dei Ministri del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 contenente la disciplina in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali nelle Pubbliche Amministrazioni.

Il testo governativo ha dunque recepito nei capi II, III, e IV le indicazioni fornitegli dalla legge classificando i casi di incoferibilità degli incarichi tripartendoli secondo le categorie precedentemente analizzate di cui all'articolo 1 comma 50, L. 190/2012. L'articolo 3 specifica la disciplina in caso di condanna per i reati di cui al Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale stabilendo che qualora la condanna riguardi uno dei reati ex articolo 3, comma1 della L. 97/2001 (314 primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 c.p.) l'inconfiribilità sarà permanente qualora sia stata comminata la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Al contrario, in caso di interdizione temporanea la durata dell'incoferibilità sarà pari alla pena accessoria, nei rimanenti casi non potrà superare i cinque anni. Qualora tale condanna dovesse riguardare un soggetto esterno all'amministrazione, ciò comporterà la sospensione dell'incarico e dell'efficacia del contratto nonché la cessazione del trattamento economico. I successivi capi attengono alla disciplina riguardante le incompatibilità, in particolare tra le cariche nelle pubbliche amministrazioni e cariche in

enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni e cariche di componenti di organi di indirizzo politico.

Il responsabile dell'applicazione della disciplina è il Responsabile del Piano Anticorruzione il quale provvederà a segnalazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione, alla Corte dei Conti e alla Autorità Garante della concorrenza e del mercato. Al fine di colmare le differenze che eventualmente si sarebbero create dalla delega che ha portato il governo all'emanazione del testo sopra esposto, la stessa legge del 2012 prevedeva un'ulteriore delega che riguardasse le ipotesi di incandidabilità, sospensione e decadenza dalle cariche pubbliche. Tale ultima delega è stata recepita con il d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 nel quale viene prevista la incandidabilità una volta emanata sentenza di condanna definitiva per un reato non colposo, la legge delega prevede, fermo restando la disciplina in materia di interdizione dai pubblici uffici, l'incandidabilità per condanne superiori ai due anni di reclusione per i delitti di cui all'articolo 51 comma 3-*bis* e per i reati previsti dagli articoli 314 al 355 del codice penale.

La previsione contenuta nella delega fa sorgere, sempre nell'ottica di contrasto ai reati in genere contro la pubblica amministrazione immediati dubbi alla luce dell'analisi dell'entità delle pene inflitte per suddetti reati avendo accertato che dal 1982 al 2002 il novantatré per cento delle condanne per corruzione propria non raggiungevano i due anni di reclusione, a fronte di un solo 0,6 per cento di condanne per corruzione impropria che superano la soglia.

Approfondendo la relativa disciplina sostanziale, il nuovo Testo unico sull'incandidabilità (d.lgs. 235/2012) contiene le disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. Il nuovo testo ha trovato già l'avallo della giurisprudenza amministrativa con una sentenza del TAR Molise del 1 febbraio 2013: *“atteso che è la stessa normativa costituzionale che non esclude la possibilità di restrizione del diritto di elettorato passivo, sia pure nei limiti di altri interessi costituzionalmente protetti, quale sarebbe, nella specie, l'onorabilità dei funzionari pubblici di cui all'art. 54 della stessa Carta Costituzionale”*.

Nel complesso delle disposizioni circa l'incandidabilità bisogna estrapolare la disciplina di interesse ai fini di evidenziare quei casi di possibile intervento nei confronti dei soggetti colpevoli di reati contro la pubblica amministrazione. Pertanto i soggetti condannati, tra gli altri, per un reato di quelli di cui al Libro II, Titolo II, Capo I con una pena superiore ai due anni decadono dal diritto di elettorato passivo e comunque di

ricoprire le cariche di Deputato e Senatore; analoga disposizione troverà applicazione per una condanna non inferiore nel massimo a quattro anni per qualunque delitto non colposo. Siffatta disciplina troverà, a norma di legge, uguale applicazione per gli incarichi di governo. La disciplina viene ulteriormente arricchita dalle norme che attengono all'elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali disponendo che saranno colpiti da incandidabilità, tra le numerose ipotesi quei soggetti che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dall'articolo 314 al 326, 331, 334, 346-bis del codice penale.

I termini di applicazione della decadenza del diritto decorrono dal passaggio in giudicato della sentenza e ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, in ogni caso anche in assenza di pena accessoria la misura non potrà avere durata inferiore ai sei anni; ai sensi dell'art. 15, comma 3, inoltre l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità è rappresentata dalla sentenza di riabilitazione, non assumendo quindi rilievo né la sospensione condizionale della condanna né l'indulto né l'estinzione del reato e dei suoi effetti penali.

CAPITOLO III

LA LOTTA ALLA CORRUZIONE NEL PANORAMA INTERNAZIONALE

Come è stato analizzato nei capitoli precedenti, il fenomeno della corruzione travalica i confini nazionali ed è una problematica sensibile a livello europeo. Risulta difficile oggi pensare che un fenomeno criminale di così profondo impatto sulla società, sulla politica e sull'economia possa non preoccupare la totalità delle società, delle amministrazioni e dei mercati europei. Si è visto inoltre come una elevata percentuale delle misure adottate dal nostro legislatore siano state più o meno imposte dalle istituzioni europee, giungendo dunque a una quasi scontata conclusione che riconosce una fondamentale importanza nel contrasto e nell'analisi al livello sovranazionale; parallelamente si ritiene altrettanto utile analizzare e osservare le discipline vigenti negli altri paesi europei al fine di evidenziare differenze, peculiarità, lacune nonché ampliare la nostra coscienza giuridica e recepire soluzioni e modalità di pensiero e di azione che hanno eventualmente conseguito importanti risultati nelle grandi potenze europee e d'oltreoceano.

1. *The Bribery act*

Il primo caso sottoposto ad analisi è quello del Regno Unito. Il *background* britannico in materia di contrasto e prevenzione alla "*corruption*" è particolarmente ricco e solido. Stato membro dell'Unione Europea, ha ratificato la Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 1999 e la Convenzione di Merida attraverso la decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 25 settembre 2008 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione della convenzione. Nella classifica stilata da "*Transparency international*", il più importante movimento a livello mondiale contro la corruzione, presente e operante in circa cento paesi, stilata sulla base dell'indice di percezione della corruzione pubblica il Regno Unito risulta il quattordicesimo³⁶ paese al mondo in cui si percepisce meno tale fenomeno, a dispetto del nostro sessantanovesimo posto che ci vede sei posizioni dopo il Ghana e ben

36 <http://www.transparency.org/cpi2014/results>.

dieci dopo la Namibia; classificato come “*very clean*”; a supporto del dato anche il “*Rating of control of corruption*” stilato dalla Banca Mondiale il quale lo pone al sedicesimo posto e infine secondo “*Transparency International*” solo il 29 per cento degli Inglesi ritiene la corruzione un serio problema nazionale contro il 61 per cento nostrano. Nonostante i dati appena riportati siano estremamente positivi il Regno Unito ha visto negli ultimi anni una crescita della percezione della corruzione che gli ha fatto perdere il quinto posto guadagnato nell’anno 2008. Tale decremento è dovuto a una serie di scandali che hanno investito negli ultimi otto anni esponenti della classe politica e dello sport. Infatti i partiti politici e il mondo dello sport sono i settori più a rischio. Sebbene considerati tali, vige nel Regno Unito una ricca legislazione in materia soprattutto per quanto attiene ai fondi pubblici che i partiti hanno a disposizione; “*The Political Parties Elections and Referendums Act*” legge di riferimento che contiene tutta la cornice entro cui devono muoversi le finanze dei partiti, in accordo con la norma i partiti sono tenuti a determinati controlli circa prestiti, donazioni e altri movimenti di fondi. In ogni caso i partiti politici dispongono di piccole somme pubbliche, la maggior parte dei fondi gli viene erogata indirettamente attraverso benefici economici al fine di salvaguardare l’attività del partito.

L’aspetto più ambiguo che invece è stato rilevato riguarda l’influenza che determinate società hanno sui partiti, il dubbio trova le sue origini in casi avvenuti negli ultimi anni, tra questi basti citare le donazioni fatte allo *Scottish National Party* dal proprietario della *Stagecoach*, maggiore società di trasporti su ruota della Scozia, seguita da un drastico cambio di politica sulla liberalizzazione dei trasporti. Per brevità non citerò altri casi ma di fatto è un pericolo percepito e concreto nella politica del Regno. Ulteriore vuoto normativo è rappresentato dall’obbligo dei partiti di dichiarare solamente le donazioni, per aggirare tale limite numerosi partiti sono ricorsi a prestiti commerciali da società e da banche, il tutto sottratto a qualunque dichiarazione. Inoltre i partiti non sono obbligati a rendere pubblici i loro bilanci, solamente durante le “*General Election*” la Commissione Elettorale pubblicherà sul sito web informazioni riguardanti donazioni e finanziamenti nonché i prestiti. La legislazione fondamentale per il contrasto alla corruzione nasce nel 1889 con il “*Public Bodies Corrupt Practices Act*” subisce varie modifiche e integrazioni fino a giungere nel 2011 nel “*Bribery act*”; testo normativo fondamentale nel contrasto al reato che tuttavia viene supportato da ulteriore materiale legislativo quali il “*Fraud Act*” emanato nel 2006, oggi strumento indispensabile per contrastare i casi di potenziale corruzione. Si pensi che dal 2003 al 2007 trenta tre processi

per corruzioni si sono conclusi con una condanna, è un dato sicuramente rilevante ma che è sottostimato poiché un grande numero di casi di corruzione vengono processati sotto altri reati: *fraud, false accounting; perverting the course of justice; and misconduct in public office*.

La legge di riferimento si compone di sei parti; la prima, di maggiore interesse penalistico comprende le fattispecie di corruzione che si risolvono in corruzione attiva e passiva sia diretta che per contro di terzi; all'articolo 4 invece viene delineato esattamente il carattere della performance affinché possa ricadere nella previsione normativa, si parla dunque di svolgimento improprio delle funzioni pubbliche poiché viola l'aspettativa del cittadino. Si può già delineare come l'interesse del legislatore sia volto alla cura dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione piuttosto che a una sua conformità alla legge. La portata degli articoli contenuti nella prima parte è molto vasta ed interessa non solo le funzioni e i servizi prestati per la "Corona", ma prevedono la possibilità di contestare il reato ai privati cittadini nell'ambito di attività professionali e imprenditoriali e nel reclutamento di personale; come del resto era previsto dalla Convenzione di Merida. La pena massima prevista è di dieci anni di reclusione, dato che può solo far riflettere.

Oltre alle norme strettamente penalistiche l'ordinamento britannico si è dotato, nel 1994 di un organismo di supporto all'esecutivo: "*Committee on Standards in public life*" di composizione mista tra parlamentari e tecnici; grazie anche alla sua iniziativa nel 1995 il Governo ha adottato un codice di comportamento per i dipendenti pubblici che ha subito diversi interventi negli anni divenendo nel 2004 il "*Civil Service Management Code*". Il codice d'oltremontana contiene al suo interno indicazioni per i pubblici dipendenti sui valori etici che devono ispirare il loro operato, "*The central framework derives from the need for civil servants to be, and to be seen to be, honest and impartial in the exercise of their duties. They must not allow their judgement or integrity to be compromised in fact or by reasonable implication*³⁷".

Parallelamente alle fonti normative l'Inghilterra si è dotata negli anni di numerose agenzie che trattano specificamente il reato in oggetto; prime fra tutte le forze di polizia, con la *Serious Organized Crime Agency*, e l'*HM revenue and custom*, a cui bisogna aggiungere i dipartimenti governativi dotati di capacità investigativa: il "Department for work and pension", il "National Health Service", il "*Department for environment, food and rural affairs*" e altri organismi quali l'"*Audit Commission*" protagonista di numerose inchieste in materia che hanno investito alcune delle istituzioni più importanti del Regno.

37 *Civil service management code*, chapter 4, section 4.1.

L'agenzia che si avvicina maggiormente a un'Agenzia Anticorruzione è di fatto la SFO, “*Serious Fraud Office*” di fatto anche se la corruzione occupa una parte delle competenze dell'Agenzia e un terzo del suo budget risulta aver ottenuto i risultati più alti in termini di indagini e successive condanne per corruzione. È composto principalmente da esperti contabili forensi, investigatori professionisti e avvocati che si occupano di perseguire i più seri e complessi casi di frode e corruzione. Il SFO è dotato di speciali poteri investigativi in modo da ottenere le prove più efficaci per risolvere i casi con successo e assicurare i criminali alla giustizia. Il direttore è nominato direttamente dal Procuratore Generale che ne risponde di fronte al Parlamento. Per quanto attiene strettamente al binomio corruzione/politica sono previsti ulteriori dieci organi a composizione mista, con membri eletti e non. *The Committee on Standards in Public Life, Independent Parliamentary Standards Authority (IPSA), Parliamentary Commissioner for Standards, The Advisory Committee on Business Appointments (ACOBA), The Committee on Standards and Privileges, House of Lords Commissioner for Standards, The Committee for Privileges and Conduct, The Lords' Conduct Sub-Committee, Independent Adviser on Ministers' Interests, The Electoral Commission*. Un così vasto numero di organi non ha tuttavia alleggerito le critiche mosse dai cittadini negli ultimi anni, stante ai dati statistici è necessaria una rivisitazione del sistema sotto il profilo organizzativo e di efficienza.

2. *Fiscalia Especial Anticorrupción*

La situazione spagnola è sicuramente più allarmante di quanto non fosse quella britannica; il Regno Iberico si è aggiudicato nell'anno 2014 il quarantesimo posto nella classifica della percezione della corruzione stilata da *transparency international*, al di là delle considerazioni che sorgono in merito, ritendendolo comunque un risultato migliore del nostro sessantanovesimo gradino, il paese ha subito una notevole recrudescenza del reato. Alejandro Neto sosteneva che “*la corrupcion acompaña al poder como la sombra al cuerpo*”³⁸ a sostegno della quasi sistematicità raggiunta dagli organi pubblici che si servono della loro posizione abbandonando la cura dell'amministrazione pubblica e antepo- nendo i propri interessi. Gli scandali che hanno investito la Spagna negli ultimi dieci anni non hanno risparmiato nessuno: forze di polizia, magistratura, governo, e parlamento andando

38 A. NIETO, *Corrupción en la España democrática*, Barcelona, 1997.

perfino a scalfire nel 2013 la Casa Reale. Di fronte a questo dilagare incontrollato del fenomeno il legislatore spagnolo non è rimasto inerte, dopo la ratifica della Convenzione penale sulla corruzione nel 2010 infatti ha prontamente rinnovato e aggiornato la disciplina nazionale emanando la L. n. 5/2010 “*Ley Organica*” con cui si modificava la precedente risalente al 1995. Prima di procedere con l’analisi della cornice legale operante in Spagna giungendo dunque alla Procura Speciale è necessario chiarire un aspetto generale che attiene a ragioni linguistiche; infatti, al fine di una corretta comprensione bisogna distinguere preliminarmente la “*corrupcion*” dal “*cobecho*”, mentre il primo ricomprende tutti i casi in cui vi è l’utilizzo del potere pubblico al fine di un lucro personale il secondo idioma invece si riferisce alle ipotesi contenute dagli articoli 419 al 427 del *Código Penal*. Questa fattispecie è stata oggetto di modifica con la novella del 2010 non solo per adeguare la normativa interna agli obblighi internazionali, ma al fine di recepire le raccomandazioni emanate dal Greco nel 2009 proprio a fronte di un’emergenza sempre più consistente.

All’interno del Codice vi sono due fattispecie distinte: “*cobecho activo*” e il “*cobecho pasivo*”, la distinzione è il soggetto agente che nel primo caso è il “*particular*” cioè il privato mentre nel secondo è l’“*autoridad*” o il “*funcionario publico*”. Nella legislazione vigente viene punito come fattispecie autonoma di reato consumato la “*solicitud*” di “*dádiva*” da parte del funzionario che naturalmente non sia accettata dal cittadino e il tentativo di corruzione da parte del cittadino. Le fattispecie di *cobecho* nel codice sono diverse, analogamente al nostro ordinamento anche quello spagnolo distingue la corruzione propria da quella impropria, quella antecedente e l’ipotesi susseguente.

Diverse analogie troviamo tra il nostro nuovo articolo 318 e il “*cobecho pasivo en consideración del cargo o de la función*”, entrambi gli ordinamenti hanno optato per una via non comune a molti altri paesi europei, in entrambe le fattispecie si è svincolato il reato dall’atto compiuto dal pubblico ufficiale, secondo la dottrina spagnola è così possibile provare in dibattimento la sola ricezione del dono, analogamente con la nuova formulazione dell’articolo 318 del nostro codice penale si è voluta scavalcare la necessità di collegare la dazione a un atto specifico, si vuole dunque punire il mero mercimonio, la cd iscrizione del pubblico agente “a libro paga”.

La necessità dei due ordinamenti è stata quella di colmare il vuoto normativo nel quale veniva relegata la corruzione in *incertis actis*. il corrispondente articolo 422 del *código penal* si delinea sulle medesime posizioni: “...*admitiera, por sí o por persona interpuesta, dádiva o*

*regalo que le fueren ofrecidos en consideración de su cargo o función*³⁹”. Tuttavia è agevole comprendere come da tale disciplina discenda un’ulteriore questione che attiene all’entità dei doni offerti ai funzionari pubblici, strettamente legata con i reati di cui si tratta. L’Articolo 54.6 della Ley 7/2007, recante l’*Estatuto Básico del Empleado Publico* stabilisce chiaramente che entrerà nel diritto penale quella donazione che ecceda gli usi “*habituales, sociales y de cortesía*”. Una sostanziale differenza tra i due ordinamenti si trova invece nella previsione di cui all’articolo 426 *codigo penal* che prevede una “*excusa absolutoria*”, una clausola di estinzione della responsabilità per il privato che commette il reato e lo denuncia. È chiara la finalità politico-criminale volta a far emergere quante più possibili condotte corruttive, affinché il privato possa beneficiarne dovranno sussistere tre condizioni: innanzitutto il privato non deve essere incorso in trattative continuative con il funzionario, l’iniziativa deve essere del funzionario pubblico, infine la denuncia non può essere presentata decorsi due mesi dalla commissione del reato. Nonostante sembri questa una norma di vasta portata innovativa e funzionale al contrasto alla corruzione, parte della dottrina spagnola si è espressa in opposizione alla stessa ritenendo che il legislatore abbia fornito uno strumento al privato da utilizzare contro il funzionario pubblico non necessariamente in un’ottica di repressione o di giustizia ma più semplicemente come vendetta o come escamotage per rimanere impunito⁴⁰. La sua validità è comunque messa in dubbio dalla sua scarsissima applicazione. “*La giusta distribuzione delle responsabilità e di equo proporzionamento del rapporto tra fatto e risposta sanzionatoria*”⁴¹ è un principio fondamentale del diritto penale moderno che si pone alla base della distinzione compiuta in diversi ordinamenti tra il reato di corruzione e quello di concussione. Tuttavia tale principio non è stato adottato dalla legislazione spagnola la quale è tutt’oggi priva di una fattispecie di concussione, è presente nel codice un reato che si vi avvicina: “*exaccion ilegal*”.

Tale norma prevede la punibilità per il funzionario pubblico che esige direttamente o indirettamente, diritti, tasse, prezzi delle tariffe, che non sono dovuti o dovuti in quantità maggiore rispetto a quanto previsto dalla legge; la confusione intorno alla norma è notevole, tutte le condotte eventualmente riconducibili vengono punite a titolo di corruzione o truffa. La confusione era generata dalla dottrina restrittiva la quale riteneva

39 “...ricevere, direttamente o tramite un intermediario, regalo o dazione che gli sia offerto, in considerazione della sua carica o della funzione”.

40 F. MUÑOZ CONDE, *Derecho Penal*.

41 A. SPENA, *Il turpe mercato*.

punibili per questo reato solamente quei pubblici ufficiali che ricevevano i propri emolumenti in forma di delitti legalmente stabiliti pertanto nel reato in esame l'antigiuridicità era riposta nel "quantum", nell'eccesso della dazione che il funzionario deve ricevere in virtù del suo ufficio.

Pertanto si era giunti alla conclusione di ritenere tutte le esazioni non legalmente previste ricomprese nell'alveo della corruzione o della truffa. Tale interpretazione è stata aspramente criticata, innanzitutto partendo dal dato letterale, la norma non limita la sua applicazione a particolari categorie di agenti pubblici prevedendo la punibilità tanto per le dazioni non dovute, tanto per quelle in eccesso. In conclusione la distinzione tra le condotte viene individuata non nell'entità della dazione, che può qualificare entrambe le ipotesi, bensì nella finalità poiché in merito all'*exaction illegal* niente si dice circa lo scopo del gesto perpetrato dal pubblico ufficiale. Un ulteriore aspetto da sottolineare è forse quello inerente alla prescrizione, tema di profonde discussioni nel nostro Paese, ci basti in questa sede creare una riflessione in merito partendo dal dato di fatto che vede il tempo di prescrizione raddoppiarsi tra il nostro ordinamento, nel quale si parte da un minimo di cinque anni, e quello Spagnolo per cui ex articolo 131 del *Codigo* si parte da dieci anni; in tema di corruzione questo dato è rilevante essendo questo uno dei reati maggiormente vittima di tale istituto. Effettuate le doverose premesse, possiamo riprendere il primo tema fondamentale di questa analisi che è appunto la modifica intervenuta nel 2010 con la "*Ley Organica*" numero 5, l'emanazione della riforma si era resa necessaria da un verso per adeguare lo strumento ai profondi mutamenti sociali che il Paese stava attraversando, dall'altro per adempiere agli obblighi derivanti da fonti sovranazionali.

Nell'ambito di interesse la prima novità apportata dalla norma è stata l'introduzione della responsabilità penale per le persone giuridiche con riferimento a reati commessi in nome o per conto di enti o società, e a loro vantaggio; è agevole in tal caso ritrovare un'analogia con quanto previsto dal nostro ordinamento e verificare come tale disciplina sia funzionale ed efficace in un panorama in cui sempre di più la criminalità assume vesti diverse e si cela dietro interessi economici e societari sempre più complessi e articolati; parallelamente la stessa norma introduce la corruzione tra privati e inasprisce le pene per i reati di corruzione.

Analizzata brevemente la cornice legale entro cui si muovono gli operatori iberici è opportuno discostarci dal diritto positivo e approfondire invece ciò che lo rende effettivo ed efficace.

Una struttura sicuramente unica in tal senso che tanto avrebbe da insegnare ad altri paesi europei è la “*Fiscalia Especial Anticorrupción*”. È una Procura Speciale, creata in risposta al dilagare della corruzione che aveva raggiunto i più alti livelli dell'amministrazione statale spagnola; nasce con la L. 10/1995 e gode di due peculiarità: ha competenza su tutto il territorio nazionale e ha una composizione multidisciplinare.

Secondo l'ordinamento giudiziario spagnolo esistono cinquanta procure sul territorio nazionale ognuna con una competenza territoriale specifica, questa norma è stata infranta la prima volta nel 1977 con la creazione dell’“*Audiencia Nacional*”, tribunale competente per i reati di terrorismo, e nel 1988 con la *Fiscalia Antidroga* competente per i reati di inerenti al traffico di stupefacenti. Per quanto attiene alla composizione essa è composta da procuratori, unità di polizia giudiziaria, unità dell’*Agencia Tributaria* e unità della Ragioneria Generale dello Stato. La presenza di unità provenienti da diversi ambiti rende possibile un patrimonio informativo e investigativo di ampio respiro; analisi dei conti bancari, movimentazione di denaro, controllo della spesa pubblica, revisione dei conti sono solo alcune delle attività che gli organi di supporto alla procura possono porre in essere. Il risultato è una struttura di alto profilo professionale, ritenuta un'eccellenza nell'ambito al contrasto e soprattutto un organo incisivo di cui anche altri paesi potrebbero aver bisogno e da cui potrebbero attingere. Il suo crescente impegno unito a una sempre migliore azione repressiva hanno portato a estendere la sua competenza nel 2007 anche ai reati di criminalità organizzata.

Nonostante la legge istitutiva sia del 1994 le competenze sono disciplinate da una legge del 1981 la quale prevede che debba intervenire nel caso in cui emergano ipotesi di particolare importanza in relazione a una pluralità di reati tra cui: frode, estorsione, traffico di influenze, corruzione, reati riguardanti i pubblici ufficiali, delitti societari, riciclaggio, corruzione privata.

Alla Procura Speciale viene anche riconosciuta competenza investigativa su negozi giuridici, transazioni o movimenti di beni, flussi economici o attività patrimoniali ricollegabili alla criminalità organizzata o con il reimpiego di proventi delle attività delittuose.

L'attività si può sintetizzare in tre grandi settori:

1. Attività d'indagine preliminari al procedimento giudiziario.
2. Svolgimento di tutte le fasi del procedimento, dall'istruzione all'esecuzione della sentenza.

3. L'attività internazionale, procedurale tramite rogatorie e di collaborazione con altri organismi come GRECO, GAFI, l'OLAF o *Eurojust*.

Per rendersi conto dell'impatto di tale struttura bisogna considerare che circa il novanta per cento dei procedimenti si sono conclusi con una sentenza di condanna, inoltre la Procura ha proceduto ai più rilevanti procedimenti portando alla condanna nel 1998 dell'Ex direttore generale della Guardia Civil, nel 2000 dell'ex Presidente di Banesto una delle principali banche del Paese, nel 2002 dell'Ex segretario di Stato per la Sicurezza, nel 2011 dell'ex sindaco di Marbella e nel 2012 dell'ex Presidente del governo delle Baleari; tutti dati che delineano la misura della corruzione nel Paese e che rendono onore all'impegno della Procura Speciale.

3. *Strafgesetzbuch*

La Germania è la quarta potenza economica al mondo in termini di PIL nominale, la prima dei ventisette paesi dell'Unione Europea, tra i quali, con i suoi ottantadue milioni di abitanti, rappresenta anche lo Stato più popoloso. È uno dei più grandi fornitori mondiali di aiuti allo sviluppo ed è il terzo contributore del *budget* delle Nazioni Unite (intorno all'otto per cento). Sono sufficienti questi pochi dati per delineare il peso economico che questo paese ha assunto negli ultimi anni nella dimensione europea e in quella mondiale. Un paese con un altissimo sviluppo industriale e con un'economia florida come percepisce il pericolo della corruzione tra i suoi funzionari pubblici e come contrasta un fenomeno che potrebbe intaccare l'immagine di paese guida dell'Unione Europea e la solidità trainante della sua economia?

Nel 2014 Panorama pubblicava un articolo nel quale ci si scagliava contro l'immagine di onestà e di purezza di cui è investita la Germania, paese economicamente di punta dell'intera Unione Europea.

I dati riportati dal giornale riferiscono di un'economia sommersa che ammonta a circa 351 miliardi di euro, ovvero il tredici per cento del PIL nazionale. Accanto al primo dato un ulteriore secondo cui le tangenti sarebbero state pagate per un totale di duecentocinquanta miliardi di Euro. Un anno dopo ritorna in auge l'accusa della stampa nei confronti del Paese pubblicando un sondaggio effettuato da *Ernst & Young*, società leader mondiale nella consulenza che ha rilevato come il ventisette per cento dei rapporti

commerciali siano affetti dalla corruzione. Al contrario nell'indice di percezione della corruzione occupa un ottimo dodicesimo posto che la qualifica come "very clean". La verità fattuale possiamo trovarla considerando i dati parzialmente veritieri; Christian Humborg è il direttore della sezione tedesca di *transparency International*, stando alle sue parole: "la situazione non è così grave, ci sono affari poco puliti, scandali e altro ma nel complesso la percentuale di corruzione sta diminuendo⁴²". Sempre secondo i dati riportati dal direttore i settori critici sono i media, il parlamento e i partiti politici. Il rapporto Greco stilato nel 2014 ha analizzato profondamente questi ultimi due aspetti con raccomandazioni molto stringenti. Innanzitutto la prima raccomandazione riguarda la trasparenza del procedimento legislativo che dovrà essere incrementata non essendo oggi disciplinate le interazioni tra parlamentari con soggetti terzi e *lobby* che cercano di influenzare il procedimento parlamentare.

Ai membri del *Bundestag* è consentito svolgere qualunque altra attività che non pregiudichi gli obblighi a cui devono adempiere; godono poi di ulteriori *benefit*, quali ad esempio il trasporto ferroviario gratuito, auto ufficiali, rimborso totale del costo del trasporto aereo e in più dispongono di un *budget* mensile di 16.517 euro per il proprio staff; niente di diverso dal trattamento dei nostri parlamentari se non che tale cifra non potrà essere spesa dal parlamentare per retribuire membri del proprio staff che abbiano con lui vincoli di sangue o di matrimonio, norma che potrebbe stupire e preoccupare diversi esponenti della nostra classe politica e che sicuramente possiamo considerare una chiara manifestazione di onestà da parte delle istituzioni tedesche. Agli antipodi della norma appena elogiata si pone invece quella che consente ai politici di ricevere fondi e donazioni da terzi per migliorare il proprio ufficio e le proprie dotazioni, e come assistenza alle loro attività politiche, unico limite se si dovessero superare i diecimila euro annui dallo stesso donatore la donazione è comunque consentita ma sarà pubblicata sul sito del *Bundestag*.

Il secondo intervento del Greco attiene proprio alla norma fondamentale che disciplina le condotte dei parlamentari che si trovano sicuramente in una condizione più che tutelata e garantita. Dall'analisi del codice di condotta è emerso che esso non rappresenta un caposaldo per l'attività di ciascun parlamentare, si è sottolineato come la norma sia lacunosa nell'indirizzare l'azione ai principi etici di comportamento e in alcuni specifici temi come il conflitto d'interessi o l'incompatibilità, l'uso delle risorse pubbliche

42 Christian HAMBURG, intervista rilasciata a VOLKER Thomas il 20 Agosto 2013.

nonché i rapporti con terzi e con le *lobby*, la raccomandazione vuole essere un incoraggiamento verso l'autorità per migliorare la norma e renderla effettivamente un codice che sia da guida per i parlamentari e dimostri ai cittadini la concreta volontà di agire per l'interesse pubblico⁴³. Proprio uno dei temi su cui la legislazione tedesca appare chiara negli intenti è quella in merito al conflitto di interessi, infatti pur non esistendo una definizione giuridica del concetto la legge ha introdotto diversi meccanismi al fine di prevenire determinati fenomeni.

L'ordinamento prevede casi di incompatibilità, divieto di accettare alcune indennità, così come impone ai parlamentari l'obbligo di comunicare eventuali attività, contratti, partecipazioni societarie e redditi concomitanti con il mandato. Da questa disciplina permissiva deriva l'obbligo di comunicare eventuali conflitti di interessi che possano investire il parlamentare nella sua funzione di deliberazione legislativa. L'aspetto che appare più delicato è la previsione per cui una volta adempiuto agli obblighi di comunicazione il parlamentare non è escluso dalle attività, tranne nel solo caso in cui il parlamento agisca con i poteri dell'Autorità Giudiziaria.

La normativa sul conflitto d'interessi non ha soddisfatto affatto il Greco, il quale ha raccomandato la Germania a potenziarla; innanzitutto è necessario chiarire il concetto di conflitto d'interessi, è necessario estendere l'applicazione della norma all'udienza plenaria e non limitarla alle sole attività delle commissioni, così come dovrà trovare applicazione anche nel caso in cui il conflitto di interessi sia evidente e risulti dalle dichiarazioni del parlamentare circa la sua seconda attività e il suo secondo reddito, bisogna considerare il dato secondo cui nella penultima legislatura (2009-2013) il 72 per cento aveva una seconda attività all'interno di associazioni, fondazioni o federazioni mentre il 54 per cento in corporazioni o istituzioni regolate dal diritto pubblico, il 33,8 per cento era all'interno di una società e il 32,3 per cento svolgeva un'attività propria, settanta parlamentari precisamente esercitavano la professione legale.

Ulteriore aspetto evidenziato riguarda la partecipazione azionaria dei parlamentari, i quali sono tenuti alla dichiarazione solo nel caso in cui posseggano almeno il venticinque per cento delle azioni e non vengono richieste ulteriori informazioni finanziarie di altra natura, è evidente come il venticinque per cento sia una soglia molto alta considerando che già possedere il dieci per cento può ritenersi una posizione di influenza e partecipazione delle decisioni della società.

43 GRECO, *Evaluation Report Germany* del 28 Gennaio 2015.

Parallelamente alla richiesta di estendere l'obbligo di pubblicazione a ulteriori interessi finanziari, si rileva come nessun obbligo di informazione sorga in capo al coniuge o ai membri della famiglia così da creare una facile via di fuga per gli interessi del politico.

Un soddisfacente grado di trasparenza sarà comunque raggiunto quando sarà richiesto al parlamentare di dichiarare pubblicamente ogni conflitto di interesse nel momento in cui appaiano in relazione alla loro attività parlamentare indipendentemente dal fatto se tali conflitti fossero evidenti dalla dichiarazione della seconda attività e del secondo reddito, questo perché di fatto tali dichiarazioni vengono scarsamente controllate⁴⁴. Ulteriore indicazione è quella di creare un commissario etico che possa supervisionare su tali meccanismi, poiché secondo la disciplina vigente l'organo preposto è il presidente che rimane pur sempre una figura politica. Procedendo in questa analisi del rischio del parlamentare tedesco che alla luce della cronaca appare un soggetto particolarmente incline alla corruzione è necessario approfondire lo studio della normativa che attiene ai doni. In via generale ai parlamentari è vietato dalla legge accettare qualunque donazione o benefit economico eccetto quelli previsti dalla legge.

Tuttavia la stessa norma, come sopra esposto, consente di accettare qualunque donazione per implementare o finanziare la propria attività politica, pertanto ciascun parlamentare è tenuto a diversificare i conti bancari poiché quello dedicato alle donazioni sarà dichiarato all'organo legislativo. In questo settore la legge è molto precisa ed elenca esattamente tutte le donazioni vietate; per esempio: donazioni dai partiti, donazioni da imprese che abbiano una partecipazione pubblica superiore al venticinque per cento, donazioni superiori a cinquecento euro di cui sia sconosciuto il donatore. Anche su questo aspetto è intervenuta una raccomandazione, si è visto infatti che la difficoltà maggiore sta nel distinguere le donazioni dirette al parlamentare da quelle elargite nei confronti del partito, è auspicabile una maggiore regolamentazione sulla trasparenza di queste singole donazioni, anche perché qualora siano di poca entità (sotto i cinquecento euro) possono essere accettate da un donatore anonimo.

In conclusione, posso desumere come per quanto attenga al settore maggiormente a rischio di corruzione nella società tedesca, la normativa appare piuttosto farraginosa e con diverse lacune. Le norme delineano principi condivisibili da qualunque ordinamento, tuttavia lasciano degli spazi di autonomia che potranno essere colmati solo da un'etica e da una cultura irreprensibile, appare evidente come determinati soggetti appartenenti alla

44 GRECO, *Evaluation Report Germany* del 28 Gennaio 2015.

classe politica si rendano agevolmente colpevoli di reati di corruzione la legge appare quasi un indirizzo morale ed è ricca di scappatoie e vie di fuga che non sfuggono a parlamentari disonesti.

Una parentesi ritengo utile aprire in merito alla legislazione vigente in Germania che disciplina le “lobby”, poiché innanzitutto il nostro Paese è assolutamente privo di una normativa del settore e in secondo luogo perché è una disciplina che si va a intersecare con quella dei reati dei pubblici ufficiali poiché come si è visto in precedenza le lobby in Germania hanno un rapporto diretto con i Parlamentari e spesso è proprio questo rapporto che necessita di controllo.

La disciplina tedesca risale al 1972 quando si avvertì l'esigenza di regolamentare l'intervento e il coinvolgimento delle associazioni di categoria e dei sindacati nella definizione delle politiche di governo. Tale norma prevede dunque un registro in cui le organizzazioni che conducono questo tipo di attività si possono registrare, da sottolineare la discrezionalità lasciata ai “lobbysti” che comunque non saranno tenuti a fornire informazioni finanziarie, nella concezione del legislatore questo appare più come un sistema che meramente regola l'accesso agli edifici parlamentari; le informazioni che saranno tenute a dare riguardano solamente l'organizzazione, i soggetti rappresentati da questa e la questione su cui lavora.

Preso contatto con la situazione normativa nel dettaglio, che sicuramente porta a protendere verso un giudizio negativo verso lo stato dell'arte tedesco, per completare l'analisi politico-criminale bisognerà fare riferimento alle norme generali vigenti. La convenzione di Strasburgo che ha cambiato il volto delle leggi di molti paesi europei non varca i confini, firmata nel 1999 non è ancora stata ratificata. La norma penale principale è chiaramente il codice penale, “*Strafgesetzbuch*” nato dalle ceneri del codice penale dell'Impero Tedesco del 1871, è diviso in due parti una generale e un'altra speciale. Scorrendo all'interno del codice la prima ipotesi di interesse è la sezione 108-b secondo cui chi offre, promette o fornisce donazioni o altri benefit per non votare o votare secondo un'indicazione sarà punito con la reclusione per un massimo di cinque anni; medesima pena per chi corrompa un membro di ciascun organo legislativo, Europeo, della Federazione, del Land, o del municipio.

Per ciò che attiene ai pubblici ufficiali il codice prevede nel capitolo trentesimo diverse fattispecie. Alla sezione 331 viene punita la corruzione propria, alla sezione seguente è prevista la corruzione impropria sia antecedente sia susseguente, la pena per

entrambe non può superare i tre anni; la pena sarà diversificata per il corruttore che nel primo caso non sarà superiore ai tre anni, al contrario nel secondo avrà una cornice dai tre mesi ai cinque anni. L'impostazione codicistica è molto simile alla nostra, è frutto anch'essa di una rivisitazione operata nel 1997 che ha portato sia all'inasprimento delle pene sia all'introduzione di ulteriori reati finanziari necessari a completare il quadro di contrasto alla corruzione.

4. La corruzione “oltreoceano”

Al termine di questo paragrafo dedicato all'analisi degli ordinamenti stranieri, alle loro legislazioni e organizzazioni di contrasto al fine di valutare eventuali lacune nel nostro ordinamento e di comprendere lo stato dell'arte a livello europeo, ho ritenuto utile completare questa ricerca uscendo dai confini dell'Unione Europea e andando ad approfondire ordinamenti geograficamente e culturalmente molto lontani dal nostro ma da cui è sempre possibile imparare e con cui bisogna sempre maggiormente confrontarsi. I Paesi scelti sono tre paesi che hanno raggiunto un elevato livello di sviluppo e che oggi possiamo annoverare tra le potenze mondiali; inoltre sono paesi che hanno migliorato la propria strategia di contrasto alla corruzione e l'efficacia della stessa nell'arco dell'ultimo decennio.

Gli Stati analizzati sono: il Brasile, il Singapore e l'Australia.

Il Primo paese che andrò a illustrare sarà quello Sud Americano; il Brasile è uno Stato oggi facente parte del cosiddetto “BRIC” ovvero un paese con una vasta popolazione, una situazione economica in via di sviluppo una vastissima presenza di risorse naturali e una crescita del prodotto interno lordo molto forte.

Partendo dai dati fornitici dall'indice della percezione della corruzione di “*Transparency International*” questo è un paese che ha oscillato negli ultimi dieci anni tra l'ottantesima posizione e la quarantaduesima, massimo risultato dall'esistenza dell'organizzazione e del suo studio annuale, raggiunta nel 2005. Oggi è nella medesima posizione dell'Italia, la numero sessantanove; tuttavia vi sono altri dati raccolti sempre da *Transparency* che indicano come una rilevante percentuale della popolazione ritiene la corruzione diminuita negli ultimi due anni e più della metà vede un grande impegno da parte del Governo al fine di contrastare questo problema.

Anche in questo caso, come quello della Germania, i settori più colpiti sono i partiti politici e i membri del parlamento in aggiunta alle forze di polizia ritenute corrotte dal settanta per cento dei cittadini brasiliani.

La lotta alla corruzione è comunque un impegno preso dal governo brasiliano che dal 2003 al 2012 ha licenziato quattromila dipendenti pubblici resisi responsabili di tali condotte, tuttavia la corruzione all'interno del Parlamento sembra essere la più ardua da sradicare. Alle origini di questo problema vi è una scarsa normativa innanzitutto sui finanziamenti ai partiti per cui non vi è alcun limite e la comunicazione sarà trasmessa tramite relazione finale post-elezioni. Così come il governo centrale, anche i governi locali sono afflitti dalla corruzione, spesso dovuta all'ampia discrezione che essi hanno nell'utilizzo dei fondi pubblici. Le risposte sono state comunque numerose, con la recente emanazione del *Clean Company Act* è stata introdotta la responsabilità degli enti responsabili di corruzione all'interno del paese e all'estero; lo scandalo "*mensalao*", processo che ha coinvolto venticinque esponenti di spicco della classe politica, condannati per aver corrotto con fondi pubblici alcuni parlamentari, l'importanza di questo scandalo risiede nell'aver dimostrato che la punibilità è possibile anche per i parlamentari.

Nel 2010 la Nazione ha visto la nascita del "*Clean Records Law*", legge che introduce la ineleggibilità per i soggetti condannati da una corte, ed ha creato il "CONSOCIAL" una iniziativa che prevede la raccolta di idee dai cittadini su soluzioni possibili per combattere la corruzione. Considerando questo come un paese che convive da molti anni con questo problema e che ha recentemente iniziato un percorso di sviluppo economico che però non ha assottigliato quelle profonde differenze createsi all'interno della società, possiamo valutare positivamente le iniziative intraprese e la volontà del governo e anche delle classi meno abbienti di liberarsi della corruzione; è importante comunque sottolineare che la normativa, che per esigenze di economia qui è stata citata, necessita di miglioramenti sia per quanto riguarda l'integrità delle aziende sia per i contratti pubblici nonché per la trasparenza nei conti delle autorità locali. Tra tutti sicuramente il primo obiettivo che il paese deve porsi per dare una concreta svolta nel suo percorso di sviluppo è quello di frenare la vendita delle influenze, intervenendo con un rigido codice di disciplina e con meccanismi che impongano e assicurino responsabilità e integrità in capo ai governatori e ai politici.

Il secondo caso preso in esame attiene all'Australia. Questo paese è, secondo la Banca Mondiale uno dei paesi più industrializzato al mondo, occupa la undicesima

posizione nella classifica di *Transparency* ed è uno dei primi paesi al mondo per benessere e qualità della vita⁴⁵. Appare immediatamente chiaro che si tratta di un paese di rilevante importanza sullo scenario politico economico mondiale e un paese la cui conoscenza può sicuramente offrire benefici a tutti i Paesi del mondo. Il grande sviluppo osservato a cavallo tra il XX e il XXI secolo è dovuto principalmente alla grande disponibilità di risorse naturali, allo sviluppo industriale, al settore dell'alta tecnologia e a quello dei servizi finanziari. In forza della sua storia l'Australia è un paese che abbraccia una cultura giuridica di "*Common Law*"; secondo la sua Costituzione, approvata nel 1890, è un paese federale in cui le competenze sono attribuite secondo una clausola di enumerazione che elenca le materie di competenza dello Stato, e una generale che enuclea le materie spettanti alle regioni. La forma di governo è dunque una repubblica parlamentare fondata essenzialmente su tre partiti, elemento di debolezza dell'ordinamento australiano è proprio la natura privatistica di questi partiti e la mancanza di norme di riferimento costituzionali.

Per quanto attiene all'organizzazione amministrativa, come analizzato in precedenza per l'Inghilterra, anche qui la pubblica amministrazione è imperniata sul buon andamento e sul monitoraggio costante delle performance non abbracciando affatto quell'idea affermata nell'Europa Continentale di "principio di legalità" come pilastro fondamentale di tutta l'azione amministrativa. Si osserva dunque un ordinamento su cui regna il "*public interest*" per cui risulta essenziale la conoscenza da parte dei cittadini, che partecipano attivamente al governo della cosa pubblica, di tutte le informazioni inerenti le attività delle amministrazioni e dei suoi dipendenti.

La normativa di riferimento risale al 1988, il "*Freedom of information act*" nel quale al Titolo I all'articolo 3 vengono precisamente indicati gli obiettivi della norma: estendere il più possibile il diritto dei cittadini all'accesso delle informazioni in possesso del Governo. Nel raggiungimento di tali finalità, la legge prevede l'accesso alle informazioni riguardanti l'attività delle autorità pubbliche, agenzie e dipartimenti, assicurando che le regole che disciplinano il reclutamento e lo svolgimento delle mansioni dei funzionari pubblici, siano direttamente conoscibili dal destinatario. In seguito la normativa nel 2012 ha visto approvato un emendamento: il "*Freedom of Information Amendment Act*"; che stabilisce l'istituzione del "*Freedom of Information Commissioner*" e la sua entrata in vigore dal 1

45 Rapporto delle Nazioni Unite sull'indice di sviluppo umano, relazione tra politica economia e qualità della vita, del 24 Luglio 2014.

dicembre del 2012, con funzioni di promozione delle attività dei pubblici poteri contenute nel *Freedom of Information Act*, con poteri di decisione in merito alla diffusione o meno di determinate categorie di documenti e con poteri para-giurisdizionali in merito alle decisioni di diniego assunte dalle pubbliche amministrazioni.

Nel settore amministrativo e della trasparenza, funzionale alla prevenzione della corruzione e al mantenimento di apparati statali immuni da tale problematica, la norma abbia raggiunto risultati eccellenti e abbia creato un sistema chiaro e accessibile dai cittadini per richiedere le informazioni previste e per portare alla conoscenza del commissario eventuali inadempienze o irregolarità da parte degli uffici pubblici, figura efficace grazie anche alla previsione secondo quanto disposto dalla sezione 69 della legge, la quale prevede l'obbligo da parte del commissario di indagare su i reclami sporti dai cittadini. Accanto alla norma sulla trasparenza è sorta la disciplina riguardante i dipendenti pubblici e i loro obblighi, nel 1999 infatti, il legislatore Australiano ha emanato il "*Public Service Act*", atto normativo di maggiore spessore sul tema. Ciò che si nota da una prima lettura della norma è che l'intenzione è stata quella di mettere al centro della regolamentazione l'organizzazione della pubblica amministrazione, un'attenzione mutuata dalle scienze aziendali che non si cura invece dell'aspetto procedurale e dell'azione amministrativa relegando la legge a mera garante sullo sfondo e solo per pochi diritti di lavoratori pubblici.

L'aspetto che preme qui sottolineare è la previsione da parte della legge del 1999 dell'"*Australian public service*", un'agenzia tecnica altamente specializzata, che ispiri la propria azione ai principi di efficacia ed efficienza e che svolga funzioni ausiliarie nei confronti del Governo e del Parlamento.

Una struttura del tutto sconosciuta e lontana dalla tradizione amministrativa europea; a cui sono attribuite funzioni fondamentali nel settore del pubblico impiego. Innanzitutto è richiesto all'agenzia di stabilire diritti e obblighi in capo ai dipendenti delle amministrazioni e si occupa del percorso di selezione e reclutamento di tutti i dipendenti pubblici; è interessante osservare come in uno stato federale queste funzioni di primaria importanza nel rispetto del "*Public Interest*" siano state accentrate e siano accomunate dai medesimi principi di lealtà, flessibilità ed equità.

L'articolo 13 del "*Public Service act*" è per l'appunto rubricato "*The APS Code of Conduct*", e contiene nei suoi tredici commi le norme fondamentali di disciplina per i dipendenti pubblici; l'articolo esordisce prevedendo al primo comma: "*An employee must*

behave honestly and with integrity” racchiudendo in sé l’obbligo fondamentale per ciascuno rappresentante dello stato, onestà e integrità. In aggiunta al primo comma è interessante la previsione di cui al settimo comma che prevede che ogni impiegato dichiarare ogni conflitto di interessi e comunque faccia di tutto per evitarli. L’articolo 15 della legge prevede invece le ipotesi di violazione del codice di condotta che possono essere sanzionate con: licenziamento, degradazione, riassegnamento ad altro impiego, riduzione del salario, detrazione dal salario di somme a titolo di multa e infine il rimprovero. L’articolo seguente disciplina la tutela e la protezione del “*Whistleblower*”, come verrà poi richiesto dagli organismi dell’Unione Europea otto anni dopo, il quale non deve essere perseguito né discriminato in ragione della sua denuncia alle autorità competenti circa violazioni del codice di condotta o di norme penali da parte di colleghi. È evidente come il contrasto alla corruzione non possa essere affidato esclusivamente a norme e provvedimenti di carattere amministrativo o organizzativo, anche nel caso dell’ordinamento australiano infatti la norma di base da cui è necessario iniziare una disamina è il codice penale.

Quello australiano è un codice sicuramente molto giovane, nasce nel 1995 anche se da allora ha subito diverse modifiche; contiene nel primo volume nella parte 7.6 dalla sezione 140.1 alla 142.3 tutte le norme rubricate come “*bribery and related offences*”. La sezione 141.1 prevede al suo interno la fattispecie di corruzione attiva e corruzione passiva, la condotta prevista è analoga a quella del nostro codice, tuttavia una peculiarità che vale la pena sottolineare è la previsione per cui al fine di perseguire l’autore del reato non è necessaria la prova che il reo fosse a conoscenza della qualifica di pubblico ufficiale del soggetto corrotto.

In entrambe le fattispecie la pena sarà della reclusione non superiore ai dieci anni, inoltre l’ordinamento australiano nel medesimo articolo prevede la responsabilità degli enti per la commissione dei medesimi reati. La sezione 142.2 invece prevede il reato di abuso d’ufficio, nel caso in cui il pubblico ufficiale eserciti ogni tipo di potere, facoltà o condotta che rientri nelle proprie funzioni, o usi informazioni ottenute in ragione della funzione ricoperta, con lo scopo di ottenere un vantaggio personale per la propria persona o in favore di terzi, a detrimento di un’altra persona. Bisogna comunque tenere presente che alla luce dell’ordinamento dello Stato, ai sensi dell’articolo 70 il codice penale può essere soggetto a integrazioni a opera delle singole normative penali statali; inoltre la corruzione è contrastata in modo completamente autonomo da ogni Stato, gli Stati sono, dal punto di vista amministrativo, completamente indipendenti rispetto al Governo

federale, hanno propri organi legislativi (solitamente due) di autogoverno e di amministrazione della giustizia.

Medesimo discorso deve essere fatto per ciò che attiene ai soggetti impegnati in questa lotta, a livello centrale infatti abbiamo l'“*Australian Commission Law Enforcement Integrity*” alla quale è deputato il controllo e le indagini circa episodi corruttivi che investano le forze di polizia (la Commissione australiana sulla criminalità; l'agenzia australiana delle dogane; la polizia federale australiana; l'ex autorità nazionale contro la criminalità), questo organo, culturalmente sconosciuto ai Paesi Europei ha un filo diretto con i cittadini che possono denunciare le condotte volte alla corruzione mantenendo la propria riservatezza e addirittura l'anonimato. A livello statale vi sono state diverse iniziative assunte da ciascuno Stato che hanno comportato l'impiego di soggetti diversi e di diverse modalità. Il Nuovo Galles del Sud ha creato nel 1989 una commissione: “*The Independent Commission against Corruption*”, svolge le fondamentali funzioni di prevenzione della corruzione attraverso consulenza e sensibilizzazione, repressivi in termini di indagine e denuncia; la competenza della commissione si estende a tutte le amministrazioni pubbliche dello Stato. La commissione opera in un regime di totale trasparenza per cui sul sito vi è un'apposita sezione “work in progress” nella quale sono indicate le indagini in corso dall'inizio alla fine compresi i report che la commissione invia al termine dell'attività alle autorità competenti in cui esprime la propria posizione e i suggerimenti in merito alla *policy* da adottare.

Al contrario del Nuovo Galles, il *Queensland* ha creato una struttura il cui impiego risulta preminente nel campo delle frodi e della corruzione ma che secondo la legge ha competenza generale: la “*Crime and Misconduct Commission*” (CMC) con l'obiettivo di promuovere i valori dell'etica, della responsabilità morale, dell'onestà e di combattere la corruzione e la criminalità organizzata. Questa commissione non solo ha emanato un codice di condotta, ma ha elaborato numerosi strumenti e materiali sul contrasto alla corruzione, creando nel 2005 un manuale dedicato alla “*best practice*” su questo tema.

Un'iniziativa interessante intrapresa dallo Stato, è quella di monitorare i dati annuali sui controlli interni alle organizzazioni governative così da promuovere un'efficace politica di trasparenza; inoltre solo per la materia dei conflitti d'interesse hanno creato un organo indipendente: l'“*Integrity Commissioner*”, che si preoccupa di delineare il fenomeno in ambito pubblico e privato e di fornire una serie di possibili strumenti utili per la sua gestione.

L'Australia occidentale si è dotata nel 2003 di una norma *ad hoc*: “*Corruption and Crime Commission Act*”, la quale tra le varie previsioni istituisce una commissione che al pari di quelle create negli altri Stati svolge funzioni repressive, preventive, di consulenza e assistenza. La “*Corruption and Crime Commission*” ha competenza su tutte le amministrazioni dello Stato, su tutte le condotte rientranti nel “*misconduct*” di cui la corruzione è sicuramente la più grave e ha il potere di emettere sanzioni, effettuare studi e report sul fenomeno e ha una linea di comunicazione diretta con i cittadini. Analogamente la Tasmania nel 2009 e successivamente la Victoria nel 2012 si sono dotate di commissioni *ad hoc*, la prima ha adottato una “*Integrity Commission*” per il contrasto di ogni possibile condotta criminale o non corretta dei pubblici ufficiali, la seconda l’*“Independent Broad Based Anti Corruption Commission”* per le medesime finalità. Al termine di questa analisi si nota certamente come, nonostante la poca tendenza alla corruzione all’interno dell’ordinamento, l’aumento della percezione registrato in alcune aree del paese ha comportato un massivo impegno delle istituzioni che su tutti i fronti hanno intrapreso la loro lotta contro la corruzione; possiamo certamente affermare che in pochissime realtà federali si assiste a una così diffusa creazione di strutture periferiche per ciascuna componente statale, che lavorano parallelamente e in sinergia con quelle costituite a livello centrale.

L’ultima realtà analizzata è quella di Singapore, questo paese appartiene evidentemente a una cultura estranea dalla nostra, che tuttavia ha subito una forte influenza anglosassone nell’evoluzione del proprio assetto economico e politico. Il paese orientale rappresenta comunque nello scenario geopolitico mondiale una realtà economicamente affermata e politicamente influenzante che occupa i primi posti delle classifiche mondiali redatte dalle maggiori agenzie internazionali; il settimo posto in quella redatta da transparency⁴⁶, e raggiungendo un punteggio del novantadue per cento⁴⁷ nel *worldwide governance indicators* riguardo il controllo della corruzione realizzato dal banca mondiale. Il paese ha un’estensione limitata a una sola città a cui vanno aggiunte una cinquantina di isole minori, è uno di paesi più ricchi al mondo, e fa parte dell’*Association of South-East Asian Nations* associazione che promuove la cooperazione e lo sviluppo tra gli Stati del Sud-Est asiatico. In generale si può affermare che il sistema economico sia all’avanguardia e liberalista, le istituzioni sono le meno corrotte al mondo, tuttavia l’altro

46 <https://www.transparency.org/country>.

47 <http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home>.

lato della medaglia ci mostra una legislazione costituzionale molto lontana dalla tradizione continentale europea, limitante fortemente la libertà di espressione. Ai partiti di opposizione non è consentito svolgere una vera e propria azione politica di contrasto al governo, e i media sono fortemente limitati essendo di proprietà del governo stesso. La forma di governo è comunque una repubblica che possiamo collocare tra parlamentare e presidenziale. Uno dei primi atti legislativi emanati successivamente all'indipendenza dal Regno Unito, fu nel 1960 il "*Prevention of Corruption act*" nato dalla volontà e dalla lungimiranza dell'allora classe dirigente singaporiana che comprese come la lotta alla corruzione fosse il primo pilastro per una crescita economica e uno sviluppo florido. Inoltre l'economia dello Stato si è fin da subito basata sugli investimenti esteri, era ed è tutt'oggi assolutamente necessario assicurare un sistema amministrativo pubblico efficiente e sicuro. L'intera impostazione della disciplina risente molto di questo primario interesse da parte del legislatore di tutelare le imprese e l'economia generale del paese. La prima violazione prevista e punita dalla norma all'articolo 5 è la corruzione tra privati, questa deve tutelare le transazioni commerciali e prevede una pena detentiva non superiore ai cinque anni.

L'articolo successivo prevede le condotte di corruzione analogamente alle fattispecie previste dal nostro ordinamento, attiva e passiva; interessante un'aggravante prevista dall'articolo sette per i soggetti che commettano il reato nel corso di un appalto con lo Stato per i quali la pena salirà fino a un massimo di sette anni. L'articolo 8 introduce una clausola di presunzione che rappresenta sicuramente una novità per gli ordinamenti europei, quando un pubblico ufficiale è accusato di uno dei fatti previsti da questa legge, qualunque donazione sarà giudicata come pagamento o dazione corruttiva salvo che il pubblico ufficiale provi il contrario, vi è qui un'inversione dell'onere della prova che crea sicuramente uno squilibrio tra le posizioni processuali. La norma prevede anche che il pubblico ufficiale risponda comunque del reato corruttivo qualora non abbia commesso l'atto richiesto dal corruttore o qualora questo sia diventato impossibile, la legge dunque decide di punire condotte meramente lesive dell'integrità ma che su un piano strettamente giuridico mancano di offensività e della condotta; altra peculiarità presente all'articolo 13 è la pena che il pubblico ufficiale dovrà scontare che non sarà limitata alla detenzione o alla multa bensì a queste verrà in ogni caso aggiunta un'ulteriore somma pari o superiore a quella ricevuta nella corruttela.

La medesima legge prevede l'ordinamento dell'organismo principe in materia di lotta alla corruzione presente nel piccolo Stato: “*Corrupt Practices Investigation Bureau*”, organismo che si occupa di monitorare l'operato dei dipendenti pubblici e denunciare le condotte non conformi; particolare attenzione è riposta da parte del CPIB al mercato privato e agli intermediari finanziari⁴⁸, questo sia per la bassissima percentuale di reati all'interno della pubblica amministrazione, sia per l'importanza che l'intero sistema istituzionale attribuisce al mercato economico.

Il direttore dell'ufficio dipende direttamente dal Primo Ministro. Le competenze attribuite riguardano sia salvaguardia dell'integrità dei pubblici servizi e del regolare svolgimento di transazioni commerciali trasparenti e regolari nel settore privato sia l'operato dei dipendenti pubblici; l'ufficio inoltre è competente a irrogare le sanzioni previste. Peculiarità di tale organismo è la possibilità concessagli dalla legge di indagare su qualunque reato connesso con quelli di corruzione, anche questo elemento contribuisce a rendere il Bureau l'autorità anticorruzione migliore e più indipendente al mondo.

Oltre alle primarie competenze investigative svolge anche una funzione di analisi e di raccomandazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, si registrano attività uniche nel loro genere tra cui è interessante citare quella di incontri formativi tra un funzionario del Bureau e uno o due funzionari pubblici nel quale il primo presentava loro un caso di studio e successivamente veniva data la possibilità ai funzionari di rivolgere domande e di aprire con lui un dibattito, è tra l'altro possibile richiedere da parte delle imprese pubbliche questo tipo di attività. In conclusione questo ufficio sul cui sito è possibile trovare ogni riferimento normativo in materia nazionali e sovranazionali nonché casi realmente avvenuti, ha elaborato un codice per i dipendenti che può apparire più limitativo rispetto a quelli analizzati fin ora, alcune delle norme più stringenti sono sicuramente le seguenti: ogni dipendente deve dichiarare annualmente la propria situazione debitoria verso persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private; ogni dipendente deve dichiarare la sua situazione reddituale e patrimoniale, rendere edotta la collettività di dove e come sono investiti i suoi risparmi e tutte le eventuali situazioni di conflitto di interesse (anche solo a livello potenziale); ogni dipendente deve astenersi dall'accettare qualunque tipologia di dono, anche di minimo valore, da parte di chiunque venga o possa venire a contatto con l'amministrazione in cui il funzionario opera, ogni

48 http://app.cpi.gov.sg/cpi_new/user/default.aspx?pgID=21138LA.

dipendente non può accettare inviti per un pasto o per qualunque altro svago da parte di chi sia venuto a contatto con lui in ragione del suo ufficio, ogni dipendente non può recarsi presso l'ufficio o l'abitazione di imprenditori con cui ha avuto a che fare in ragione del suo ufficio⁴⁹. Queste poche norme riassumono significativamente l'impegno del paese contro la corruzione, un codice che ci può sembrare a tratti eccessivo in un paese dove comunque la corruzione possiamo considerarla sconfitta, ma in cui altre battaglie devono essere combattute.

49 [www.cpib.gov.sg/education/preventive measures](http://www.cpib.gov.sg/education/preventive%20measures).

CONCLUSIONI

Al termine dell'analisi circa le linee guida da seguire in termini di misure di contrasto abbiamo evidenziato come la recente normativa del 2012 abbia profondamente influito sulla materia. Il problema della corruzione nel nostro ordinamento è purtroppo sempre più pressante, e sempre più sforzi vengono richiesti agli organi legislativi prima e agli operatori del diritto poi al fine di arginare e combattere questa pratica che rappresenta un cancro economico politico ed etico per le nostre istituzioni e per la nostra società. Senza tornare con la memoria a periodi storici che non ci appartengono, la corruzione ha aleggiato nei palazzi del potere per molti anni; il primo momento fondamentale che forse ha modificato la visione e la percezione della società è stata sicuramente l'inchiesta "mani pulite" del 1992 che ha fatto emergere un sistema già radicato e diffuso.

Tale rivelazione avviene comunque in un momento successivo alla prima fondamentale riforma in materia di reati contro la pubblica amministrazione risalente alla Legge 86/1990, da allora molto è cambiato nello scenario nazionale e internazionale, come si è visto le organizzazioni sovranazionali hanno fornito una varietà di documenti e di trattati al fine di sensibilizzare gli Stati e di fornire indicazioni e obblighi per adeguare le varie legislazioni interne. L'idea che un'ulteriore riforma fosse necessaria era pertanto sostenuta da gran parte della dottrina, oltre che incombeva la necessità di adempiere agli obblighi internazionali. Nel 2012 accogliamo la legge "Severino", la cui multidisciplinarietà e la capacità di intervento su diversi piani la rendono di fatto una norma concreta che dà credito alla volontà ed agli ideali di chi combatte da sempre una lotta ai corrotti e alla corruzione.

1. Criticità e lacune da colmare

La norma in esame è stata dunque accolta con favore da chi attendeva da diversi anni una riforma della materia. Del medesimo avviso cittadini e operatori del settore giuridico e amministrativo che hanno visto la trasformazione e la nascita di reati, strumenti e soggetti che sembrano aver dato una svolta al sistema anticorruzione. Spinti dagli entusiasmi iniziali la norma ha iniziato a entrare nelle aule dei tribunali e nelle comunicazioni notizie di reato degli organi di polizia giudiziaria, e allora qualche problema

è sorto, qualcuno è stato brillantemente risolto dalla Suprema Corte, qualcun altro non ha trovato risposta perché la stessa norma presentava e presenta alcune lacune.

La direzione principale del testo legislativo è quella del contrasto alla corruzione amministrativa, poco o niente è stato fatto per colpire quella politica; il riferimento è soprattutto alla trasparenza ed al settore del finanziamento di quest'ultima che non hanno trovato rigorosa e puntuale innovazione; non solo, anche in materia di codici di condotta e di conflitti di interessi, i soggetti attenzionati e colpiti sono dipendenti pubblici, ma molte delle norme non vengono applicate alla classe politica. Ulteriori aspetti invece non vengono proprio trattati quali ad esempio la possibilità di un centralizzazione dei concorsi pubblici; l'introduzione di controlli casuali nelle amministrazioni; i controlli nelle amministrazioni locali con il rafforzamento della posizione statutaria di quella figura istituzionale (il segretario comunale e provinciale) che, preposta storicamente al controllo di legalità, è stata dalle riforme degli ultimi decenni precarizzata e posta di fatto alle dipendenze dei "controllati". Le criticità emerse riguardano anche la tutela del "whistleblower" che è stata introdotta ma necessita di norme più rigorose e più stringenti che stabiliscano e garantiscano una tutela effettiva del soggetto, devono essere introdotte campagne di sensibilizzazione, nonché dispositivi di protezione e canali di comunicazione appositi.

Gli ultimi tre aspetti che a mio parere necessitano di una normativa tale da completare il quadro delle armi per la lotta alla corruzione e per la creazione di un paese veramente trasparente sono: i media, la prescrizione, il *lobbying*. I media nel nostro Paese risultano "parzialmente liberi⁵⁰", l'indipendenza dei mezzi di informazione è un problema che non è stato affrontato e che oggi risente a causa di situazioni di monopolio che rendono particolarmente difficoltosa l'attività di diffusione informativa, secondo *Freedomhouse*, organizzazione internazionale che studia la libertà di stampa in tutti i paesi, le cause riguardano una legislazione passata in contrasto con i principi cardine di tale libertà e situazioni di conflitto d'interessi. La seconda tematica rifuggita dalla norma riguarda la prescrizione è un problema particolarmente serio ai fini delle indagini e dell'accertamento nel merito dei casi di corruzione. Il termini di prescrizione previsti dalla disciplina italiana, sommati alla lunghezza dei processi, alle regole e ai metodi di calcolo della prescrizione, alla mancanza di flessibilità circa i motivi per sospendere e

50 <http://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-press>.

interrompere la decorrenza dei termini e all'esistenza di un termine assoluto che non può essere interrotto o sospeso, hanno determinato e determinano tuttora l'estinzione di un gran numero di procedimenti. La revisione della normativa che regola attualmente la prescrizione rientra tra le raccomandazioni specifiche per paese che il Consiglio ha rivolto all'Italia a luglio 2013, secondo uno studio di *Transparency International* del 2010 su come i termini di prescrizione influenzano le azioni giudiziarie relative ai casi di corruzione nell'Unione Europea⁵¹, tra il 2005 e il 2010 circa un procedimento su dieci per reati di corruzione si è estinto per scadenza dei termini di prescrizione. Nel frattempo la situazione non sembra essere migliorata, nonostante le preoccupazioni ripetutamente espresse dal GRECO e dall'OCSE tra il 2009 e il 2013. Secondo uno studio del 2010, i procedimenti penali estinti in Italia per scadenza dei termini di prescrizione sono circa l'11,14 per cento nel 2007 e il 10,16 per cento nel 2008. Nello stesso periodo la media negli altri Stati membri dell'UE menzionati dallo studio andava dallo 0,1 al 2 per cento. Prima dell'entrata in vigore della nuova legge anticorruzione, i termini di prescrizione relativi per la maggior parte dei reati di corruzione "classici" erano di circa sei anni, mentre il termine di prescrizione assoluto era di 7,5 anni. La riforma della disciplina della prescrizione del 2005⁵² ha modificato le regole di calcolo al solo scopo di differenziare l'estensione dei termini di prescrizione in funzione del casellario giudiziale dell'imputato: se l'imputato è incensurato non aumentano i termini di prescrizione in presenza di circostanze aggravanti. Un importante e più fondamentale impedimento contenuto nella normativa vigente consiste nel fatto che i termini di prescrizione decorrono anche dopo la sentenza di condanna di primo grado (cioè fino alla sentenza definitiva). Data la lunghezza dei procedimenti giudiziari, questo ha determinato situazioni di prescrizione anche dopo sentenze di condanna di primo grado. La legge anticorruzione n. 190/2012 ha lasciato invariata la disciplina sulla prescrizione. Se da un lato la nuova legge aumenta la pena massima per alcuni reati, prorogando così di fatto i termini di prescrizione, essendo i due aspetti collegati, dall'altro prevede sanzioni minori per nuove fattispecie di reato, come la cosiddetta "concussione per induzione" ritenuta dagli operatori più frequente di quella classica, abbreviando così i termini di prescrizione. Infine credo sia stato un errore la mancanza di volontà di redigere una disciplina delle lobby, normativa adottata da diversi anni in quasi tutti gli Stati europei.

51 *Timed Out: Statutes of Limitations and Prosecuting Corruption in EU countries.*

52 Legge ex-CIRIELLI 5 dicembre 2005, n. 251.

Non viene infatti richiesta nel nostro Paese alcuna registrazione per chi esercita questa attività né devono essere segnalati i contatti tra questi e i pubblici ufficiali. In Italia il lobbismo e la rappresentanza degli interessi organizzati hanno assunto uno sviluppo limitato a causa di alcuni fattori legati al sistema politico. Secondo Maria Cristina Antonucci⁵³, “Le principali caratteristiche del lobbismo italiano possono essere sintetizzate così:

1. è un tipo di rappresentanza non regolamentata dal punto di vista normativo;
2. è un esempio di pressione dei gruppi particolarmente condizionato dalla cultura politica nazionale;
3. è un modello di relazione istituzionale più orientato all’esercizio dell’influenza come relazione sociale che alla comunicazione come processo;
4. è un sistema basato sui rapporti diretti e immediati tra lobbista e decisore piuttosto che su forme indirette di pressione”.

Dal 1948 al 2013, 54 disegni di legge sono stati presentati presso il parlamento italiano, in materia di regolamentazione della rappresentanza degli interessi e di partecipazione dei gruppi di pressione al processo decisionale pubblico, ma nessuno di essi è mai stato approvato. Il tentativo più influente è stato sicuramente quello del DDL 12 giugno 2013 a cura del segretario generale di Palazzo Chigi, Roberto Garofoli e da Pieluigi Petrillo. Il disegno di legge elaborato è naufragato di fronte alla opposizione di un cospicuo numero di Ministri, ritenuto troppo puntuale e interventista.

In particolare il disaccordo sostantivo, riguardava una molteplicità delle proposte avanzate nella bozza, tra cui: autorità delegate alla tenuta del Registro dei lobbisti, entità delle sanzioni per comportamenti contrari alla legge, frequenza della rendicontazione degli incontri tra politici e lobbisti. In assenza di una normativa nazionale, alcune regioni italiane hanno approvato delle leggi regionali in materia di disciplina del lobbying: è il caso della Regione Toscana (L. R. 5/2002 Norme per la trasparenza dell’attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana), della Regione Molise (L. R. 24/2004 Norme per la trasparenza dell’attività politica e amministrativa del Consiglio regionale del Molise) e della Regione Abruzzo (L. R. 61/2010 Disciplina sulla trasparenza dell’attività politica e amministrativa e sull’attività di rappresentanza di interessi particolari).

53 Maria Cristina ANTONUCCI, *Rappresentanza degli interessi oggi. Il lobbying nelle istituzioni politiche europee e italiane*, Roma, Carocci, 2012.

In attesa di una normativa in merito, festeggiamo il diciannovesimo posto (su 22) nella classifica redatta da *Transparency International* e presentata con il rapporto “*Lobbying in Europe. Hidden Influence, Privileged Access*”, presentato il 15 Aprile 2015 a Bruxelles, “In Italia il rapporto tra lobby politica è opaco e fuori controllo⁵⁴”.

2. Legge 186/2014 e Legge 69/2015

L’obiettivo di questo lavoro è quello di fornire un’analisi sistematica della coerente normativa e degli strumenti innovativi a disposizione degli operatori contro la corruzione. Tali strumenti sono stati forniti dalla recente riforma del 2012 la quale ha rafforzato e chiarificato ulteriori vie di contrasto. Andando dunque alla ricerca di nuove possibilità che possano sempre ampliare il fronte della lotta ho ritenuto imprescindibile concludere la trattazione con l’analisi di ciò che è successo negli ultimi mesi, ovvero delle ulteriori innovazioni auspiccate dopo l’entrata in vigore della L. 190/2012. I provvedimenti di interesse sono due; la L. 186/2014 e la 69/2015. Per quanto attiene alla norma del 2014, essa introduce sostanzialmente l’introduzione del reato di cui al 648-ter¹⁵⁵ codice penale, l’autoriciclaggio, norma attesa da diversi anni che consente di fatto di punire quei soggetti che reimpiegano le somme proventi da attività delittuose, le pene sono da due agli otto anni. Questa norma abbatte finalmente quel muro di inapplicabilità che si era costruito intorno al 648-bis e alla clausola di esclusione “fuori dei casi di concorso, resa tuttavia

54 Elena CICCARELLO, *Il fatto quotidiano*, 15 aprile 2015.

55 Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25mila a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.

salva la necessità che il soggetto agente voglia effettivamente ostacolare l'individuazione della provenienza del bene. La recentissima invece norma del 2015 ha subito un iter legislativo farraginoso e molto lento, essa rappresenta il secondo gradino della scalata iniziata del 2012 forte di una volontà governativa e legislativa di continuare sulla via già intrapresa dal precedente governo. La norma entra in vigore il 14 Giugno 2015, non sarà dunque possibile valutarne conseguenze ed effetti ma ritengo necessaria una disamina informativa al fine di chiudere il cerchio delle innovazioni legislative nate sulla strada della lotta alla corruzione. La norma si compone di undici articoli, il primo dei quali introduce aumenti alle pene per alcuni reati: all'articolo 314, primo comma, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro anni a dieci anni e sei mesi»; all'articolo 318, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni»; all'articolo 319, le parole: «da quattro a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dieci anni»; g) all'articolo 319-ter: al primo comma, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni»; al secondo comma, le parole: «da cinque a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a quattordici anni» e le parole da sei a venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a venti anni»; all'articolo 319-quater, primo comma, le parole: «da tre a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei anni a dieci anni e sei mesi».

Il secondo articolo novella la disciplina della sospensione condizionale per cui «Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno».

Viene introdotto l'Art. 322-quater (riparazione pecuniaria) il quale prevede che Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319,319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui

all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno».

Per concludere il ripristino del reato di “false comunicazioni sociali” di cui agli articoli 2621 codice civile e 2622 codice civile per quanto riguarda le società quotate in borsa, per cui i soggetti espressamente previsti dalla norma che al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. Il nostro è un paese corrotto, un paese dove la meritocrazia e l'onestà non premiano e non vengono premiati, è necessario che tutti i cittadini distinguano i demagoghi dai politici e legislatori che credono in un futuro e che si sono battuti per un ordinamento onesto, che conoscano gli sforzi fatti in sede legislativa e quelli che non sono stati fatti più o meno volontariamente.

Bisogna riportare l'onestà e il rispetto delle leggi e delle istituzioni quale valore fondante per ciascun cittadino Italiano, di qualunque età e di qualunque estrazione sociale. Le norme nazionali e internazionali analizzate in questo lavoro contengono fiumi di incoraggianti espressioni e di sani principi; le norme ci sono è necessario che vengano applicate e rispettate. Purtroppo una legge non può cambiare l'etica di un cittadino o di un politico, questo è un processo che richiede tempi molto più lunghi di un iter legislativo ed è un processo a cui tutti dobbiamo votarci con coerenza e sistematicità perché la Legge, lo Stato e le sue istituzioni tornino a essere baluardo e guida verso il futuro.

Bibliografia

- AMATO G., *La riforma della concussione: gli effetti sulla responsabilità degli Enti*, in *Resp. Amm. soc. enti*, 2013.
- ANDREAZZA G., PISTORELLI G., *Novità legislative: Legge 6 novembre 2012, n. 190*, in *“Diritto penale contemporaneo*, n. 1, 2012.
- ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale. Leggi complementari vol. I, i reati e gli illeciti amministrativi, societari e bancari*, Milano, Giuffrè, 2007.
- ANTONUCCI M. C., *Rappresentanza degli interessi oggi. Il lobbying nelle istituzioni politiche europee e italiane*, Roma, Carocci, 2012.
- BENUSSI C., *I Delitti Contro La Pubblica Amministrazione*, in Marinucci G. Dolcini E. (a cura di) *Trattato Di Diritto Penale Parte Speciale*, Padova, Cedam, 2013.
- BEVILACQUA B., *Le misure sanzionatorie amministrative e penali della legge anticorruzione*, in *“Diritto penale contemporaneo.it*, 23 Settembre 2013.
- BORLINI L., *Una convenzione Onu a 360 gradi, ma l'Italia tarda nella ratifica*, in *Guida al Diritto-il sole 24 ore*, Luglio-Agosto 2006, n. 4.
- CASARTELLI G., PAPI ROSSI A., *Le misure anticorruzione*, Torino, Giappichelli, 2013.
- CERQUA L.D., *La corruzione tra privati*, in Piergallini C. (a cura di), *La riforma dei reati societari*, Milano, Giuffrè, 2004.
- CLARICH M., MATTARELLA B.G., *La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche nel panorama delle autorità indipendenti*, in Scognamiglio G. (a cura di), *Il nuovo ordinamento del lavoro pubblico e il ciclo della performance*, Roma, Promo P.A. Fondazione, 2010.
- D'AURIA G., *Civit e Consigliere di parità: quale indipendenza dall'autorità politica*, in *Riv. Giur.lav.*, a. II, 2011.
- DOLCINI E., VIGANÒ F., *Sulla riforma in cantiere dei delitti di corruzione*, in *“Diritto penale contemporaneo.it”*, 27 Aprile 2012.
- Dossier a cura del servizio studi della Camera dei Deputati del maggio 2012.
- FARINA M., SAPORITO G., *Chi denuncia resta anonimo*, il Sole 24 ore, 14 Novembre 2012.
- GAROFOLI, *La nuova disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione*, in *“diritto penale contemporaneo.it”*, 15 Gennaio 2013.
- GIANNINI M.S., *Scritti*, vol. X, Milano, Giuffrè, 2008.
- IMPERATO L., *Traffico di influenze illecite*, in Francesco Saverio Fortuna (a cura di) *I delitti contro la pubblica amministrazione*, Milano, Giuffrè, 2012.
- MAGLIONE A., *Il parere del Consiglio di Stato sull'indipendenza della Commissione per la valutazione la trasparenza, e l'integrità delle amministrazioni pubbliche*, in *Dir. e proc. Amm.*, 2010.
- MATTARELLA B. G., PELLISSERO M., *La legge anticorruzione*, Torino, Giappichelli, 2013.
- MUÑOZ CONDE F., *Derecho Penal*, Valencia, Tirant lo blanch, 2013.
- PULITANÒ D., *La legge anticorruzione*, in *“Cass.Pen.”*, suppl. n 11 2012.
- RINALDI, *La legge “anticorruzione e la riforma dei reati contro la Pubblica Amministrazione”*, ne *“diritto.it”* del 28/05/2013.
- Relazione del Ministro Zanardelli sul Progetto presentato alla Camera dei Deputati il 22 novembre 1887.

- SEVERINO P, *La nuova legge anticorruzione*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2013.
- SPAVENTA S., *Giustizia nell'amministrazione*, in *La Giustizia nell'amministrazione*, Torino Einaudi, 1949.
- SPENA A., *Il turpe mercato. Teoria e riforma dei delitti di corruzione pubblica*, Milano, Giuffrè, 2003.
- VALENTINI V., *Dentro lo scrigno del legislatore penale. Alcune disincantate osservazioni sulla recente legge anti-corruzione* in "Diritto penale contemporaneo", n. 2, 2013.
- VIGANÒ F., *La riforma dei delitti di corruzione*, in *Libro dell'anno del diritto*, Roma, Treccani 2013.

Giurisprudenza

- Cass. Sez. Un, 24 ottobre 2013, n. 12228.
- Cass. Civ. 14 marzo 2013, n. 6501.
- Cass. Pen. Sez.VI, 15 ottobre 2013, n. 9883.
- Cass. Pen. Sez.VI, 12 marzo 2013, n. 11794.
- Cass.Pen. Sez. VI, 26 febbraio 2013, n. 16566.
- Cass. Pen. Sez. VI, 21 febbraio 2013, n. 8695.
- Cass. Pen. Sez. VI, 21 febbraio 2013, n. 10891.
- Cass. Pen. Sez.VI, 27 gennaio 2013, n. 29789.
- Cass. Pen. Sez.VI, 21 gennaio 2013, n. 3093.
- Cass. Pen. Sez. VI, 11 gennaio 2013, n. 18968.
- Cass. Pen. Sez. V, 15 ottobre 2012, n. 40380.
- Cass. Pen. Sez. III, 7 ottobre 2010, n. 35968.
- Cass. Pen. Sez. II, 28 ottobre 2009, n. 41488.
- Cass. Pen., Sez. feriale, 25 agosto 2009, n. 34834.
- Cass. Pen Sez. VI., 15 febbraio 1999.
- Cons. Stato Sez. I, 22 Marzo 2010 n. 1081.
- Tar Molise, 1° febbraio 2013 n. 23.
- Trib. Tolmezzo, 23 gennaio 2012, n. 18.
- Trib. Cagliari, 4 luglio 2011, n. 4.
- Trib. Pinerolo, 23 settembre 2010, n. 3.
- Trib. Trani, Sez. Molfetta, 11 gennaio 2010, n. 12.

CRIMINE E MASS MEDIA
LA COSTRUZIONE PSICOSOCIALE DELLA REALTÀ

Ten. Francesca Romana Ruberto

19° Corso di Perfezionamento
Anno Accademico 2012-2013

INDICE

<i>Introduzione</i>	107
---------------------------	-----

CAPITOLO I

Mass media e costruzione psicosociale della realtà

1.1 Contesto di riferimento.....	111
1.2 La nascita della <i>Communication Research</i>	112
1.3 La fase di transizione.....	117
1.4 Le teorie degli effetti a lungo termine.....	118
1.4.1 La teoria dell'agenda <i>setting</i>	119
1.4.2 La <i>cultivation theory</i>	122
1.4.3 L'ipotesi del <i>knowledge gap</i>	124
1.4.4 La spirale del silenzio	126
1.4.5 Una visione d'insieme delle teorie di ultima generazione: aspetti comuni e concetti base di riferimento	128
1.5 <i>Mass media</i> e criminalità: panoramica delle ricerche internazionali	133

CAPITOLO II

La rappresentazione televisiva del crimine

2.1 La ricerca criminologica: indagine sui contenuti proposti dai media.....	141
2.1.1 L'organizzazione della ricerca	142
2.1.2 I fattori che incidono sulla selezione mediatica dei fatti criminali e sulle modalità della loro rappresentazione	144
2.1.3 Le tipologie criminali maggiormente rappresentate.....	145
2.1.4 Confronto tra dati della ricerca e fatti rilevati dagli organi della giustizia penale	148
2.1.5 La componente degli agenti di controllo sociale	150
2.1.6 Quadro finale della ricerca.....	155
2.2 La ricerca psicologica: indagine sulla percezione dei contenuti e sui possibili effetti	158

2.2.1 Organizzazione della ricerca.....	159
2.2.2 Analisi qualitativa e quantitativa sulla fruizione del mezzo televisivo.....	160
2.2.3 Analisi del ricordo libero e guidato	161
2.2.4 Analisi del profilo psicosociale e comparazione con i dati di fruizione televisiva.....	162
2.2.5 Esito della ricerca.....	163

CAPITOLO III

Espropriazione senza mandato

3 La rappresentazione del crimine nella <i>fiction</i> , nell'intrattenimento e nei programmi di approfondimento televisivi.....	164
3.1 Analisi delle funzioni della criminalità all'interno del mezzo televisivo ..	165
3.1.1 Funzione di criminalità di genere	165
3.1.2 Funzione di criminalità come nucleo tematico centrale	166
3.1.3 Funzione di criminalità come effetto di realtà	167
3.1.4 Funzione di criminalità satirica	167
3.1.5 Funzione di criminalità spettacolo.....	168
3.2 Le macrocategorie di rappresentazione della criminalità.....	171
3.2.1 Il crimine metonimico.....	171
3.2.2 Il crimine sineddótico.....	172
3.2.3 Il crimine litotico.....	174
3.2.4 Il crimine allusivo.....	174
<i>Appendice: Il caso di Avetrana nella rappresentazione mediatica.....</i>	<i>177</i>
<i>Conclusioni</i>	<i>222</i>
<i>Bibliografia.....</i>	<i>231</i>

INTRODUZIONE

Al giorno d'oggi la società in cui viviamo si trova a essere afflitta da numerosi problemi, prima tra tutti la crisi economica, alla quale si accompagnano le conflittualità politiche, la disoccupazione e altre incresciose questioni sociali. Questo panorama costituisce la base delle nostre vite e conseguentemente delle nostre azioni, poiché siamo costretti ad adeguarci al contesto in cui viviamo e a scegliere la via migliore per uscire indenni da questo periodo di instabilità. Accanto ai fenomeni citati si assiste oggi a una crisi di quei valori che hanno da sempre costituito la base della nostra cultura. Una nuova schiera di ideali e principi si sta formando, e sta influenzando l'assetto sociale complessivo. In questo contesto così complesso e così difforme dal passato alcune risorse sono essenziali per mantenere intatta la struttura sociale e per garantire la sopravvivenza della comunità nazionale e internazionale. Queste risorse sono da sempre state rappresentate dalla famiglia e dalla chiesa, che storicamente hanno svolto un ruolo formativo nella costruzione della cultura e dell'ideologia individuale. Essi sono i più antichi mezzi di istruzione che la società abbia avuto a disposizione, e da sempre hanno svolto un importante ruolo educativo delle masse, indicando quale era la corretta via da seguire, quali i valori e quali i comportamenti da adottare. Il risultato che si otteneva era in genere una società di soggetti legati ad alcuni valori fondamentali e imprescindibili, che costituivano un sistema unitario, uniforme e ordinato. La realtà che ci troviamo di fronte oggi è alquanto diversa da quella struttura ordinata tipica degli anni passati. Attualmente infatti la società si presenta multiforme, disomogenea e priva di disciplina. Questo si evidenzia soprattutto in riferimento ai valori ed alle ideologie di cui ognuno è portatore, che non risultano più essere accomunate da una base comune, e si presentano molto diverse, e a volte incompatibili tra loro. Assistiamo quindi a un mosaico sociale che non fa bene alla vita collettiva perché mina l'ordine e la stabilità sociale. Tale condizione è il risultato di vari fattori. Certamente molti aspetti della nostra vita sono cambianti ed evoluti rispetto al passato, primi tra tutti i valori di riferimento, come è già stato evidenziato. A questa prima circostanza bisogna aggiungere il complesso quadro sociale, politico ed economico di cui si è parlato. Ma un contributo importante nella formazione della nostra realtà è dato anche dai nuovi organi di istruzione, che hanno sostituito le

figure storiche della famiglia e della chiesa. Da alcuni anni sono entrati in gioco due fattori determinanti, che sono la scuola e i mezzi di comunicazione di massa.

La scuola certamente ha assorbito il ruolo educativo che in passato veniva svolto dalle famiglie, divenendo luogo principale di costruzione della cultura e della personalità di tutti i membri della società. Tuttavia anche questa istituzione è profondamente cambiata rispetto alle sue origini, e si è adattata al nuovo panorama sociale ed ideologico. Ne deriva un progressivo cambiamento dell'organizzazione delle attività di istruzione, e anche una evoluzione dei valori trasmessi ai discenti. Ma accanto alla scuola bisogna evidenziare il ruolo centrale che stanno assumendo i mezzi di comunicazione di massa quali agenti formativi della società. Essi oramai hanno occupato ogni ambito della vita umana, e costituiscono un tassello importante nella crescita di ogni persona, perché sin da piccoli veniamo "posizionati" davanti a televisioni, radio, libri, computer e giornali. Essi sono entrati a far parte in modo dirompente della nostra cultura, e non potremmo immaginare una vita senza il loro contributo. Questi mezzi di comunicazione assolvono oggi a molteplici funzioni: intrattengono, informano, approfondiscono varie tematiche, forniscono conoscenze specifiche. Insomma si può dire che una parte della funzione formativa sociale oggi venga svolta dai mass media. Questa constatazione rende necessario un esame attento di quelle che sono le conseguenze di in simile assetto e quali effetti è in grado di produrre il fattore mediatico. La prima conseguenza è che le nuove generazioni stanno crescendo come generazioni digitali, estremamente legate ai molteplici strumenti tecnologici che servono a divulgare i messaggi dei mass media. Inoltre stanno crescendo con nuovi ideali e valori, che spesso derivano in gran parte da quanto appreso attraverso i messaggi diffusi da televisioni, radio, libri, internet e giornali. Questa nuova condizione presenta molteplici criticità, poiché i contenuti forniti dai media non sempre risultano essere predisposti con finalità educative, col risultato che spesso vengono proposti modelli di comportamento ed ideali che non sono adatti alla formazione di una persona. Questo comporta che coloro che più spesso fruiscono dei mezzi di comunicazione di massa ricevono quei messaggi, i quali, seppure non consoni alla loro educazione, vengono presi per buoni e considerati come punti di riferimento. Compreso questo primo effetto prodotto dai mass media bisogna analizzarne un altro, altrettanto importante.

Molti oggi scelgono di acquisire informazioni e aggiornamenti sugli eventi più importanti che si verificano nella loro società attraverso i mass media, ascoltando telegiornali, leggendo giornali, e guardando i programmi televisivi di approfondimento.

Questo asservimento al mezzo mediatico fa sì che gli individui acquisiscano una visione parziale della realtà che li circonda, poiché le notizie ed informazioni divulgate dai media devono necessariamente subire una fase di selezione prima di essere divulgate. Inoltre spesso l'immagine che viene proposta dai media relativamente a un fatto subisce l'influenza e l'opinione di chi la propone, perdendo l'obiettività che è necessaria a una corretta informazione. Infine bisogna rilevare che i contenuti proposti dai media tendono spesso a focalizzare l'attenzione dell'audience, mettendo da parte questioni e valori di fondamentale importanza nella società attuale. La situazione complessiva in cui ci troviamo a vivere risulta quindi essere molto articolata e delicata, proprio in funzione del ruolo centrale che i massa media svolgono nella nostra vita. Per questo motivo si è deciso di approfondire l'argomento all'interno di questa trattazione, per comprendere a fondo le dinamiche interne a questa componente che sta "invadendo" la nostra società. L'indagine si è focalizzata su più punti ed ha cercato per ognuno di essi di trarne gli elementi essenziali.

L'obiettivo prefissato è stato quello di definire un quadro completo sulla realtà dei mass media, e per farlo sono stati analizzati i principali contenuti, le modalità di espressione utilizzate, le finalità perseguite e gli effetti prodotti sui destinatari. Accanto a questa visione generale si è poi affiancata una analisi più approfondita, che si è concentrata sullo studio di uno degli argomenti più delicati tra quelli che quotidianamente vengono proposti dai media, il crimine e i suoi risvolti sociali. È nota a tutti la presenza costante delle notizie criminali in tutti i mezzi di comunicazione, con la conseguenza che questo tema diventa quotidianamente oggetto di discussione e di riflessione. Vista la particolarità dell'argomento e visto che può produrre notevoli effetti sul pubblico sia a livello di percezione della realtà sia a livello emotivo e comportamentale, diventa importante soffermarsi ed analizzare a fondo le dinamiche che lo legano ai mass media, visti come amplificatori del fenomeno. Questi mezzi di comunicazione propongono le notizie criminali spesso accompagnate a un esteso corredo di immagini, utilizzando parole scelte *ad hoc*, e quando possibile accompagnando il tutto da musiche catartiche. Queste scelte sono in grado di influenzare non poco il pubblico fruitore.

Pertanto nel corso della trattazione ci si è soffermati a lungo sul rapporto mass media e crimine, indagandone gli aspetti essenziali.

Attraverso gli studi di autorevoli professionisti sono stati analizzati i contenuti maggiormente proposti tra quelli attinenti al crimine, le modalità di rappresentazione dello stesso, le funzioni attribuite a tale componente sociale nonché gli effetti prodotti nella popolazione che riceve i messaggi mediatici. Uno spazio ampio è stato dedicato in particolare a uno dei mass media più diffusi, la televisione che per sua natura è in grado di produrre un forte impatto emotivo sugli spettatori, grazie al connubio di parole immagini e suoni. L'ultima partizione della trattazione ha posto i riflettori su un caso di cronaca nera che ha scosso l'opinione pubblica in modo significativo, il caso dell'omicidio di Sarah Scazzi. Fatte queste necessarie premesse si passa ora al corpo dell'elaborato.

CAPITOLO I

MASS MEDIA E COSTRUZIONE PSICOSOCIALE DELLA REALTÀ

1.1 Contesto di riferimento

I mezzi di comunicazione di massa hanno seguito un lungo percorso per giungere alla configurazione che oggi li caratterizza. Le finalità che inizialmente hanno condotto alla nascita dei vari mezzi di comunicazione si concretizzavano nel tentativo di tenere informata la popolazione sui più significativi avvenimenti interni alla società. A questo primo compito si è affiancato ben presto un importante risultato conseguito dai media, l'incremento della cultura collettiva, insieme alla diffusione della lingua italiana, che hanno raggiunto porzioni sempre più estese della popolazione. Tuttavia, se all'inizio la diffusione dei messaggi scritti o orali era libera da vincoli e costrizioni, nel giro di alcuni anni i mezzi di comunicazione sono diventati oggetto di forti attacchi da parte del potere, che vedeva in essi uno strumento per sviluppare il pensiero collettivo. Un ulteriore ostacolo alla libera divulgazione dei messaggi mediatici si è concretizzato a seguito della diffusione dei regimi totalitari, che volevano asservire al loro potere tutti i mezzi di diffusione del pensiero, e cercavano di abolirne ogni libera espressione. Nella fase successiva si è registrato un positivo cambio di rotta, e i mezzi di comunicazione hanno acquisito nuovo impulso, raggiungendo elevati livelli di diffusione. Negli anni più recenti questi strumenti hanno iniziato ad arricchirsi di contenuti e finalità nuove. Alla originaria funzione informativa e culturale è andata pian piano aggiungendosi la componente dell'intrattenimento, che ben presto è diventata una risorsa essenziale di successo. Intanto nel mondo dei media stavano entrando in gioco una serie di dinamiche prettamente economiche, ed è diventato sempre più importante scegliere la tattica giusta per ottenere maggiori consensi. Questa circostanza ha dato impulso allo sviluppo della componente pubblicità, che si è affiancata al già menzionato intrattenimento. Attraverso tale percorso si è giunti alla configurazione odierna dei mezzi di comunicazione di massa. Oggi i mass media hanno assunto una posizione di rilievo nella nostra vita. Ne consegue che, a causa di essi, siamo bombardati ogni giorno da messaggi e da notizie, e gli effetti di ciò sono in parte positivi e in parte negativi. È certamente da considerare importante l'ampliamento delle nostre conoscenze dovuto a trasmissioni o articoli divulgativi a carattere scientifico o letterario. La maggiore informazione sugli avvenimenti ha fatto inoltre crescere la partecipazione e l'interesse

umano e sociale per gli stessi: si pensi ai casi di calamità naturali che hanno mobilitato la solidarietà di tutto il mondo.

Gli aspetti negativi sono invece la visione di scene di violenza, che la TV ci porta quotidianamente in casa e che ci ha quasi abituato ad accettare, senza più ribellarci o protestare; inoltre non possono passare inosservate le enormi influenze che i mezzi di comunicazione esercitano sulle opinioni pubbliche, non solo, come già detto, nell'ambito pubblicitario, ma anche e soprattutto negli altri campi: i media si possono definire il risultato finale di una gigantesca organizzazione che elabora le notizie. Il controllo di questi mezzi vuol dire gestire la qualità e la quantità di informazioni che si vogliono dare al pubblico, per questo ci sono stati e ci sono ancora numerosi dibattiti politici per disciplinarne la gestione. Essi assumono una doppia valenza, infatti, oltre a diffondere ed informare tendono anche a "formare" l'opinione di chi legge, ascolta e vede, quindi a influenzare il lettore. In effetti i mezzi d'informazione hanno bisogno di una cospicua base economica, quindi la direzione ideologica dipende da chi fornisce l'apporto finanziario e, sebbene il primo principio di essi sia il rispetto della libertà d'informazione, che deve essere esauriente ed obiettiva, l'influenza politica determina il fatto di dare, direttamente o indirettamente, spazio diverso a notizie e interviste o di riportare interpretazioni diverse dei fatti in base all'opinione politica che si asseconda.

Comprese quali sono le dinamiche che sorreggono l'uso e la diffusione dei mezzi di comunicazione di massa si può ora passare al successivo livello di analisi, che consente di comprendere quali sono i contenuti forniti, le modalità di rappresentazione prescelte e gli effetti prodotti dai fruitori. Tutto viene espresso in riferimento a specifici studi che sono stati condotti nel corso degli anni sulla materia.

1.2 La nascita della *Communication Research*

Il discorso parte dal concetto base della *comunicazione*, che rappresenta un aspetto primario della vita sociale dell'uomo, senza la quale sarebbe impensabile qualsiasi forma di società, di cultura e anche di pensiero. L'assunzione della comunicazione umana a oggetto "autonomo" di studio è un fatto abbastanza recente, il cui sviluppo è stato alquanto influenzato dalle innovazioni tecnologiche, che hanno esteso la portata dei processi comunicativi raggiungendo moltitudini sempre più vaste di persone.

L'inizio dello studio su basi "scientifiche" della comunicazione e degli effetti da essa suscitati, che ha preso il nome di "Communication Research¹", può essere situato nel secondo decennio del XX secolo.

L'evento storico che fa da spartiacque in tal senso è il primo conflitto mondiale, in cui, per la prima volta nella storia, si fece ricorso in modo massiccio e sistematico alla propaganda, la quale svolgeva importanti e diversificate funzioni psicosociali.

Prima di allora non si era mai assistito a un tentativo di persuasione su così vasta scala finalizzato a promuovere le azioni propagandistiche del momento. Tale fenomeno riscosse grande efficacia tra la popolazione a causa della buona fede utilizzata quale chiave di lettura, anche qualora le idee proposte fossero poco attendibili e inverosimili.

Dopo la fine della guerra numerosi studiosi continuarono a interessarsi alla propaganda ed alla sua influenza sull'opinione pubblica, seppur con motivazioni diverse.

Gli esiti dei loro studi avvaloravano una concezione dei *media quali potenti strumenti di persuasione*. Tale concezione, successivamente definita "Bullet Theory²" o anche "Teoria dell'ago ipodermico", poggiava sui seguenti assunti:

- a) il pubblico dei media è costituito da una massa indifferenziata e atomizzata di individui;
- b) i messaggi costituiscono potenti, diretti ed immediati fattori di persuasione;
- c) gli individui sono essenzialmente indifesi nei confronti dei messaggi a loro rivolti.

Pertanto secondo questa teoria la propaganda tramite mass media era in grado di attivare o modificare, direttamente e rapidamente, le opinioni e i comportamenti di vastissimi gruppi di persone.

Il contesto storico-sociale di fine Ottocento e primo Novecento che fece da sfondo alla nascita della *Bullet Theory* fu il risultato della rivoluzione industriale. Tale contesto si caratterizzò per una spiccata mobilità orizzontale da cui derivò la possibilità di rapidi mutamenti sociali e culturali nonché di aperti e accesi conflitti di classe. La realtà sociale che ne derivò si andò a configurare come società di massa³, ovvero un agglomerato di persone ignoranti e anonime facilmente suggestionabili e tendenti ad assumere comportamenti collettivi uniformi.

¹ CHELI Enrico, *La realtà mediata. L'influenza dei mass media tra persuasione e costruzione sociale della realtà*, Milano, Francoangeli srl, 2002 (6° edizione). Per approfondimenti vedi LAZERFELD P. F. - STABNTON F. M., *Communication Research*, New York, Harper and Brothers, 1949.

² LASSWELL H. D., *The Structure and Function of Communication in Society*, in L. BRYSON (ed.), *The Communication of Ideas*, New York, Institute for Religious and Social Studies, 1948.

³ TARDE G., *Les Lois de l'imitation*, Parigi, Alcan, 1890; TARDE G., *L'opinion et la foule*, Parigi, Alcan, 1901.

In questo scenario la propaganda, e più in generale i mass media, suscitavano un preoccupato interesse a causa dell'ampio potere di suggestionabilità a essi attribuito. Ne derivò una vera e propria paura, alla quale in un primo tempo si rispose con un atteggiamento volto a osteggiare o rallentare il più possibile l'affermazione dei grandi mezzi di comunicazione. Tali posizioni non durarono a lungo, mutando in un atteggiamento volto piuttosto a porre la propaganda ed i mass media al servizio dell'ordine costituito. Una ulteriore lettura del ruolo dei media fu proposta in Europa dalla tradizione socialista, che coglieva le potenzialità progressive e rivoluzionarie collegate ai media i quali sembravano poter favorire l'avvicinamento di grandi masse di popolazione dall'estrema periferia verso aree meno marginali della città.

Le basi teoriche di riferimento della teoria ipodermica fanno riferimento a matrici psicologiche e sociologiche. Sotto il profilo *sociologico* è stata registrata una mancanza di posizioni teoriche chiaramente delineate, pertanto fecero congiuntamente da base a questa ideologia teorie di origine europea e di origine americana, (in particolar modo la scuola di Chicago⁴). Sul piano *psicologico* esercitarono una forte influenza le teorie dell'*istintualismo*⁵, tendente a ricondurre il comportamento umano a modelli e a meccanismi istintuali ereditati geneticamente e quindi sostanzialmente analoghi per tutti gli individui, e del *behaviorismo*⁶, facente capo a Watson, che individua negli stimoli ambientali, cioè nelle esperienze vissute dall'individuo e nell'apprendimento da esse derivante, il fattore alla base del comportamento umano; idea che mosse i suoi primi passi in America.

A queste due principali matrici si aggiunse la teoria *psicanalitica*⁷ elaborata da Freud, che riassumeva aspetti istintualistici e aspetti di carattere ambientale. Il tratto comune delle tre teorie di base era identificabile nel determinismo, ossia una visione passiva dell'individuo, il cui comportamento fosse potentemente predeterminato dalla specie e dall'ambiente esterno.

Il behaviorismo portò avanti il proprio contributo anche nella successiva fase di evoluzione della teoria ipodermica.

⁴ PARK E. Robert - BURGESS Ernest W. - MCKENZIE Roderick D., *La Città*, Torino, Einaudi, 1999.

⁵ Per approfondimenti vedi VANNI INVERNIZI DESCALZI, *Istintualismo. Verso una nuova psicologia*, Erga, 2002.

⁶ Per approfondimenti vedi BURRHUS Frederic Skinner, *La scienza del comportamento, ovvero il Behaviorismo*, SugarCo, 1976 e WATSON J.B., *Behaviorism*, New York, Norton, 1925.

⁷ Per approfondimenti vedi FREUD S., *Introduzione alla Psicoanalisi*, Torino, Bollati Boringhieri, 1978.

Esso infatti intorno agli anni trenta passò da una impostazione ambientalista radicale a un modello basato interamente sull'apprendimento, ispirato al neo affermato *principio pavloviano di condizionamento*⁸, introdotto da Ivan Pavlov.

Grazie a questo contributo la teoria ipodermica del secondo periodo si fondò sul principio base secondo il quale gli individui sono tra loro diversi e pertanto reagiscono ai messaggi in modo differenziato. La nuova prospettiva della teoria ipodermica assunse quindi caratteri maggiormente concreti e adatti alla multiforme società di riferimento. Tuttavia nella sua intera evoluzione tale teoria trascurò di analizzare il modo in cui il messaggio dei mass media veniva ricevuto dai destinatari e come essi elaboravano la risposta comportamentale, concentrandosi solo sul meccanismo di emissione del messaggio (stimolo) e sul comportamento del destinatario (risposta), secondo lo schema S-R. Partendo dalla consapevolezza di questa lacuna a partire dagli anni Trenta alcuni studiosi assunsero il compito di rivedere e migliorare la teoria ipodermica.

Un significativo passo avanti fu dovuto agli studi posti in essere da Tolman⁹, il quale per primo attribuì complessità all'agire umano, negando l'esclusività causale dello stimolo, il cui ruolo va piuttosto considerato parallelo a quello di altre variabili indipendenti interne all'individuo. Ne deriva l'introduzione di un nuovo elemento che si interpone nel precedente schema basato su stimolo e risposta, l'organismo, visto come funzione delle variabili menzionate. Ne deriva un nuovo schema S-O-R. Tale organismo venne poi sostituito da una nuova variabile, gli atteggiamenti, intesi quali predisposizioni acquisite ad agire in un certo modo nei confronti di specifici oggetti, i quali divennero il nuovo punto centrale tra stimolazione ambientale e agire umano. Sulla base di questa nuova visione la ricerca sugli effetti psicosociali della comunicazione si focalizzò sulle modalità di realizzazione del processo di cambiamento atteggiamentale, definito *persuasione*, e su come attuarlo attraverso la comunicazione. Una significativa evoluzione della *Communication Research* si ebbe negli anni Quaranta, anche questa volta in occasione di un significativo evento storico, la Seconda Guerra Mondiale. Le figure che diedero impulso a questo cambiamento furono Paul Lazarsfeld¹⁰ e Carl Hovland¹¹.

Il metodo cui essi si ispirarono fu quello sperimentale a variazione unitaria dei fattori in condizioni controllate.

⁸ PAVLOV J.P., *Conditioned Reflexes*, Londra, Oxford University Press, 1927.

⁹ TOLMAN E.C., *Purposive Behaviour in Animal and Man*, New York, Century, 1932.

¹⁰ LAZARFELD P.F., *Metodologia e ricerca sociologica*, (trad.) Bologna, Il Mulino, 1967.

¹¹ HOVLAND C., - JANIS I. L. - KELLEY H., *Communication and Persuasion*, New Haven, Yale University Press, 1953.

Entrambi i pensatori muovevano da una concezione essenzialmente deterministica dell'agire umano, che vede l'uomo come soggetto passivo in balia dell'ambiente, e dalla consapevolezza che lo stimolo sia mediato dalle differenze presenti nei destinatari del messaggio. L'approccio di Hovland (*teoria comportamentista*) fu basato fondamentalmente sul modello dell'apprendimento strumentale, secondo il quale il comportamento di ogni organismo vivente è volto essenzialmente a soddisfare determinati bisogni, e tale comportamento si trasforma in abitudine in funzione del numero di volte in cui si è rivelato efficace. Il metodo usato per i propri studi si basava in modo sistematico sulla ricerca di laboratorio relativo agli effetti della comunicazione (metodo ipotetico deduttivo). La teoria hovloviana concepiva l'individuo come una macchina capace di ricevere determinati messaggi e, in funzione di essi, di attuare determinati comportamenti. Essa assumeva i caratteri di una "scatola nera" della quale era possibile conoscere solo i segnali di entrata e di uscita (stimolo e risposta) ma non le modalità attraverso i quali si giungeva ai segnali di uscita. L'obiettivo degli studi empirici di Hovlov era quindi quello di individuare il ruolo svolto in un processo comunicativo dai singoli fattori controllabili dall'emittente, mettendolo a sistema con le diversificate caratteristiche dei riceventi.

Verso la fine degli anni Cinquanta il modello elaborato da Hovlav subì alcune importanti modifiche, che videro il contributo di diversi pensatori. A fianco degli studi psicologici appena descritti si svilupparono approfondite indagini sul piano sociologico, che videro come figura centrale Lazarsfeld¹². Egli, in occasione della campagna presidenziale americana del 1940, tentò di studiare e spiegare in chiave specificamente sociologica il fenomeno degli effetti della propaganda. Il metodo di studio prescelto si basava su un approccio sul campo di tipo quantitativo. Nel caso delle elezioni egli analizzò un campione di elettori scelto tra la popolazione di una piccola comunità dell'Ohio. I risultati dello studio rivelarono una scarsa mobilità atteggiamentale degli elettori, i quali avevano già deciso per chi votare prima della campagna e mantennero la decisione presa. Coloro che cambiarono la propria posizione non lo fecero per una influenza diretta dei mass media, ma per l'influenza personale di altri membri della comunità, i cosiddetti *opinion leaders*. Su questi ultimi si rifletteva l'effetto della propaganda realizzata tramite i mass media. Fu così formulata l'ipotesi del *flusso della comunicazione a due*

¹² LAZERFELD P. F. - BERELSON E. - GAUDET H., *The Peoples Choice. How the Voter Makes Up his Mind in a Presidential Campaign*, New York, Columbia University Press, 1944.

livelli: il primo consistente in un passaggio di informazione dai media agli *opinion leaders*, il secondo da questo al resto della comunità.

Da ciò si comprese non solo che l'audience era costituita da soggetti differenti tra loro sul piano psicologico e sociale, ma anche che tali soggetti interagivano attivamente tra loro realizzando una fitta rete di relazioni sociali. Da quanto esposto risulta evidente come nella prima fase della *Communication Research* si evincono i due concetti chiave della *influenza selettiva*¹³ e degli *effetti limitati*: la comunicazione persuasoria risulta conseguire bassi livelli di cambiamento atteggiamentale a causa dell'azione filtrante dei processi di mediazione individuali e sociali

1.3 La fase di transizione

Alla fine degli anni Cinquanta la *Communication Research* entrò in un periodo di transizione, durante il quale vennero da un lato affinati e istituzionalizzati i concetti, i modelli e i metodi del paradigma dell'influenza selettiva e dall'altro lato furono riconsiderati gli aspetti portanti e i limiti delle teorie fino ad allora adottate. I personaggi di spicco di questo cambiamento di rotta furono i sociologi Talcott Parsons¹⁴ e Robert K. Merton¹⁵. In questa fase si definì il modello degli "*Uses and Gratifications*¹⁶", che si concentrava sul processo di fruizione delle comunicazioni di massa (consumo) più che sugli effetti. L'idea di fondo era basata sulla considerazione che vi fosse un rapporto diretto tra l'uso dei vari media e i bisogni dei fruitori, pertanto i media si trasformano da agenti persuasivi in fornitori di prodotti simbolici la cui utilizzazione o meno dipendeva dall'individuo stesso, visto come soggetto capace di decidere attivamente e finalisticamente la propria condotta. Pertanto l'agire di consumo inerente i prodotti dei media era la risultante dell'interazione tra le esigenze dell'individuo e l'offerta simbolica dei media.

L'ideologia di questa fase non va oggi vista come alternativa a quella tradizionale già esposta, ma come una sua integrazione. Ciò va detto anche in considerazione del fatto che essa rimase incentrata sulla teoria degli effetti limitati e sulla dimensione del breve termine.

¹³ DE FLEUR M. - BALL ROKEACH S., *Theories of Mass Communication*, Longman, 1989.

¹⁴ PARSONS T., *The Structure of Social Action*, New York, McGraw Hill, 1937.

¹⁵ MERTON R.K., *Social Theory and Social Structure*, New York, The free Press, 1949.

¹⁶ CHELI Enrico, *La realtà mediata*, cit.; per approfondimenti vedi ELLIOTT P., *Uses and Gratification Research: A Critique and a Sociological Alternative*, in BLUMER J. - KATZ E. (eds.), 1974 e KATZ E. - BLUMER J. - GUREVITCH M., *Uses of Mass Communication by the Individual*, 1974.

1.4 Le teorie degli effetti a lungo termine

Gli anni Sessanta furono caratterizzati in America da un periodo di grande critica diffusa a livello politico, sociale, culturale e individuale. Potremmo definirlo come una vera e propria crisi, che spesso diede luogo ad aperte contestazioni verso gli ordinamenti esistenti e da cui sono scaturiti potenti fattori di cambiamento nella società. Le teorie degli effetti a lungo termine¹⁷ fiorirono in questo contesto e in particolare tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta. Le nuove ideologie presentano alcuni interessanti analogie con quelle prodotte negli anni Venti e Trenta (la prima fase della ricerca) poiché riproponevano il concetto di onnipotenza dei media, variando però significativamente la natura e dinamica degli effetti da essi prodotti e le valenze etiche connesse. Sotto il primo profilo l'attenzione si spostò rispetto al passato sulla dimensione del lungo termine piuttosto che sul breve termine e sul piano della rappresentazione piuttosto che sul piano comportamentale. Da ciò derivava l'interesse per un'area del fenomeno che venne in precedenza ritenuta secondaria ed accidentale, quelle delle conseguenze graduali, globali ed indirette prodotte sull'attività percettivo-rappresentazionale delle persone da una prolungata esposizione ai media. Sul secondo piano, ovvero l'analisi delle valenze etico-sociali dell'impatto dei media, l'attenzione si spostò sulle forme di controllo sociale esercitate dai media e sulla loro capacità di conservare le ideologie presenti (lo status quo) piuttosto che cambiarle. Questa nuova prospettiva partiva dall'idea di fondo che le comunicazioni di massa fossero divenute degli strumenti di legittimazione dell'ordine sociale nonché di rafforzamento di valori, credenze, stili di vita funzionali al sistema socioculturale dominante. Un fenomeno storico che incise particolarmente sulla formazione di questa nuova ideologia fu lo sviluppo tecnologico dei media che comportò significativi mutamenti negli stili di vita della popolazione. In particolare il medium a maggior impatto fu rappresentato dalla televisione, consolidata negli anni Sessanta e affiancatisi al cinema, stampa e radio già diffusi negli anni Quaranta e Cinquanta. La diffusione di questi nuovi strumenti fece comprendere come gli effetti più rilevanti delle comunicazioni di massa non fossero quelli dovuti a un singolo messaggio o a una serie di messaggi, ma piuttosto quelli derivanti da una esposizione prolungata e continuativa ai media. A ciò seguì un ampliamento del campo di indagine considerando i media quale sistema comunicativo globale, la cui varia e vasta produzione ed emissione comunicativa

¹⁷ LOSITO G., *Definizione e tipologia degli effetti a lungo termine*, in "Problemi dell'informazione", n. 3, 1988.

potevano avere nel tempo un impatto notevole sull'individuo, sulla cultura e sulla società. Questa nuova prospettiva introdusse un innovativo modo di concepire il rapporto tra mass media, individuo e società, che assunse i caratteri della *socializzazione* (da intendersi quale processo interattivo tra uomo e ambiente sociale, che si svolge continuamente sin dalla prima infanzia, tramite il quale si costruiscono i presupposti per l'inserimento dell'individuo nel mondo oggettivo della società la quale influenza l'individuo nel suo modo di percepire, pensare ed agire determinandone i principali valori e parametri di riferimento). Un significativo cambiamento si registrò rispetto al passato anche in riferimento al concetto centrale dello studio, il quale passò dal tentativo di cambiamento atteggiamentale all'analisi del processo di formazione della conoscenza, il cui momento base era costituito dalla rappresentazione mentale della realtà, momento sul quale incideva l'attività svolta dai mass media.

1.4.1 La teoria dell'agenda setting

La Teoria dell'agenda *setting*¹⁸ è stata formulata da *McCombs*¹⁹ e *Shaw*²⁰ attorno al 1972 e ha fatto riferimento a uno specifico ambito delle comunicazione di massa: l'informazione giornalistica. L'assunto di fondo si basava sulla considerazione che le conoscenze utilizzate dalle persone per la costruzione dei propri modelli della realtà provenissero sia dalla diretta e personale esperienza personale, sia da diverse fonti appartenenti al contesto socio-culturale in cui tali persone vivevano. L'ideologia espressa dai due studiosi è ancora oggi viva e chiaramente esposta nelle parole da loro utilizzate: *“nell'abilità di produrre cambiamenti cognitivi tra gli individui, di strutturare il loro pensiero (...) risiede l'effetto importante della comunicazione di massa, nella sua abilità di ordinare e organizzare mentalmente per noi il nostro mondo. In breve i mass media possono non riuscire a dirci cosa pensare, ma sono magnificamente capaci di dirci su che cosa pensare”*²¹.

Quando si parla di “cosa pensare” si fa riferimento proprio al concetto di agenda proposto dai due studiosi. Secondo la loro ideologia infatti i media stabiliscono una gerarchia di importanza delle diverse notizie, una vera e propria *agenda di priorità*, che è in

¹⁸ CHELI Enrico, *La realtà mediata*, cit.

¹⁹ MCCOMBS M. - SHAW D., *The Agenda-Setting Function of Mass Media*, in “Public Opinion Quarterly”, vol. 36, 1972.

²⁰ SHAW D., *Agenda-Setting and Mass Communication Theory*, in *Gazette (International Journal for Mass Communication Studies)*, vol. XXV, n. 2).

²¹ SHAW D., *Agenda-Setting and Mass Communication Theory cit.* 15.

grado di far considerare al pubblico alcune notizie più importanti di altre, di modo che venga a crearsi una relazione diretta tra l'importanza attribuita dalla stampa, o dai media più in generale, a determinate notizie e l'importanza attribuita dal pubblico alle stesse notizie. La teoria in oggetto ha evidenziato l'esistenza di tre processi fondamentali: selezione, valorizzazione e narrazione delle notizie. Il criterio di *selezione* "riguarda la scelta di quali eventi, questioni, persone...debbano essere inclusi nei quotidiani, notiziari, periodici ecc. e quindi, quali esclusi. Si tratta di una scelta inevitabile per qualsiasi redazione, sia essa di un quotidiano, di un settimanale o di un notiziario radiofonico o televisivo, perché risaputamente quanto avviene nel mondo è sempre di molto superiore allo spazio disponibile in ciascuna testata (e alle capacità e risorse elaborative di qualsiasi redazione)²²". La *valorizzazione* invece "inerisce l'enfasi con cui una certa notizia risalta sulle altre²³" coinvolgendo maggiormente l'attenzione dello spettatore. Rimane infine il processo della *narrazione*, che si distingue dai due precedenti, i quali si soffermano sulla verifica che l'individuo abbia o meno una determinata conoscenza su fatti pubblici. La narrazione infatti "incide sulla polarizzazione valutativa, positiva o negativa che sia, di tali oggetti... riguarda... la loro qualificazione...il modo in cui il problema viene trattato, gli aspetti sottolineati o taciuti, i giudizi più o meno esplicitamente espressi al riguardo dal giornalista, le parole e le espressioni scelte e le connotazioni a esse legate incidono infatti in misura non certo irrilevante sulla percezione e la conseguente valutazione di tale problema, e quindi sugli atteggiamenti e le opinioni che su di esso si forma il pubblico...²⁴". La descrizione di questi processi consente di comprendere pienamente le modalità utilizzate dai media per modificare la percezione della realtà degli spettatori attraverso le informazioni divulgate.

L'assunto che i media influiscano sulla strutturazione della mappa della realtà appare inoltre adeguatamente confermato dalla realtà sociale di riferimento. È evidente infatti che l'avvento dei mass media abbia determinato per intere popolazioni un grande ampliamento di orizzonti poiché esse possono venire a conoscenza di eventi, tematiche e problemi inerenti l'intero pianeta. Tuttavia quella che sembrerebbe una funzione obiettivamente positiva dei media si attualizza in modi non sempre corretti, pertanto gli studiosi hanno ritenuto essenziale indagare su come questi nuovi orizzonti vengano delineati, focalizzandosi sulle modalità di realizzazione dell'attività informativa. È evidente infatti che i media non si limitino a veicolare dati puri della realtà, ma assegnino agli eventi

²² CHELI Enrico, *La realtà mediata*, cit.

²³ *Ibidem*.

²⁴ CHELI Enrico, *La realtà mediata*, cit.

e alle persone oggetto delle notizie una diversa rilevanza (legata alla frequenza e risonanza con cui vengono proposte al pubblico) e una diversa valutazione di merito, esplicita ed implicita. Sulla base di queste valutazioni la teoria dell'agenda *setting* ha sostenuto, e sostiene tuttora, a chiare lettere che *“la comprensione che la gente ha di gran parte della realtà sociale è mutuata dai media²⁵”*.

La teoria dell'agenda *setting* costituisce oggi la base di vari studi sul *newsmaking²⁶* (processi redazionali di costruzioni delle notizie) i quali individuano nella *selezione* delle notizie e nella loro *valorizzazione* i principali oggetti di studio su cui focalizzare la propria attenzione. La selezione riguarda la scelta di quali eventi, questioni e persone che debbano essere incluse nei quotidiani, notiziari e periodici, e quindi quali vadano esclusi. Ciò implica che i media non forniscono rappresentazioni complete della realtà, ma solo porzioni, spesso molto esigue di essa, per lo più utilizzando criteri di selezione stabili i quali conducono a una maggiore rappresentazione di determinati temi, questioni o soggetti rispetto ad altri.

Il concetto di valorizzazione riguarda invece l'enfasi con cui una certa notizia risalta sulle altre. L'analisi di questo aspetto non solo esprime implicitamente l'importanza assegnata alla notizia dall'emittente, ma può incidere anche sull'attenzione che il pubblico dedicherà alla notizia. Le attività di valorizzazione e selezione appena descritte si caratterizzano quali variabili di carattere topologico, poiché contribuiscono alla definizione dei confini della realtà, cioè alla inclusione, al livello gerarchico e al grado di stabilità di determinati soggetti, tematiche ed eventi nelle mappe cognitive dei riceventi.

Dopo aver analizzato i principali temi affrontati dalla teoria dell'agenda *setting* emerge un quadro di analisi alquanto insufficiente per affrontare la complessa problematica degli effetti dei media. Ciò deriva dal fatto che il processo di ristrutturazione cognitiva si compone di aspetti cognitivi e aspetti valutativi, i secondi dei quali non attraggono l'attenzione degli studi analizzati. Pertanto al fine di avere una completa visione del tema oggetto di studio si rende necessario prendere in esame una ulteriore dimensione dell'output comunicativo determinante riguardo gli aspetti qualitativi degli effetti dei media: la narrazione. Essa non si riferisce all'individuazione di oggetti o questioni che costituiscono la rappresentazione della realtà, ma piuttosto la loro qualificazione. Il modo in cui un problema viene trattato, gli aspetti sottolineati o taciuti, i giudizi più o meno esplicitamente espressi, le parole e le espressioni scelte incidono infatti

²⁵ NOELLE-NEUMAN, *Return to the concept of powerful mass media*, in “Studies of Broadcasting”, vol. 9, 1973.

²⁶ Per approfondimenti vedi GOLDING P. - ELLIOTT P., *Making the News*, London, Longman, 1979.

in misura non certo irrilevante sulla percezione e la conseguente valutazione di tale problema. La narrazione di una notizia incide sulla polarizzazione valutativa, positiva o negativa che si ha di tali oggetti, vale a dire sugli atteggiamenti e le opinioni. Tuttavia poiché la narrazione per le proprie caratteristiche intrinseche si presta meno delle dimensioni della selezione e della valorizzazione a essere esaminata sul piano del lungo termine essa è stata volutamente tralasciata in molte ricerche ispirata al modello dell'agenda *setting*.

La teoria esposta ha riscosso grande fortuna grazie alla semplicità ed eleganza della sua formulazione, ma i fenomeni ed i processi cui essa fa riferimento sono tutt' altro che semplici. Pertanto si rendono necessari ulteriori approfondimenti e studi sul fenomeno dell'impatto dei mass media su individui e società. Inoltre appare evidente la necessità di affrontare un ulteriore aspetto della questione lasciato in disparte: la dinamica dei processi di produzione degli effetti, la quale andrebbe affiancata ai brillanti risultati già ottenuti relativamente allo studio sulla natura e la dimensione temporale di tali effetti. Nonostante le lacune evidenziate la teoria dell'agenda *setting* ha costituito negli anni un fondamentale punto di partenza per numerosi studi sul fenomeno dei mass media. Le indagini empiriche svolte fino a oggi sembrano confermare la validità della ipotesi di fondo della suddetta teoria, evidenziando peraltro i differenti ruoli della carta stampata e della tv e ridimensionando la portata complessiva degli effetti, mediati dalle predisposizioni del ricevente.

1.4.2 *La Cultivation Theory*

La *Cultivation Theory*²⁷ è stata formulata da Gerbner²⁸ e alcuni suo colleghi tra il 1971 e il 1977, in riferimento ad un settore specifico della comunicazione di massa: la televisione. L'idea originaria cui si deve la nascita della teoria faceva riferimento ad una serie di studi condotti agli inizi degli anni Settanta sui possibili effetti della violenza nei programmi televisivi, che analizzarono sia il contenuto di tali programmi sia il pubblico destinatario. Il concetto chiave della teoria di Gerbner era che vi fosse una notevole discrasia tra la realtà e l'immagine che di essa ne dava la tv.

²⁷ CHELI Enrico, *La realtà mediata*, cit.

²⁸ Opere di riferimento: GERBNER G., *Violence in Television Drama: Trends and Symbolic Functions*, in G. A. COMSTOK and E. A. RUBINSTEIN, *Television and Social Behaviour*, Washington D. C., U. S. Government Printing Office, 1971; GERBNER G., *Mass Media Politics in Changing Cultures*, London, Wiley, 1977.

Pertanto tali immagini distorte potevano avere conseguenze molto rilevanti qualora il telespettatore le avesse accettate come veritiere. Lo studio condotto sulla rappresentazione della violenza ha evidenziato come l'elevata presenza di questo fattore potesse incrementare la paura delle persone verso il crimine anche qualora esse vivessero in zone non pericolose. Da questo egli ha dedotto che la paura è direttamente proporzionale al grado di esposizione alla tv, e non alla diretta e personale esperienza degli individui. Secondo l'ideologia gerbneriana derivante da questi studi è cambiata la connotazione degli effetti, i quali sono stati situati principalmente a livello di *credenze*, intese quali nozioni, conoscenze, idee, superstizioni, miti e leggende comuni alla maggior parte dei membri di una società. Ne deriva quindi l'assunto che i mass media e la televisione prima di tutti influenzano *ciò che la gente crede circa la realtà*. Tale assunto ha acquisito un significato ancora più stringente nei lavori più recenti di Gerbner, a seguito dei quali egli ha affermato non solo che la televisione *“coltiva le credenze delle persone²⁹”* ma anche che essa va considerata come una agente di *“omogeneizzazione culturale³⁰”*. Questa seconda definizione trova una evidente conferma nel fenomeno che ebbe luogo in Italia, dove si è passati da una condizione di scarsa conoscenza della lingua italiana negli anni Cinquanta alla situazione attuale, in cui l'italiano viene parlato o almeno compreso dalla totalità della popolazione nazionale. La rilevanza sociale del mezzo televisivo appare evidente anche tenendo conto dell'ingente mole di informazioni che da essa si possono acquisire. Essa fornisce infatti dati relativi a macro-eventi ma anche aspetti della realtà quotidiana. Peraltro la tv è l'unica agenzia che sembra non risentire delle differenziazioni che caratterizzano interne ad ogni nazione, dato che si configura quale mezzo di comunicazione a disposizione dell'intera collettività, senza discriminazione alcuna. Nelle parole di Gerbner si coglie a fondo l'importante funzione formativa svolta dalla televisione: *“La televisione coltiva dall'infanzia le predisposizioni e le preferenze che solitamente venivano acquisite da altre fonti primarie. Trascendendo le barriere storiche dell'alfabetizzazione e della mobilità, la televisione è divenuta la fonte comune primaria di socializzazione e di informazione quotidiana (principalmente nella forma dell'intrattenimento) di una popolazione che sarebbe altrimenti eterogenea. Lo schema ripetitivo dei messaggi e delle immagini di massa prodotti dalla televisione formano la corrente principale di un ambiente simbolico comune³¹”*.

²⁹ GERBNER G., GRASS L., MORGAN M., SIGNORELLI N. (1986), *Living with television: the Dynamics of the Cultivation Process*, in J. BRYANT, D. ZILLMAN, *Perspectives on Media Effects*, HILLSDALE N. J., LAWRENCE ERLBAUM, 1986.

³⁰ *Ibidem*.

³¹ *Ibidem*.

Lo studio condotto da Gerbner si è posto su un piano più generale rispetto a quello proposto dalla teoria dell'agenda *setting*, poiché ha preso in considerazione l'intero flusso comunicativo che proviene dalla tv e lo ha rapportato al sistema cultura globale. Il punto centrale della sua riflessione consiste nella prolungata situazione di immersione totale nel flusso comunicativo, condizione che per le generazioni più giovani viene ad essere una caratteristica costante dell'intera esistenza. In questo aspetto la *Cultivation Theory* si colloca a pieno titolo tra le teorie sugli effetti cumulativi a lungo termine, e trova applicazione solo in riferimento a tale dimensione temporale.

Tale teoria costituisce insieme alla teoria summenzionata dell'agenda *setting* la base delle speculazioni moderne circa gli effetti prodotti dai mass media sulle popolazioni, le quali partono dagli assunti forniti da McCombs, Shaw e Gerbner per affrontare il difficile e multiforme problema.

Al di là di queste due linee guida fondamentali è possibile definire altre ideologie altrettanto innovative e significative che possono assumere la dimensione di corollari delle guide di riferimento, data la loro focalizzazione su aspetti più specifici e circoscritti del fenomeno.

1.4.3 L'ipotesi del knowledge gap

La prima teoria che possiamo considerare quale corollario prende in considerazione gli effetti dei media sul piano della distribuzione sociale delle conoscenze all'interno di una comunità è l'ipotesi del *knowledge gap*³². Essa è partita da una attenta analisi della realtà sociale e delle dinamiche interne alla stessa. Nel corso di questa analisi è apparso evidente come la conoscenza sia iniquamente ripartita tra i diversi membri della società. Nella maggior parte dei casi accade che le persone di status socioeconomico elevato abbiano maggiori e più approfondite conoscenze sulle questioni di interesse politico, sociale e culturale rispetto alla media delle persone di *status* inferiore. Su questa base di conoscenze si è innestata l'attività dei mezzi di comunicazione di massa, la quale ha contribuito fortemente ad innalzare il livello di conoscenza e di acculturazione di intere popolazioni, interessando indifferentemente tutte le classi sociali. Se a prima vista l'apporto fornito dai media sembrerebbe aver contribuito a ristabilire l'uguaglianza sociale, a ben vedere essi hanno mantenuto viva la disparità già esistente, ed in alcuni casi l'hanno esaltata.

³² CHELI Enrico, *La realtà mediata*, cit.; per approfondimenti vedi: DONOHUE G. A. - OLLIEN C. N. - TITCHERON P., *Mass Media and the Knowledge Gap*, in "Communication Research", 2, 1975.

Ciò è accaduto poiché l'incremento delle conoscenze favorito dai media ha interessato tutte le classi, pertanto non ha consentito di colmare il gap preesistente.

Inoltre, come si è detto, l'influenza dei media ha talora aumentato le differenze culturali già insite nella popolazione³³. Le indagini svolte hanno infatti dimostrato che le persone di status diverso seguono in genere tipologie di media diversi. In particolare coloro che vivono secondo uno stile di vita più elevato prediligono la fruizione della stampa, che tra i vari media è la più concentrata sull'informazione, mentre coloro che vivono in condizioni più modeste preferiscono attingere dalla radio e dalla televisione, le quali sono maggiormente attente a fornire un servizio di intrattenimento anziché di pura informazione. Le diverse scelte operate dalla popolazione hanno una grande influenza sulle conoscenze acquisite e sulla partecipazione politica e sociale delle stesse, proprio per la diversa connotazione e natura dei vari media. Inoltre ciò che varia tra le varie classi sociali non è solo il mezzo prescelto, ma anche le modalità qualitative dell'esposizione ad esso. A tale proposito si è evidenziato come nelle realtà sociali più elevate prevalga una fruizione attiva e focalizzata di ciò che viene letto, ascoltato o guardato, mentre nelle realtà inferiori i contenuti forniti dai media vengono elaborati in maniere generalmente passiva. Le condizioni descritte comportano una costante permanenza del gap conoscitivo all'interno della società. Esso però non assume caratteristiche uguali in tutti gli ambiti tematici, poiché riguardo alle questioni che suscitano un certo grado di conflitto sociale e che sono percepite come direttamente connesse alla propria vita si registra un superiore livello di conoscenza da parte delle classi inferiori, che non si differenziano notevolmente dalle rimanenti. Pertanto il vero problema alla base del gap non è dovuto alle conoscenze di base o all'influenza dei mass media, bensì ai fattori *socio-motivazionali* che sono alla base dell'informazione. Nel caso delle persone di estrazione sociale più elevate si assiste all'acquisizione di forti stimoli conoscitivi che derivano dall'ambiente frequentato, in base ai quali le persone sono portate ad apprezzare sotto vari profili la conoscenza, la cultura e l'informazione, cosa che manca evidentemente negli ambienti sociali inferiori, dove si prediligono altri valori. A fianco al problema motivazionale bisogna collocare la questione relativa alla capacità di comprensione e strutturazione delle informazioni assunte, che varia da persona a persona.

³³ Per approfondimenti vedi TICHENOR P. J. - DONOHUE G. A. - OLLIEN C. N., *Mass Media and The Differential Growth in Knowledge*, "Public Opinion Quarterly", n. 34, 1970.

Anche in questo ambito evidentemente l'approccio delle classi agiate risulta vincente, poiché esse non solo acquisiscono informazioni, ma le elaborano più approfonditamente e le organizzano in schemi complessi. Ciò deriva da una visione del mondo più articolata e problematica che essi hanno già insita dentro di sé, e che certamente non può trovare collocazione presso le classi meno agiate.

Dall'analisi di tutti i fattori considerati appare evidente che il problema del divario di conoscenze sia caratterizzato da una dinamica davvero complessa e che sia destinato a permanere all'interno della società. Tuttavia l'essere riusciti a decifrare il mosaico conoscitivo che compone la nostra società moderna rappresenta un ottimo punto di partenza per ulteriori riflessioni ed elaborazioni dottrinali.

1.4.4 *La spirale del silenzio*

La teoria della Spirale del Silenzio³⁴ è stata il frutto del lavoro di *Noelle Neumann*³⁵, che ha preso forma nel 1984, e dato il livello specifico di analisi che ha avuto ad oggetto può essere considerata una teoria sulla dinamica dell'opinione pubblica. L'ipotesi di base cui faceva riferimento è che le persone esprimano (verbalmente) e manifestino (con l'azione) le loro opinioni nella misura in cui le percepiscono condivise dal proprio gruppo sociale, dalla comunità di appartenenza o dalla società in generale. Da ciò deriva che alcune opinioni coerenti alle credenze, ai valori e ai costumi dominanti si diffondono più facilmente, mentre altre invece passano sotto silenzio. Tale condizione viene aggravata dalla consapevolezza che questo processo si autoalimenta in modo circolare, secondo quanto esposto nella tesi della studiosa. Al centro del sistema esposto vi è il concetto di *opinione pubblica* intesa come ciò che si può esprimere pubblicamente in caso di controversia senza volersi isolare. Sulla base del concetto di opinione pubblica vanno poi analizzati tutti i fattori psicologici che fungono da variabili nella divulgazione del pensiero singolo all'interno del contesto sociale di riferimento. Il primo fattore rilevante in tal senso è la *paura di isolamento sociale*, ovvero il timore che esprimere una opinione diversa o addirittura in conflitto con quella della comunità significa distanziarsi da quest'ultima, riducendo sia l'identificazione dell'individuo col gruppo sia il riconoscimento dell'individuo come membro da parte del gruppo.

³⁴ CHELI Enrico, *La realtà mediata*, cit.

³⁵ NOELLE NEUMANN E., *The Spiral of Silence: Public Opinion - Our Social Skin*, Chicago, Chicago University Press, 1984.

In seconda istanza bisogna rilevare la sussistenza del timore di incorrere in *sanzioni*, formali o informali, che la società può comminare ai “devianti”.

Questi timori trovano una rispondenza oggettiva a livello sociale poiché ogni società tende effettivamente a difendere il proprio ordine istituzionale in vari modi. I meccanismi utilizzati in tal senso sono la censura (l’impedire in anticipo la comunicazione di una opinione) e le sanzioni, sia formali (leggi dello stato, precetti morali o religiosi) che informali (riprovazione da parte della collettività). Nelle attuali democrazie sembrano permanere solo le sanzioni informali, ma tale discorso può valere in ambito interpersonale, perdendo di attualità se ci riferiamo ad altri contesti tra i quali evidentemente quello delle comunicazioni di massa, in cui la censura può considerarsi trasformata ma non scomparsa del tutto. Proprio i mass media rappresentano un potente agente nel contesto che stiamo analizzando. Essi godono infatti di ampia autonomia e arbitrarietà nel decidere quali opinioni far circolare e questo produce rilevanti effetti sulle opinioni del pubblico.

Il sistema cui fa riferimento la teoria della spirale del silenzio è molto complesso, e per comprenderlo al meglio bisogna attingere da quanto esposto dalla fondatrice del pensiero in oggetto: *“Alcuni esprimono liberamente e con forza le proprie opinioni, in quanto sono sicuri di se stessi. Questo dà l'impressione che siano più numerosi di quanto effettivamente non sono. Per contro ve ne sono altri- divenuti incerti- che non osano esprimersi in pubblico: essi appaiono dunque più deboli e meno numerosi. Questa falsa impressione della situazione induce alcuni ad aderire al primo gruppo, mentre i sostenitori dell'altro gruppo tacciono. La dinamica può continuare come in un processo a spirale finché non sia stata presa una decisione sul fatto in discussione. È il processo che noi definiamo spirale del silenzio³⁶”*.

Il brano proposto rende evidente l’importanza del modo con cui le opinioni vengono espresse, poiché esso influisce sulla “falsa impressione” che i destinatari del messaggio acquisiscono circa la diffusione di tale opinione all’interno della società. Per questo motivo risulta fondamentale l’opera svolta dai mass media, quali rappresentanti della realtà sociale, i quali costantemente applicano un filtro su ciò che effettivamente è (realtà complessiva) per trasformarlo in ciò che viene proclamato al pubblico (realtà parziale). Essi sono quindi in grado di definire e proporre come diffusa una certa opinione a prescindere dal fatto che lo sia realmente, solo con la scelta di proporre tale opinione più spesso e più incisivamente di altre.

³⁶ NOELLE NEUMAN, *Die Schweigespirale: Offentl. Meinung, unsere soziale Haut* (German Edition), 1980.

In questa prospettiva controllare i mass media può avere effetti assai rilevanti per la propagazione delle proprie idee poiché dà la possibilità di esprimere tali idee con più forza e frequenza di altri, creando nel pubblico una falsa impressione sul clima d'opinione esistente. Coscienti delle elevate potenzialità dei mass media quale fattore che incide sul clima d'opinione percepito, bisogna considerare che non sempre i media sono intenzionati ad alterare lo stato delle cose. Essi riproducono la realtà da loro percepita, e per fare ciò devono rielaborare quanto appreso per renderlo fruibile ai loro destinatari. Il problema sorge quando in questa fase di rielaborazione viene ad innestarsi un meccanismo di manipolazione implicita delle informazioni divulgate, finalizzato ad orientare a monte i processi interpersonali posti in essere dai singoli senza che essi se ne rendano pienamente conto. Neumann parla di “effetti inconsci” dei media, che inducono le persone a mescolare quanto hanno percepito direttamente con le “percezioni filtrate attraverso gli occhi dei media” creando un “tutto indivisibile” che il singolo crede di aver prodotto da sé. In Italia la dinamica della spirale del silenzio trova una adeguata conferma. Si registra infatti una tendenza diffusa dei giornalisti a trarre informazioni sul clima di opinione non solo dalla comunità ma anche dai comportamenti espressivi interni al sistema dei media. Questa autoreferenzialità è particolarmente evidente nei casi in cui un certo fatto comporta l'innescarsi di una reazione a catena per cui dal momento in cui una testata giornalistica dedica particolare attenzione ad esso nei giorni seguenti anche le altre testate ne parlano, e questo determina un sistema che si autoalimenta per un periodo variabile di tempo, e che coinvolge velocemente anche gli altri media. Questo fenomeno è particolarmente evidente quando si verificano omicidi particolarmente efferati, da subito vestiti da “giallo” e sui quali inizia una estenuante attività investigativa mediatica. Il fenomeno verrà preso in esame nell'ultimo capitolo della produzione in riferimento ad uno specifico omicidio presto trasformato in un caso mediatico.

1.4.5 Una visione d'insieme delle teorie di ultima generazione: aspetti comuni e concetti base di riferimento

Le teorie esposte delineano quello che è attualmente il modo di concepire il rapporto tra rappresentazione della realtà operata dai mass media ed effetti prodotti sulla popolazione. Nonostante le differenze evidentemente esistenti tra esse è possibile

tracciare una linea di unione, individuando i concetti chiave comuni, che fanno da base al pensiero moderno sugli effetti a lungo termine.

Il primo punto comune è rappresentato dal metodo di analisi prediletto. In queste teorie si comprende che il fenomeno non va analizzato con riferimento a singoli messaggi bensì in una prospettiva diacronica, quale processo che si svolge in modo graduale e continuativo nel tempo, e agisce sull'individuo secondo meccanismi cumulativi. Il secondo punto centrale consiste nel definire quelli che sono gli effetti più rilevanti delle comunicazioni di massa, situandoli a livello cognitivo, e quindi riconoscendo l'influenza esercitata sulla rappresentazione della realtà dei singoli individui. Altro aspetto fondamentale consiste nel prendere coscienza che una buona parte degli effetti psicosociali prodotti dai media non vadano necessariamente considerati come frutto di una attività intenzionale. Infine le teorie analizzate hanno consentito di rilevare la forte dipendenza della società nei confronti del sistema mediatico. Infatti i media hanno acquisito il ruolo di fonte primaria e talvolta unica di conoscenza su molte questioni, specialmente in riferimento a quelle meno accessibili direttamente e con l'esperienza personale.

Dopo aver compreso quali sono i concetti chiave comuni bisogna analizzare le matrici ideologiche che hanno fatto da base alla formazione delle teorie degli effetti a lungo termine. I maggiori contributi sono stati forniti in ambito sociologico dalla *sociologia della comunicazione*³⁷ e nel settore psicologico dall'*orientamento cognitivista*³⁸.

L'ideologia *cognitivista* ha fornito un importante contributo, allontanando il pensiero behaviorista diffusosi nei decenni precedenti. Il cambiamento più significativo si è registrato nella definizione del rapporto tra l'individuo e l'ambiente. Secondo il nuovo orientamento la *motivazione individuale* diventa la causa di fondo di ogni azione mentre l'*ambiente* viene definito un insieme di fattori che vincolano e prestrutturano le modalità di attuazione della motivazione stessa. Cambia anche la considerazione dell'*individuo*, il quale diventa responsabile del proprio comportamento e non più vittima impotente degli stimoli di vario genere provenienti dall'esterno. Da questo deriva che la forza da cui scaturisce il comportamento risulta essere composta dall'intreccio motivazionale e

³⁷ Per approfondimenti vedi BERGER P.L. - LUCKMAN T., *The Social Construction of Reality*, Garden City, New York, Doubleday and Co., 1966.

³⁸ Per approfondimenti vedi: 1) ASCH S., *A Perspective on Social Psychology*, in KOCH S., *Psychology, a Study of a Science*, New York, McGraw Hill, 1959; 2) FESTINGER L., *A Theory of Cognitive Dissonance*, Stanford Ca., Stanford University Press, 1957; 3) HEIDER F., *The Psychology of Interpersonal Behaviour*, New York, Wiley, 1958; 4) SHERIF M. - SHERIF C. - NEBERGALL R., *Attitudes and Attitudes Change*, Philadelphia, Saunders, 1965.

cognitivo del singolo. L'ambiente, che ora viene considerato come complesso di fattori che orienta e influenza l'azione, non si identifica con la realtà fattuale. Esso infatti è composto esclusivamente da rappresentazioni mentali di tale realtà, dal modo in cui la persona percepisce, organizza e interpreta i fattori che lo circondano. Ciò che effettivamente compone l'ambiente è ciò che egli interiorizza in funzione della propria sopravvivenza, del soddisfacimento dei propri bisogni e del raggiungimento delle mete prefissate. Pertanto l'individuo non agisce in rapporto diretto al mondo ed ai suoi stimoli, ma in funzione della propria *mapa del mondo*. Accanto al concetto di ambiente si definisce quello di *campo*³⁹, considerato come l'insieme dei fatti "mutuamente interdipendenti esistenti per l'individuo in un dato momento"⁴⁰. Ciò che determina l'importanza di tali fatti inserendoli o meno nel campo sono i *bisogni* soggettivi. Viene ridefinito anche il concetto di *messaggio*, che si qualifica come uno degli elementi che definiscono il campo all'interno del quale il comportamento si origina. Anche l'*effetto* cambia natura divenendo il prodotto dell'interrelazione tra il messaggio e gli altri elementi che fanno parte del campo.

La teoria cognitivista ebbe un enorme impatto sullo studio della comunicazione, e fu da ispirazione per alcuni lavori specifici. Uno di questi fu dedicato allo studio dei processi di elaborazione dei testi linguistici, di particolare interesse poiché la maggior parte delle informazioni inoltrate dai media sono veicolate in gran parte tramite l'uso del linguaggio. Lo studio ha consentito di individuare gli aspetti salienti del processo di comprensione. In tale contesto si comprese l'esistenza di modalità rappresentative non rigidamente vincolate al solo contenuto linguistico ma flessibili e capaci di giungere a decodifiche ed elaborazioni plurime di uno stesso messaggio e ad ampliare il significato intrinseco dello stesso. La *comprensione* venne quindi definita un processo interattivo in cui entrano in gioco sia il testo sia ciò che il lettore ne trae in base alle sue conoscenze di fondo. Un concetto che venne ridefinito è anche quello della *conoscenza*, qualificata come rappresentazione della realtà, l'insieme dei simboli delle cose che compongono tale realtà. La suddetta rappresentazione si struttura su dei modelli creati dall'uomo, che possono avere ad oggetto cose concrete (modelli percettivi) ma anche concetti astratti (modelli concettuali), eventi presenti ma anche situazioni future. Il criterio di introduzione di un nuovo modello risiede nella utilità che esso può avere per il singolo ai fini della comprensione della realtà. I modelli più sensibili alle influenze esterne sono certamente quelli concettuali, che riproducono entità astratte di vario tipo.

³⁹ LEWIN K., *A Dynamic Theory of Personality*, New York, Mc Graw Hill, 1935.

⁴⁰ LEWIN K. (1951), *Field Theory and Social Science*, New York, Harper and Row, 1964.

Essi quindi sono soggetti all'influenza dei mass media, proprio perché tali mezzi di comunicazione producono a loro volta dei modelli concettuali in quanto resocontano e valutano la realtà prima di proporla al pubblico.

I modelli di cui si parla hanno una certa costanza, poiché l'individuo non ne produce continuamente di nuovi, bensì conserva quelli già prodotti sulla base delle precedenti esperienze creando schemi prestrutturati. Le esperienze alle quali egli attinge per formare i modelli possono essere dirette (personali) o indirette (mediate degli agenti di informazione), ed è qui che si evince il potere di influenza dei media. Gli *schemi cognitivi* così costituiti orientano l'individuo nel realizzare la propria rappresentazione della realtà. In questo modo egli è in grado di gestire, semplificandola, la complessità delle nuove situazioni che si trova ad affrontare. I diversi schemi di una persona non sempre sono tra loro coerenti, ben potendo essere in disaccordo tra loro. Questo stato di disarmonia viene accentuato dall'influenza esercitata dai mass media, che producono grandi quantità di informazione connotati da un basso grado di contestualizzazione. Per quanto attiene la natura dei suddetti schemi i cognitivisti ritengono che almeno una parte di essi abbiano carattere innato.

La seconda matrice di riferimento delle teorie degli effetti a lungo termine ha connotazione sociologica, ed è la *sociologia della comunicazione*. Essa si focalizza sul concetto di *apprendimento*, considerandolo in una dimensione di lungo periodo ed a livello prevalentemente sociale, tanto da parlare più propriamente di *socializzazione*, anziché di apprendimento. Secondo l'assunto sociologico le strutture di cui parla la teoria cognitivista non vengono create dall'individuo, ma provengono dalla società. La prospettiva di base è infatti che la realtà così come noi la vediamo sia mediata da una serie di filtri, che fin dall'infanzia ci vengono proposti dalla società. Pertanto il processo attraverso il quale alcune esperienze si fissano nella nostra mente è di natura essenzialmente sociale e va rapportato alla cultura ed al sistema sociale di appartenenza dell'individuo piuttosto che alle sue diverse esperienze soggettive. Queste ultime vanno valutate in base al significato che il singolo attribuisce loro, significato che viene culturalmente definito dalla società e non ha nulla a che vedere con le tendenze personali.

La matrice sociologica e quella psicologica mostrano diverse modalità di approccio allo studio della percezione/rappresentazione della realtà. Questo le ha portate a perseguire le proprie ideologie in modo autonomo, senza cercare un punto di convergenza.

La distanza fu incrementata dal fatto che scelsero di trattare settori del pensiero diversi: la sociologia della conoscenza si dedicò a forme complesse ed ambiti alti di pensiero, mentre la psicologia sociale analizzò forme più elementari del pensiero, in particolare ambiti prettamente quotidiani.

Tuttavia oltre ai principali apporti ideologici analizzati, quello sociologico e quello psicologico, bisogna prendere in considerazione un ulteriore matrice ideologica. Si fa riferimento all'*antropologia culturale*, che ha posto attenzione ad alcuni fattori che influenzano il processo di rappresentazione della realtà, tralasciate dalle altre due linee di pensiero. In particolare l'antropologia si è focalizzata sul *linguaggio*, quale espressione delle peculiarità sociali e culturali del gruppo in cui si è formato e che può pertanto essere considerato il filtro percettivo/interpretativo forse più rilevante sul piano culturale. Secondo l'ideologia espressa da Sapir⁴¹, che per primo formulò questa tesi, l'uomo compie la costruzione della realtà sulla base del linguaggio che adotta e della cultura cui appartiene. Infatti l'individuo che vive in un contesto linguistico pre-definito impara a comunicare attraverso il linguaggio del gruppo di appartenenza. Quindi è normale che nella sua visione del mondo tendano ad affermarsi in modo più spiccato quegli oggetti, attributi, stati d'animo e situazioni meglio descrivibili nei termini della lingua che egli parla. Questa tesi evidenzia il ruolo centrale del linguaggio come prodotto dell'uomo nonché come elemento centrale della cultura. L'ipotesi di Sapir fu poi ripresa da un altro pensatore, Whorf⁴², ed insieme sostennero una concetto che ancora oggi è uno dei pilastri dell'approccio sociale alla conoscenza.

Con l'analisi delle matrici ideologiche di riferimento si conclude la trattazione delle teorie degli effetti a lungo termine. Si può ora tracciare un quadro finale di insieme che riassume quanto sostanzialmente si è arrivati a sostenere in epoca moderna circa le dinamiche di rappresentazione della realtà. Le parole chiave che fanno da sfondo alla nuova prospettiva fornita dalle teorie analizzate sono poche ma dense di significato. Si introduce un nuovo paradigma, quello degli effetti cumulativi, la cui dimensione temporale fa riferimento al lungo periodo. Il tutto si sostanzia un processo che ha come momenti fondamentali la socializzazione e la conoscenza/rappresentazione della realtà.

Nonostante i notevoli passi avanti, primo tra tutti il riconoscimento del ruolo attivo svolto dall'uomo e dell'interconnessione tra fattori mentali e fattori socioculturali, il sistema degli effetti a lungo termine ha bisogno ancora di alcuni approfondimenti.

⁴¹ SAPIR E., *The Status of Linguistics and a Science*, in "Language", 5, 1929.

⁴² WHORF B. L., *Language, Thought and Reality*, New York, Wiley, 1956.

Vanno infatti affrontate alcune questioni lasciate irrisolte in ambito sociologico ed in ambito psicologico (ad esempio la dinamica dei processi cognitivi). Inoltre andrebbe avviata una indagine multidisciplinare che possa combinare i risultati ottenuti in entrambi gli ambiti e superare i rispettivi limiti. Tuttavia questo sistema continua a costituire la base di importanti studi e ricerche, le quali si auspica possano in futuro completare il quadro complessivo del fenomeno mediatico.

1.5 *Mass media* e criminalità: panoramica delle ricerche internazionali

Dopo aver analizzato le principali teorie attuali sugli effetti della rappresentazione mediatica è giunto il momento di dare spazio ad ulteriori studi che si sono focalizzati su un settore specifico del più ampio argomento appena esposto. Si tratta della rappresentazione del crimine, e in generale di scene dal forte contenuto violento, all'interno dei mezzi di comunicazione di massa. Numerosi studi si sono concentrati su questo fenomeno, cercando di comprendere gli effetti che tali raffigurazioni potevano avere sul pubblico dei destinatari.

Le ricerche di cui si parla hanno preso vigore dalla metà degli anni Cinquanta ed hanno avuto luogo prevalentemente negli Stati Uniti. Recentemente quegli stessi studi sono stati ripresi ed hanno posto l'accento non solo sui contenuti dei testi forniti dai media, ma anche sulle modalità con cui questi vengono rappresentati e in seguito recepiti dal pubblico. Particolarmente sono state attenzionate le sollecitazioni cognitive ed emotive che questo subisce in seguito all'esposizione agli stimoli presenti nei messaggi quotidianamente veicolati dai mezzi di comunicazione. Tutte le ricerche effettuate, sebbene abbiano portato a risultati diversi, partivano da presupposti omologhi. Esse si focalizzavano sul rapporto esistente tra l'esposizione degli individui ai messaggi violenti, contenuti prevalentemente nei film e nei programmi televisivi, ed i corrispondenti comportamenti devianti ed aggressivi. Nel compiere questa analisi non si sono soffermati alla semplice analisi degli argomenti rappresentati negli spettacoli mediatici ed alle modalità di rappresentazione, ma hanno approfondito anche il contesto sociale familiare entro il quale si verificava la fruizione dei contenuti offerti dai media, nonché le caratteristiche individuali dei soggetti, considerate quali elementi base che guidano ogni persona nella scelta e nella selezione delle trasmissioni cui prestare attenzione.

Queste variabili sono risultate molto importanti, e ciò anche a seguito del significativo cambiamento delle modalità e delle abitudini di ascolto degli spettatori, che oggi sono molto diverse da quanto accadeva alcuni decenni fa, probabilmente anche a causa dell'evoluzione del sistema televisivo.

Infatti, all'inizio della sua diffusione, intorno alla televisione si raccoglievano intere famiglie, che non solo osservavano i programmi televisivi, ma ne parlavano e ne discutevano insieme. Oggi invece prevale una fruizione individuale del mezzo televisivo che provoca l'isolamento dell'individuo dall'ambiente che lo circonda. Questo fa sì che il singolo venga distolto da altre occupazioni e dalle relazioni comunicative con gli altri membri del nucleo familiare, immergendosi in un mondo di immagini che, il più delle volte, scarsamente corrispondono alla realtà, andandosi a immedesimare con i personaggi dello schermo e a "vivere" le loro vicende ed avventure.

Si è accennato all'attenzione posta, negli studi più recenti, alle caratteristiche individuali, valorizzate quali elementi che influenzano le scelte degli spettatori televisivi. Due tra le più importanti caratteristiche di cui si parla sono l'età del soggetto e la condizione sociale ed economica della sua famiglia. Esse incidono sulla frequenza con cui gli individui si espongono ai programmi televisivi, sulle motivazioni che li inducono ad usufruire dei mass media, ma anche sulle preferenze e i gusti per un programma rispetto a un altro. Un'altra variabile di analoga importanza è risultata essere il sesso, che incide notevolmente sulle preferenze e quindi sulla selezione dei programmi da visionare. Un ultimo fattore di cui tenere conto, e che si ricollega al discorso del cambiamento di abitudini nella fruizione del mezzo televisivo, è l'influenza che la famiglia esercita sulla selezione. Questi sono stati i punti di partenza dei numerosi studi che da circa mezzo secolo sono stati avviati al fine di comprendere le relazioni intercorrenti tra la violenza rappresentata in televisione e negli altri mezzi di comunicazione e il conseguente livello di aggressività raggiunto nella condotta degli spettatori. I risultati di detti studi sono stati diversi, ma possiamo raccoglierci sotto tre filoni principali. Un primo gruppo di studiosi ha notato che guardando scene di violenza in televisione si determina una riduzione delle manifestazioni aggressive degli spettatori, i quali si lasciano talmente coinvolgere dalle sequenze che scorrono sullo schermo, da subire una attenuazione della loro aggressività.

Questa è l'idea che è stata affermata nella cosiddetta "teoria della catarsi"⁴³, proposta da Hoyt⁴⁴ attorno al 1970.

Il cuore della teoria si basa constatazione che non sia possibile condannare i mezzi di comunicazione, in quanto si ritiene che essi svolgano un ruolo positivo consistente nel frenare ed inibire le risposte devianti di coloro che vengono esposti a messaggi cruenti. Quindi l'assistere ad attività aggressive e violente compiute dai personaggi cinematografici o televisivi rappresenterebbero "in soggetti con personalità tendenzialmente impetuosa e irruenta, un surrogato di atti antisociali compiuti personalmente, scaricandone, grazie ad una partecipazione vicaria alla rappresentazione, le pulsioni e le energie aggressive e quindi producendo effetti benefici volti a drenare reazioni e comportamenti violenti e brutali"⁴⁵.

All'interno di questo tipo di ragionamento si colloca l'indagine della Rai svolta nel 1986, e intitolata "Violenza delle immagini, trent'anni di studi, di ipotesi, di esperimenti". Lo studio era finalizzato a capire in che modo lo spettatore recepisce le notizie dal contenuto violento. Il campione analizzato comprendeva quaranta soggetti di età compresa tra i venti e i quaranta anni e con istruzione compresa tra la licenza media e la laurea. A loro è stata sottoposta un'apposita rubrica giornalistica, contenente servizi relativi sia ad episodi direttamente o indirettamente violenti, sia notizie di altro genere, con lo scopo di rilevare il livello di attenzione e di emotività che la proiezione dei servizi produceva negli spettatori. La ricerca ha condotto a delle precise conclusioni. Le notizie contenenti modelli di violenza non sono sembrate esercitare sul pubblico alcun particolare effetto che le distinguesse dalle altre notizie comuni. Solo le notizie cruente hanno prodotto risposte significativamente devianti rispetto alla media rilevata. In nessun caso è stata verificata l'ipotesi detta della attivazione, secondo la quale la particolare attrattiva della violenza rappresentata esalterebbe lo stato di allerta e la tensione emotiva dello spettatore. È stata invece rilevata l'applicabilità dell'"ipotesi della interferenza emotiva", secondo la quale la notizia cruenta induce maggior vivacità delle risposte emotive, accentua l'attenzione, ma pregiudica in parte il ricordo a lungo termine delle informazioni a essa collegate. Tuttavia tale effetto non è stato riscontrato in ogni ipotesi di somministrazione di notizie cruente.

⁴³ MASTRONARDI Vincenzo, *Le strategie della comunicazione umana. La persuasione, le influenze social, i mass media*, Milano, FrancoAngeli, 2002.

⁴⁴ HOYT J., *Effect of media violence "justification" on aggression*, in *Journal Broadcasting*, 1970.

⁴⁵ HOYT J., *Effect of media violence "justification" on aggression*, cit.

A questo primo orientamento si oppone l'ideologia proposta da coloro che invece ritengono che la violenza rappresentata possa fungere da stimolo per l'aggressività e la violenza degli spettatori, incoraggiandone i comportamenti antisociali. Questo pensiero è stato supportato dalla corrente behaviorista, la quale ha individuato uno stretto rapporto di causa ed effetto tra l'aumento della rappresentazione di scene cruente e l'incremento della criminalità, in particolar modo quella minorile. A tale proposito più autori sostengono che l'esposizione ad un insieme di immagini aventi ad oggetto condotte devianti può comportare effetti negativi su soggetti particolarmente vulnerabili che risultano maggiormente indotti a "imitare atteggiamenti e comportamenti antisociali propri dei personaggi e degli eroi che quotidianamente osservano sullo schermo e ciò soprattutto se l'azione aggressiva o violenta risulta dal complesso della vicenda come giustificata⁴⁶". All'interno di questo filone di pensiero, oltre alla matrice behaviorista, troviamo altri importanti studi che hanno condotto a rilevare l'effetto dannoso dei messaggi televisivi. Il risultato a cui tali studi sono approdati ha consentito di identificare tre principali effetti dovuti alla rappresentazione del crimine e della violenza nei mass media. Il primo è rappresentato dall'apprendimento. Questo è stato riscontrato da ricerche condotte prevalentemente su bambini, ritenuti i soggetti che meglio si prestano a questo genere di analisi. I risultati delle ricerche hanno dimostrato che le persone più giovani, attraverso meccanismi di imitazione e di modellamento dei propri comportamenti su quelli dei loro personaggi televisivi preferiti, possano effettivamente sviluppare risposte ed atteggiamenti aggressivi e violenti come conseguenza dell'esposizione a questo tipo di messaggi prodotti e diffusi dai media. Una seconda conseguenza è risultata essere la produzione di effetti disinibitori con conseguente aumento dell'aggressività e delle condotte violente. Questo tipo di effetti sono stati riscontrati prevalentemente in soggetti che erano stati preventivamente sottoposti ad angherie e frustrazioni. Si è ritenuto quindi che tali individui siano più soggetti a manifestare questi effetti poiché le pressioni subite ne stimolano gli istinti aggressivi, soprattutto quando il comportamento rappresentato dai media appare come "giustificato". Ciò che gli studiosi non sono riusciti però a spiegare è se la produzione di violenza e aggressività sia il risultato della sola esposizione a scene violente o se sia dovuta anche a delle preesistenti predisposizioni del soggetto alle condotte aggressive.

La terza conseguenza riscontrata è stata identificata in un effetto desensibilizzante, dovuto ad una eccessiva esposizione alla violenza rappresentata rispetto a quella reale,

⁴⁶ BERKOWITZ L., in HOYT J., *Effect of media violence "justification" on aggression*, 1970.

circostanza che abitua gli individui al male e determina in loro una progressiva assuefazione rispetto a un certo genere di condotte.

Questi sono stati i risultati dei vari studi effettuati in riferimento al secondo filone di pensiero. Ma è opportuno analizzare anche i contenuti affrontati da uno di questi studi, che ha dato un significativo contributo alla speculazione moderna sugli effetti della rappresentazione della violenza nei mass media. Si tratta delle ricerche effettuate da David Phillips⁴⁷, dell'università di San Diego, sull'*attività suicidiaria per imitazione*. La teoria da lui formulata fa riferimento al cosiddetto *effetto Werther*⁴⁸, che trae il proprio nome dal noto romanzo di Goethe "I dolori del giovane Werther". Il romanzo, che narra la storia di un giovane e del suo suicidio, determinò involontariamente per immedesimazione proiettiva, un'ondata di suicidi emulativi in tutta Europa, ed in diversi paesi ne fu vietata la pubblicazione. (un fenomeno analogo si verificò per "le ultime lettere di Jacopo Ortis" di Ugo Foscolo). Phillips ha basato il suo studio sull'analisi dei suicidi avvenuti negli Stati Uniti dal 1947 al 1968. I risultati hanno dimostrato che nei due mesi successivi alla notizia di un suicidio clamoroso circa cinquantotto persone smettevano di vivere, e si verificava un incremento degli incidenti d'auto e d'aereo. Questi ultimi due eventi sono stati considerati dallo studioso come degli esempi di suicidio camuffato, avvalorando la tesi dell'effetto imitativo. Inoltre nell'analisi dei suicidi di cui si è detto Phillips ha rilevato che se la notizia di un suicidio clamoroso riguardava giovani l'incremento dei suicidi riguardava proprio la fascia giovane della popolazione, e lo stesso accadeva se il suicidio riguardava una persona anziana. Nei lavori più recenti di Phillips, che risalgono al 1983⁴⁹, egli ha analizzato anche altre circostanze quali fattori scatenanti attività criminose. In particolare lo studioso ha appurato che gli incontri di pugilato fra pesi massimi trasmessi dalle reti tv producevano nel paese un aumento considerevole degli omicidi. Il dato più significativo in questo contesto fa riferimento ai combattimenti per la corona dei pesi massimi svolti dal 1973 al 1978. In quella circostanza accadeva che se il perdente era un uomo di colore nei dieci giorni successivi aumentavano gli omicidi di giovani di colore, rimanendo stabile il numero di omicidi dei bianchi.

Lo stesso fenomeno, in versione inversa, si verificava se a perdere era un atleta bianco. Da questi risultati è stato evidenziato come gli atti di aggressione ampiamente

⁴⁷ PHILLIPS D., *The influence of Suggestion on Suicide: Substantive and Theoretical Implications of the Werther Effect*, American Sociological Review, 39, 1974.

⁴⁸ MASTRONARDI Vincenzo, *Le strategie della comunicazione umana*, cit.

⁴⁹ PHILLIPS D. P., *The impact of Mass Media Violence on U.S. Homicides*, American Sociological Review, 48, 1983.

pubblicizzati abbiano la tendenza ad estendersi a vittime simili. Quello che lo studioso ha tratto da tutte le sue ricerche è stata la constatazione dell'importante *effetto imitativo* quale fattore determinante nella condotte delle persone. Questa circostanza è stata descritta da Cialdini come “una versione patologica del principio di riprova sociale” poiché “queste persone decidono quello che devono fare in base a come ha agito un'altra persona disturbata come loro⁵⁰”. Gli studi affrontati da Phillips sono stati un grande risultato, e hanno dato la spinta per ulteriori indagini analoghe. Proprio grazie alle successive attività di ricerca è stato notato come tale effetto di imitazione si estenda in ambiti più ampi di quelli presi in esame dallo studioso. La tendenza alla riproduzione di istanze aggressive è stata infatti riscontrata anche in riferimento ai casi di serial killer, rapimenti ed omicidi. In particolare, relativamente ai serial killer, è stato redatto un Documentario scientifico che recentemente è stato presentato presso la Corte di Appello di Roma con materiale di repertorio dell'FBI e con la collaborazione del Prof. George Palermo⁵¹. Questo documentario aveva analizzato le varie figure di serial killer, classificandoli in base alle modalità esecutive del reato e alle motivazioni alla base del compimento dell'atto omicida. Questa dettagliata analisi ha permesso di comprendere quali siano le dinamiche interne alla psiche di questi soggetti e come i media siano in grado di immobilizzare le istanze più nobili di autocontrollo canalizzandole verso attività distruttive e necrotizzanti. Tutta la questione relativa ai suicidi e agli omicidi è stata ed è ancora oggetto di studi effettuati proprio in Italia, all'interno dell'equipe dell'Istituzione Internazionale di Studi Superiori e Ricerche sulla Comunicazione di Massa, presieduta dallo psichiatra e criminologo Vincenzo Mastronardi. Conclusa l'analisi del secondo filone di pensiero rimane da analizzare la terza ideologia proposta riguardo gli effetti prodotti dalla rappresentazione della violenza. In questa categoria rientrano coloro che non ritengono che guardare la violenza in tv sia dannoso in quanto non credono che ciò possa stimolare condotte aggressive degli spettatori, né che riesca a diminuirle. Possiamo dire che questo filone si colloca in una posizione di mezzo tra i due estremi, assumendo un pensiero di tipo neutrale.

All'interno di questo filone bisogna ricordare uno degli studi più completi realizzati negli ultimi anni, ossia il “Cultural Indicators Project⁵²” condotto da George Gerbner⁵³.

⁵⁰ CIALDINI R. B., *Le armi della persuasione (come e perché si finisce col dire sì)*, Firenze, Giunti Barbera, 1989.

⁵¹ MASTRONARDI Vincenzo, *Le strategie della comunicazione umana*, cit.

⁵² *Ibidem*.

⁵³ GERBNER G., *Living with Television: the violence* in Journal of Communication, 1976.

Lo studio è stato intrapreso nel 1967, ed è nato come analisi relativa alla violenza presente negli sceneggiati televisivi. In seguito si è esteso ed ha focalizzato il suo interesse anche su temi ed elementi addizionali, rivelatisi utili sia per le scienze politiche che per quelle sociali. La ricerca si è basata sull'analisi periodica delle produzioni televisive e dei messaggi ai quali il pubblico era esposto. Poi ha cercato di determinare, proponendo domande sulla realtà sociale ed analizzandone le risposte, quanto del mondo televisivo veniva assorbito dagli spettatori. Il campione analizzato comprendeva adulti e bambini. Lo studio ha consentito di determinare una costante, ossia che il guardare molto la televisione è tipico di chi ha ricevuto un basso livello di istruzione e presenta un minimo grado di aspirazioni, ma sono risultati influenti anche il sesso e l'età. Inoltre Gerbner ha diviso il campione analizzato in due categorie, gli spettatori *pesanti*, ossia quelli che risultano essere i maggiori fruitori del mezzo televisivo, e gli spettatori *leggeri*, che guardano in media due ore di televisione al giorno. Analizzando le risposte fornite dai soggetti analizzati è stata formulata la tesi sostenuta da Gerbner. Secondo questa tesi la violenza, innegabilmente presente in dosi massicce nei programmi diffusi dalla televisione, non andrebbe criticata, così come molti fanno. Essa andrebbe piuttosto considerata “un valido strumento per la presentazione, la diffusione e la ratifica di quelle che vengono considerate le regole tradizionali della vita associata, anche se ciò avviene tramite la rappresentazione di violazioni di tali regole e dalle reazioni che ad esse ne conseguono⁵⁴”. Quindi, secondo questa interpretazione, il pericolo maggiore che può derivare dalla rappresentazione di scene a contenuto violento e aggressivo consisterebbe non tanto nella possibilità che da ciò scaturisca un incremento degli episodi di violenza reale, quanto nell'ingenerare un “diffuso stato di ansia e di paura negli spettatori, inducendoli a una maggiore acquiescenza, malgrado le occasioni di restare coinvolti in episodi di violenza siano, nella vita reale, minori di quanto non risulti dalla *fiction* televisiva e cinematografica⁵⁵”. Questa ipotesi è stata confermata dalle diverse ricerche condotte sui mezzi di comunicazione americani, le quali hanno dimostrato l'esistenza di una franca “sproporzione fra le notizie relative a episodi di criminalità diffuse dai media e gli episodi di criminalità reale⁵⁶”. Questa constatazione può essere applicata anche al contesto italiano, poiché le ricerche che verranno esposte nei successivi capitoli hanno condotto ad

⁵⁴ GERBNER G., *Living with Television: the violence* in Journal of Communication, cit.

⁵⁵ *Ibidem*.

⁵⁶ GRANDI G., *I segni di Caino: l'immagine della devianza nelle comunicazioni di massa*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1985.

analoghi risultati di sproporzione. Una simile circostanza ingenera negli spettatori la sensazione di trovarsi di fronte a vere e proprie ondate di criminalità che si manifestano improvvisamente all'interno della società, il che fa aumentare il loro senso di sospetto, di angoscia e di preoccupazione. Ciò accade anche perché, come è stato evidenziato, raramente i notiziari che forniscono le notizie si soffermano nell'identificare le cause e nel fornire probabili rimedi che possano tranquillizzare gli ascoltatori. Ovviamente in questo scambio di informazioni tra mass media e pubblico coloro che maggiormente si espongono ai messaggi mediatici, i telespettatori *pesanti*, sono quelli che più di tutti costruiscono una immagine della violenza e dei criminali che si discosta dalla realtà e corrisponde a quella fornita dalla televisione.

Quelli esposti sono i principali studi effettuati riguardo il rapporto tra i contenuti criminali e violenti dei mezzi di comunicazione di massa ed i loro possibili effetti. Essi si inseriscono perfettamente all'interno del più generico argomento legato agli effetti prodotti dalla rappresentazione della realtà offerta dai mass media, affrontato nella prima parte del capitolo. Infatti così come affermano le teorie degli effetti a lungo termine anche quelle esposte in questo paragrafo mettono in evidenza l'importante influsso esercitato dai mass media nella determinazione della realtà cognitiva di ogni individuo e conseguentemente nella scelta dei comportamenti da adottare. Le teorie appena esposte discordano sui risultati riscontrati, dando luogo a tre principali filoni di idee. Tuttavia al di là delle differenze tutti hanno acquisito un dato comune, ossia l'effettiva e consistente presenza nei prodotti televisivi e cinematografici, ma anche nei rimanenti mezzi mediatici, di contenuti violenti e aggressivi, e l'esigenza di prendere dei provvedimenti, riducendo tali contenuti quanto meno nei programmi che, per l'orario di messa in onda, possono essere recepiti da un pubblico minorile. Inoltre è da rilevare che al di là dei multiformi risultati ottenuti nelle indagini svolte, è possibile rilevare una certa preponderanza dei risultati che confermano l'esistenza di una positiva relazione tra violenza osservata sullo schermo e conseguenti comportamenti aggressivi degli spettatori. Non a caso in questa sezione il filone a cui è stato dedicato più spazio è risultato essere il secondo, cioè quello che sosteneva l'idea di una influenza negativa degli atteggiamenti. Il capostipite di questo filone, come evidenziato, risulta essere David Phillips, e la sua teoria dell'"effetto Werther", che tutti noi possiamo rinvenire analizzando le notizie di cronaca che quotidianamente ci vengono riportate da giornali e telegiornali.

CAPITOLO II

LA RAPPRESENTAZIONE TELEVISIVA DEL CRIMINE

L'analisi sulla rappresentazione mediatica del crimine passa ora ad uno stadio successivo, assumendo caratteri di maggiore concretezza. Per comprendere a pieno le dinamiche oggetto di interesse verrà infatti preso in considerazione uno studio svolto sul tema ed i risultati acquisiti. Si parla della ricerca realizzata dell'Università Cattolica del Sacro Cuore nel 2001, avente ad oggetto il tema: "Rappresentazione televisiva del fenomeno criminale⁵⁷". Tale ricerca, condotta da un gruppo penalistico-criminologico, ha analizzato il fenomeno sotto vari punti di vista, in particolare con riferimento al profilo criminologico e psicologico dello stesso. Lo studio ha assunto carattere empirico, basandosi sull'analisi di dati e notizie riguardanti un unico argomento, la criminalità, attinti dalla televisione in un dato periodo di tempo. L'analisi effettuata è stata ripartita su due livelli: uno criminologico e un altro psicologico.

2.1 La ricerca criminologica: indagine sui contenuti proposti dai media

L'ipotesi che fa da sfondo a questa ricerca si basa sulla considerazione che i mezzi di comunicazione ed in particolare la televisione svolgano il ruolo di costruttori della realtà mediatica del crimine (teorie degli effetti a lungo termine).

I livelli di analisi effettuati sono stati suddivisi su tre livelli:

- a) analisi relativa all'incidenza, sulla selezione mediatica dei fatti criminali e sulle modalità della loro rappresentazione, di alcune caratteristiche della vicenda criminale corrispondenti a elementi di analisi criminologica;
- b) esplorazione dei possibili nessi interni che legano le diverse variabili criminologiche;
- c) ponderazione delle corrispondenze tra quanto riprodotto dai media e il numero e la tipologia dei fatti rilevati dagli organi della giustizia penale e registrati nelle statistiche ufficiali.

⁵⁷ FORTI G. - BERTOLINO M., *La televisione del crimine*. Atti del convegno "La rappresentazione televisiva del crimine", Milano, Vita e pensiero, 2005.

Da questa sintetica definizione del disegno di ricerca emerge con evidenza la parzialità del lavoro effettuato: rilevanti oggetti e metodologie riconducibili alla *communication research* sono stati intenzionalmente tralasciati. La ricerca non ha inteso fare luce sui fattori alla base del *newsmaking* (la ricostruzione e spiegazione dei criteri che nel mondo dell'informazione governano tali procedure). Una ulteriore lacuna si registra a causa della mancanza di ogni verifica di ipotesi in merito alla relazione causale tra rappresentazione mediatica del crimine e atteggiamenti e comportamenti criminali.

Mettendo da parte le lacune della ricerca bisogna ora analizzare le principali idee che ne sono state alla base. Gli assunti teorici di base considerati dai ricercatori fanno riferimento alla *teoria dell'agenda setting*. Si fa infatti riferimento al ruolo rilevante dei media come fonte primaria di organizzazione della conoscenza sul crimine. A ciò si affianca l'idea secondo cui essi influenzino non il come ma il che cosa la gente debba pensare fissando l'ordine del giorno che guida le aspettative delle persone.

2.1.1 L'organizzazione della ricerca

La ricerca si focalizza su alcuni punti fondamentali. In primo luogo si analizza la correlazione tra la quantità e qualità dei contenuti criminali dei media e gli atteggiamenti e giudizi dell'opinione pubblica sul problema criminale. In seconda istanza si analizzano i casi in cui si registra una prevalenza conferita a specifiche tipologie ed autori di comportamenti criminali avvertiti come più minacciosi di altri. Infine la ricerca si concentra sugli orientamenti dell'opinione pubblica in merito alle preferibili risposte istituzionali e di *policy* al problema criminale. La ricerca ha concentrato la propria attenzione sulla rappresentazione televisiva del crimine e parzialmente sulla rappresentazione giornalistica dello stesso. Nell'intento di misurare le qualità e modalità di esposizione del lettore/spettatore alle notizie relative al crimine rispetto alle notizie di altro genere sono state monitorate per cinque mesi consecutivi, dal febbraio 2002 e al giugno 2002, le edizioni di prima serata dei notiziari televisivi Tg1, Tg3, Tg4, Tg5, nonché per la carta stampata i quotidiani Corriere della Sera e La Repubblica. Prima di passare alla raccolta dei dati gli studiosi hanno proceduto ad individuare una serie di categorie che consentissero di catalogare le informazioni acquisite dalla televisione e dai giornali ai fini dello studio. L'obiettivo era quello di realizzare degli schemi riepilogativi che consentissero una chiara visione d'insieme dei dati analizzati e dei risultati riscontrati.

In primo luogo sono state definite diciotto categorie generali di condotte criminali, prendendo a riferimento la classificazione adottata dall'ISTAT per catalogare le tipologie di delitti denunciati. Come secondo livello di catalogazione sono state individuate tre aree relative alle modalità soggettive di rappresentazione del crimine (età, nazionalità, sesso). È stata inoltre introdotta un'unità di misurazione dei dati specifica per le due tipologie di media. Per la stampa il criterio guida è stato identificato nel fattore spazio, con riferimento ai centimetri ed alle immagini dedicati alle varie notizie; mentre per la televisione è stato centrale il fattore tempo, misurato in secondi dedicati alla discussione sulla notizia. Tale fattore spazio-temporale è stato assunto quale indice di analisi non solo per la notizia nel suo complesso, ma anche in riferimento ai singoli componenti della stessa: il fatto, il reo, la vittima e le agenzie di controllo sociale. Particolare attenzione è stata poi attribuita alla verifica sulla quantità di notizie alle quali veniva attribuita la qualifica criminale. A tale proposito bisogna chiarire quale sia stato il significato attribuito a tale termine nel corso dello studio. Nella nozione di crimine sono stati inclusi tutti i fatti corrispondenti ad una fattispecie di reato, ossia a una norma incriminatrice, che comminasse per quei fatti una sanzione penale in senso stretto. Un ultimo fattore di catalogazione è stato introdotto al fine di ordinare i fatti secondo un parametro di gravità mediatica, individuando in tal senso indicatori negativi ed indicatori positivi che consentissero di attribuire un valore complessivo (positivo o negativo) a ogni singola notizia, dato dalla somma di tutti i fattori, per poi definire un indice di gravità percentuale (%) riferito all'intera categoria criminale di riferimento.

Quelle esposte sono state le variabili in base alle quali sono stati analizzati i dati ottenuti dai telegiornali e dalle testate giornalistiche di interesse nel periodo di riferimento. L'esito dello studio ha prodotto una serie di tabelle che riassumono le caratteristiche delle notizie oggetto di analisi sotto vari profili. Una prima visione dei risultati è stata ricostruita in riferimento alle singole fonti di informazione: i dati relativi ad ogni telegiornale ed ogni testata giornalistica sono stati inseriti in singole tabelle riepilogative che davano riscontro delle caratteristiche relative alle notizie divulgate. Un secondo livello di analisi ha raccolto i dati relativi a tutte le fonti informative e li ha sommati al fine di realizzare una visione di insieme. Una volta ottenuto un risultato globale i ricercatori si sono focalizzati sull'analisi di tali dati in riferimento alle varie classificazioni pre-individuate. In questa sede verranno esposti i risultati complessivi della ricerca suddivisi in riferimento alle varie categorie proposte dagli studiosi.

2.1.2 I fattori che incidono sulla selezione mediatica dei fatti criminali e sulle modalità della loro rappresentazione

Un primo elemento evidenziato dallo studio è stata l'elevata *incidenza delle notizie criminali su quelle generali*, tendenza che è risultata particolarmente accentuata nella realtà televisiva piuttosto che in quella giornalistica. È stato evidenziato infatti che nei telegiornali, dove il tempo a disposizione è molto limitato, si tende a divulgare le notizie di maggiore interesse e clamore tralasciando le altre. Nel sistema della carta stampata invece, le circa cinquanta pagine di un giornale permettono di accogliere anche notizie di minore risonanza e di rilievo locale. Peraltro è stato rilevato che il rapporto tra notizie criminali e generali è un dato che risente sensibilmente dell'occorrenza di eventi di grande interesse mediatico, come risulta evidente a chiunque anche oggi si appresti a porre attenzione alle notizie divulgate dai mass media in un dato periodo di tempo. Questo dato trova riscontro in ogni periodo storico, anche nella realtà odierna. Per fare un esempio concreto ed attuale è possibile prendere in considerazione i temi maggiormente analizzati nell'ultimo anno dai mezzi di comunicazione di massa. Certamente un tema ricorrente risulta essere la crisi economica del paese ed i suoi risvolti in ambito nazionale e internazionale. Non meno importanti risultano essere altri fatti di rilievo politico, religioso e sociale che per brevi periodi di tempo hanno affollato le reti televisive e la carta stampata. Tra essi ricordiamo: le dimissioni di Benedetto XVI e il successivo conclave per l'elezione del nuovo pontefice; le elezioni politiche per la definizione del nuovo parlamento e i loro incerti risultati; le complesse dinamiche per la formazione del nuovo governo; i vari atti intimidatori effettuati mediante il recapito di pacchi bomba; i delitti contro il patrimonio commessi da soggetti politici di particolare rilievo; lo svolgimento dei processi di primo, secondo e terzo grado relativi ai delitti efferati consumati negli anni passati, i casi di scomparsa più misteriosi e i ritrovamenti inattesi dopo lunghi periodi di assenza; i casi di omicidi perpetrati dai mariti a danno delle mogli; i numerosi casi di suicidio di imprenditori falliti a causa della crisi economica, vari tentativi di attentato in ambito internazionale, catastrofi naturali (terremoti) verificatesi in vari paesi; l'incidente marittimo della Costa Concordia; le polemiche relative alla permanenza in attività dell'Ilva di Taranto; le continue proteste dei dipendenti dei vari ospedali (Idi).

Un secondo aspetto di interesse della ricerca è stato individuare il numero di notizie che hanno ricevuto una espressa *qualificazione criminale* da parte degli organi di

informazione, mediante l'uso di termini idonei ad evocare espressamente la natura criminale del fatto riferito (crimine, criminalità, delitto, reato, delinquente). Tale qualifica è stata ottenuta non solo mediante l'uso di un linguaggio specificamente selezionato, ma anche attraverso la realizzazione di immagini particolarmente espressive del contesto criminale di riferimento. Questa tendenza è stata riscontrata dagli studiosi in gran parte delle notizie proposte sia in ambito televisivo che in ambito giornalistico. Le categorie che in tal senso hanno ricevuto maggiori qualifiche criminali espresse sono state: gli abusi sessuali sui minori al di fuori della famiglia e all'interno della stessa, i crimini contro il patrimonio, gli omicidi ed i reati violenti. Particolarmente evidenti in ambito televisivo sono risultati i reati stradali, i reati connessi agli stupefacenti e la criminalità economica.

L'analisi della qualificazione criminale ha fatto riferimento anche alle categorie soggettive di qualificazione delle notizie criminali. In questo ambito è emerso un valore elevato di identificazione criminale in merito ai reati di matrice femminile, circostanza particolarmente evidente sulla carta stampata. Ampio spazio è stato dedicato alla delinquenza minorile, spesso accompagnata da costanti tematiche che fanno da sfondo a questo fenomeno, quali la crisi dei valori, l'incomunicabilità, l'istinto omicida, la mancanza di autorevolezza, influsso dei media, l'educazione adeguata e l'influenza esercitata dai gruppi sociali. Altrettanto importante è stata la trattazione della criminalità messa in atto dagli stranieri.

Nonostante la tendenza alla qualificazione criminale abbia interessato tutte le fonti informative si è registrata in alcune di esse una minore propensione ad attribuire questo tipo di etichetta (Tg4) mentre elevati indici di caratterizzazione delle notizie sono stati registrati in riferimento ad altre fonti (Tg3 e Tg5).

2.1.3 Le tipologie criminali maggiormente rappresentate

Un importante ambito di riflessione è stato offerto dall'analisi sulla *ricorrenza di singole tipologie criminali* nei testi di giornali e telegiornali. I riferimenti per analizzare questi dati sono stati il numero delle notizie proposte e i tempi e gli spazi complessivi ad essi dedicati. In ambito televisivo i reati più ricorrenti sono stati: criminalità politica e terroristica, crimini violenti incluso l'omicidio, reati colposi e ambientali e criminalità femminile. Sulla carta stampata risultano avere maggiore risalto la criminalità terroristica, i crimini violenti inclusi l'omicidio e i reati contro il patrimonio.

Da questa elencazione appare evidente la netta prevalenza delle notizie sulla criminalità terroristica. Questa tipologia di notizia certamente risulta in ogni tempo di primaria importanza per la risonanza intrinseca dei fatti che ha ad oggetto. Nello studio in esame tuttavia la prevalenza di questo dato deve necessariamente essere ricollegata agli echi perduranti dell'attentato alle Twin Towers posto in essere meno di un anno prima rispetto al periodo preso in esame. Altrettanto importante è stato il contributo offerto dalle notizie provenienti da Israele sugli attacchi suicidi da parte di arabo-palestinesi e sulle rappresaglie delle forze israeliane, alle quali bisogna aggiungere gli atti di criminalità politica compiuti in Italia nel periodo di riferimento (omicidio Biagi a opera delle Brigate Rosse e bomba al Viminale). Accanto alle notizie di criminalità terroristica ampiamente sviluppate, le quali evocano fenomeni generali e si collegano ad uno stato di minaccia diffusa, come è stato evidenziato hanno avuto ampio spazio le notizie relative al crimine violento incluso l'omicidio. Esse hanno ad oggetto episodi singoli, spesso resi interessanti per il pubblico dal fatto di maturare in contesti di normalità e quotidianità. Nel periodo oggetto di studio emerge prevalentemente un fatto di cronaca: l'omicidio a Cogne del piccolo Samuele, sul quale è nata immediatamente una indagine mediatica per comprendere le dinamiche del fatto, non ancora ben delineate. Al contrario poco spazio è stato dato a una analoga vicenda verificatasi in valle d'Aosta avente ad oggetto l'uccisione di due bambini a opera della madre mediante annegamento. Tale notizia è stata presto archiviata dopo la confessione della donna che ha fatto venire meno in poco tempo la componente "mistero" sulla quale generalmente si basa la divulgazione dei fatti operata dai mass media.

Dopo aver compreso quali sono le notizie principali oggetto di diffusione vanno considerate le categorie criminali meno rappresentate. Tra queste ultime rientrano gli abusi sessuali sui minori, i reati contro l'onore, le notizie sul carcere, sui suicidi, sulla prostituzione, e sulla schiavitù. Dallo studio effettuato appare evidente che la rappresentazione di questi temi, qualora venga affrontata, è caratterizzata da una esposizione stringata ed essenziale, senza indugi su particolari macabri e raccapriccianti, i quali sono invece ricorrenti nelle notizie precedentemente elencate. Poco spazio è stato dato anche alla rappresentazione della delinquenza minorile, le cui notizie sono state divulgate mediante servizi di carattere generali su aspetti organizzativi e tecniche di prevenzione di tale tipologia di crimini. Evidentemente la scarsa e sintetica trattazione di tali dati risente della introduzione delle norme a tutela della *privacy*, che impone alcune

restrizioni e limita l'interesse giornalistico nei confronti di tali notizie. I dati sinora esposti sulla maggiore o minore ricorrenza delle notizie criminali fanno riferimento ad una visione d'insieme delle fonti informative analizzate. Tuttavia vi sono altre tipologie criminali la cui rappresentazione mediatica risente in larga misura delle scelte adottate dai singoli giornali e telegiornali. Tra queste figurano sicuramente la criminalità economica e la criminalità politico-amministrativa, la cui scarsa rappresentazione potrebbe essere rappresentata dalla minore spettacolarità e dal maggiore tecnicismo che si annettono a tali notizie rispetto a quelle di cronaca, oltre alla scarsa capacità di suscitare e convogliare quei sentimenti di paura collettiva di cui spesso si alimenta l'attrattiva mediatica esercitata dal crimine. Oggetto di una trattazione differenziata risulta essere anche la criminalità connessa agli stranieri. Un ulteriore livello di analisi della ricerca considerata è stata caratterizzata dallo studio minuzioso dei dati relativi alle singole tipologie di criminalità al fine di individuarne le *modalità di trattazione* ricorrenti per ciascuna di esse.

Un successivo livello di studio dei dati è stato effettuato in riferimento alle *unità di misura di tempo e spazio dedicati alle singole componenti di analisi criminologica: fatto, reo-autore, agenzie del controllo formale, vittima*. Lo studio dei dati acquisiti ha evidenziato una netta prevalenza dell'attenzione riservata alle agenzie e al fatto, i quali superano con grande distacco le categorie del reo e della vittima. L'importanza dell'elemento *fatto* consiste nella funzione che gli è propria di fungere quale elemento di identificazione dei tempi e degli spazi relativi alla presentazione della notizia di interesse. La componente delle *agenzie di sicurezza* dal canto suo presenta nei telegiornali valori pressoché simili a quelli della componente *fatto* sulla carta stampata. Pertanto è inevitabile che i resoconti giornalistici dedichino ampio spazio all'opera di polizia e di magistratura, specie in relazione ai fatti di criminalità che registrano la maggiore presenza mediatica. Se appare facile quindi giustificare l'evidente interesse per le componenti *fatto* ed *agenzie*, non è altrettanto agevole comprendere i motivi legati alla minore presenza mediatica delle componenti reo e vittima del crimine. Per quanto attiene la figura del *reo* si può osservare come l'attenzione ad esso dedicata comporti una personalizzazione del fatto criminoso rendendolo necessariamente più umano ed attenuando quindi il giudizio di riprovazione sociale. Da questo punto di vista appare evidente che la scarsa rappresentazione di questa componente da parte di giornali e telegiornali sia dovuta ad una scarsa propensione degli stessi a esporre la sua figura in primo piano e fornire la sua versione dei fatti.

Altrettanto trascurata è la rappresentazione della *vittima* del reato. Questa circostanza sembra rispecchiare una tradizionale e persistente emarginazione di questa figura dagli orizzonti, oltre che del diritto penale, della stessa criminologia, mentre solo in minima parte sembra derivare da una necessità di tutela del soggetto che ha subito le conseguenze del reato. Queste valutazioni espresse dagli studiosi si accompagnano alla consapevolezza che una eccessiva attenzione verso la vittima o i suoi congiunti potrebbe avere rilevanti effetti sull'opinione pubblica, quali l'influenza sul giudizio di gravità del fatto e l'incremento della paura del crimine. A seguito dell'analisi sulla trattazione complessiva delle quattro componenti descritte gli studiosi si sono focalizzati sull'indagine relativa allo spazio dedicato a ciascuna di esse in riferimento alle varie categorie criminose prese ad esame. È stata quindi definita una classifica dei reati maggiormente rappresentativi in riferimento ad ogni singola componente criminale.

2.1.4 Confronto tra dati della ricerca e fatti rilevati dagli organi della giustizia penale

Dopo aver approfondito i dati acquisiti tramite il riferimento alle categorie predisposte dagli studiosi, la ricerca si è spostata su un diverso piano di indagine. *Tutte le informazioni relative alla rappresentazione mediatica dei reati sono state raffrontate con la criminalità registrata dalle statistiche giudiziarie penali prodotte dall'Istituto Nazionale di Statistica* relative all'anno 2000. I dati forniti dall'Istat e oggetto di analisi sono stati quelli relativi ai delitti complessivamente denunciati per cui era stata iniziata l'azione penale. I delitti maggiormente presenti sono risultati quelli contro il patrimonio, contro la fede pubblica e contro la persona. L'Istat aveva registrato rispetto all'anno precedente un aumento dei delitti di violenza sessuale, estorsione, sequestro di persona a scopo estorsivo e delitti relativi alla prostituzione. Erano risultati in flessione gli omicidi, le lesioni dolose, i furti, le rapine, le truffe, il contrabbando e la produzione e commercio di stupefacenti. Questi dati sono stati comparati con i dati di rappresentazione mediatica, e dal confronto sono emerse delle disuguaglianze. In particolare i reati contro il patrimonio sono risultati sottorappresentati in maniera evidente nei media rispetto al rilevamento ufficiale Istat. Un discreto divario è stato registrato anche relativamente alla rappresentazione della criminalità commessa da donne e stranieri, risultata minore di quanto effettivamente rilevato da analisi ufficiali. Analogamente sono stati rappresentati mediaticamente in misura inferiore al dato concreto i reati contro l'onore, i suicidi, i fatti relativi a

stupefacenti, e gli abusi sessuali sui minori e i crimini violenti. Accanto a questi esempi di rappresentazione ridotta dei fenomeni criminali si collocano alcune categorie oggetto di sovraesposizione mediatica. Tra esse rientra sicuramente il fatto omicidiario, notevolmente amplificato dai media nonostante le registrazioni di flessione operate dall'Istat. Un moderato margine di differenza è stato registrato in riferimento ai fatti legati alla criminalità organizzata. Oltre alle ipotesi di discordanza sono state registrate delle corrispondenze tra rappresentazione mediatica e incidenza concreta di alcune tipologie di reato. Tra essi emergono i crimini sessuali, la criminalità economica, la prostituzione e schiavitù, la criminalità politico-amministrativa e la criminalità terroristica. Bisogna però considerare che tali ipotesi criminose sono caratterizzate da un rilevante dato di cifra oscura il quale va a incidere dal rilevamento giudiziario, causando una registrazione numericamente minore dei reati effettivamente commessi.

Un ulteriore livello di analisi è stato rivolto alla elaborazione degli *indici di gravità mediatica* relativi alle varie categorie criminali. I parametri presi in considerazione e precedentemente indicati hanno consentito di attribuire un valore di gravità (positivo o negativo) a ogni singola notizia di reato. La sommatoria delle notizie appartenenti alla medesima area penale ha consentito di determinare l'indice percentuale di gravità relativo alla categoria di appartenenza. L'indice di gravità così ottenuto ha consentito di dedurre in maniera indicativa il giudizio di riprovazione espresso da ogni singola fonte nei confronti delle notizie proposte e quindi di delineare una linea editoriale specifica per ognuna di esse. I dati acquisiti in tal senso sono stati accolti con evidenti riserve dai ricercatori, i quali ne hanno evidenziato la parzialità ai fini di una demarcazione ideologica dei telegiornali e dei giornali oggetto di analisi. Ciò non ha impedito di rilevare una netta differenziazione tra gli indici di gravità proposti dai telegiornali rispetto a quelli dei giornali. All'interno di questi ultimi è stata registrata una ulteriore discrasia tra gli indici espressi nel corpo del giornale rispetto alla prima pagina.

Gli indici di gravità hanno consentito di effettuare una ulteriore tipologia di studio. Essi infatti sono stati *confrontati con gli indici di gravità legislativa*, elaborati appositamente dagli studiosi facendo riferimento alle principali leggi penali in vigore. L'elaborazione è consistita nella individuazione delle pene massime edittali relative ad ogni singolo reato, le quali sono state sommate alle pene previste per i reati della stessa specie al fine di ottenere una media delle pene stesse facente riferimento all'intera categoria criminosa.

Da questa media è stato definito l'indice di gravità percentuale considerando quale parametro di massima gravità la pena dell'ergastolo. Gli indici così ottenuti sono stati classificati in ordine decrescente e sono stati confrontati con una analoga graduatoria degli indici mediatici. In questa ultima risultano essere definiti con maggiore gravità: crimini sessuali, crimini contro l'umanità, abusi sessuali sui minori al di fuori della famiglia, criminalità terroristica, reati stradali, criminalità dello straniero e crimini violenti incluso l'omicidio.

Dal confronto si è evidenziato uno scostamento sulla valutazione di gravità di determinati reati. La categoria criminale che registra la differenza più cospicua è quella dei crimini sessuali, evidentemente oggetto di una stigmatizzazione da parte dei media superiore rispetto alla complessiva reazione sanzionatoria. Altri significativi scostamenti sono stati registrati in riferimento ai reati stradali, alla criminalità economica, ai crimini contro il patrimonio, ai crimini colposi e ambientali e alla criminalità organizzata. Il caso opposto è stato rilevato per altri tipi di reati rappresentati con indici più bassi dai media rispetto al sistema penale: reati in materia di stupefacenti, prostituzione e schiavitù.

Un ultimo livello di analisi è stato posto in essere mediante la determinazione di *fattori di gravità personale*. Tali fattori sono stati la risultante della moltiplicazione delle percentuali relative allo spazio/tempo dedicato al reo per la percentuale dell'indice di gravità. Il parametro così ottenuto ha consentito di analizzare le varie categorie criminose al fine di individuare in maniera indicativa il rapporto tra tipologia di reato considerato e tendenza dei media a “scaricare” il giudizio di gravità sulla persona dell'autore.

2.1.5 La componente degli agenti di controllo sociale

Quelli appena descritti sono i numerosi studi ed approfondimenti che hanno animato la ricerca psicologica analizzata. Prima di trarre da questi studi un quadro definitivo e complessivo si ritiene necessario analizzare i dati acquisiti sotto un particolare punto di vista. Quello che si vuole rilevare in questa sede è infatti come si configuri il rapporto tra mass media ed *agenzie di controllo sociale formale del crimine*, e per farlo bisogna verificare la quantità e qualità dei dati relativi a tali agenzie tra tutte le informazioni acquisite durante la ricerca. L'importanza di questo rilievo risulta evidente non solo tenendo conto dell'importante funzione svolta da tali agenzie all'interno della società contemporanea, ma anche in considerazione del fatto che la componente *agenzie* insieme

alla componente *fatto* sono risultate le più ampiamente rappresentate nella raffigurazione televisiva e giornalistica del crimine.

Prima però di analizzare i dati della ricerca in questa interessante ottica bisogna dare una definizione e un contenuto al concetto di Agenzia di controllo sociale. Nell'ambito della realtà nazionale italiana tali agenzie possono essere distinte in tre macrogruppi, distinti a seconda della loro attività di prevenzione, repressione ed esecuzione della pena. Un primo gruppo comprende le agenzie che si occupano di prevenire la realizzazione del crimine, e più in generale anche degli illeciti amministrativi. Ad esse è dunque affidata la tutela della "pubblica sicurezza". Di tale gruppo fanno parte tutti i soggetti che rivestono la qualifica di agenti ed ufficiali di P.S., cioè il personale appartenente alle cinque forze di polizia dello stato, alle svariate polizie locali ed al corpo della Capitaneria di porto. Ad essi vanno aggiunti i funzionari preposti a determinare branche specialistiche della prevenzione (ispettori sanitari delle ASL, ispettori del lavoro, personale ANAS e altri ancora). Nella seconda macroarea rientrano invece le agenzie che si occupano dell'investigazione e della successiva repressione dei reati, svolgendo quindi la funzione di polizia giudiziaria oltre all'esercizio della pubblica accusa. Si fa riferimento al personale delle forze di polizia che possiede le qualifiche di agente ed ufficiale di polizia giudiziaria, insieme ai funzionari pubblici ai quali la legge assegna i compiti di P.G. descritti nell'articolo 55 c.p.p., cioè i magistrati del Pubblico Ministero impiegati presso le procure di vario livelli distribuite sul territorio nazionale. Infine nel terzo gruppo rientrano gli organi preposti all'esecuzione della pena, fra i quali possono essere annoverati: il già menzionato Pubblico Ministero, il Giudice dell'esecuzione, il Tribunale di sorveglianza e il personale inquadrato a vario titolo nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia.

Fatta questa necessaria premessa bisogna ora analizzare le caratteristiche intrinseche delle attività svolte da tali agenzie, e il rapporto che ne deriva con la società. L'attività delle agenzie è notoriamente regolata dall'ordinamento giuridico ed è anche per questo motivo che il controllo da loro esercitato viene definito "formale", essendo disciplinato da schemi normativi predeterminati. Nella stesso tempo è stato evidenziato che il grado di discrezionalità che posseggono le decisioni dei singoli attori risulta assai elevato. Queste valutazioni di base hanno indotto alcuni criminologi a sostenere che nel meccanismo della criminalizzazione sussista un vero e proprio "codice di secondo livello", tale da "modificare e deformare in modo latente l'applicazione del codice ufficiale delle regole

penali⁵⁸” da parte delle agenzie di controllo. Al di là di queste considerazioni ciò che si può affermare con certezza è che i compiti che l’ordinamento statale contemporaneo assegna a tali agenzie possono essere riassunti nell’ampio concetto di “controllo sociale” attivo e passivo. Tuttavia oggi si assiste alla netta crisi dell’ideologia del controllo sociale, e tale crisi sembra sfociare in improvvise reazioni politico-criminali di matrice situazionale che non fanno altro che aumentare la scissione tra crimine e società, producendo nuovi insuccessi ed alimentando fra le gente sentimenti di insicurezza e di *moral panic*. In questo senso, Gatto e Thoening⁵⁹ evidenziano il fatto che gestire la sicurezza nella postmodernità significa saper gestire la complessità, non solo sistematica, ma anche molto mediatizzata, per il particolare carattere dell’insicurezza, in cui la repressione non è facile e la prevenzione sfugge a una logica tecnocratica. Da queste considerazioni si deduce che attualmente nella dinamica della criminalizzazione si inseriscono a pieno titolo anche altri agenti di controllo sociale diversi da quelli “formali”, fra i quali possiamo annoverare enti locali, istituzioni socio-sanitarie, associazioni di categoria e sindacati, comitati di quartiere, associazioni del terzo settore, parrocchie e, certamente, anche i mass media. Proprio questi ultimi svolgono un ruolo fondamentale “nel trasmettere e, non di rado, deformare l’immagine e il significato del sistema giuridico, delle sue singole componenti e dello stesso crimine, al cospetto dei suoi destinatari⁶⁰”. Questa valutazione relativa all’operato dei media ha oramai trovato ampia conferma non solo in molteplici studi italiani e stranieri, ma anche nei risultati della presente ricerca.

Da queste constatazioni parte l’analisi dei risultati che tale ricerca ha apportato. Come è già stato rilevato in precedenza la presenza delle agenzie nelle notizie criminali rappresentate dai mass media, e in particolare dai telegiornali, è stata costantemente elevata lungo tutto l’arco temporale esaminato. Molteplici ed eterogenei sono i fattori che possono aver determinato una simile sovra-rappresentazione di questo fattore.

In primo luogo esse sono le prime ad attivarsi, recandosi sul posto ed adottando i primi provvedimenti del caso, di conseguenza i giornalisti, che successivamente arrivano sulla scena del crimine, essendo costretti e fornire subito al pubblico una prima descrizione degli avvenimenti, scelgono la strada più semplice e immediata, riferendosi alle attività svolte dalle agenzie e dei loro eventuali comunicati o indiscrezioni.

⁵⁸ MAC NAUGHTON-SMITH, *Der zweite Code*; K. Luderssen, F. SACK, *Abweichendes Verhalten*, II, Frankfurt a. M., citato in FORTI, *L’immane concretezza*, 1975.

⁵⁹ GATTO D. - THOENING J.C., *La sécurité publique a l’épreuve du terrain*, Parigi, L’Harmattan, 1993.

⁶⁰ FORTI G., *L’immane concretezza*, Milano, Raffaello Cortina, 2000.

Una seconda motivazione deriva dall'impossibilità, spesso oggettiva, che hanno i media di occuparsi a fondo del reo e della vittima, e le informazioni fornite dalle agenzie riescono a colmare, seppur in parte, questa lacuna. Considerando attentamente le due motivazioni citate sembra poter concludere che la società contemporanea abbia assegnato stabilmente alle agenzie, e in particolare alle forze dell'ordine, il compito di contribuire massicciamente alla diminuzione del sentimento di insicurezza e di paura del crimine fra la gente, diffondendo l'immagine di una polizia sempre più vicina al cittadino. È ovvio che se questo è effettivamente il fine perseguito si debba ricorrere ad una strategia mediatica di successo, che coinvolga le forze di polizia a tutti i livelli. Questa circostanza ha trovato un concreto riscontro all'interno della ricerca relativamente ai dati attinenti alla categoria criminale "temi generali della giustizia", dove è stata registrata una percentuale di presenza del 65% (testo) e 60% (immagini) tra tutte le notizie raccolte. Anche altre categorie hanno riscontrato una notevole presenza della componente agenzie, in particolare la "criminalità politica e terroristica", che ha riportato valori sensibilmente superiori agli altri crimini. Tale circostanza offre lo spunto per effettuare alcune riflessioni su quanto rilevato, individuando le dinamiche generali di rappresentazione delle agenzie e le motivazioni che vi sono alla base. Nella maggior parte dei racconti relativi a fatti delittuosi i momenti successivi al verificarsi della vicenda sono caratterizzati da numerosi interrogativi e problemi relativi alla identificazione del colpevole. Per questo motivo l'attenzione del telespettatore viene focalizzata sulle agenzie e sulla loro opera di ricerca e cattura del reo e sulla descrizione dell'ambiente criminoso al quale egli fa riferimento. Notevole è anche lo spazio dedicato alle interviste fatte agli inquirenti per comprendere le dinamiche investigative, ma anche quello dedicato alle audizioni parlamentari e alle conferenze stampa tenute da esponenti politici governativi al fine di rassicurare i cittadini. Nel caso specifico del terrorismo di matrice palestinese e di quello attribuito ad Al Qaeda, la rappresentazione del crimine si risolve nel riferimento alle forze armate ad alle loro azioni militari di repressione svolte sul territorio. In questo modo anche le forze armate vengono inglobate nella categoria delle agenzie, in modo da aumentare la presenza mediatica della categoria considerata nel suo complesso. In riferimento all'ambito terroristico si può pertanto dedurre che alle agenzie venga attribuito un ruolo ulteriore rispetto a quelli consueti, poiché sono incaricate di rassicurare la popolazione sulla generale tenuta dell'ordinamento attraverso la repressione dei crimini in questione. Si delinea un quadro generale delle agenzie quali soggetti deputati al mantenimento dell'ordine pubblico tramite

la diffusione di messaggi volti a tranquillizzare il cittadino ed a diminuire la paura del crimine assicurandolo sulle strategie investigative e fornendogli informazioni sul reo, sulle sue modalità operative, sulle procedure attuate ed attuabili, per evitare e minimizzare i danni derivanti dai crimini in questione. Una opinione simile è stata espressa da Reiner nella sua indagine condotta sul rapporto tra media e polizia. Le considerazioni finali riprendono questa concezione, ma la osservano da un punto di vista implicitamente critico: “L’immagine dell’attività della polizia costruita dai media è di vitale importanza per il mantenimento di quel consenso minimo che risulta essenziale per la salvaguardia dell’autorità della polizia⁶¹”. Secondo l’autorevole opinione dello studioso i media agiscono quindi come agenzie del controllo sociale informale del crimine e contribuiscono all’opera di legittimazione del ruolo della polizia, sovrastimandone i risultati e passando sotto silenzio gli insuccessi. Una ulteriore categoria all’interno della quale la rappresentazione delle agenzie è degna di nota è quella dei “crimini violenti compreso l’omicidio”, che registra valori elevati, secondi solo a quelli relativi ai crimini violenti contro la persona, al sequestro e agli abusi sessuali su minori fuori dalla famiglia. Relativamente a questo ambito criminale è stato rilevato nel corso dello studio che il ruolo delle agenzie è ancora più ampio di quello ricavabile dal semplice dato numerico. Infatti, se si tralascia la descrizione della vittima fatta dal giornalista e la sua raffigurazione fotografica, la rappresentazione del fatto e quella del reo nei media è il risultato delle sole informazioni diffuse alla stampa dalle agenzie di controllo, di solito mediante delle apposite conferenze stampa. La conferenza stampa ha quindi assunto una grandissima valenza mediatica poiché rappresenta chiaramente l’evoluzione dell’indagine penale relativa al fatto in questione. In tale occasione infatti viene descritta l’operazione in corso, precisata la dinamica criminosa del fatto contestato al reo, il profilo di questo, le sue caratteristiche, il suo modus operandi e i precedenti. In questo contesto, secondo quanto rilevato nel corso della ricerca, l’attività delle agenzie viene configurata come un surrogato della sentenza penale, dato che gli operatori introducono nella descrizione un proprio giudizio ascrittivo sulla condotta degli accusati, appropriandosi illegittimamente del ruolo di autorità giudicanti. Si vuole sottolineare che questa interpretazione rimane strettamente legata alle valutazioni effettuate in sede di ricerca, la quale peraltro non ha fornito elementi di riscontro concreti che identifichino questa tendenza. Per dovere di completezza si è ritenuto comunque necessario fare riferimento a tale questione.

⁶¹ R. REINER, *Mystifying the Police: the Media presentation of Policing*, in *The Politics of the Police*, 2000.

Quello che certamente non si può contestare e che gli studiosi hanno rilevato è il riferimento diretto e passivo nei telegiornali a quanto enunciato in sede di conferenza stampa, demandando completamente alle agenzie la gestione informativa del fatto criminale.

Da ultimo si vuole analizzare la categoria che ha evidenziato la più elevata rappresentazione delle agenzie: gli “abusi sessuali su minori fuori dalla famiglia”. Le motivazioni collegate a tale circostanza sono state varie. Certamente è stata rilevata l'impossibilità per il giornalista di descrivere appieno la dinamica criminosa del fatto e le vittime del reato, specialmente se minori. Nel periodo considerato dalla ricerca queste problematiche sono state generalmente affrontate facendo ampio riferimento alle forze di polizia, ma anche a internet, alle reti telematiche, alle perizie della Polizia Postale e delle telecomunicazioni. La scelta dei media è stata quindi quella di enfatizzare il ruolo delle agenzie allo scopo di inviare messaggi positivi e rassicuranti al pubblico. Per ottenere il massimo risultato in tal senso sono state presentate numerose interviste a figure professionali e specializzate in determinate aree di interesse (tra i quali possiamo ricordare psicologi, medici, sacerdoti, assistenti sociali). Questi soggetti sono stati ricompresi nella categoria delle agenzie assumendo un ruolo analogo a quello svolto dalle agenzie “formali”.

Dai dati analizzati sembra che si possa concludere che le agenzie, formali o informali che siano, svolgono una importante funzione di informazione, fornendo dati esaustivi e dinamici, oltre che di rassicurazione sociale, evidenziando le numerose e costanti attività poste in essere per contrastare la criminalità. Per questo motivo risultano massicciamente rappresentate nei mezzi di comunicazione di massa, i quali, per raggiungere al meglio l'obiettivo finale, stanno allargando sempre più i confini di questa categoria, inglobando ulteriori figure di riferimento che sono diventate i nuovi protagonisti del mondo mediatico.

2.1.6 Quadro finale della ricerca

Dopo aver approfondito i numerosi livelli di analisi effettuati durante la ricerca del 2001 sulla Rappresentazione televisiva del fenomeno criminale è giunto il momento di delineare un quadro riassuntivo finale dei risultati ottenuti e delle lezioni apprese.

I dati registrati durante i cinque mesi di interesse hanno consentito agli studiosi di effettuare una serie di valutazioni complessive, che possono essere distinte in alcuni punti concettuali.

- a) Certamente i temi criminali sono molto presenti nelle notizie fornite da giornali e telegiornali, e da ciò deriva una percezione del crimine come un fenomeno molto più presente di quanto esso sia nella realtà. Tale distorsione è sensibilmente accentuata dal fatto che stampa e televisione si occupano prevalentemente di crimini individuali violenti, la cui occorrenza è ancora più rara rispetto a gran parte delle altre tipologie criminose e relativamente ai quali il rischio di vittimizzazione è sopravvalutato dall'opinione pubblica. L'attività svolta dai mass media non si è limitata alla semplice rappresentazione di tali crimini, ma ha conferito a tali vicende un carattere di "spettacolarità", la quale ha consentito di consolidarle nella mente degli spettatori. Oltre a ciò i media, ed in particolare la tv, offrono ossessivamente occasioni per esprimere emozioni come la paura, la rabbia, il risentimento, ma anche il fascino suscitato dall'esperienza della criminalità, con l'effetto di aumentare l'importanza della criminalità nella vita quotidiana e di modulare la risposta del pubblico in base alle "rappresentazioni collettive che i media hanno consolidato nel tempo".
- b) Le testate giornalistiche hanno la tendenza ad applicare l'etichetta "criminale" alla maggior parte dei fatti riferiti (si parla di percentuali che non vanno al di sotto del cinquanta per cento delle informazioni complessive fornite), al fine di trasmettere ai lettori la consapevolezza della rilevanza criminale e penale di certi eventi. Questa risulta essere una ottima strategia di mercato, poiché nominando con frequenza le espressioni legate al concetto di criminalità si pone l'accento su temi interessanti ed attraenti per il pubblico, richiamandone quindi l'attenzione.
- c) Tra le varie tipologie criminali si rileva una netta prevalenza alle notizie riguardanti alcuni classici reati di violenza (omicidi, crimini violenti, terrorismo) con l'esclusione di altri (abusi su minori nell'ambito familiare, violenze sessuali). Viceversa i reati contro il patrimonio, sicuramente più diffusi nella realtà sociale italiana, trovano una certa eco nei media per numero di notizie divulgate, ma registrano complessivamente spazi e tempi ridotti. Per quanto attiene la criminalità economica e politico-amministrativa essa risulta essere leggermente sovraesposta rispetto al dato giudiziario. Da ciò risulta evidente che i media

tendono a invertire i dati numerici della criminalità risultanti dalla realtà sociale e dal rilevamento giudiziario e a dare maggiore spazio ai fatti di maggiore gravità e risonanza, anche se meno ricorrenti nel tempo. Si può quindi dedurre che i media non si occupano del crimine come fenomeno e quindi dei suoi effetti complessivi su larga scala, ma del crimine come fatto ad effetto individuale.

- d) Le componenti criminologiche di maggiore interesse per giornali e stampa risultano essere le agenzie di controllo ed il fatto. Le prime in particolare risultano oggetto di particolare attenzione qualora la notizia di riferimento venga proposta per più giorni, poiché contribuiscono alla descrizione dello sviluppo delle indagini. Un ruolo marginale viene assegnato alle figure del reo e della vittima. Il reo generalmente viene descritto nelle sue caratteristiche personali, e raramente viene intervistato direttamente, in modo da non divulgare la sua versione dei fatti e le relative giustificazioni. Analogamente la vittima viene spesso messa in ombra per vari motivi: certamente la presentazione dell'identità e delle caratteristiche vengono svolte con cautela, le informazioni risultano difficili da reperire e si tiene in considerazione la forte carica emotiva che spesso si annette all'attenzione per la vittima o i suoi congiunti, tale da influenzare il giudizio di gravità e la paura del crimine.
- e) Riflettendo sugli indici di gravità attribuiti alle notizie presentate dai media si possono realizzare altre interessanti deduzioni. Risulta evidente a tale proposito che l'informazione si concentra su un novero ristretto di notizie criminali, presentate però con quell'alta densità assiologica che vale a legittimare a posteriori la scelta di darne risalto a scapito di molti altri avvenimenti. A questa tendenza si accompagna l'uso di attribuire un basso giudizio di gravità mediatica a fatti che solo cumulativamente e serialmente esplicano una massiccia dannosità sociale.

Quelli presentati sono i principali punti di riflessione offerti dalla ricerca. L'obiettivo che gli studiosi si erano prefissati era però a un livello superiore. Essi erano intenzionati a individuare alcune aree problematiche relative alla rappresentazione del crimine da sottoporre ad una discussione in un ambito multidisciplinare, interessando professionisti di varie aree tematiche, diverse da quella criminologica. I temi che sono stati individuati a tale scopo sono i seguenti:

- lo stereotipo del fenomeno criminale offerto dai mass media, focalizzato su vicende criminali che si inseriscono in realtà normali proponendosi quale

momento di rottura della routine quotidiana e portando una ventata di anormalità e irregolarità;

- la prevalente attenzione mediatica riservata al crimine violento, specialmente quello di matrice omicidiaria;
- la prevalente trattazione del crimine, in giornali e televisioni, come un fatto individuale e solo raramente come un fenomeno o un problema sociale;
- le strategie discorsive isolanti, che fanno perdere di vista i nessi tra i diversi fenomeni criminali;
- la scarsa attenzione alla persona dell'autore e della vittima del crimine e la rappresentazione del ruolo delle agenzie di controllo;
- una più frequente attenzione per l'autore in relazione a forme di criminalità attribuibili a colletti bianchi, a soggetti di elevata condizione sociale o a figure parentali;
- i giudizi di gravità elevata accompagnati da espressi giudizi di criminalità soprattutto per crimini con vittima individuale e raramente per forme di criminalità a vittimizzazione collettiva;
- la tendenza all'appiattimento e all'omologazione delle vicende criminali, spesso trattate secondo una successione e una distribuzione di tempi o spazi dalle quali il pubblico non è aiutato a ricostruire gerarchie valoriali corrispondenti alla rispettiva gravità sociale dei fatti rappresentati.

Con questa elencazione di punti critici da sviluppare in maniere interdisciplinare si chiude il percorso di analisi della ricerca effettuata. I risultati acquisiti, i quali hanno una rilevanza prettamente criminologica, assumono un importante rilievo per analizzare il fenomeno della rappresentazione mediatica del crimine e comprenderne alcune dinamiche interne. Si apre ora un secondo livello di indagine, basato anch'esso su una ricerca di tipo empirico, ma finalizzata alla definizione del fenomeno di interesse sotto il profilo psicologico.

2.2 La ricerca psicologica: indagine sulla percezione dei contenuti e sui possibili effetti

Questa indagine si colloca su un livello precedente rispetto a quella appena esposta. Essa è focalizzata *sull'analisi della percezione, da parte dei fruitori, di contenuti televisivi violenti e*

criminali e sulla determinazione dei possibili effetti che tali contenuti possono produrre negli atteggiamenti e comportamenti degli spettatori. Lo studio empirico cui ci si riferisce ha preso a oggetto le dinamiche relative alla popolazione adolescenziale e pre-adolescenziale, considerate particolarmente sensibili agli influssi provenienti dall'ambiente sociale⁶². In questo caso gli studiosi hanno predisposto particolari livelli di analisi, diversi da quelli già analizzati. In primo luogo hanno deciso di indagare gli stili di fruizione televisiva (in termini quantitativi e qualitativi) di un campione di preadolescenti ed adolescenti in relazione alla *fiction* ed alle notizie di cronaca. In seconda istanza si sono posti l'obiettivo di analizzare la percezione in termini emotivi e cognitivi del crimine presentato in televisione attraverso il ricordo di notizie di cronaca, sia libero sia guidato. Hanno poi stabilito di studiare il tipo di relazione che intercorre tra gli stili di fruizione televisiva e alcune variabili di tipo psico-sociale. Infine hanno previsto un confronto tra soggetti di nazionalità italiana e svizzera rispetto a tutte le variabili considerate nella ricerca.

2.2.1 Organizzazione della ricerca

La base strumentale attraverso la quale la ricerca è stata svolta è stata costituita da un questionario, in parte realizzato *ad hoc* in base alle esigenze del caso, in parte costituito da scale preesistenti in letteratura. In particolare sono stati predisposti *ad hoc*:

- item di fruizione quantitativa della televisione (tempo dedicato alla tv);
- item di fruizione qualitativa della televisione (programmi visti, programmi e personaggi preferiti);
- item di fruizione quantitativa di notizie di cronaca (tempo dedicato ai telegiornali);
- item di fruizione qualitativa del telegiornale (notizie preferite, motivazione e percezione delle notizie apprese);
- item di percezione cognitiva ed emotiva di notizie criminali (ricordo di fatti criminali ed emozioni relative ai fatti criminali).

Sono stati invece tratti da strutture preesistenti:

- scala di orientamento valoriale (valori, materialismo, valori professionali);
- scala del disimpegno morale;
- scala di propensione al rischio;

⁶² FORTI G. - BERTOLINO M., *La televisione del crimine*, cit.

- scala di soddisfazione della vita;
- scala di percezione della vulnerabilità personale al crimine;
- variabili socio-demografiche.

La ricerca è stata effettuata su un campione di 655 soggetti frequentatori di scuole medie e superiori, bilanciati rispetto alle variabili sesso e nazionalità.

2.2.2 *Analisi qualitativa e quantitativa sulla fruizione del mezzo televisivo*

L'esito dello studio ha evidenziato che, nonostante i giovani dedichino la maggior parte del loro tempo ad attività quali l'ascolto della musica e le uscite con gli amici, il mezzo televisivo ricopre un ruolo importante nella loro vita. A questo dato è stata affiancata la considerazione che da quanto rilevato emergeva un uso critico di tale mezzo di comunicazione. Gli intervistati si sono infatti dimostrati un pubblico attivo, in grado di scegliere i programmi in base ai propri interessi, bisogni e desideri e di spegnere il televisore qualora non sia trasmesso qualcosa di interessante. Inoltre l'uso della tv è risultato piuttosto libero poiché la maggior parte dei soggetti ha affermato di poter visionare i programmi televisivi secondo i propri gusti, tempi e modalità. Il coinvolgimento dei genitori in tale attività è invece apparso complessivamente scarso.

I programmi prediletti dalla maggior parte dei ragazzi sono risultati i telefilm ed i programmi comici. All'interno di queste ampie categorie sono state rilevate delle differenze tra i due sessi relativamente alle tipologie specifiche di programmi e telefilm scelti ed ai personaggi televisivi preferiti. Seguiti da una cospicua fetta di giovani sono risultati anche i telegiornali (settantacinque per cento degli intervistati), anche se bisogna rilevare che la maggior parte dei fruitori abituali collega tale attività a quella dei genitori. Oltre al *fattore quantitativo* di acquisizione delle notizie quotidiane gli studiosi hanno valutato anche il *fattore qualitativo*, ossia il livello di credibilità attribuito alle informazioni apprese dai telegiornali.

In tale contesto i ragazzi hanno dimostrato una discreta fiducia nell'informazione e nella sua veridicità, mentre solo una minima percentuale ha affermato di non credere per nulla alle notizie fornite. Un dato differenziale nella valutazione qualitativa è stato rilevato nel confronto tra i riscontri ottenuti dagli intervistati italiani e quelli svizzeri e tra i ragazzi delle scuole medie e scuole superiori. In entrambi i raffronti i primi si sono dimostrati più fiduciosi dei secondi.

2.2.3 *Analisi del ricordo libero e guidato*

Una fase successiva di studio si è focalizzata *sull'analisi del ricordo libero e del ricordo guidato*. Per quanto attiene il ricordo libero è stato chiesto ai soggetti di ricordare una storia criminale vista in televisione che li avesse particolarmente colpiti. Le storie proposte sono state nella maggior parte dei casi storie di violenza familiare, ed in particolare quelle relative a genitori che avevano ucciso i propri figli. In seconda posizione si sono collocati gli atti terroristici. Le motivazioni delle scelte sono state ricondotte dai ragazzi all'incredulità suscitata dai fatti e alla crudeltà con la quale le vicende si erano consumate. Anche i sentimenti suscitati da tali vicende sono stati oggetto di approfondimento da parte degli studiosi. Il riscontro è stato positivo poiché i soggetti sono stati in grado di riconoscere la negatività degli atti, ma sono anche stati in grado di farsi coinvolgere da un punto di vista emotivo. Sono emersi quindi sentimenti di tristezza, disprezzo e rabbia. Dopo il ricordo libero gli studiosi sono passati all'analisi attraverso il ricordo guidato di due eventi criminali. La maggior parte dei ragazzi ha affermato di ricordare entrambi i fatti, in particolare il ricordo espresso si focalizzava sui fatti e sul modo in cui si erano svolte le vicende, quindi gli aspetti più macroscopici e concreti degli eventi. Minore attenzione è stata rilevata nei confronti di una all'analisi delle cause e delle conseguenze degli stessi. Rispetto ad uno dei due casi proposti, l'omicidio di Novi Ligure, è stato rilevato che i ragazzi hanno percepito una immagine piuttosto negativa dei protagonisti della vicenda. Essi hanno compreso la gravità del gesto compiuto, ma sembravano restii a dare giudizi troppo estremi o connotanti in modo forte. A distanza di circa un anno dalla vicenda è stato rilevato che il loro desiderio prevalente era di conoscere la vita quotidiana di quei due ragazzi. È stata registrata positivamente una *fruizione attiva e critica* delle notizie criminali trasmesse, poiché i ragazzi hanno rivelato di credere che le notizie siano reali solo in parte.

La fruizione di tali informazioni è stata resa ancora più funzionale dalla presenza dei genitori, i quali avevano assistito assieme ai loro figli alla divulgazione delle notizie e ne avevano discusso con loro. La figura genitoriale è quindi risultata un fondamentale punto di riferimento in relazione a eventi forti e particolarmente gravi, rimanendo però in disparte nei rimanenti momenti di fruizione televisiva. Un dato poco positivo risulta essere il *livello di approfondimento* delle notizie trasmesse dal mezzo televisivo. Infatti la maggior parte degli intervistati ha dimostrato di accontentarsi delle informazioni apprese

senza essere stimolata a una conoscenza più approfondita. A poco rimedia il fatto che coloro che hanno affermato di aver cercato informazioni aggiuntive lo abbiano fatto attraverso ulteriori telegiornali e speciali relativi al caso mediatico. La televisione rimane quindi il punto di riferimento per ottenere informazioni e notizie sull'attualità, mentre la lettura dei giornali non sembra essere presa in considerazione a tale scopo.

2.2.4 *Analisi del profilo psicosociale e comparazione con i dati di fruizione televisiva*

Un interessante aspetto che è stato approfondito durante lo studio è stato relativo alla *definizione del profilo psicosociale* emergente dal gruppo di soggetti intervistati.

Essi hanno mostrato di possedere un orientamento valoriale per lo più positivo, accompagnato ad una seria critica nei confronti degli esempi di disimpegno morale visibile nei fatti di cronaca. Sul piano della *propensione al rischio* i valori registrati non sono apparsi particolarmente elevati, tuttavia essi si sono diversificati tra maschi e femmine e tra studenti delle scuole medie e delle superiori. È stata evidenziata una adeguata *soddisfazione per la propria vita*, con qualche differenza rilevata tra i diversi ambiti scolastici e le due nazionalità esaminate. Infine è emersa una bassa *percezione di vulnerabilità al crimine*.

Complessivamente quindi gli studiosi si sono ritenuti soddisfatti nel dichiarare che il campione analizzato non fosse da ritenere “a rischio” rispetto alle dimensioni psicologiche e psicosociali considerate nella ricerca. I risultati ottenuti in riferimento alle variabili psicosociali sono state poi comparate con i dati relativi alla fruizione televisiva al fine di individuare la relazione esistente tra le due componenti. Sono emersi interessanti punti concettuali:

- una correlazione inversa tra la fruizione quantitativa e la soddisfazione di vita;
- una correlazione diretta tra disimpegno morale e quantità di tempo dedicato alla televisione;
- una correlazione inversa tra l'orientamento valoriale e gli stili di fruizione quantitativa;
- una correlazione diretta tra disimpegno morale e preferenza per programmi e notizie a contenuto violento e criminale;
- una correlazione diretta tra la propensione al rischio e la visione di film dell'orrore ed erotici;

- una correlazione inversa tra orientamento valoriale e preferenza per la *fiction* violenta.

Questo sistema di correlazioni fa emergere un quadro alquanto chiaro: maggiore risulta la fruizione del mezzo televisivo, in particolar modo di programmi ad oggetto violento o criminale, e peggiori risultano essere gli effetti sulla personalità dello spettatore e sul sistema valoriale di riferimento. Alla fine del percorso di indagine le relazioni appena enunciate sono state sottoposte ad un ulteriore livello di studio al fine di indagare l'eventuale esistenza di *nessi causali* tra le stesse. Tale studio ha evidenziato una relazione di tipo causale tra meccanismi di disimpegno morale e preferenza per programmi a contenuto violento e criminale. Inoltre è emersa una relazione dello stesso tipo tra orientamento valoriale e fruizione qualitativa e quantitativa dei media. Una correlazione diretta è stata poi identificata tra la propensione al rischio e la visione di film dell'orrore ed erotici.

L'ultimo aspetto analizzato in questa indagine è stato realizzato mediante il *confronto tra i risultati riscontrati nei soggetti italiani e quelli prodotti dai soggetti svizzeri*.

2.2.5 Esito della ricerca

La ricerca esposta ha preso in considerazione numerosi aspetti delle dinamiche di fruizione del mezzo televisivo da parte dei giovani. Ne è derivata una visione d'insieme completa e dinamica, sicuramente incoraggiante per la maggior parte degli aspetti analizzati. Ulteriori successive analisi hanno preso a oggetto lo stesso fenomeno, giungendo ad ipotizzare che la relazione tra stili di fruizione qualitativi e quantitativi e comportamento non sia diretta bensì venga mediata da una serie di variabili psicologiche, sociali e demografiche. A ciò è stata aggiunta la constatazione che la relazione che lega le due componenti assuma una dimensione di tipo circolare. Questi assunti aggiungono un'ulteriore consapevolezza sul fenomeno di rappresentazione criminale dei media, e si aggiungono a quelli già acquisiti distanziandosi da essi per la propria rilevanza psicologica. Con queste considerazioni di base il lavoro oggetto di questa trattazione continua ad evolvere verso ulteriori momenti di riflessione. Nel successivo capitolo verrà affrontata la rappresentazione del crimine in alcuni specifici programmi televisivi.

CAPITOLO III

ESPROPRIAZIONE SENZA MANDATO

3. La rappresentazione del crimine nella *fiction*, nell'intrattenimento e nei programmi di approfondimento televisivi

Si apre ora una ulteriore fase di studio e analisi della realtà mediatica, in particolare del fenomeno televisivo e delle sue numerose sfaccettature. La ricerca che ora viene introdotta ha preso in esame un gruppo di programmi televisivi compresi nella fascia di “prime time” dei sei principali canali televisivi, analizzati per un periodo di tempo di tre settimane⁶³. Dal campione analizzato sono state escluse le trasmissioni di informazione in senso stretto, primi fra tutti i telegiornali, ed i film di provenienza cinematografica, e l'attenzione è stata focalizzata sulla *fiction*, l'intrattenimento e le trasmissioni di approfondimento o di servizio informativo. I periodi temporali presi in esame sono stati diluiti in diversi momenti dell'anno, e in particolare sono state attenzionate: una settimana del mese di marzo 2002, una settimana della stagione estiva 2002 ed una settimana della stagione invernale 2002. Il contenuto delle trasmissioni così selezionato è stato sottoposto a un'analisi semiotico-testuale, mirata a fare emergere alcune caratteristiche fondamentali. In primo luogo è stata analizzata la variabile *rappresentazione*, intesa come analisi dei temi e dei motivi fondamentali della messa in scena e delle caratteristiche linguistiche. Altrettanta importanza è stata attribuita alla componente *narrazione*, studiata attraverso l'osservazione delle strutture narrative principali, in base alla costruzione di personaggi, eventi, azioni e trasformazioni a cui essi sono sottoposti. Nello studio dei programmi di *fiction* si è sviluppata una ulteriore analisi su tale piano, mirata a riscontrare l'eventuale presenza di strutture di plot costanti, e la loro efficacia in termini di fruizione del pubblico. Come terza componente è stata indagata la modalità di *comunicazione*, attraverso l'analisi della strategia comunicativa e dei rapporti costruiti tra il testo televisivo e lo spettatore.

Lo studio è partito da una serie di assunti di base secondo i quali la tv:

- rappresenta il crimine attingendo all'ampio repertorio delle configurazioni e degli stereotipi culturali;

⁶³ FORTI G. - BERTOLINO M., *La televisione del crimine*, cit.

- riutilizza le figure culturali del crimine per un gran numero di scopi espressivi sia nell'ambito della *fiction* sia al di fuori di essa;
- preleva e rielabora con molta libertà le configurazioni culturali degli atti criminali.

Da queste valutazioni concettuali si ottiene una ipotesi circa i ritorni delle configurazioni relative al crimine all'interno della cultura, e quindi si comprendono i possibili effetti dei messaggi televisivi. Sulla base di questa impostazione l'indagine è stata scomposta in due momenti distinti ma complementari. In una prima fase sono state indagate le funzioni cui i testi televisivi piegano le rappresentazioni della criminalità, mentre in un secondo momento sono state analizzate le conseguenze di tali assunzioni per quanto concerne la rappresentazione degli atti criminali.

3.1 Analisi delle funzioni della criminalità all'interno del mezzo televisivo

Lo studio prende le sue mosse dall'analisi delle *funzioni* della criminalità all'interno del mezzo televisivo. Tali funzioni vengono distinte in categorie differenziate.

3.1.1 Funzione di criminalità di genere

Tale Funzione serve a definire una categoria di testi all'interno dei quali la messa in scena dell'atto criminale giustifica la sua presenza con l'appartenenza del prodotto ad uno specifico genere narrativo. In riferimento a tale tipologia di funzione sono state prese in considerazione le miniserie *Turbo* e *Onora il padre*. In questi sceneggiati la presentazione della criminalità non ha alcuna pretesa di discorso sociale e di rappresentazione della società, ma assolve alla mera funzione di *marca di genere* (da intendersi nella nozione di genere narrativo e non di genere televisivo). Nello studio della produzione televisiva nazionale che mette in scena la criminalità è stata rilevata una caratteristica tipica ad essa attribuibile: la tendenza a guardare alternativamente all'esperienza del passato italiano televisivo e cinematografico ma anche a quella del presente straniero. Per tornare alla funzione della struttura di genere lo studio ha rilevato che al genere proposto si collega l'uso di un linguaggio e di un codice audiovisivo specifico, i quali vengono assunti quali codici definitivi del genere suddetto. Inoltre è stato verificato che tramite questi sceneggiati viene instaurato un patto comunicativo con lo spettatore fondato su un sapere

enciclopedico di quest'ultimo, che lo mette nelle condizioni di riconoscere il sistema rappresentativo alla base del genere.

3.1.2 Funzione di criminalità come nucleo tematico centrale

In questo caso la messa in scena della criminalità, ma soprattutto degli strumenti utilizzati per combatterla, rappresenta l'argomento centrale della narrazione, e informa tutto il racconto. Sono risultate aderenti a questa costruzione le *fiction* *Distretto di polizia*, *Carabinieri*, *L'Impero*, *La squadra*, che pongono un'agenzia di controllo al centro della narrazione. Questi prodotti sono stati qualificati dagli studiosi come un vero e proprio genere autonomo, che ha illustri precedenti nella tradizione televisiva italiana ma che ha avuto uno sviluppo particolare negli ultimi anni. Nonostante le differenze insite nelle *fiction* prese in esame è stato possibile nel corso della ricerca individuare alcune macrocostanti. La più rilevante è risultata essere l'inserimento nel prodotto televisivo di un mandato di condotta sociale rivolto allo spettatore. Inoltre è stata evidenziata in modo comune la rappresentazione di una criminalità assoluta, cioè non differenziata in funzione della gravità intrinseca ai vari fatti. Lo dimostra il continuo sistema di proiezioni tra micro-criminalità e macro-criminalità proposto in ogni puntata delle *fiction*. Appare quindi evidente anche lo scopo comune, ovvero la rappresentazione della lotta contro l'azione criminale.

Tale azione viene presentata esplicitamente quale fattore negativo finalizzato a destabilizzare e distruggere l'ordine sociale, come un attacco al sistema. Allo stesso tempo però l'azione criminale ha una funzione essenziale nel sistema della *fiction* perché assume un compito scatenante, ossia rappresenta l'input che dà avvio alla contro-azione dell'agenzia di controllo, e alla fine di ogni racconto (episodio) si assiste alla sanzione del *cattivo* e al trionfo della giustizia. In questo genere di prodotti televisivi quindi si evidenzia una forte enfasi nel sottolineare la capacità distruttiva del crimine, in particolare nei confronti della vita personale degli attori sociali coinvolti.

Il risultato perseguito è quello di consentire al pubblico una identificazione non con l'eroe, bensì con la vittima. Si può quindi sinteticamente dire che in questo genere di programmi l'azione sociale assume i tratti di un discorso sociale contemporaneo.

3.1.3 Funzione di criminalità come effetto di realtà

In questa categoria il racconto dell'azione o del fatto criminale serve a connotare il realismo della vicenda complessivamente narrata: il crimine innalza il coefficiente di realtà dell'intera narrazione. In questo genere si collocano alcune *fiction* seriali che pongono al centro la rappresentazione della quotidianità e della vita comune quali *Un posto al sole* o *Commesse*. In questi contesti la criminalità viene utilizzata come una forma di *arredo* sociale necessario per fornire agli spettatori un realtà concreta e "abitabile". Questa pretesa di realismo non implica alcuna riflessione sulla realtà, quindi l'impiego dell'azione criminale risponde a finalità esclusivamente descrittive.

Per quanto attiene i registri linguistici utilizzati essi non subiscono una forte mutazione rispetto alla narrazione extra-criminale, rimangono quindi adeguati ad un clima di normalità e semplicità quotidiana. In questo contesto si tenta comunque di instaurare un rapporto con lo spettatore, ma lo si fa attraverso una identificazione allargata, che lo collega con tutto il mondo rappresentato e non con una componente di esso. Tale mondo viene proposto quale specchio della realtà.

3.1.4 Funzione di criminalità satirica

All'interno di questa formulazione si assiste alla messa in scena della criminalità attraverso il suo racconto, unito alla citazione ed al discorso, utilizzati come strumenti di *satira sociale*. Rientrano in questo progetto i programmi *Striscia la notizia*, *Le iene* e *Mai dire...* In questi prodotti la tematizzazione della criminalità è continua ma completamente antirealistica. La messa in scena di tale criminalità passa attraverso la parodia e l'uso del registro del grottesco, ragion per cui risulta essere del tutto innocua e aproblematica, ma allo stesso tempo offre l'occasione per svolgere alcune riflessioni interessanti.

La rappresentazione di un criminale finto o *burlesque*, quale quello proposto, tende infatti a rendere più vera l'accusa alla criminalità reale.

Questo scavalco del confine tra realtà della trasmissione e realtà esterna produce un effetto di *ammissione dei propri comportamenti para-criminali* e serve a costruire nel pubblico la fiducia che anche gli altri comportamenti denunciati siano assolutamente veri. Quella rappresentata assume, secondo gli studiosi, i caratteri di una *onestà iperbolica*.

3.1.5 Funzione di criminalità spettacolo

In questa ultima categoria si assiste alla presentazione di azioni criminali *spettacolarizzate* mediante una presentazione ed una manipolazione discorsiva. Questo atteggiamento appare particolarmente evidente nelle trasmissioni di approfondimento o di servizio, tra le quali rientrano *Porta a Porta* e *Mi manda Raitre*. A questi due programmi vengono ricondotti due procedimenti principali di rappresentazione del crimine.

A *Porta a Porta* viene collegato il procedimento della *guerra dialettica*. Per comprendere le modalità di realizzazione di tale procedura gli studiosi si sono focalizzati sull'esame di una particolare puntata del programma: La puntata speciale del 14 marzo 2002 dedicata al delitto di Cogne. Il programma viene descritto quale forma di commento dei temi presi in esame, e in particolar modo di discorsivizzazione degli eventi. La puntata analizzata rappresentava un evento speciale e si collocava all'interno del flusso mediatico che in quel periodo poneva al centro dell'attenzione il caso di Cogne. Nonostante le circostanze particolari la puntata era stata comunque condotta seguendo il *format* tradizionale di rappresentazione del fatto. In una prima fase l'azione criminale era stata rappresentata attraverso una immagine fredda, razionale e cognitiva piuttosto che passionale. Al fine di fornire un apporto interpretativo all'evento erano state messe in campo *precise competenze*, mettendo in scena una serie di saperi specialistici a proposito dell'azione criminale. La discorsivizzazione dell'azione criminale era pertanto stata affidata a *professionisti del sapere* e era stata rafforzata dalla presenza all'interno dello studio televisivo di un plastico che riproponeva la struttura della villa, luogo dell'omicidio. Accanto a questo fattore discorsivo era stato però garantito un approccio di tipo razionale attraverso la presenza di testimoni che riproducevano un racconto profondamente passionale. Le tecniche utilizzate hanno alzato il livello di importanza del caso, proposto come "il crimine di tutti i crimini". Lo studio ha messo in evidenza come per ottenere il massimo livello di coinvolgimento dei telespettatori Bruno Vespa avesse fatto ricorso a tutti i sensi percettivi umani. Sul piano visivo era stato proposto un quadro d'insieme del fatto mediante il già menzionato plastico. A rafforzare questa percezione era stato garantito un collegamento dal carcere per evidenziare il modo in cui la Franzoni era stata vista. In tale modo è stato costruito un fuori campo funzionale e discorsivo che consentisse di narrare quanto non poteva più essere visto perché già accaduto.

Il carattere di ri-narrazione assunto dal programma è risultato evidente agli occhi degli studiosi anche facendo attenzione alle forme verbali utilizzate nei discorsi, che davano un assetto sostanzialmente colpevolista all'ambiente televisivo. Ai verbi all'indicativo usati dalla giornalista, che esponeva la tesi dell'accusa, si alternavano le parole al condizionale con cui Vespa commentava le azioni che la Franzoni aveva dichiarato di aver commesso. Quella evidenziata è stata appellata come una *guerra dialettica* dove la forza non era costituita dalla nettezza delle informazioni ma piuttosto dal continuo raffronto di due posizioni differenti, l'una caratterizzata da posizioni razionali-cognitive, l'altra da posizioni irrazionali-passionali. In questo scontro verbale è scontato quale parte sia destinata a vincere e quale a perire. L'immagine della madre assassina veniva rappresentata solo nelle parole di Vespa, che con frequenti domande manteneva fermo il dubbio sulle ricostruzioni della difesa e sosteneva la verità delle affermazioni degli esperti. Anche in questa tipologia di programma si vuole instaurare un legame con lo spettatore. Questa volta però si cerca di costruire un rapporto di tipo pedagogico: viene evidenziata quella che è la realtà e anche qual è il modo migliore per affrontarla. Paradossalmente gli studiosi hanno rilevato in questo programma non una ricerca della verità ma una forma *sublimata di fiction* in cui la trama narrativa si forma nel corso del tempo e dimostra la sua grandezza e validità.

Il secondo programma oggetto di studio nell'ambito della criminalità spettacolo è stato *Mi manda Raitre*, collegato ad un procedimento di enunciazione responsabile. Nel programma infatti ciò che viene proposto non è altro che il fatto criminale raccontato, esposto, descritto, denunciato e giudicato. La rappresentazione si compone quindi di due momenti: la descrizione del fatto e il giudizio popolare, venendo meno la sanzione finale, che certamente non spetta al programma televisivo emettere. Il primo momento espositivo, ossia la narrazione, si compone di due livelli narrativi paralleli, che descrivono rispettivamente l'azione reale e la sua riconfigurazione e ri-narrazione. Più complesso risulta il discorso se riferito al *mandato* sulla base del quale si svolge l'attività informativa del programma. Infatti ad un *mandato istituzionale* (reale) costituito dai compiti delle agenzie istituzionali di riconoscere e punire le condotte illecite, se ne sovrappone un altro. Si tratta di quello che gli studiosi hanno qualificato come *auto-mandato*, il quale a sua volta si compone di due livelli, uno interno esplicito connesso al nome del programma, uno interno implicito dovuto ad un incarico ricevuto dal popolo.

A causa del suddetto auto-mandato il programma assume un atteggiamento di ipervalutazione della propria competenza, a scapito della competenza di altre componenti sociali (quali ad esempio le agenzie di controllo) che vengono criticati per non aver saputo svolgere adeguatamente le proprie funzioni. Ne deriva una triplice ripartizione della colpa per il fatto esposto, la quale viene attribuita al criminale, al suo complice ma anche alla forza dell'ordine che non ha fatto abbastanza. Lo stesso processo viene svolto relativamente alla *performance*, che viene sopravvalutata in riferimento al programma e notevolmente ridimensionata con riferimento all'agenzia sociale. Dopo aver esposto il fatto il programma passa alla fase di giudizio popolare. Rimanda quindi la sanzione finale esterna agli organi competenti e si concentra sul mettere in evidenza la riprovazione del pubblico chiedendone anche la denuncia mediante la partecipazione attiva al programma. L'insieme delle metodologie di rappresentazione del fatto mediante la tecnica della riconfigurazione narrativa a più livelli proposte da *Mi manda Raitre* produce l'effetto di una criminalità diffusa. L'atto criminale viene simulato, e gli unici elementi reali di narrazione risultano essere il racconto del fatto ed i servizi realizzati. I due programmi analizzati offrono un esempio analogo di spettacolarizzazione della criminalità, seppur con graduazioni differenziate di effetti. Bisogna però tenere conto del fatto che essi sono solo una parte dei programmi di approfondimento forniti dalla televisione. Accanto ad essi possiamo certamente ricordare Quarto grado, Chi l'ha visto, Matrix, Pomeriggio Cinque, La vita in diretta, Domenica in... L'arena, solo per citare quelli principalmente dediti alla narrazione di fatti criminali. Pertanto, senza esprimere alcun giudizio definitivo e valido in assoluto, è legittimo pensare che i discorsi appena fatti relativamente agli studi effettuati potrebbero applicarsi anche a questi altri programmi.

Quella della criminalità spettacolo era l'ultima ipotesi di funzione legata alla rappresentazione del fenomeno criminale. Dopo aver focalizzato l'attenzione sulle singole funzioni lo studio si è spostato ad un livello successivo, analizzando le *relazioni* sussistenti tra di esse. Ne è risultata una *mappa delle funzioni della criminalità televisiva*, che è stata articolata secondo due coppie di termini opposti: impegno *vs* divertimento e finzione *vs* realtà. Nella pagina è stata riprodotta la mappa. Appare evidente che i quadranti dell'impegno rimangono scoperti a favore di quelli del divertimento. L'unica tipologia presente nel quadrante impegno ha origini extratelevisive, poiché si ispira alla *fiction* cinematografica di impegno civile degli anni Settanta.

Ne deriva quindi che la maggior parte delle rappresentazioni del crimine nel campione considerato abbia evitato implicazioni civili marcate. Lo scopo principale dei programmi analizzati risulta essere l'elargizione di un quadro lucido e spettacolare della realtà.




Figura 1: mappa delle funzioni della criminalità televisiva

3.2 Le macrocategorie di rappresentazione della criminalità

Dopo aver approfondito la tematica relativa alla funzione della criminalità nella rappresentazione mediatica la ricerca è stata rivolta verso una diversa direttrice di indagine, l'esame delle *manipolazioni* subite dalle storie degli atti criminali nel momento in cui vengono portati all'interno della scena televisiva. Anche in questo caso l'indagine è stata svolta attraverso la definizione di quattro diverse macrocategorie di rappresentazione della criminalità, esaminate ciascuna singolarmente al fine di identificarne le caratteristiche essenziali e tipiche.

3.2.1 Il crimine metonimico

Il termine fa riferimento ai casi in cui la sequenza narrativa dell'atto criminale subisce una *elisione* poiché la narrazione rappresenta gli effetti dell'azione criminale ma non la problematizza, né mette a fuoco le motivazioni di essa; e questa lacuna si registra sia a livello di racconto sia a livello morale. Ne deriva una esposizione del fatto che, tramite il riferimento agli effetti dell'atto criminale, spiega e rende visibili le cause dello stesso,

attraverso un meccanismo di rappresentazione per metonimia (*gli effetti implicano le cause*). All'interno di questa categoria espositiva si collocano due filoni autonomi di rappresentazione della criminalità. Il primo ha ad oggetto la *criminalità senza movente*, particolarmente evidente nelle *fiction* che pongono la criminalità al centro della narrazione. In questi prodotti televisivi il movente delle azioni criminali viene omesso, e la sua definizione viene lasciata implicita e collocata fuori campo. L'autore della *fiction* lavora come se esso fosse assolutamente conosciuto, riconosciuto e quotidianizzato dagli spettatori. Questo atteggiamento si trova in diretta opposizione a quello visibile nella *fiction* di genere, dove lo svolgimento narrativo non può certamente prescindere dall'esplicitazione del movente. Il secondo filone di rappresentazione compreso nella macroarea analizzata propone la *criminalità come stimolo per il riflesso condizionato*. Questo significa che la descrizione della criminalità si limita alla messa in scena di singole azioni, proposte come strumento di innesco per vari processi narrativi. Si assiste in questo caso ad un processo di sostanziale deresponsabilizzazione della criminalità, che non assolve alcuna finalità morale o pedagogica, bensì svolge solo una funzione narrativa. Gli studiosi hanno riscontrato questa caratteristica in una particolare *fiction*, *Le ali della vita*, dove la messa in scena del crimine (tentata violenza carnale) si trasforma in un alibi narrativo per la protagonista della vicenda, che in conseguenza di quanto accaduto compie una significativa scelta di azione: fugge e cambia vita.

3.2.2 *Il crimine sineddotic*

In questa seconda categoria il testo televisivo assume l'azione criminale in termini esemplari dal momento che il crimine viene considerato emergenza espressiva di un intero contesto criminale e al limite di una intera società. Si crea quindi un meccanismo che si ispira alla figura retorica della *sineddote*, dove *la parte sta per il tutto*. Anche in questo caso la categoria si suddivide in due declinazioni differenti. In un caso l'azione criminale proposta può essere assunta come *esemplare di un sistema sociale reale*, ossia uno specchio della realtà in cui viene collocata. Questa tipologia rappresentativa viene riscontrata in diverse *fiction* televisive, ed assume sfumature diverse in ciascuna di esse in base al modo di riflettere la realtà di riferimento. In *Don Matteo* e in *E.R.* si intravede un concetto di criminalità come malattia da guarire, e la natura professionale e missionaria dei protagonisti enfatizza in particolar modo l'atteggiamento di recupero dell'azione criminale.

In *Distretto di polizia* invece viene proposta una criminalità come malattia inguaribile e quotidiana. Ancora diversa è l'immagine offerta da *L'impero*, dove la criminalità viene identificata con la società o con un livello interno, comunque a essa connaturato. In alternativa all'azione criminale come rappresentazione esemplare di un sistema sociale alcuni programmi televisivi hanno rivelato un ulteriore tipo di interpretazione. Si tratta dell'ipotesi che prede ad oggetto tale azione come *esemplare di un sistema criminale più ampio*, espandendone e moltiplicandone la gravità. Gli studiosi hanno rilevato che in entrambi i casi la funzione di esemplarità viene costruita sotto forma di *falsa esemplarità*.

3.2.3 Il crimine litotico

In questo ulteriore genere rientrano le rappresentazioni televisive in cui si assiste ad un generale abbassamento del quoziente di gravità della criminalità proposta, non senza una componente ironica. A tale scopo vengo quindi ricostruiti i moventi e le origini del crimine, ma tale ricostruzione serve solo a negare o a privare la gravità del crimine e quindi le responsabilità ad esso collegate. Si delinea quindi una metodologia molto vicina a quella tipica della litote, poiché il crimine e l'autore vengono identificati mediante la negazione di una qualità, introducendo nella mente dello spettatore l'idea che il crimine non sia grave. Il crimine litotico di cui si parla può essere riprodotto mediante metodi diversi.

Il primo consiste in una operazione di *normalizzazione della criminalità*, finalizzata a fare emergere il concetto che la criminalità non è sempre un male, o quantomeno che ci sono gradi differenti di gravità dell'azione criminale. Questa operazione viene svolta utilizzando vari processi narrativi, primo tra tutti la costruzione della figura del delinquente buono, come quelli proposti nelle *fiction Don Matteo* e *Commesse*. Un secondo metodo consiste nella realizzazione di un passaggio dalla criminalità alla illegalità, attribuendo un minore disvalore al fatto compiuto.

3.2.4 Il crimine allusivo

Questo ultimo gruppo comprende i casi in cui l'atto criminale viene incorporato all'interno della rappresentazione televisiva carica di riferimenti e di rimandi intertestuali e

intermediati. In questo ambito quindi l'atto criminale non conta tanto di per sé, ma quale allusione a particolari porzioni di immaginario mediale dello spettatore.

Un primo livello di trasferimento effettuato in tal senso fa riferimento agli immaginari collettivi. La *fiction* televisiva contemporanea infatti tende a *trasferire all'interno dell'immaginario* del piccolo schermo alcuni aspetti e caratteristiche proprie delle produzioni cinematografiche, in particolare quelle della tradizione degli anni Sessanta e Settanta. Questa pratica di trasferimento può avere applicazioni estremamente diversificate, come accade nelle *fiction Commesse* e *Le ali della vita*, che propongono un riferimento a modelli dalla tradizione assai diversi tra loro.

Un secondo tipo di trasferimento può essere effettuato mediante l'uso di testi organizzati all'interno di una strategia palinsestuale, qualificando la rappresentazione della criminalità come nodo centrale di un *trasferimento nel palinsesto*. È il caso della *fiction Terra nostra*, *fiction* estremamente semplice e popolare importata dall'America Latina dove aveva avuto grande successo, che è stata proposta in Italia a un pubblico specifico (la fascia sociale meno elevata rispetto a quella appassionata alla *fiction* di prima serata) e in fasce orarie non privilegiate.

Un ulteriore tipo di *trasferimento* può essere realizzato a livello *inter-nazionale*, nei casi in cui l'acquisizione di prodotti televisivi stranieri e la loro trattazione nel palinsesto italiano si costruisce in funzione della loro origine esterna rispetto al sistema televisivo nazionale. Essi mantengono quindi la centralità ed il successo registrato nel paese di origine e vengono proposti nel paese importatore quali prodotti di alto livello e qualità. È il caso della serie di *C.S.I.*, che dopo aver riscosso un gradimento straordinario negli Stati Uniti è giunta in Italia ed è stata collocata direttamente in prima serata.

Al termine di questo ulteriore livello di analisi gli studiosi hanno prodotto una seconda *mappa riassuntiva* avente come variabili le quattro tipologie di manipolazione dell'atto criminale nella rappresentazione televisiva.

Di seguito viene riprodotta la mappa, che vede contrapporsi le funzioni astrazione e concretezza da un lato, e le funzioni deprivazione di gravità ed esaltazione di gravità dall'altro.




Figura 2: mappa delle variabili di manipolazione dell'atto criminale nella rappresentazione televisiva

L'immagine proposta evidenzia una concentrazione di occorrenze sui quadranti dell'astrazione, mentre quando si passa a modalità rappresentative maggiormente concrete lo si fa esclusivamente per privare di gravità il crimine stesso. L'esaltazione della gravità del crimine viene effettuata solo all'interno di modalità discorsive astratte, e mai concrete, per mantenere un certo distacco tra realtà del crimine e sua rappresentazione.

Al termine dell'esposizione di questa ulteriore ricerca è giusto delineare i principali concetti emersi ed evidenziati dagli studiosi. Come prima constatazione è stato rilevato che personaggi e trame collegate alla criminalità vengono abbondantemente ripresi dal mezzo televisivo. Questa attività viene svolta attraverso due principali operazioni. Per un verso le pratiche di scrittura televisiva riducono il crimine a una figura sostanzialmente svuotata di senso e pronta a essere riempita dalle dimensioni semantiche del testo circostante, effettuando una sorta di "espropriazione" dei temi criminologici. Per un altro verso questa impaginazione della criminalità in televisione non viene in alcun modo determinata da un mandato sociale forte, poiché manca del tutto una *mission* che investa il mezzo televisivo di specifici compiti sociali da svolgere. Da queste basi rappresentative deriva che il racconto televisivo contribuisce a un progressivo svuotamento di senso della criminalità, e contemporaneamente non è in grado di sviluppare parallelamente un mandato sociale in grado di problematizzarla, sia all'interno della rappresentazione mediata sia nella sua proiezione reale.

Gli studiosi hanno descritto questo stadio come una *paralisi e atrofia di mandati tra la televisione e gli spettatori*, per evidenziare che il mezzo televisivo non riesce a proporre allo spettatore un forte mandato di responsabilizzazione e che nello stesso tempo non può contare neppure su un mandato sociale nei propri confronti che lo impegni ad una rappresentazione sensibilizzante e approfondita del crimine. Da ciò deriva la tendenza della televisione alla astrazione e deprivazione di gravità dei crimini più vicini allo spettatore, creando uno scenario lucido-spettacolare, ma ben lontano dalla realtà.

Al termine di questo percorso di analisi e riflessione dei più importanti studi effettuati sul tema “Rappresentazione del crimine nei mass media” è giunto il momento di effettuare un ultimo studio. Nell’ultima parte di questo studio viene proposta una rielaborazione dell’omicidio di Avetrana, verificatosi nel 2010, ponendo particolare accento sulle attività informative svolte dei mezzi di comunicazione di massa.

APPENDICE

Il caso di Avetrana nella rappresentazione mediatica

L'ultima partizione di questo elaborato viene dedicata alla ricostruzione di un caso di cronaca realmente verificatosi tre anni fa, che ha "intasato" lo spazio mediatico per un lungo periodo di tempo. Si tratta del caso concernente l'omicidio di Sarah Scazzi, una quindicenne residente nel piccolo paese di Avetrana, in provincia di Taranto. In questa appendice è stato realizzato un riepilogo dei principali eventi verificatisi e delle indagini effettuate. Accanto a tali eventi è stata proposta una raccolta delle informazioni divulgate dai principali mass media (quotidiani, agenzie di stampa, telegiornali, programmi di approfondimento televisivo) per analizzare come questi abbiano affrontato la vicenda e come ne abbiano descritto i continui mutamenti e colpi di scena.

La vicenda ha origine il 26 agosto 2010, quando, alle ore 17:00 la signora Concetta Serrano denuncia alla Compagnia Carabinieri di Manduria la scomparsa della propria figlia quindicenne Sarah Scazzi. Secondo la descrizione della donna la ragazza si era allontanata da casa per recarsi presso l'abitazione della cugina, dove non era mai arrivata. La cugina, preoccupata, l'aveva chiamata telefonicamente sul cellulare, il quale ben presto era risultato irraggiungibile. La denuncia formalizza la scomparsa della ragazza a partire dalle ore 15:00. Da quel momento vengono avviate le ricerche da parte del personale dell'Arma dei Carabinieri, che divulga la notizia della scomparsa in tutta Italia ed ai paesi che aderiscono al trattato di Schengen. La notizia della scomparsa inizialmente ha una moderata diffusione, e viene registrata nelle cronache dei mass media come uno dei tanti casi di scomparsa, probabilmente un rapimento. A tale ipotesi fa riferimento "Liberò", che il 30 agosto scrive:

Sarah Scazzi, si teme il rapimento.

La giovane tarantina è sparita da sei giorni.

Doveva andare al mare con la cugina, ma non è mai arrivata all'appuntamento.

Nell'articolo si descrivono sommariamente i fatti e le circostanze legate alla scomparsa, e da subito i giornali tracciano una sintetica descrizione della ragazza ponendo l'accento sul suo carattere timido e riservato.

Nella stessa giornata il "Corriere della Sera" scrive:

Taranto La ragazzina di Avetrana non è mai giunta a casa della parente.

Gli amici si mobilitano su Facebook.

«Vado al mare con mia cugina». Scomparsa quindicenne da quattro giorni.

L'articolo dà la prima informazione sulla scomparsa della quindicenne. Descrive le circostanze della sparizione attraverso le parole della cugina Sabrina, definisce la condizione familiare della ragazza. Poi il giornalista si concentra sulle attività di ricerca che sono già state avviate e sulle prime ipotesi proposte dai Carabinieri di Manduria, che stanno facendo il possibile per ritrovare la ragazza. Si avverte la vicinanza dei ragazzi, che hanno avviato un tam tam su internet, mentre le foto della bambina vengono ampiamente divulgate per estendere le ricerche.

Nel frattempo gli investigatori avviano le loro attività di indagine. Nei giorni successivi alla scomparsa vengono sentiti i parenti più stretti della ragazza, in particolare il padre, Giacomo Scazzi, la madre, Concetta Serrano, la badante rumena in servizio presso l'abitazione dei coniugi Scazzi. Dall'ascolto di queste persone sembra accertato che la piccola Sarah quel giorno avesse un appuntamento con la cugina, Sabrina Misseri, per recarsi al mare insieme anche all'amica Mariangela Spagnoletti. Per questo motivo, dopo un fugace pranzo, si era recata a casa della cugina, dove doveva giungere l'amica che le avrebbe accompagnate alla guida della propria auto. A conferma di questa ipotesi vengono sentite dai carabinieri proprio le due ragazze, Sabrina e Mariangela, le quali, oltre a descrivere le attività svolte nella mattinata del 26 agosto, raccontano come hanno svolto le prime ricerche di Sarah nel pomeriggio. A supportare l'ipotesi dello spostamento verso casa Misseri si aggiunge nei primi giorni di Settembre la dichiarazione fornita da Giangrande Fedele, persona esterna alla famiglia, che afferma di aver notato una ragazza molto somigliante a Sarah, ma vista solo di spalle, che con uno zainetto nero stava percorrendo a piedi via Kennedy, all'altezza dell'istituto comprensivo "Briganti", in direzione del mare, nella giornata del 26 agosto.

Le successive attività di indagine svolte dagli inquirenti sono numerose, perché aperte a varie possibili piste investigative. Vengono acquisiti i tabulati dei familiari e dopo qualche tempo vengono avviate delle attività di intercettazione sulle utenze telefoniche di alcuni di essi. Vengono analizzati i diari segreti tenuti dalla ragazza, in cui scriveva quotidianamente eventi, pensieri ed emozioni di una certa importanza. Da questi scritti si evincono varie informazioni utili: il rapporto conflittuale con la madre, alcune recenti vicende giudiziarie del padre, e, non meno importante, la possibilità di progettare un allontanamento.

Accanto agli investigatori l'intera comunità si mette in moto per ritrovare Sarah. Il 2 settembre il sindaco di Avetrana, Mario de Marco rivolge un appello a tutti i cittadini di Avetrana affinché, qualora sappiano qualcosa sulla scomparsa di Sara, lo comunichino anche in forma anonima. L'amministrazione comunale nel frattempo ha fatto stampare duemila volantini con la foto di Sara e cinquemila cartoline, che vengono distribuite ovunque in paese e nelle zone limitrofe. I carabinieri continuano a cercare nella vita della ragazza degli elementi utili. Un interessante campo di immagine viene offerto dalla scoperta dell'esistenza di tre profili *Facebook* intestati a Sarah, che vengono immediatamente sottoposti ad approfonditi controlli. Si cercano contatti che la ragazza possa aver avuto prima della scomparsa, ma ciò che si riesce a rilevare sono solo alcune amicizie con persone più grandi di lei, per di più non risultano contatti con persone di interesse nell'ultimo periodo. Dai profili viene fuori una prima immagine della ragazza, che si paragona alla figura cinematografica di Buffy, l'acchiappavampiri, e mostra tratti di ribellione e voglia di mettersi in mostra. Queste deduzioni si aggiungono a quelle derivanti dalla lettura dei diari, e sostengono la tesi della fuga in cerca di una nuova vita. Proprio questa pista viene inizialmente proposta dai mass media, che forniscono alla popolazione italiana una prima sequenza dei fatti fino ad ora accertati e delineano un'attenta immagine dei protagonisti della vicenda, in particolare di Sarah e Sabrina. Sabrina appare da subito una delle persone più vicine a Sarah, potremmo dire la sua "amica del cuore", con la quale trascorre gran parte delle sue giornate. Sarah a sua volta viene dipinta dai media come un'adolescente inquieta, che frequenta sul web ragazzi molto più grandi di lei e capace di progettare la propria scomparsa per diventare famosa e poter fuggire finalmente da un paesino dove si annoia e si sente oppressa e da una madre con cui frequentemente litiga. Un esempio del lavoro svolto dai media per ricostruire il ritratto dei protagonisti lo si legge nelle parole di un articolo pubblicato il 3 settembre dal "Corriere della Sera" che titola:

La storia. Ancora nessuna traccia della ragazza scomparsa in Puglia dopo otto giorni di ricerche. Il bibliotecario del paese: usava spesso i nostri pc.

L'identità segreta di Sara e il mistero dei settecento metri

Su Facebook un profilo ispirato a Buffy l'«ammazzavampiri». L'amore nei diari, la passione non corrisposta per un compagno di scuola. Il preside dell'Alberghiero: era innamorata e lo scriveva sui muri.

Nell'articolo si traccia il profilo di Sarah e si descrive l'ambiente in cui essa vive come se si trattasse della trama di un romanzo.

Si dice che lei voleva andar via da Avetrana, e che era innamorata, secondo quanto il preside dell'istituto alberghiero Maurizio Schiavoni aveva rivelato al Corriere del Mezzogiorno. Si ripropone il racconto di quel 26 agosto, basandosi sulle parole di Sabrina (che gli inquirenti non ritengono realmente attendibili). Si parla dell'appello del Sindaco contro l'omertà. Un cenno viene fatto anche al lavoro dei carabinieri del Colonnello Di Blasio, che nonostante le tante ricerche non riescono a trovare Sarah. Si parla poi di quel profilo che trae ispirazione dall'eroina Buffy, al quale Sarah si collegava più spesso di quanto non si pensasse. Viene delineata la nuova immagine di Sarah, non una ragazza timida ed eccessivamente riservata, bensì una ragazza "normale" come le sue coetanee, che aveva una "normale" e comprensibile voglia di fuga. Così come normale viene descritto il contenuto dei diari, dove si evidenziano "comunissimi turbamenti". È proprio una descrizione da romanzo quella che descrive la casa della povera Sarah come "*una casetta dai muri riverniciati di fresco in azzurro acquamarina*", e narra poi attraverso descrizioni dettagliate la struttura delle strade e gli edifici di quel piccolo paese, ipotizzando cosa possa essere successo quella mattina del 26 agosto. Questo racconto di fiaba si chiude con l'appello rivolto a Sarah da una delle sue amiche: «Se te ne sei andata via spontaneamente ti prego di una cosa, *Ritorna*».

Il 5 settembre il Tg3 presenta un servizio dal titolo *Le ricerche di Sarah Scazzzi*, in cui si focalizza sulle continue ricerche che vengono poste in essere da circa una settimana. Nonostante gli sforzi nessuna pista sembra valida, e anche i carabinieri ammettono che "è come cercare un ago in un pagliaio". Si dà voce agli amici, che non sono a conoscenza di circostanze strane e non offrono spunti utili alle ricerche. Vengono proposte anche le parole del parroco di Avetrana, Don Giovanni, che rivolge il proprio appello a chiunque sappia qualcosa. Ancora il "Corriere della Sera" scrive il 9 settembre:

Taranto. La ragazza sparita e i contatti nella Rete: indagini su ottanta messaggi.

Sarah preparava la fuga: pensò alla foto per le ricerche.

La confidenza a una cugina: chissà che immagine sceglieranno. Gli interrogatori. Ieri interrogati a lungo i familiari della giovane. Stasera la fiaccolata per sollecitare le ricerche. L'amico Antonio, conosciuto sul web, Sarah mentiva sull'età: «ho venti anni».

Anche questo articolo fornisce un quadro romanzato della vicenda. La tesi che viene sostenuta è che Sarah volesse andare via da Avetrana, e lo si evince dai messaggi rilevati su *Facebook*, da alcune dichiarazioni rilasciate dalla cugina coetanea, dai risultati di un test psico-attitudinale fatto dalla ragazza, dalla sua volontà di tingere i capelli.

Si evidenzia il forte contrasto tra la bambina timida e insicura che era stata tratteggiata in precedenza e la “quindicenne che si spaccia per ventenne e *chatta* da *smanettona* navigata con la webcam” che ora sta venendo fuori. L’articolo fa riferimento anche alle attività che stanno svolgendo i carabinieri del Racis, impegnati a delineare il profilo psicologico della ragazza. Nulla insomma sfugge ai giornalisti, che seguono davvero da vicino le indagini, e talvolta sembrano anticiparle con le loro deduzioni.

Allo stato delle indagini le uniche tesi che sembrano avere un senso sono quella del rapimento e della fuga, ma si è ancora ben lontani dall’acquisizione di validi elementi per escludere una delle due.

In questo quadro ancora molto confuso qualcuno azzarda delle specifiche accuse. Si tratta di Sabrina Misseri, più volte intervistata dai giornalisti fin dai primi giorni delle indagini, che indirizza inizialmente l’attenzione su un possibile rapimento e indica alcuni sospettati.

Una ulteriore pista viene rilevata dalle dichiarazioni di alcuni amici di Sarah, i quali sembrano affermare con certezza di aver notato aggirarsi per le strade di Avetrena, ed anche nei dintorni della scuola frequentata, una Fiat Punto scura, dato che assume subito una grande rilevanza per gli investigatori. Viene identificato il proprietario della fiat punto, Antonio Tarantini, e vengono raccolte informazioni sul suo conto. Ben presto però ci si rende conto che ci si è introdotti in un vicolo cieco, poiché l’uomo non ha nulla a che vedere con la scomparsa di Sarah. Anche i media si focalizzano su questa pista del rapimento. A tale proposito scrive il “Corriere della Sera” il 1° settembre:

Taranto La madre di recente ha beneficiato di un’eredità.

Gli amici e un diario, il mistero di Sara. La pista del sequestro.

Indagini tra i coetanei e su un uomo di 31 anni.

Nel corpo dell’articolo si mettono in luce le varie ipotesi investigative, a partire dall’uomo di trentun’anni, appunto Antonio Tarantini, che inizialmente era stato additato quale *voyeur* di Avetrana. La tesi maggiormente accreditata nell’articolo sembra essere quella del sequestro, anche perché i familiari escludono che la bambina si sia allontanata volontariamente da casa.

Ma alle piste già battute dagli investigatori spesso se ne aggiungono alcune incidentali. Tantissime sono infatti le segnalazioni di avvistamenti della minore scomparsa, che la segnalano in vita ed in giro per l’Italia oppure deceduta in qualche luogo.

Tali segnalazioni, vengono di volta in volta verificate e ben presto rivelano la loro inattendibilità. È evidente che queste informazioni, oltre che creare inutili allarmi ed impiego di militari, non danno alcun contributo utile all'indagine.

Mentre le indagini vanno avanti la famiglia Scazzi chiede l'intervento delle più alte autorità dello stato. La donna si rivolge anche al Presidente della Repubblica, il quale in risposta attiva tutti gli organi competenti ad effettuare le ricerche e alcuni giorni dopo, tramite il Prefetto di Taranto, fa pervenire una lettera di risposta alla famiglia Scazzi. Il Viminale comunica che il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse ha attivato tutti i canali necessari alla ricerca della ragazza sin dal primo momento successivo alla denuncia, tenendosi in stretto contatto con le Forze di polizia e con il magistrato incaricato di coordinare le indagini. Il caso della scomparsa di Sarah sta trasformandosi in un *caso politico*, che vede coinvolte personalità di spicco che mostrano tutto l'interesse al ritrovamento della quindicenne. Una di queste è il ministro della difesa Ignazio La Russa, che mette in moto l'intero apparato a sua disposizione. Inoltre il ministro ordina che lo Stato Maggiore della Difesa verifichi l'eventuale esistenza di immagini riprese dai satelliti militari attivi sull'area di interesse, al fine di acquisire informazioni utili. La notizia viene divulgata dal ministero della difesa e viene recepita dalle agenzie di informazione. È l'agenzia AGI a renderla nota in un proprio scritto del 13 settembre intitolato: *La russa, ok ricerca eventuali immagini satelliti militari*. Tutti ora sperano in qualche importante scoperta, ma i Carabinieri già sanno che nessun nuovo contributo potrà essere offerto dalle immagini dei satelliti. Sempre nella stessa giornata l'AGI divulga un'altra notizia analoga recante il titolo: *Sarah: Mantovano, ricerche sino a quando non sarà trovata*. In questo caso l'intervento riguarda il ministero dell'Interno, rappresentato dal sottosegretario Alfredo Mantovano. Di evidente impatto è la frase da lui pronunciata e riportata testualmente: "l'interruzione ci sarà solo nel momento in cui Sarah, come tutti desideriamo, sarà ritrovata". Le parole di Mantovano danno spazio all'elogio per il lavoro svolto dai molti reparti che si stanno impegnando nelle ricerche: varie componenti di Carabinieri, Corpo Forestale, Polizia di Stato, Protezione civile. Tutta l'attenzione dello Stato italiano in questo momento è focalizzata sulla ricerca della minorenne scomparsa, il cui ritrovamento sembra essere un "obiettivo politico", più che un interesse dei familiari. Secondo quanto riportato dall'AGI, il sottosegretario sottolinea che a differenza di quanto avveniva in passato oggi le ricerche di una persona scomparsa vengono avviate

immediatamente dopo la denuncia, evidenziando come il sistema di pubblica sicurezza sia stato reso ancora più efficace per garantire la tutela della popolazione.

L'efficienza delle operazioni svolte è sintetizzata nelle sue parole: “tutto ciò che è stato chiesto, in termini di qualità e quantità, ha trovato una risposta prima ancora che venisse chiesto”.

Un importante elemento utile ai fini investigativi viene invece raccolto il 22 settembre dai Carabinieri, grazie alle dichiarazioni di alcuni amici di Sabrina Misseri, che rivelano un retroscena molto importante e fino ad ora taciuto, attinente il rapporto tra Sabrina e Ivano Russo. I due, secondo le dichiarazioni già fornite, risultavano semplici amici, ma si scopre ora che Sabrina è innamorata ed addirittura ossessionata da Ivano. Ciò risulta evidente dalla testimonianza di un'amica, che la sera precedente la scomparsa di Sarah aveva assistito ad una lite violentissima tra la stessa Sabrina e la piccola Sarah, dovuta alla gelosia che Sabrina nutriva nei confronti della cugina per Ivano.

Un primo evento significativo in questa complessa indagine si verifica il 29 settembre, quando Michele Misseri, padre di Sabrina e zio di Sarah, rinviene il telefono cellulare della predetta Sarah parzialmente danneggiato dalle fiamme presso la contrada “Tumani”, a sette chilometri da Avetrana. Secondo quanto comunicato dai carabinieri il cellulare si presenta privo di batteria e di scheda sim, ma viene identificato come appartenente alla ragazza scomparsa grazie al codice imei. Michele Misseri racconta di essersi recato presso l'uliveto dove ha rinvenuto il cellulare per recuperare un cacciavite che aveva dimenticato il giorno precedente, quando aveva lavorato presso quel fondo. Dice che, dopo aver visto il cellulare, riconosciuto grazie a un lucchetto che vi era attaccato, ha avvisato la figlia Valentina ed è tornato a casa. Quindi ha riferito tutto ai Carabinieri e li ha accompagnati sul posto a prendere il cellulare.

La notizia viene subito divulgata dalle agenzie di stampa, in particolare da ANSA, che fornisce nella giornata del 29 una serie di flash che partono alle ore 13:10 e si susseguono a breve distanza di tempo fino alle ore 15:32, quando la notizia viene definita in tutti i suoi dettagli. Nel giro di poche ore la notizia si diffonde in tutti i media e diventa il centro della vicenda. Le circostanze del ritrovamento da subito lasciano supporre il coinvolgimento di Misseri nella scomparsa della nipote. Si decide quindi di effettuare un ascolto ed un successivo confronto delle persone presenti nell'abitazione della famiglia Misseri al momento della scomparsa della Scazzi: Michele Misseri, la moglie Cosima Serrano e la figlia Sabrina Misseri.

Da subito emergono contraddizioni di rilievo tra le ricostruzioni offerte dai tre in merito a quanto accaduto nella giornata del 26 agosto e alle attività svolte da ognuno di loro, pertanto gli investigatori decidono di sentire nuovamente Michele Misseri. La pressione esercitata sull'uomo porta i suoi frutti. Il 6 ottobre finalmente giunge la svolta, che trasforma significativamente il caso di Avetrana. Negli uffici dei Carabinieri Michele Misseri, alle ore 21:40, dopo un interrogatorio durato circa nove ore, confessa di aver ucciso Sarah Scazzi, di aver abusato del suo corpo privo di vita e di averla gettata in un pozzo situato in una zona rurale di sua conoscenza. Subito dopo conduce gli inquirenti nel luogo in cui aveva occultato il cadavere, una vecchia cisterna sita in un terreno della contrada Mosca, dove in passato aveva lavorato. Il cadavere viene effettivamente rinvenuto e recuperato in avanzato stato di decomposizione.

L'evento ha un impatto mediatico di forte risonanza, e il primo annuncio informale della triste notizia viene dato dal programma di approfondimento televisivo *Chi l'ha visto*, che proprio nella serata del 6 ottobre si trova a trasmettere una puntata dedicata anche al caso Scazzi. Il programma si apre con il collegamento da casa Misseri, dove c'è l'inviata Marialucia Monticelli insieme a Concetta Serrano e agli amici di Sabrina, Alessio Pisello e Ivano Russo, ma mancano i padroni di casa. Essi sono da nove ore presso il comando provinciale dei carabinieri di Taranto, dove sono sottoposti a interrogatorio insieme alla figlia Valentina. Sabrina invece è nella sua abitazione, ma sceglie di non mostrarsi alle telecamere. Mentre si attende la conclusione e l'esito dell'interrogatorio viene mandato in onda un servizio che riassume gli ultimi sviluppi della vicenda, gli elementi e i tanti dubbi che ancora attendono una risposta. Dopo il servizio la conduttrice discute con gli ospiti in collegamento sulle prime ricerche da loro condotte, sulle ipotesi formulate circa quanto possa essere accaduto a Sarah. Nessuna notizia giunge dal comando provinciale dei carabinieri, e in studio l'attesa cresce. Nel frattempo dai giornali e dalle agenzie di stampa alcune informazioni iniziano a trapelare, ma bisogna verificarne l'attendibilità prima di diffonderle pubblicamente. Sembra di capire che la notizia che si sta diffondendo sia quella del ritrovamento di un corpo. La conduttrice è in difficoltà per i risvolti che sta assumendo la puntata. È una circostanza di massima tensione ed attesa, e proprio per questo motivo la conduttrice invita Concetta ad interrompere il collegamento quando lo ritenga opportuno. Giungono le prime informazioni dagli investigatori, che non confermano la notizia del ritrovamento divulgata dai giornali.

Federica Sciarelli manda un appello a chiunque abbia notizie attendibili affinché informi Concetta su quanto sta accadendo. La notizia che trapela è che i carabinieri stiano cercando il cadavere di Sarah ma si aspettano ancora conferme.

Mentre si attende si cerca di capire come mai i carabinieri siano alla ricerca del “cadavere” della ragazza e se possa esserci stata qualche rivelazione importante durante l’interrogatorio. Sono le ore 23:20 e si apprende che i carabinieri stanno effettivamente cercando il cadavere della quindicenne sulla base delle dichiarazioni fornite dalle persone sentite nel corso della giornata. A questo punto la concitazione aumenta e ci si chiede chi possa aver fornito l’informazione della morte di Sarah. Il collegamento con casa Misseri viene interrotto e i familiari di Sarah si dirigono a Taranto. La versione che continua ad essere proposta dai giornali è che i carabinieri stiano cercando il cadavere di Sarah dopo la confessione di Michele Misseri, il quale avrebbe rivelato di aver ucciso la nipote. Nel frattempo per intrattenere i telespettatori viene trasmesso un altro servizio che ripercorre dall’inizio le indagini e le ricostruzioni investigative relative al caso Scazzi, mentre sullo sfondo compaiono numerose fotografie della ragazza e varie immagini del principale sospettato. Ancora gli inquirenti non si esprimono ma i giornalisti continuano a pubblicare notizie. La conduttrice si mette in contatto con l’inviato Salvatore Catapano del Tg regione Puglia, e lui conferma lo svolgimento delle ricerche da parte dei carabinieri e l’effettuazione di due fermi. Dopo quarantacinque minuti di attesa la conduttrice chiude il programma oramai rassegnata alla triste notizia della quale ancora si attende conferma. Ancora i carabinieri non hanno confermato nulla, ma pare evidente che quel 26 agosto Sarah Scazzi non fosse scomparsa ma piuttosto che fosse stata uccisa. L’inviata da casa Misseri descrive lo stato di disperazione di Sabrina, che nel frattempo è stata raggiunta da alcuni parenti, e attende di recarsi a Taranto. Nel frattempo Concetta è tornata presso la propria dimora. Con queste informazioni si chiude la diretta, che ha tenuto i telespettatori e la famiglia Scazzi col fiato sospeso per un’ora e trentacinque minuti, in attesa di una notizia certa su quale fosse la condizione della quindicenne scomparsa. Una puntata davvero estenuante, certo difficile da gestire, ma quel che conta di più è che il dolore di una famiglia è stato vissuto in diretta sugli schermi degli italiani.

Nei giorni successivi si discute a lungo sulla scelta del programma di mantenere la diretta durante l’affluire delle gravi notizie. Alcuni criticano la politica di gestione adottata da *Chi l’ha visto*, considerandola una scelta puramente economica e finalizzata ad accrescere gli ascolti.

Altri invece addirittura elogiano il comportamento tenuto in quella circostanza. Si legge infatti in un articolo del “Corriere della Sera” dell’8 ottobre: *Gesto di delicatezza della tv verità*.

Il giornalista descrive pienamente il difficile momento vissuto dalla famiglia Scazzi, che ha dovuto apprendere in diretta la notizia del rinvenimento del cadavere di Sarah, tra l’altro in un clima di attesa, tra conferme e smentite che cambiavano costantemente lo stato dei fatti. Tuttavia il giornalista non condanna il programma televisivo, anzi elogia il comportamento della conduttrice Federica Sciarelli: “Quando la Sciarelli si premura di dire alla mamma di Sarah, Concetta Serrano, se desidera interrompere il collegamento compie un gesto di estrema delicatezza, ma manda, contemporaneamente, un’indicazione linguistica: questo non è un *reality*, questa è tv verità”. Queste sono le parole con cui il giornalista definisce ciò che i telespettatori hanno visto due giorni prima. Nessuno spazio per i sentimenti e gli affetti dunque, solo la necessità impellente di dire la “verità”. Il giorno successivo la notizia rimbalza su tutti i giornali e i telegiornali, concentrando l’attenzione nazionale. Infatti il 7 ottobre il sito internet “Virgilio.it” scrive:

Dalla scomparsa alla verità, la tragedia di Sarah Scazzi.

Dopo 42 giorni di ricerche lo zio Michele Misseri confessa di averla uccisa e poi violentata. La quindicenne aveva rifiutato le sue avance sessuali.

L’articolo ripercorre con precisione gli eventi che si sono svolti dal giorno della scomparsa fino al ritrovamento del cadavere e alla contestuale confessione. Ai lettori viene in questo caso offerta una asettica descrizione dei fatti, finalizzata solo a informare il pubblico del grave evento verificatosi.

Anche gli inquirenti esprimono la loro voce su quanto è appena accaduto, e lo fanno attraverso una conferenza stampa, trasmessa da tv e siti web durante la giornata del 7. Alla conferenza partecipano alcuni ufficiali dei carabinieri responsabili dei reparti impiegati nelle indagini insieme al Procuratore Capo del Tribunale di Taranto, Franco Sebastio. È proprio lui a raccontare ai giornalisti come nella sera precedente, seguendo le indicazioni di Michele Misseri, è stato effettuato il ritrovamento del cadavere non ancora identificato. Indica gli esami che verranno effettuati sul corpo e precisa che Michele Misseri è stato sottoposto a fermo, e a lui vengono per ora imputati i reati di sequestro di persona, omicidio e occultamento di cadavere.

Nella stessa giornata del 7 ottobre Misseri viene nuovamente sentito, e fornisce il completo racconto della giornata del 26 agosto 2010.

Viene descritta la modalità di realizzazione dell'omicidio (una corda stretta intorno al collo), il movente (un raptus sessuale), il trasporto del corpo presso il terreno a lui noto, l'abuso sessuale e l'occultamento nella cisterna.

Questa è la prima versione fornita dall'uomo. Sulla base di questa versione i mass media scrivono copiosamente, delineando la nuova figura dello zio "orco". Tra le tante testate che scrivono su di lui c'è anche il "Corriere della Sera", che l'8 ottobre titola:

I carabinieri per farlo cadere: «vuoi dare una sepoltura a Sarah?».

Lavoro nei campi e molestie alle donne Vita e orrori dell'orco di Avetrana.

Zio Miche', 57 anni, un «ciuccio di fatica». Le voci del paese: abusi in casa.

L'articolo ironizza sulla religiosità dello zio Michele, il quale, invitato dai carabinieri ad aiutarli a dare una sepoltura alla nipote, ha deciso di collaborare e li ha condotti nel luogo in cui aveva occultato il corpo. Si parla di un "reality horror" per descrivere la città di Avetrana che fa da sfondo alla triste vicenda. Michele viene descritto come di un lavoratore assennato, che nella vita ha fatto tanti sacrifici, ha "sgobbato come una bestia", è andato a lavorare all'estero per mantenere la famiglia. Quello stesso uomo che tutti avevano sempre visto con rispetto e su cui nessuno aveva mai avuto nulla da appuntare si è appena trasformato in un orco. E solo adesso che è stato scoperto questo oscuro profilo qualcuno sembra essersi ricordato di alcuni dettagli scabrosi della sua vita. In paese si diffondono voci che lo descrivono come un uomo "un poco rattuso... che molestava pure le figlie", senza sapere se siano voci fondate oppure no. Anche la sua famiglia viene presa d'assalto, e le donne di casa Misseri sono costrette a "barricarsi" in casa. Intanto tutti si chiedono come sia potuto succedere un fatto così terribile, e i misteri su quanto accaduto nella casa di via Deledda iniziano ad infittirsi.

Alle dichiarazioni di biasimo si aggiunge un episodio emblematico della posizione assunta dagli avetranesi nei confronti della famiglia Misseri. Si tratta delle incisioni che vengono rinvenute da Valentina Misseri sulla carrozzeria della Opel Astra di proprietà della famiglia, le quali riportano esplicite frasi minacciose nei confronti di Michele Misseri.

Non solo gli abitanti di Avetrana ma l'intera opinione pubblica si scaglia contro lo zio Michele, alimentata da stampa, telegiornali e programmi televisivi. Oramai la collettività ha espresso la sua sentenza di condanna verso lo zio, ma nel frattempo il Sindaco di Avetrana, Mario De Marco, cerca di salvare l'immagine della sua comunità, e proclama a gran voce attraverso i giornali: "Avetrana non è il paese dell'orco".

In questo clima di rabbia e di condanna ciò che la collettività ed i media non colgono, ma che non sfugge agli inquirenti, è che manca un elemento essenziale nel racconto, ovvero un movente valido. Infatti Michele Misseri fa riferimento ad un impulso sessuale del momento, non a una circostanza di tensione già consolidata.

Le circostanze appaiono poco chiare, ed infatti il Giudice per le indagini preliminari, nell'emettere l'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di Misseri, pur qualificando la confessione del Misseri come «*ampia, circostanziata e reiterata*» (e quindi idonea a fondare un quadro indiziario grave nei confronti dell'indagato), afferma che permangono comunque «*delle ombre su molti aspetti*». La misura viene applicata l'8 ottobre. In sede di successivo interrogatorio l'uomo conferma il movente sessuale, aggiungendo un riferimento ad un ulteriore tentativo di approccio fisico verificatosi qualche giorno prima dell'omicidio tra lui e la nipote.

Lo stesso 8 ottobre il Tg3 propone un servizio dal titolo *domani i funerali*, in cui, prima del triste rito religioso, si propongono i contenuti dell'ultimo interrogatorio di Michele Misseri, dove ha fornito molti dettagli, alcuni anche crudi, su come ha ucciso la piccola nipote. Poi il servizio dà spazio alle voci dei cittadini di Avetrana, un paese che “si sveglia ancora con il volto di Sarah negli occhi”, dove oltre la rabbia trovano posto i sospetti.

Si giunge alle giornate dell'8 e del 9 ottobre, date molto significative per i familiari di Sarah, poiché in questi giorni vengono celebrati la veglia funebre e i funerali della piccola. Il consiglio comunale ha dichiarato lutto cittadino. Avetrana diventa il centro d'Italia e tutti i mass media si concentrano sul piccolo paese in provincia di Taranto per recensire i momenti più importanti di queste giornate dense di emozioni. L'8 ottobre è la giornata della veglia funebre, ne parlano diffusamente i giornali e i telegiornali. Lo fa il “Corriere della Sera” nella stessa giornata con un articolo che titola:

La camera ardente. La mamma non ce la fa, costretta ad andarsene prima.

Una bara bianca per il “piccolo angelo”.

Applausi e cori degli amici: brava, brava.

L'articolo parla della folla di persone che attende l'arrivo della bara, ci sono tutti, amici, parenti, conoscenti e sconosciuti, tranne la famiglia Misseri. Ma ci sono anche figure istituzionali come i carabinieri, e rappresentanti della stampa e della televisione. Si alzano delle voci ricorrenti rivolte alla piccola: “brava, brava”, e parole di condanna verso lo zio “orco”: “lo volgiamo morto il mostro di Avetrana”.

Tanti applaudono, commossi ma anche tristi e sconcertati. Concetta Serrano porta con sé un orsacchiotto di peluche, che depone sulla bara, ma dopo poco tempo è costretta a uscire dalla camera ardente accompagnata dal figlio Claudio. Sulla bara c'è una grande foto di Sarah sorridente, ma intorno non ci sono simboli religiosi, perché Sarah non era stata battezzata.

Nel programma infatti non è prevista una messa di celebrazione dei funerali ma solo una "liturgia della parola". Il Corriere riporta altri due articoli. Uno parla della versione dello zio Michele, dei dubbi che continuano ad oscurare l'attendibilità delle sue parole, e una riepilogazione di tali fatti così come da lui esposti.

L'altro articolo invece si focalizza sulle reazioni dei cittadini di Avetrana, e sulle loro accuse rivolte direttamente alla famiglia Misseri, messa letteralmente sotto assedio e sottoposta a continue minacce. Eloquente è anche il titolo:

In paese. È un pellegrinaggio di persone che citofonano e insultano.

"Muoia anche lui".

Assedio alla famiglia dello zio Michele.

Accusa a Sabrina: sapevi e non hai detto nulla.

Il giorno successivo il "Nuovo quotidiano di Puglia" nella sezione dedicata alla provincia di Taranto crea una vera e propria sezione che occupa sei pagine di giornale, denominata "L'orrore di Avetrana". Qui trovano spazio numerosi articoli, che focalizzano l'attenzione sulla veglia funebre e sui funerali che avranno luogo nel pomeriggio, ma anche su Michele Misseri, e sugli abitanti di Avetrana. Ma oltre a esprimere le tante opinioni che si affollano sull'evento il quotidiano trova lo spazio anche per una importante constatazione, la scoperta dell'omicidio pone fine alle tante piste che inizialmente erano state percorse, che trattavano di un ipotetico rapimento o di una fuga, e traevano ispirazione dai contatti avuti da Sarah prima della scomparsa, in particolare quelli registrati sul social network *Facebook*. L'articolo recita:

Il sociologo. L'80% delle violenze avviene in famiglia.

Tradita dagli affetti non dalla rete.

Spedicato: Facebook? Scorciatoia per dare senso ad una scomparsa.

Nelle parole del sociologo Luigi Spedicato emerge una amara verità, e cioè che l'origine del male perpetrato ai danni della piccola Sarah proviene dalla sua famiglia e non da fattori esterni come si voleva far credere inizialmente.

Anche l'edizione del 9 ottobre della "Gazzetta del Mezzogiorno" dedica sei pagine al caso Scazzi nella sezione denominata "L'orrore di Avetrana. Il giorno più lungo". La struttura è simile a quella analizzata nel precedente quotidiano.

Nella stessa giornata anche "il Messaggero" vuole dare le ultime notizie sul caso. Uno degli articoli proposti si concentra sulle frequenti minacce alla famiglia Misseri e sulle difese delle donne:

Avetrana. La pressione delle tv, la paura di farsi riprendere e i problemi per il funerale nello stadio. Sarah non era battezzata dunque niente messa solo una "liturgia della parola".

Le figlie dell'orco si barricano in casa: "Non siamo sicure, ci minacciano".

Il paese tra rabbia, dolore e veleni. Striscioni e urla contro lo zio animale.

Mentre i giornali sono intenti a pubblicare quante più notizie sul caso nazionale che ora è nell'occhio del ciclone, per la famiglia Scazzi giunge il triste momento del rito funebre, celebrato in forma ridotta per la piccola Sarah. La cerimonia si svolge nel campo sportivo intitolato a Valentino Mazzola, alla presenza di una moltitudine di persone, probabilmente seimila, in un paese normalmente di ottomila abitanti, che nella giornata diventa il centro d'Italia, e dove aleggia un'atmosfera di commozione ed omaggio. Ci sono parenti, amici, conoscenti, turisti, ma anche rappresentanti delle forze di polizia come i carabinieri, oltre alle figure politiche, quali sindaci, sottosegretari e deputati. All'arrivo del feretro vengono liberate in cielo due colombe bianche, proprio come la bara dove è custodito il corpo di Sarah. Tra le tante persone ci sono certamente i parenti, ma qualcuno manca all'appello. Manca Concetta, la mamma di Sarah, e Sabrina, la cugina e "forse il mito di Sarah", ma nemmeno le altre donne di casa Misseri sono presenti. In tanti prendono la parola. Fra questi il fratello di Sarah, e quattro bambine. Alla fine della cerimonia giunge sul palco anche Concetta, applaudita da tutti e che poco dopo scompare di nuovo e va via. Don Dario chiude il triste momento, e lascia impresse le sue parole nella memoria dei presenti: "Abbiamo lottato invano per rivedere il suo sorriso".

Il giorno successivo, 10 ottobre, tanti giornali scrivono sul funerale e sullo svolgimento delle indagini. Lo fa "Il Messaggero", che usa la frase di Don Dario come titolo all'articolo che narra il triste rito funebre:

L'addio a Sarah. Una folla di seimila persone si raduna per l'ultimo omaggio. Le lacrime del padre, la mamma Concetta si trattiene per pochi minuti.

"Abbiamo lottato invano per rivedere il suo sorriso".

L'omelia nello stadio. Il fratello: immaginavo per te un futuro più bello.

Il “Corriere del Mezzogiorno” si focalizza sul comportamento delle istituzioni politiche in merito alla vicenda, e titola:

I commenti. Alla famiglia il cordoglio dei rappresentanti delle cariche istituzionali.

Anche il mondo politico spera in una pena esemplare.

Qui trovano spazio le parole del Sindaco di Avetrana Mario De Marco, che si rifiuta di dare un’immagine negativa del proprio paese e ripete che quel fatto poteva accadere in qualunque località d’Italia. Poi la parola passa al Sottosegretario di Stato all’Interno Alfredo Mantovano ed ai deputati Pietro Franzoso e Ludovico Vico, tutti presenti ai funerali.

Anche “Il corriere della Sera” narra i fatti del giorno, dedicando minore spazio ma approfondendo le questioni più importanti del momento. Sul rito funebre scrive:

L’addio. Gli applausi dei diecimila al funerale.

Il pianto, la vergogna.

“Tanti angeli in cielo, troppe bestie in terra”.

Accanto alla vicenda del rito funebre il quotidiano si sofferma sull’incontro tra le due famiglie coinvolte, insieme allo sviluppo delle indagini.

Anche giornali locali come il “Nuovo quotidiano di Puglia” e la “Gazzetta del Mezzogiorno” raccontano gli eventi più importanti della giornata. La Gazzetta riporta anche una notizia che riguarda una immagine pubblicata su *Facebook*:

Facebook, scoperta-choc foto di Sarah all’obitorio.

Oscurato il profilo che la pubblica. Indaga la Procura.

Il fatto a cui fa riferimento riguarda una foto che nel pomeriggio del 9 ottobre era stata pubblicata sul social network, all’interno di un nuovo profilo denominato Sarino Scazzi. La foto ritraeva il cadavere di una ragazzina bionda sistemata su un tavolo di ferro, il che aveva fatto pensare che fosse la foto di Sarah scattata all’obitorio. La presenza della foto era stata segnalata ai carabinieri, ma al momento del loro controllo era già stata rimossa.

Anche le agenzie di stampa parlano del rito funebre. L’ANSA alle 16:23 scrive: *funerali, feretro in stadio; gente lancia fiori bianchi.* Ma l’agenzia nella stessa giornata dà anche un’altra notizia, riferita alla sera prima. Si tratta di un incontro tra Concetta Serrano e le donne della famiglia Misseri, in cui c’è stato in chiarimento. La notizia, riferita alla stampa dalla stessa Sabrina, reca il titolo: *mamma Concetta ieri sera a casa Misseri. Sabrina al Tg5, mia zia è un angelo.*

L'11 ottobre i giornali continuano ad aggiornare i lettori sulle svolte relative alle indagini sull'omicidio. Il "Corriere del Giorno" riporta una importante rivelazione di Misseri che scagionerebbe Sabrina da qualsiasi coinvolgimento, mentre il "Nuovo quotidiano di Puglia", riporta gli sviluppi delle indagini e le dimostrazioni di vicinanza e affetto verso Sarah che gli abitanti di Avetrana continuano a esternare.

Il "Corriere della Sera" scrive sempre l'11 ottobre sulle ultime dichiarazioni di Michele Misseri". Ma l'articolo più importante che propone nella uscita del giorno è un altro. Esso si intitola:

Enrico Mentana. Il direttore: "Chi l'ha visto" ha seguito il suo schema, non so se mi sarei bloccato.

Fermare le dirette dall'orrore? Inutile un codice vince la morbosità".

L'articolo fa riferimento alla puntata di "Chi l'ha visto" del 6 ottobre, nella cui diretta è stata comunicata a tutti, famiglia Scazzi compresa, la notizia del ritrovamento del cadavere di Sarah. A tale proposito viene dato spazio all'opinione di Enrico Mentana, riportando testualmente l'intervista a lui rivolta dal giornalista del Corriere. L'opinione espressa dal direttore del Tgla7 è chiara: egli ritiene che ciò che è accaduto sia del tutto normale e non debba in alcun modo destare scalpore, poiché il fine del programma è quello di trovare persone scomparse e ciò che è accaduto è esattamente in linea con l'oggetto del programma. Gli imprevisti macabri secondo la sua opinione sono dietro l'angolo in qualsiasi programma, anche quando si segue la formula1. Inoltre Mentana a sostegno della sua tesi riporta i dati Auditel che quella sera hanno segnalato che chi era già collegato su Rai3 non ha cambiato canale e nel frattempo molti altri telespettatori sono affluiti sullo stesso. Questo significa, secondo Mentana, che chi ha protestato contro la scelta di "Chi l'ha visto" "protesta contro la parte morbosa insita in ogni uomo, quella parte che spinge le persone ad interessarsi alle vicende macabre e agli spettacoli di morte". Inoltre allo stato dei fatti non esiste un codice del comportamento che dice come affrontare un caso come quello che è capitato il 6 ottobre, pertanto non si può colpevolizzare la scelta di un programma. Quella espressa da Mentana è un'opinione nettamente a favore di quanto accaduto, un'opinione che sostiene il concetto di tv verità e la necessità di non interrompere i programmi quando i contenuti diventano più crudi.

"Il Messaggero" dell'11 ottobre scrive sulle nuove svolte del caso e su alcuni dettagli forniti da Misseri nella sua ultima versione.

Il successivo 12 ottobre l'argomento più gettonato nei quotidiani italiani è invece relativo agli oggetti che Sarah aveva indossato il giorno dell'omicidio: i vestiti e lo zaino, che Misseri dice di aver bruciato, ma che fino ad ora non sono stati rinvenuti.

Ma le parole di Michele continuano a non convincere del tutto, si intravede qualche ombra di dubbio, e si inizia a sospettare anche del coinvolgimento di qualcun altro nell'omicidio. La prima nella lista è Sabrina Misseri. A dare queste notizie sono giornali locali come la "Gazzetta del Mezzogiorno", e le testate nazionali come "Il Messaggero". Con il passare dei giorni l'interesse dei media per la vicenda inizia a scemare dopo il picco raggiunto al momento della confessione di Misseri e ai funerali. Ora vengono pubblicate solo le svolte di rilievo nelle indagini. Il 14 ottobre "La Gazzetta del Mezzogiorno" pubblica una notizia dal titolo accattivante:

La trappola della sim ha incastrato lo zio.

I carabinieri hanno finto di non averla trovata nel cellulare.

L'articolo descrive come i carabinieri siano riusciti a far cadere Misseri diffondendo la falsa notizia che al momento del ritrovamento del cellulare esso fosse privo della scheda sim. A quel punto l'uomo, che invece sapeva che la sim era rimasta nel cellulare, si è messo in allarme, ed è andato in garage a cercare la sim, senza riuscire a trovarla. I dubbi lo hanno tormentato, e in quel modo lentamente si stava preparando la strada per le successive rivelazioni dell'uomo, dettate dal rimorso e dai dubbi.

Il successivo 15 ottobre viene disposta un'ispezione giudiziale sul luogo dell'omicidio alla presenza del neo-confesso, invitato nella circostanza a ricostruire la dinamica dell'evento. In queste fasi le informazioni fornite dall'uomo iniziano ad assumere maggiore chiarezza, e alcuni particolari vengono ridefiniti. Lentamente si delinea la partecipazione all'evento della figlia Sabrina. Michele chiarisce che era stata proprio Sabrina a condurre Sarah con la forza nel *garage* e a tenerla ferma, trattenendola con le braccia contro la sua volontà, mentre lui la strangolava con la corda. Il movente dell'omicidio era da rinvenire nelle molestie sessuali che Michele aveva perpetuato a danno della quindicenne, la quale le aveva palesate alla cugina Sabrina. Tali episodi dovevano essere tacitati tramite una lezione esemplare consistente nel legare una corda intorno al collo di Sarah per intimorirla, azione che si era poi dimostrata letale.

Viene quindi chiamata Sabrina per essere sentita su quanto rivelato dal padre. Lei nega qualsiasi coinvolgimento nell'omicidio, ma nonostante i suoi tentativi di difesa viene sottoposta a fermo.

L'intera vicenda viene raccontata dagli inquirenti il giorno successivo mediante una conferenza stampa. A parlare è il comandante provinciale dei carabinieri di Taranto, Col. Di Blasio, che racconta del sopralluogo effettuato presso il garage di casa Misseri, nel corso del quale sono state acquisite le nuove informazioni relative al delitto. I nuovi risvolti della vicenda cambiano nuovamente le carte in tavola e i media sono pronti a recepire il nuovo dato. Il 16 ottobre sul sito "skytg24" appare la notizia:

Sarah, arrestata la cugina. "Aiutò il padre ad uccidere".

L'evidenza della novità si evince dalle parole utilizzate nell'articolo: "La notizia dell'arresto di Sabrina giunge come un macigno e suona quasi incredibile se si ripensa a tutte le lacrime versate da Sabrina sulla morte di Sarah. Non basta: il suo fermo è la diretta conseguenza delle dichiarazioni accusatorie fatte nei suoi confronti dal padre, Michele Misseri, colui che fino a meno di 24 ore fa era per tutti il solo responsabile di una vicenda terribile, con i suoi strascichi di pedofilia e necrofilia." Forte sbalordimento si legge in questo testo. L'articolo fa cenno anche al lungo interrogatorio a cui è stata sottoposta Sabrina, che nonostante le accuse ha negato con fermezza ogni circostanza addebitatale. Anche questa volta i giornalisti sono molto informati sulle attività compiute dagli inquirenti.

La ragazza si trova ora al centro del ciclone insieme al padre, e la sua posizione cambia. Da amica del cuore di Sarah diventa la sua aguzzina, e i giornali non possono astenersi dall'evidenziare il cambio di prospettiva registrato nelle ultime ore. Sul sito "infooggi" appare un articolo dal titolo davvero di effetto:

Sarah Scazzi. Il mostro a due teste:

P'egocentrica Sabrina e l'orco Michele.

Anche le agenzie di stampa danno la notizia della svolta. L'agenzia ANSA alle ore 00:22 del 16 ottobre dà un primo flash sulle novità, dopodiché aggiorna costantemente sulle nuove scoperte con successivi articoli, fino all'ultimo delle ore 2:26 intitolato: *Sarah: Michele Misseri, Sabrina l'ha attirata e mantenuta.*

Anche l'agenzia AGI vuole proporre la sua versione della vicenda alla luce della significativa svolta. In un articolo delle 1:21 del 16 ottobre scrive: *Il ruolo di Sabrina nelle varie fasi delle indagini.* Questo articolo propone un excursus nelle indagini fino ad ora sviluppate dal momento della scomparsa.

Si evidenzia come Sabrina sia sempre stata presente nelle vicende legate alla minorenni, ma che solo dopo aver battuto tutte le piste possibili (fuga, rapimento, amicizie sbagliate) ci si è resi conto che ciò che andava cercato era molto vicino.

Il 17 ottobre si è già scritto tanto sulla nuova indagata e sugli indizi a suo carico, ma la “Gazzetta del Mezzogiorno”, oltre a riprendere questi concetti, si sofferma e approfondisce un elemento che è stato acquisito contro di lei:

L'accusa. Ecco tutte le prove raccolte contro la cugina di Sarah. Il padre: “nel garage l'ha portata mia figlia: dovevamo rimproverarla”.

Sabrina inguaia la famiglia.

Intercettazione choc: “Quel cellulare lo abbiamo toccato tutti”.

Si parla di una intercettazione effettuata dopo il ritrovamento del cellulare di Sarah in cui si ascoltano delle importanti parole da parte di Sabrina. Lei critica la decisione del padre di far rinvenire quell'oggetto perché “il giorno prima lo abbiamo toccato tutti quel telefono, ci sono anche le nostre impronte”. Questa frase è piena di significato e si aggiunge agli altri elementi già a disposizione degli inquirenti per chiarire il ruolo della ragazza. Il quotidiano fa poi un cenno a Concetta Serrano, madre di Sarah, e attraverso le parole della donna ne evidenzia lo sdegno nei confronti della nipote, che ha tradito tutti con le sue azioni. Da questo momento cala il gelo tra le due famiglie.

Alla luce dei nuovi fatti Concetta Serrano rivolge un appello a Sabrina e Michele Misseri affinché dicano la verità su quanto è accaduto alla sua Sarah. Il discorso della donna viene riportato del Tg3 in un servizio del 19 ottobre intitolato *Il tormento di Concetta*. Accanto alle sue parole nel servizio si fa cenno alle ulteriori ricerche in corso, agli interrogatori che vanno avanti senza sosta, e alle prime ombre che si allungano sulla figura di Cosima Serrano.

Sempre il 19 ottobre sulla “Gazzetta del Mezzogiorno” compare un interessante articolo, che si affianca a quelli che quotidianamente riportano gli sviluppi della vicenda. L'articolo affronta un tema che, nonostante fosse sotto gli occhi di tutti, non era ancora stato trattato da nessuno. Il titolo è il seguente:

Il personaggio. Fabrizio Viva, da venti anni al comando della stazione carabinieri di Avetrana. Dietro la svolta anche il suo fiuto.

Il maresciallo che aveva capito.

Il dubbio dal primo giorno: “E se Sarah fosse arrivata a casa dello zio?”.

L'articolo delinea un quadro di quella che è stata la strategia di indagine che da subito ha guidato i carabinieri nella ricerca delle informazioni. Fin dall'inizio essi hanno sospettato di Michele e hanno cercato di fare pressione su di lui con attività ripetute e costanti che lo hanno messo in allarme. Anche su Sabrina sapevano che qualcosa non quadrava. Le indagini sono state finalizzate ad analizzare le zone di interesse ma soprattutto sentire le persone informate sui fatti più e più volte, creando con loro un rapporto confidenziale e mai pervasivo. La chiave di volta delle indagini appare quindi essere non l'uso delle tecnologie moderne, bensì "la capacità dei carabinieri... di non perdere mai la pazienza, anche quando si annaspava, e di affiancare la parte tecnica con la tenacia umana di scavare e cercare, ascoltare anche quando sembrava inutile".

Il giornalista che propone questo articolo realizza un sobrio elogio all'operato dell'arma nella difficile indagine in corso, ed in particolare al maresciallo Viva, che "conosce tutti" e che "il rispetto se l'è conquistato". In questo difficile quadro dove bisogna ancora incastrare bene i pezzi è facile puntare il dito sugli investigatori e sulla loro cattiva attività. Questo è quello che fanno in molti, soprattutto nei programmi televisivi di approfondimento. Ma questo non è il caso della "Gazzetta del Mezzogiorno", che grazie al suo carattere di quotidiano locale riesce a trattare le vicende di cronaca più da vicino, comprendendone le dinamiche a fondo, senza dare giudizi affrettati. Il risultato è questo articolo, uno dei pochi segni di analisi costruttiva degli eventi.

Nel frattempo si attende la decisione del giudice per le indagini preliminari che deve stabilire se applicare a Sabrina la misura cautelare richiesta dai PM. Nell'attesa i media colgono l'occasione per fare ancora il punto della situazione. Il Tg3 nella giornata del 20 ottobre manda in onda un servizio dall'emblematico titolo *casa Misseri e dei misteri*, che analizza gli ultimi eventi del caso e precisa quelli che sono gli elementi al vaglio del giudice per emettere l'ordinanza. Nel servizio viene fatta una sintesi degli eventi accaduti e dei colpi di scena registrati, Avetrana viene descritta come una brutta serie tv, come uno "show che va avanti senza che nessuno riesca a metterci la parola fine". Vengono messe in evidenza le nuove scoperte relative alla famiglia Misseri e l'attenzione rivolta alla figura di Cosima. Il 21 ottobre il programma "Le iene" manda in onda un servizio diverso da quelli solitamente proposti, poiché tratta un argomento che normalmente non rientra nell'agenda del programma. Il servizio riguarda il caso Scazzi e si intitola: "*La tragedia di Avetrana. Il circo degli ascolti e i suoi spettatori*". L'obiettivo del servizio, come si evince dal titolo, è far comprendere quanta attenzione mediatica si sia riversata sul caso.

Le prime immagini mostrano i furgoni con le antenne che innumerevoli affollano le strade adiacenti casa Misseri. Sono presenti tutti i programmi italiani. Alcune immagini flash fanno vedere come nei programmi di Rai e Mediaset si stia trattando la vicenda (Tg5, l'Arena, Matrix,) tra tutti i programmi primeggia *Porta a porta*. Nel frattempo anche la *troupe* di "Le iene" si apposta insieme agli altri, in attesa di nuove notizie da divulgare. L'atteggiamento di questo gruppo però non è veramente interessato alla vicenda, ma in maniera satirica vuole evidenziare l'affannato lavoro che è presente sul posto. La *troupe* rimane la prima notte, e l'indomani mattina trova già attivo un servizio in diretta per qualche programma televisivo, che parla di Cosima e Valentina che sono appena uscite di casa.

L'inviato di "Le iene" puntualizza ironicamente sui futili dettagli che il giornalista sta evidenziando nel suo servizio. Poi vengono trasmesse le immagini di una intervista fatta dall'inviato di "Le iene" al sindaco di Avetrana, durante la quale il primo cittadino ammette di aver già fatto il giro di tutte le trasmissioni televisive. Vengono poi intervistati alcuni abitanti di Avetrana, per sapere con quale presentatore, tra quelli che si stanno occupando della vicenda, essi siano più d'accordo (risulta vincente Barbara D'urso). Nel frattempo i servizi davanti a casa Misseri vanno avanti a ritmo continuo. Emblematica è una scena che mostra tutti i giornalisti in attesa che Cosima rientri a casa sotto una pioggia incessante. Quando la donna arriva tutti si affollano intorno a lei muniti di ombrelli, e nell'avvicinarsi ognuno cerca "l'inquadratura migliore" e cerca di "piazzare la sua domanda". Qualcuno commenta "mi sembra inopportuno francamente questo assalto", e l'inviato di "Le iene" esprime un pensiero eloquente: "Gli sembra inopportuno questo assalto. Il resto: no". Con questo servizio il programma "Le iene" è riuscito a divulgare un messaggio senza esprimere opinioni o fare osservazioni, semplicemente recandosi sul posto ed osservando quanto stava accadendo. Un vero e proprio circo mediatico si è scatenato sul caso, e qualcuno se ne è accorto. Mentre gli altri programmi cercano di trarre guadagni dalla triste vicenda verificatasi il programma satirico riesce a mostrare la verità dei fatti. In questo servizio il crimine è stato reso ancora più evidente agli occhi degli spettatori tramite un atteggiamento comico e autoironico tenuto dall'inviato del programma, il quale ha assunto un atteggiamento serio quando intervistava le persone e quando commentava le vicende osservate, ma celava una forte ironia sarcastica su tutto ciò che stava mostrando al pubblico.

Sempre il 21 ottobre il giudice per le indagini preliminari decide di sottoporre Sabrina alla misura della custodia cautelare in carcere, accogliendo la richiesta dei PM. Nelle venti pagine dell'ordinanza del Gip di Taranto è confermata per la ragazza l'accusa di concorso in sequestro di persona ed omicidio. Nell'ordinanza di custodia cautelare il gip ha tenuto conto delle incongruenze e contraddizioni tra le testimonianze dell'amica Mariangela e Sabrina, oltre a quelle rilevate tra le parole di Cosima e di Sabrina.

Sempre il 21 ottobre il "Corriere della sera" aggiorna sugli ulteriori importanti sviluppi delle indagini:

Avetrana. Raffica di analisi sul telefonino della vittima e tracce del DNA.

"Sarah è stata uccisa in casa".

Perquisita la villa dei Misseri.

Gli investigatori cercano la corda dell'omicidio.

Nell'articolo si fa cenno alla nuova pista seguita dagli investigatori, i quali ritengono che il vero luogo dell'omicidio potrebbe essere la casa e non il garage. Partono quindi i sopralluoghi sul posto, alla ricerca di tutti gli oggetti ancora non trovati, prima fra tutti l'arma del delitto.

Dopo questi ulteriori avvenimenti e colpi di scena qual è lo stato d'animo dei cittadini di Avetrana? La risposta viene fornita dai mass media, ed in particolare dal "Corriere del Mezzogiorno". Un articolo pubblicato il 18 ottobre parla di una "cittadina sotto choc" e dà voce agli abitanti del piccolo paese da un mese e mezzo sotto i riflettori. Le opinioni sono varie, ma ciò che le accomuna è la rabbia e lo spavento per questo terribile evento e per la nomea che si sta diffondendo del loro paesino.

Mentre i cittadini di Avetrana sono sconvolti da ciò che sta accadendo il resto dell'Italia inizia ad interessarsi in maniere quasi ossessiva al caso. Gradualmente prende avvio un vero e proprio pellegrinaggio verso il piccolo paesino, dove quotidianamente arrivano turisti interessati a vedere i luoghi dell'orrore e a scattare foto, per i motivi più disparati. Ne dà l'allarme il programma "L'ultima parola", che il 22 ottobre propone un servizio dal titolo significativo *il circo mediatico*. Qui si evidenzia il via vai di persone sempre presenti fuori casa Misseri, insieme alle onde di giornalisti che sono costantemente appostati alla ricerca dell'ultima notizia da segnalare. Anche i fotografi sono interessati a catturare immagini del delitto e della famiglia Misseri, per poterle vendere profumatamente e ottenere il loro guadagno.

Viene poi portato alla luce il giro d'affari esistente dietro le tante interviste, gli scoop e le esclusive rilasciati dalla famiglia Misseri ai giornalisti. È Valentino Castrista, ex portavoce della famiglia Scazzi, a rivelare questo retroscena, e ad evidenziare che Sabrina aveva i contatti diretti con i giornalisti e tutte le produzioni. Il servizio si chiude con una immagine, quella del “cinema di Avetrana”, che “ogni giorno cerca nuovi personaggi da buttare sulla scena”, un cinema in cui il cast è composto da persone comuni, esperti, testimoni. Ma questa spettacolarizzazione di un dramma è ingiusta ed inappropriata, e qualcuno ha pensato di renderlo chiaro scrivendo su un muro “qui non è Hollywood”.

Intanto una nuova versione di Michele Misseri è pronta per essere offerta agli inquirenti. L'indiscrezione su questa nuova versione comincia a diffondersi prima ancora che gli inquirenti possano ricevere la deposizione. A darne la notizia è l'avvocato Daniele Galoppa e a renderla pubblica l'agenzia ANSA, in un articolo del 18 ottobre.

Secondo l'agenzia l'avvocato sostiene che Misseri debba modificare la seconda parte del proprio racconto, probabilmente in riferimento all'abuso sessuale. Tutto è ancora confuso e non si comprendono le motivazioni di questo cambio di rotta. Ciò che emerge è che l'informazione cambierà lo stato di Michele che non potrà più essere additato come “mostro”, che egli è sempre stato “succube” delle donne di casa, e che ora sta gradualmente giungendo a definire tutta la verità. Il titolo dell'articolo recita: *nuova verità Michele, vuole ritrattare su violenza. Lo sanno prima cronisti; decisione dopo confessione a cappellano.*

Sulla presunta nuova versione scrive il “Corriere della sera” il 19 ottobre:

Il delitto di Avetrana. L'annuncio della ritrattazione sul vilipendio di cadavere e il cambio di strategia nei confronti della figlia.

Lo zio si smentisce: non ho violentato Sarah.

Il difensore di Misseri: forse ha mentito per proteggere le persone a cui voleva bene.

In questi giorni vengono sentiti tutti i vicini di casa Misseri, residenti in via Deledda. Il resoconto viene riportato il 27 ottobre dal Tg3 in un servizio dal titolo *Avetrana: tutti in Procura*. Ed è proprio ciò che succede, i vicini vengono interrogati per sapere se quel 26 agosto abbiano sentito qualcosa, ma nessun sembra aver udito nulla. La circostanza appare alquanto strana perché secondo l'ultima versione di Michele Sarah era stata trascinata con la forza in garage e aveva gridato e opposto resistenza. Tanti dubbi dunque sono ancora da fugare e gli inquirenti continuano le indagini.

Nel frattempo Michele Misseri viene effettivamente sentito, come preannunciato, dal PM il 5 novembre, modificando in modo radicale la ricostruzione dell'omicidio della Scazzi.

Ora afferma, attraverso un racconto dettagliato, che unica ideatrice ed esecutrice materiale del delitto è stata la figlia Sabrina e che il suo apporto è stato circoscritto alle sole attività successive all'omicidio, ovvero l'occultamento del cadavere, realizzato con le modalità già riportate. Afferma di aver trovato Sarah già morta, strangolata con una cinta, sulla rampa di accesso del *garage* annesso alla propria abitazione. Diversamente da quanto si attendeva, viene riconfermato l'abuso sessuale.

Siamo quindi alla quinta versione fornita dall'uomo e "Il corriere della Sera" decide di riepilogare in un proprio articolo l'evoluzione di tali dichiarazioni. Nel pezzo pubblicato il 6 novembre si legge:

Sull'omicidio della nipote Sarah Scazzi.

Le cinque versioni di zio Michele.

Ecco in ordine cronologico, dalla prima confessione fino alla svolta di venerdì, come sono cambiate.

L'articolo ripercorre le prime dichiarazioni (6-7-8-15 ottobre), fino a giungere a quella odierna, in cui Sabrina viene additata quale unica responsabile dell'omicidio.

Ma le versioni di Michele non sono ancora finite. Bisogna attendere solo due settimane affinché l'uomo fornisca una nuova variazione a quanto già raccontato agli investigatori. L'occasione gli viene offerta dall'incidente probatorio del 20 novembre, in cui Michele e la figlia vengono messi a confronto. Lui conferma l'ultimo racconto, ovvero che ad uccidere la nipote era stata Sabrina e lui aveva solo occultato il cadavere. Ma un particolare viene modificato, questa volta Michele dice di non aver abusato del corpo della nipote. Da questo momento Sabrina risulta essere fermamente accusata, e la sua vita viene scandagliata nel dettaglio, cercando dettagli che prima erano sfuggiti. A difenderla ora è entrata in gioco una nuova figura, Franco Coppi, che in passato aveva difeso Cossiga ed Andreotti. Ne dà notizia al pubblico il quotidiano "La Repubblica" nella sezione di Bari.

Il nuovo difensore deve fronteggiare i numerosi elementi che gli investigatori stanno raccogliendo a carico di Sabrina. Già nelle prime fasi delle indagini erano emerse discordanze tra la versione dei fatti relativi alla giornata del 26 agosto fornita da Sabrina e quelle fornite dai suoi amici e dai familiari della ragazza. Insomma le parole della Misseri apparivano già inizialmente poco convincenti. Esse sono rimaste altrettanto inattendibili durante le successive fasi investigative, poiché in contrasto con alcuni dati acquisiti.

Tali dati comprendono: i tabulati telefonici, i messaggi sentimentali ed erotici scambiati con Ivano e le dichiarazioni fornite da una cliente della ragazza, Anna Pisanò. Quest'ultima la mattina del 26 agosto si era recata a casa di Sabrina e lì aveva incontrato Sarah. Il suo racconto parla di una bambina triste, poco solare e introversa, diversa dal solito, ma tale circostanza viene smentita da Sabrina in tutte le sue dichiarazioni. Inoltre la ragazza rivela delle frasi molto significative pronunciate da Sabrina il giorno della confessione del padre. Tutte queste circostanze risultano essere di primo rilievo per gli inquirenti, che si concentrano sulla figura di Anna Pisanò e sulle sue dichiarazioni, tanto che in poco tempo la ragazza diventa una supertestimone nelle indagini in corso. La donna diventa un tassello importante nelle indagini e nel successivo processo di primo grado, quindi oltre a essere attenzionata dagli inquirenti viene spesso invitata ad intervenire nei più celebri programmi di approfondimento televisivo di Rai e Mediaset. Le indagini vanno avanti, e attraverso il concorso di vari elementi indiziari si delinea maggiormente il quadro dei fatti. Questo quadro comprende: il responsabile del delitto (Sabrina), il luogo dell'omicidio (casa Misseri), l'orario (poco dopo le 14:00) e le attività poste in essere per occultare il cadavere, che hanno avuto inizio nel garage ad opera di Michele Misseri. C'è ancora molto da scoprire e per i carabinieri è arrivato il momento di unire le forze per mettere insieme i pezzi fino ad ora trovati. Lo fanno i primi giorni di novembre, quando, insieme ad una componente del reparto investigazioni scientifiche e al procuratore capo della Repubblica Franco Sebastio, si recano sui luoghi del delitto per ricostruire l'intera vicenda delittuosa. Di questa attività ne dà informazione lo stesso 05 novembre il "Nuovo quotidiano di Puglia", che parla di un "blitz" dal quale si percepisce il segno di una svolta decisiva nelle indagini. Le immagini del sopralluogo non rimangono a lungo celate al pubblico. Accade infatti che il programma "Quarto grado" manda in onda delle riprese video girate all'interno del garage di casa Misseri. La circostanza mette in allarme procura e carabinieri, che indagano sulla vicenda. La circostanza viene commentata il 21 novembre dal "Corriere del Giorno" nel seguente articolo:

Il retroscena. Il procuratore capo Franco Sebastio.

Filmato nel garage "È fatto gravissimo".

Le parole del magistrato forti e severe, perché quelle immagini, che non sarebbero dovute arrivare nemmeno in procura, erano giunte in un programma televisivo di prima serata.

Sicuramente non è né il primo né l'ultimo caso di fuga di notizie relativo al caso Scazzi, e alcuni iniziano a preoccuparsi per questa tendenza alla divulgazione di atti segreti. Sulla questione era intervenuto già un mese prima il portavoce del Pdl, Daniele Capezzone. La sua voce era stata espressa in un articolo divulgato dall'agenzia ANSA il 25 ottobre 2010 intitolato *Sarah: capezzone, stop violazioni segreto, atti siano riservati*. Nell'articolo si sottolineava la gravità della divulgazione di atti coperti da segreto istruttorio quali verbali, sms, intercettazioni, che invece di essere chiusi nel fascicolo andavano a "rifornire" ogni giorno i media di aspetti che non dovrebbero essere noti.

Nel frattempo chi non deve occuparsi delle indagini ha il tempo di rilevare una bizzarra somiglianza tra la vicenda legata all'omicidio di Sarah Scazzi ed una puntata della serie RIS trasmessa nel mese di Marzo. Ciò che viene rivelato è che nella nota *fiction* televisiva era stata anticipata la trama di un omicidio molto simile a quello che poi ha coinvolto la quindicenne di Avetrana. A rilevarlo sono i quotidiani ma anche i settimanali. Infatti proprio nell'edizione di "Dipiù" del 15 novembre esce un servizio che descrive questa somiglianza. Mentre le indagini proseguono la difesa di Sabrina prova a smuovere le acque ed inoltra una richiesta di riesame della misura cautelare applicate alla ragazza. La richiesta allega tutti gli elementi a favore di Sabrina, mentre la Procura continua ad allungare la lista degli elementi a carico.

Arriva il giorno della decisione del Riesame, nella giornata del 13 novembre. Secondo gli organi giudiziari si ritiene ancora sussistente il pericolo di fuga e di occultamento delle prove da parte di Sabrina, che quindi viene lasciata all'interno della struttura carceraria.

Il 22 novembre "Il Messaggero" scrive:

Sarah, Riesame: «Sabrina agì per gelosia.

Può fuggire e commettere altri delitti».

Nell'ordinanza le motivazioni per cui la ragazza resta.

in carcere: abile fin dall'inizio a depistare le indagini.

Il testo dell'articolo ripercorre i fatti del 26 agosto, esplicita il movente di Sabrina ed elenca le circostanze valutate del giudice per la conferma della misura cautelare.

Un nuovo tentativo della difesa viene fatto il successivo febbraio, quando si rivolge alla Cassazione per ottenere una nuova valutazione in merito alla misura cautelare. A questo ricorso fanno seguito diversi altri, con i quali gli avvocati dell'imputata cercano di rimettere in libertà l'assistita.

Tutti i tentativi risultano vani, e nonostante alcune motivazioni dei ricorsi risultino fondate, i giudici non acconsentono in nessun caso al rilascio di Sabrina dal carcere.

A gennaio del 2011 viene scoperto un nuovo rilevante dettaglio: uno dei diari di Sarah è stato sottratto alle mani degli investigatori, e non è mai stato rinvenuto. Questa circostanza porta a sospettare dell'intervento di uno dei familiari coinvolto nell'omicidio, intenzionato ad impedire la costruzione dello scenario che fa da sfondo a tutta la vicenda. Di questo dato ne parlano i giornali. Lo fa il "Nuovo quotidiano di Puglia" nelle edizioni del 20 e 21 gennaio, evidenziando come questa circostanza abbia portato a ritenere sussistente la possibilità di inquinamento delle indagini, circostanza al vaglio di carabinieri e procura.

Si arriva a febbraio. Negli ultimi mesi Michele Misseri è stato messo da parte, oramai rinchiuso nella cella di un carcere, ma la sua parte nella vicenda non è ancora terminata. Nei mesi tra dicembre 2010 e febbraio 2011 Michele scrive delle lettere indirizzate alle figlie e al difensore. Le lettere forniscono un percorso a ritroso in cui Misseri parte dalla affermazione del coinvolgimento dell'intera famiglia nel reato, e va pian piano accumulando su di sé tutta la responsabilità. Questi scritti non hanno alcuna rilevanza ai fini della tutela delle due donne, atteso che risultano inattendibili per gli investigatori e non ricevono alcun riscontro pratico durante le indagini.

Sempre quando Michele è in carcere si scoprono alcuni retroscena relativi ai rapporti interni alla famiglia Misseri. In particolare vengono in evidenza le difficili condizioni di vita che Michele era costretto sopportare. Le donne di casa lo maltrattavano, costringendolo a svegliarsi la mattina alle tre e a lavorare duramente per molte ore. Per di più l'uomo era mal nutrito. Queste circostanze vengono fuori solo in questo periodo e dalla sue stesse parole, riportate da "Libero" il 15 febbraio 2011:

Intervista a zio Michele.

"A casa era l'inferno. In carcere sono rinato".

"In famiglia erano solo lavoro e mazzate.

Guarda le mani, non sono più nere."

"Dicono: ti sei preso la colpa. E che dovevo fare? Sono suo padre"

Il titolo è eloquente, una famiglia in cui le donne dominano l'uomo e allo stesso tempo un padre che vuole proteggere la figlia. A questo punto il ruolo delle due donne nell'omicidio diventa ancora più evidente. Tuttavia allo stato dei fatti manca ancora qualche tassello per ricostruire l'intera vicenda.

Nel corso delle indagini pian piano si raccolgono alcuni elementi che evidenziano il ruolo svolto da Cosima Serrano, madre di Sabrina, figura fino ad ora rimasta parzialmente in ombra. Le attività svolte dalla donna il giorno della scomparsa non appaiono ancora chiare, proprio perché come detto le versioni dei tre Misseri non si conciliano. Inoltre Cosima rilascia informazioni che risultano finalizzate a celare alcune circostanze fondamentali. Da questi e molti altri indizi si ipotizza la partecipazione al delitto di Cosima. Il movente di Cosima, secondo l'opinione degli investigatori, si collega a quello della figlia Sabrina. Inoltre secondo altre informazioni raccolte dagli investigatori esistevano all'interno della famiglia Serrano delle tensioni irrisolte, che coinvolgevano Cosima e la sorella Concetta, e che probabilmente si erano riversate sulla piccola Sarah.

Ma ciò che conferma con assoluta certezza il coinvolgimento di Cosima e Sabrina nell'omicidio è un discorso di Michele Misseri, effettuato quando è da solo a bordo della propria automobile, il 5 ottobre, giorno precedente alla confessione dell'omicidio.

Nelle parole (in dialetto) di Misseri, ascoltate dei Carabinieri tramite una intercettazione, viene descritto il dramma che aveva coinvolto la loro famiglia, e si colgono significativi dettagli sul ruolo svolto dai tre componenti. Dal discorso intercettato appare chiaro come le diverse versioni di Michele Misseri in realtà siano il frutto di un progressivo sganciamento dai timori e condizionamenti che aveva sempre subito dalle donne della sua famiglia, in particolare dalla moglie nei confronti della quale era totalmente subordinato. In questa fase in cui le indagini si concentrano particolarmente anche su Cosima la donna viene presa di mira anche dai mass media, così come era avvenuto per la figlia Sabrina. A parlare della zia è infatti la "Gazzetta del Mezzogiorno" a pochi giorni dalla chiusura delle indagini. Il giornale scrive in proposito:

Inchiesta su Cosima, il PM sospetta di lei da sei mesi.

La mamma di Sabrina era iscritta da tempo nel registro degli indagati.

L'articolo mette in evidenza una questione che era rimasta ignota all'opinione pubblica: Cosima era già sospettata dell'inizio, e solo recentemente sono stati trovati gli elementi per costruire una accusa nei suoi confronti. Il quadro generale inizia a completarsi lentamente. Un importante passo avanti viene fatto a metà febbraio quando gli investigatori si concentrano sulla ricostruzione dei momenti in cui era stato occultato il cadavere di Sarah. Le circostanze note rendevano evidente che Michele non poteva aver fatto tutto da solo, ma che probabilmente si era avvalso dell'aiuto di due persone, da rintracciare probabilmente in persone a lui molto vicine e prontamente reperibili.

Questi sospetti vengono portati alla luce dal “Messaggero” il 16 febbraio 2011 nell’articolo:

Il giallo di Avetrana. Lo zio della vittima li avrebbe “convocati” vicino al pozzo per farsi aiutare a occultare il cadavere

In tre nascosero il corpo di Sarah, caccia ai due complici di Michele.

Molto vicini a Misseri, a inchiodarli sarebbero le intercettazioni.

L’articolo propone la nuova pista degli investigatori, che per il momento mantengono nascosti i nomi dei sospettati. L’attesa per la rivelazione delle loro identità dura poco, poiché nella giornata del 23 febbraio 2011, vengono identificati coloro che avrebbero aiutato Michele Misseri nella fase di occultamento del cadavere della nipote. Si tratta del fratello Carmine Misseri e del nipote Cosimo Cosma. I due vengono sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere, applicata dal Gip Martino Rosati.

Ad incastrarli sono alcune telefonate scambiate nella giornata del 26 agosto, alcune intercettazioni ambientali e gli alibi poco credibili forniti dagli stessi imputati. La notizia viene data dai giornali nella giornata di emissione dell’ordinanza. Nel giro di due settimane i due escono dal carcere poiché viene accolto il ricorso dei difensori. Cosimo Cosma non perde occasione per affermare la propria innocenza e approfitta di una intervista effettuata dal programma *Chi l’ha visto* per dichiarare la propria estraneità ai fatti. Nel frattempo il rapporto dei due sospettati con la famiglia Misseri subisce una brusca interruzione a causa di alcune interviste che vengono mandate in onda martedì 8 marzo dalla trasmissione *Porta a porta*.

Intanto un nuovo elemento giunge nelle loro mani degli investigatori. Nelle dichiarazioni della già citata Anna Pisanò emerge un fatto che le è stato riferito dalla figlia Vanessa Cerra. Il fatto è stato a quest’ultima narrato da Giovanni Buccolieri, titolare del negozio di fiori in cui la stessa lavora, e riguarda alcune circostanze verificatesi il 26 agosto prima dell’omicidio. Gli investigatori decidono quindi di ascoltare direttamente Giovanni Buccolieri, che aveva celato fino ad allora le informazioni, raccontandole solo ad alcune persone di fiducia. Egli, sentito il 9 aprile dai Pubblici Ministeri dichiara che il 26 agosto alle ore 13:30 circa, aveva visto in via Umberto I l’autovettura “Oper Astra SW” vicino alla quale si trovava la proprietaria Cosima Serrano, che si rivolgeva alla nipote Sarah Scazzi con tono minaccioso dicendole “mo ha ‘nchiana’ intra la macchina”, facendo un gesto perentorio con il braccio e con l’indice rivolto all’indirizzo di Sarah. La quindicenne viene descritta da Buccolieri turbata e con la testa china.

Oltre a Cosima l'uomo dice di aver intravisto un'ombra all'interno della vettura, probabilmente attribuibile ad una figura femminile. La dichiarazione potrebbe essere di fondamentale importanza, ma in sede di rilascio delle informazioni ai Carabinieri Buccolieri decide qualificare tale racconto come un semplice sogno da lui fatto recentemente. Questa circostanza viene riportata anche dai mass media, che parlano assennatamente del fioraio e delle sua doppia versione.

Il fatto non può certamente passare inosservato agli organi giudiziari, che decidono di iscrivere nel registro degli indagati il fioraio di Avetrana con l'accusa di falsa testimonianza, e alla sua dichiarazione non viene attribuita alcuna valenza probatoria.

Ci si avvia alla fase conclusiva è proprio il giudice per le indagini preliminari Martino Rosati ad essere al centro delle vicende. Egli il 26 maggio 2011 emette l'ordinanza con cui sottopone Sabrina e Cosima alla misura della custodia cautelare.

Ora che anche la terza sospettata è stata arrestata il quadro investigativo sembra completo. I mass media danno la notizia alla popolazione italiana tramite tutti gli strumenti a disposizione.

Il "Nuovo quotidiano di Puglia" aveva già dato "l'allarme" quando i PM avevano presentato la richiesta di misura cautelare a carico delle due donne.

Il Tg3 nella giornata del 27 maggio dà invece la notizia della misura già emessa ed applicata con un servizio intitolato *prima notte per Cosima*. Si evidenzia come anche la zia di Sarah sia stata incastrata da numerose circostanze. Finalmente è stato delineato il ruolo della donna, attenzionata dagli investigatori fin dai primi momenti dell'indagine ed ora venuta alla luce.

Le attività investigative continuano in attesa della chiusura delle indagini preliminari.

Nel frattempo il 30 maggio Michele Misseri viene rilasciato, poiché il giudice Rosati revoca la sua ordinanza di custodia cautelare. L'uscita dal carcere non è un sollievo per Michele, che anzi sente ancora di più il peso di ciò che è accaduto perché ora lui è libero mentre sua moglie e sua figlia sono in carcere. A rendere pubblico il suo stato d'animo è il programma "Matrix" che nella giornata del 1° giugno 2011 realizza un'intervista all'uomo dal titolo "Michele Misseri: L'ultima verità". Michele, da casa sua, parla tra le lacrime di come sia difficile stare fuori in questo momento. Vuole chiedere scusa alle due donne e dire loro che gli dispiace per quello che ha fatto. Smentisce alcune informazioni divulgate dai giornali, tra le quali ci sono i maltrattamenti e le influenze che avrebbe subito dalle donne di casa.

L'uomo insiste nel sostenere l'innocenza sia della moglie che della figlia e dà le giustificazioni idonee a difenderle. Poi conferma che se le due donne rimarranno in carcere porterà a compimento il progetto suicida di cui ha più volte parlato.

Intanto vanno avanti le attività di raccolta degli elementi di prova. I reparti investigativi dell'Arma si stanno impegnando in una serie di attività tecniche per analizzare le tracce biologiche e i DNA rinvenuti su alcuni oggetti acquisiti nel corso dei vari sopralluoghi presso casa Misseri.

Il paese attende la svolta che completi definitivamente il quadro relativo alla vicenda, per poi chiudersi nel suo silenzio. Sono passati undici mesi di indagini, e tanti colpi di scena hanno affollato la mente dell'opinione pubblica, urlati da giornali e televisioni. Ora bisogna chiudere la prima fase e allontanare dai riflettori la città di Avetrana. Mentre il paese aspetta Michele Misseri è già tornato alla propria vita "quotidiana", dedicandosi all'orto nel giardino di casa sua.

Nessun limite alla sua movimentazione è stato più autorizzato del sindaco di Avetrana, Mario De Marco, a parte l'obbligo di firma presso la stazione dei carabinieri. Proprio la voce di quest'ultimo risuona nell'aria il mese prima della chiusura delle indagini. A renderla nota è il "Corriere del Mezzogiorno" nell'articolo del 2 giugno 2011 che nel titolo parla dell'"ira" del sindaco. La voce del primo cittadino è piena di rabbia, "siamo stanchi" dice, e si lamenta per l'eccessiva attenzione prestata dai media all'intera vicenda. Si lamenta dello "show" che è stato realizzato in occasione dell'ultima intervista-choc di Michele, affermando che "il sistema di informazione ha oltrepassato ogni limite". Anche il vicesindaco Alessandro Scarciglia esprime il suo rammarico per l'immagine data dall'opinione pubblica della città pugliese. Le parole delle due principali figure di Avetrana risuonano forti, e fanno riflettere su come fino ad ora questo delitto che ha segnato la vita di due famiglie sia divenuto l'occasione di successo per molto mezzi di comunicazione.

Il 1° luglio 2011 si chiude la fase delle indagini preliminari con l'invio dell'informazione di garanzia a quindici persone, accusate di reati. Le prime della lista sono Sabrina Misseri e Cosima Serrano, accusate di concorso nel sequestro di persona e nell'omicidio di Sarah Scazzi. Ci sono poi Michele Misseri, Cosma Cosimo (nipote) e Carmine Misseri (fratello) accusati di soppressione del cadavere insieme alle due donne. Tra gli indagati compaiono alcuni degli avvocati che hanno difeso gli imputati, e che sono accusati di vari reati tra i quali patrocínio infedele, favoreggiamento personale, subordinazione aggravata, soppressione di documenti ed intralcio alla giustizia.

Nella lista troviamo anche Giovanni Buccolieri, come detto accusato di false dichiarazioni al Pm. Questi sono i principali capi d'accusa indicati nell'avviso di conclusione delle indagini. Ne parlano nella stessa giornata vari giornali, locali e nazionali. A conclusione delle indagini in molti decidono di riassumere le vicende dell'ultimo anno. Il 19 settembre 2011 il programma "Mistero" manda in onda un servizio dal titolo *il delitto di Avetrana. Ancora in cerca della verità*. Il servizio ripercorre le vicende del caso dalla scomparsa di Sarah il 26 agosto 2010 fino alla giornata in corso, raccontate dalla giornalista, accompagnata in sottofondo da una musica macabra che crea un'atmosfera di angoscia e di massacrante attesa.

Il 17 ottobre 2011 è previsto lo svolgimento dell'udienza preliminare, un'occasione di confronto tra le due donne in carcere, Sabrina e Cosima, e l'uomo oramai libero, Michele. Molti si interrogano su cosa succederà. Le valutazioni sui possibili sviluppi della vicenda vengono proposte dal Tg3 in un servizio mandato in onda lo stesso giorno e intitolato *forse un confronto*. L'udienza si svolge secondo quanto previsto, ed è caratterizzata dalle dichiarazioni spontanee di Sabrina Misseri che si dichiara innocente, quelle di Carmine Misseri e quelle di Michele Misseri che dice di essere l'unico colpevole dell'omicidio della nipote e consegna un memoriale di diciotto pagine, scritte di proprio pugno mentre si trovava detenuto in carcere.

Nel termine di circa una mese si conclude la fase dell'udienza preliminare. Ne dà notizia il Tg3 nel servizio del 21 novembre 2011 intitolato *omicidio volontario, sequestro di persona e soppressione di cadavere*. La giornalista che narra i fatti evidenzia le circostanze portate alla luce a questo punto dell'iter giudiziario, e focalizza l'attenzione sulle nove persone che sono state rinviate a giudizio.

Il processo inizia davanti alla Corte D'Assise di Taranto il 10 gennaio 2012. Gli imputati principali sono Sabrina Misseri, Cosima Serrano e Michele Misseri. Quest'ultimo durante una delle prime udienze fornisce la sua ultima versione dei fatti, ancora diversa dalle precedenti, in cui si dichiara responsabile dell'omicidio, causando la reazione del suo difensore, che durante la deposizione decide di lasciare l'incarico. Questa particolare vicenda viene riportata da numerosi giornali.

Il processo va avanti e vengono sentiti vari testimoni. I primi sono certamente i familiari di Sarah, quindi la madre, il fratello e la badante rumena.

Oltre a questi sono di fondamentale importanza gli amici di Sabrina, che come accennato in precedenza sono in grado di fornire importanti dettagli sui rapporti esistenti

tra Ivano e Sabrina, che sono alla base dell'omicidio. Anche i giornali seguono queste vicende e informano il pubblico sullo svolgimento del processo.

Appare evidente che mentre nelle aule del tribunale della Corte d'Assise si svolge il processo penale, un altro processo va avanti fuori. I mass media hanno avviato un vero e proprio dibattito mediatico, seguendo da vicino le vicende, divulgando fatti e notizie di rilievo, esprimendo pareri ed ipotesi sulla vicenda. Queste informazioni affollano giornali, televisione e reti telematiche per molti mesi. Nelle prime giornate di marzo 2013 si svolge la requisitoria del PM, che nella giornata del 5 marzo deposita la richiesta di ergastolo per Cosima e Sabrina e di reclusione per nove anni di Michele. A fare il punto sulla situazione è il Tg1 che nella stessa giornata manda in onda un servizio intitolato *chiesto l'ergastolo per Cosima e Sabrina*. Nel servizio si dà spazio anche ad una sintetica riepilogazione dei fatti così come ricostruiti nell'ultima versione dell'accusa, analizzando il ruolo svolto dai tre componenti della famiglia Misseri.

Viene dato spazio anche alla voce di Concetta Serrano, che si dichiara soddisfatta della richiesta di ergastolo, e che chiede che "il processo delle menzogne" venga concluso nel modo più giusto possibile. Il successivo 11 marzo è il turno della parte civile, e a parlare è l'avvocato della famiglia Scazzi. Il 15 marzo parlano gli avvocati di Cosima Serrano. Il 27 marzo è il turno della difesa di Sabrina, rappresentata dall'avvocato Franco Coppi. Quest'ultimo al termine della sua arringa chiede l'assoluzione per Sabrina per non aver commesso il fatto e addossa tutta la responsabilità su Michele. A riportare la notizia è il notiziario di Italia1 "Studio Aperto" nella stessa giornata nel servizio intitolato *Sarab: uccisa da zio Michele dopo che lei lo ha rifiutato*. La giornalista che resoconta la giornata appena trascorsa in tribunale dà rilievo alla "passione" con cui la difesa di Sabrina si è impegnata per tutelare la posizione dell'imputata. Un difesa che accusa fortemente Michele come unico centro del delitto, e critica aspramente le indagini svolte, perché gli investigatori sono stati "folgorati da un pregiudizio: la colpevolezza di Sabrina". Sempre "Studio Aperto" tre giorni dopo manda in onda un altro servizio che dà spazio alle parole di Michele, dal titolo: *zio Michele: mi tolgo la vita se condannano Cosima e Sabrina*. In questa fase l'uomo ha ripreso a proclamarsi unico colpevole, e addirittura si sente pronto a togliersi la vita se sua moglie e sua figlia dovessero essere condannate. Soffre per la lontananza dimostrategli dalle donne e spera un giorno nel loro perdono.

Le ultime parole di Michele espresse nel servizio fanno riferimento alle sue critiche condizioni psichiche e ai traumi subiti negli anni passati, il tutto ha contribuito a renderlo allo stesso tempo “Vittima e carnefice” di questa triste vicenda.

L’evoluzione delle udienze dibattimentali viene seguita attentamente dal programma *Quarto grado*, che ogni settimana fornisce la riepilogazione degli eventi accaduti e delle persone sentite in aula. Nelle varie puntate del programma che accompagnano il processo vengono discusse le deposizioni di alcuni testimoni, ed in particolare vengono analizzate le dichiarazioni della signora Emma Serrano, sorella di Concetta e Cosima, della supertestimone Anna Pisanò, del fioraio di Avetrana e dei suoi familiari. Un spazio considerevole è dedicato anche agli interrogatori degli imputati, e in particolare alle parole di Sabrina e Michele Misseri. Nell’analisi della deposizione di Sabrina si coglie l’occasione per scandagliarne la personalità. In alcuni programmi (non solo in *Quarto grado*) si cerca ancora di comprendere i comportamenti della ragazza e le opinioni di persone più o meno esperte si alternano per capire se le parole della ragazza siano sincere oppure no. Cosima Serrano invece ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere, pertanto non è possibile commentare la sua deposizione.

Ma i suoi silenzi sono sufficienti per dare origine ad una riflessione sulla sua personalità. Proprio *Quarto grado* dedica un lungo servizio alla figura di Cosima, tracciandone le caratteristiche essenziali ed evidenziando la sua condotta dal momento in cui aveva avuto origine la vicenda. Il servizio si intitola *Cosima e Sabrina: due donne alla sbarra*. Le prime parole con cui la donna viene descritta sono “megera e arpia”, come è stata appellata dagli abitanti di Avetrana, che nei tre anni dalla morte di Sarah ne hanno fatto “la dama nera” di Avetrana. Ma la parola che viene prevalentemente usata dalla voce che parla è “sfinge”, perché i “non ricordo” della donna sono stati davvero tanti nel corso dei mesi. Cosima è la “custode di segreti inconfessabili”, che si è spesso chiusa in un “silenzio cocciuto” mentre Sabrina rilasciava interviste e dichiarazioni ai giornalisti e improvvisava conferenze stampa. Ma nonostante il suo silenzio la donna ha presenziato a tutte le fasi della tragedia, compresa la veglia funebre del corpo di Sarah. Si parla di una “matrona” che difendeva le figlie da tutti “anche con le pietre”, e che pian piano è rimasta sola dentro la propria casa, mentre gli altri sono stati chiusi dietro le sbarre e Valentina era a Roma. Una donna “asserragliata nella casa degli orrori”, che apre alle persone esterne solo per cercare di “salvare il salvabile” e cercare delle prove che possano scagionare la figlia.

Dopo il ritratto della donna il servizio passa in rassegna il rapporto che lei aveva con il marito, rapporto che si era scoperto molto brusco e logorato dagli anni. Il servizio però non si ferma ai mesi del 2010, ma scava più a fondo nella vita dei Misseri, proponendo foto e video del matrimonio dei due coniugi e del matrimonio di Valentina, dove si vede una famiglia unita e felice. La ricostruzione del profilo di una donna realizzata davvero in maniera approfondita, rivelando particolari e immagini che probabilmente dovevano rimanere nascosti al pubblico, ma che sono diventati parte di quella triste vicenda che ha coinvolto l'intera famiglia.

Dopo l'ascolto di testimoni e imputati nelle udienze prendono la parola i difensori delle varie parti protagoniste del processo. Alcuni programmi televisivi dedicano le loro puntate all'analisi di ciascuna delle arringhe proposte dagli avvocati e al commento delle strategie di ogni parte processuale.

Lentamente ci si avvicina alla fase conclusiva del dibattimento. I toni si alzano nell'aula dibattimentale. Le voci delle due parti sono riportate dal servizio del giorno del Tg5 intitolato "stretta finale".

Al termine di tutte le udienze la Corte di Assise di Taranto, composta da otto giudici, si ritira per decidere la sentenza. Il luogo scelto per la discussione dei giudici è una base della Marina Militare, da dove alcuni giornalisti raccolgono le informazioni sullo sviluppo della fase decisionale e aggiornano lettori e telespettatori sulle ultime novità. Si crea un clima di forte *suspance*, in attesa della decisione che potrebbe cambiare la vita di alcune persone, e l'attenzione di tutta Italia si concentra nuovamente sulla piccola città di Avetrana. Tanto è stato detto su questo caso, ma finalmente arriva il 20 aprile 2013, giorno in cui la Corte D'Assise emette l'unica sentenza rilevante, quella penale. Sabrina e Cosima vengono condannate all'ergastolo per l'omicidio di Sarah Scazzi, mentre Michele a 8 anni per concorso nella soppressione del cadavere. I media sono pronti a dare la notizia alla collettività. Lo stesso giorno il quotidiano "La Repubblica" nell'edizione di Bari scrive: ***Sarah, ergastolo per Sabrina e Cosima, condannato a otto anni Michele Misseri.***

La sentenza della corte d'Assise di Taranto accolta dagli applausi: la cugina e la zia della ragazzina responsabili del delitto consumato nell'agosto del 2010. Pena leggermente ridotta rispetto alle richieste dei PM per il contadino accusato di soppressione di cadavere insieme al fratello e al nipote. La madre della quindicenne: "Ci speravo ma è sentenza amara". La difesa: "Verrà ribaltata". Misseri rischia un procedimento per autocalunnia.

L'articolo è eloquente già nel titolo, in cui viene sintetizzato ciò che di importante è avvenuto in quella giornata. Il contenuto riporta le reazioni espresse dalle varie parti e le motivazioni a sostegno della sentenza, senza esprimere giudizi a riguardo.

I telegiornali a loro volta commentano la notizia. Lo fa il Tg5 nel servizio dall'eloquente titolo *la mamma di Sarah: giustizia è stata fatta*. Il "clamore" della decisione ha scosso di nuovo il paese di Avetrana, e la frase riproduce quello che è il pensiero degli avetranesi, compresa la madre di Sarah. Ora chiedono di "poter tornare alla normalità", anche se sanno che "non è finita qui". A chiusura del servizio si torna di nuovo a riepilogare i fatti di quel terribile 26 agosto, e dal quadro finale emerge che la figura centrale di tutta la vicenda è stata fin dall'inizio Sabrina, che è stata "la protagonista indiscussa della ribalta mediatica".

Anche i programmi televisivi si soffermano sulla sentenza appena emessa. Spesso lo fanno riproponendo il video della lettura del dispositivo, altre volte arricchiscono il discorso con altre riflessioni.

Dopo la sentenza che ha segnato la vita della famiglia Misseri parla l'unica persona estranea ai fatti, Valentina.

La ragazza è rimasta sconvolta e dalla decisione e lo ha raccontato a "Mattino Cinque". La sua intervista viene riportata il 22 aprile da "Studio Aperto". Lei continua a sostenere l'innocenza delle due donne e si dichiara irritata per "l'inciviltà" dimostrata nel momento in cui è stata data lettura della sentenza e i presenti sono esplosi in un applauso. Secondo Valentina la decisione non ha portato giustizia, perché la vera giustizia era stata fatta il 6 ottobre 2010 quando suo padre aveva confessato l'omicidio. L'ultima parola che echeggia nella voce di Valentina è la "vergogna" che lei prova per il cognome che porta, ma che di certo non fa riferimento al legame che ha con Cosima e Sabrina, ingiustamente punite in questa vicenda.

Conclusa la ricostruzione dei fatti intercorsi fino al giudizio di primo grado è opportuno dedicare uno spazio a parte all'analisi dei programmi televisivi di approfondimento e a come questi hanno affrontato la vicenda. In questa analisi si traccia un quadro generale sulle modalità di approfondimento tipiche di ogni programma, a prescindere dalle singole puntate, alcune delle quali sono state inserite nella precedente narrazione dei fatti.

Tanti hanno dedicato uno spazio al caso di Avetrana nei tre anni che hanno condotto al primo grado di giudizio.

Per citare i più noti possiamo ricordare: *Chi l'ha visto*, *Matrix*, *Porta a porta*, *Quarto grado*, *L'altra metà del crimine*, *Mattino 5*, *Pomeriggio 5*, *Domenica 5*, *Un giorno in pretura*, *La vita in diretta*, *Domenica in*, *L'arena*, *I fatti vostri* e *Pomeriggio sul 2*. Tutti i direttori di questi programmi hanno ritenuto opportuno approfondire le vicende legate al caso, ma lo hanno fatto con modalità e con tempi diversi. Inoltre alcuni hanno dedicato qualche puntata fugace al caso, soffermandosi sugli sviluppi più eclatanti, mentre altri hanno analizzato in maniera quasi metodica l'evoluzione delle indagini e poi del processo. In questa sezione verranno analizzati solo i programmi in cui è stato riscontrato un notevole livello di approfondimento, e quindi quelli che hanno dedicato più spazio al caso Scazzi. Partendo dai programmi del gruppo Mediaset, quelli che si sono messi particolarmente in luce sono stati *Quarto grado* e *Domenica live*.

Quarto grado è il programma condotto da Salvo Sottile e Sabrina Scampini che va in onda ogni venerdì sera su Rete4. Esso si propone come principale obiettivo l'approfondimento dei delitti irrisolti, ed in ogni puntata analizza alcuni aspetti salienti dei principali casi di cronaca del momento.

Generalmente affronta quattro o cinque casi in ogni serata, dedicando ad ognuno di essi un tempo variabile tra i venti e i quarantacinque minuti.

Il caso di Avetrana viene affrontato in molteplici puntate. Nel periodo delle indagini preliminari il programma dedica alla vicenda poche puntate, collocate in specifici periodi caratterizzati da importanti svolte. La frequenza è di circa una puntata ogni due mesi, ma viene incrementata durante la fase processuale, quando diventa quasi a cadenza settimanale. L'obiettivo del programma è quello di analizzare lo svolgimento delle indagini e del processo. Le modalità di analisi della vicenda sono piuttosto simili in tutte le puntate mandate in onda. Inizialmente Sabrina Scampini propone un breve riassunto delle ultime vicende accadute, dopo di che in genere viene visionato il video di qualche dichiarazione. Nei mesi delle indagini preliminari vengono trasmesse le interviste fatte ora ai principali indagati ora alle persone informate sui fatti. Durante il processo invece vengono mandate in visione le deposizioni dei testimoni, gli interrogatori degli imputati e anche le arringhe di Pm e difensori di parte. Spesso vengono trasmessi anche dei servizi che riepilogano gli elementi principali raccolti relativamente ad un aspetto o una persona coinvolta nel caso. In questi servizi una voce racconta i fatti mentre scorrono le immagini delle riprese fatte durante le indagini o durante il processo. Ma le immagini proposte non fanno riferimento ai soli fatti successivi all'agosto 2010.

Ogni video propone in maniera ricorrente le fotografie ed i video che ritraggono Sarah Scazzi in vari momenti della sua vita. In alcuni casi vengono proposti anche filmati relativi alla famiglia Misseri, insieme ad alcune fotografie, tutti risalenti a diversi anni precedenti la commissione dell'omicidio. È quindi evidente che spesso per rendere più interessanti i servizi si va a indagare nella vita privata dei principali protagonisti, scrutandone ogni particolare e introducendosi negli eventi del passato. Grande risalto si dà alle esclusive, ovvero i video che il programma manda in onda "in prima visione". Uno di questi è il filmato che ritrae Sabrina Misseri e Cosima Serrano in carcere, accompagnate dagli agenti di custodia. L'immagine delle due donne prive della libertà personale mentre vengono accompagnate in cella viene riproposta decine di volte nello stesso servizio. Continuamente vengono inquadrati i loro volti, e, mentre queste immagini passano davanti agli occhi dei telespettatori più e più volte, le persone presenti in studio si soffermano sui particolari (quanto siano magre o in salute) e sui vestiti indossati dalle due donne. In questo caso le immagini, accompagnate da un motivo musicale scelto *ad hoc*, assumono un ruolo attrattivo di primaria importanza per chi le guarda, un ruolo che viene ancor più enfatizzato dalla costante riproposizione delle stesse. Dopo la proiezione dei filmati di vario genere cui si è fatto cenno puntualmente si avvia un acceso dibattito in studio, che vede protagonisti alcuni ospiti "fissi" del programma. Tra questi ricordiamo la giornalista Barbara Palombelli, Massimo Picozzi (medico, psichiatra, docente universitario e criminologo), Alessandro Meluzzi (psichiatra, politico ma soprattutto criminologo), ed il generale dei carabinieri Luciano Garofano. Ognuno di loro fornisce il proprio contributo nelle materie di competenza, ma tutti esprimono anche riflessioni generali sull'intero caso. Oltre agli ospiti "fissi" nelle puntate possono essere presenti altre figure, tra le quali generalmente si individuano alcuni protagonisti della vicenda (testimoni), gli avvocati di parte o ancora altri esperti chiamati occasionalmente. Immane sono i collegamenti con gli inviati presenti presso varie postazioni, ora da casa Scazzi, ora da casa Misseri, ora dal Tribunale di Taranto. Le principali figure che si dedicano al caso Scazzi e realizzano numerosi collegamenti ci sono Remo Croci e Filomeno Rorro. Nelle loro dirette forniscono gli ultimi aggiornamenti e quando riescono a realizzare qualche intervista ne riportano i risultati. Una ulteriore caratteristica tipica di ogni puntata è l'inserimento di approfondimenti di tipo tecnico sugli elementi di prova raccolti, i quali vengono analizzati e talvolta spiegati al pubblico da figure esperte. Per fare degli esempi si posso citare: il caso in cui viene presentato un plastico che riproduce casa Misseri e la spiegazione della

ricostruzione formulata dagli investigatori, o ancora l'analisi dei risultati acquisiti dei tabulati telefoni realizzata con l'ausilio di un esperto in comunicazione, o l'esposizione di alcuni campioni che riproducono gli elementi di prova raccolti e la spiegazione fornita dal generale Garofano. Questa è in linea generale la struttura del programma *Quarto grado*, in cui si rileva una tendenza a focalizzarsi su alcuni concetti e a discuterne a lungo in studio, alternando le "autorevoli opinioni" di persone più o meno esperte, cercando di giungere ad un'analisi compiuta dell'argomento oggetto di discussione.

L'altro programma che ha analizzato a fondo la vicenda è *Domenica live*, condotto da Barbara d'Urso e in onda ogni domenica pomeriggio su Canale5. L'approccio al caso di cronaca di questo programma è nettamente diverso da quello appena analizzato, perché il programma della d'Urso si propone lo scopo principale di intrattenere i telespettatori durante il pomeriggio domenicale, raccontando fatti della vita reale e notizie gossip. La parte dedicata alla cronaca in genere ha una durata che varia tra i trenta e i sessanta minuti, ed è proprio in questa sezione che viene collocata l'analisi del caso Scazzi. La frequenza con cui questo caso viene trattato risulta certamente minore di quanto è stato rilevato per *Quarto grado*, proprio per il diverso stile e finalità insite al programma.

Le puntate dedicate alla vicenda sono poche, distribuite lungo i tre anni considerati in modo abbastanza uniforme, a parte alcuni periodi in cui si verificano vicende maggiormente significative. Il modo di approccio alla vicenda è molto semplice, durante la puntata viene intervistato uno dei protagonisti della vicenda, sia esso uno degli indagati sia un testimone oppure un esponente della famiglia offesa. L'intervista viene talvolta realizzata dal vivo (come accade ad esempio per Anna Pisanò, la supertestimone), in altri casi avviene in collegamento, (come per Concetta Serrano). L'intervista viene condotta esclusivamente da Barbara d'Urso. A volte vengono mostrati i video di qualche evento particolare o di qualche dichiarazione fornita da altri soggetti, e poi se ne discute in studio. Una caratteristica particolare dell'approccio della conduttrice è costituito dalle frequenti domande di carattere personale che lei rivolge ai suoi ospiti.

Domande sullo stato d'animo, sull'opinione che hanno di altre persone coinvolte nella vicenda, ma anche richieste di spiegazioni su fatti del passato. Barbara d'Urso cerca sempre di dare un taglio umano alle sue interviste, mostrandosi vicina ai sentimenti delle persone ed interessata a comprenderli a fondo. Il risultato però è un'indagine che scava forse un po' troppo a fondo nell'animo degli intervistati, rivolgendo loro delle domande

che talvolta non possono ricevere alcuna risposta, senza attenersi ai fatti essenziali per ricostruire la vicenda di interesse.

Questo è lo stile proposto da *Domenica live*, che risulta essere uno dei programmi più seguiti dai telespettatori.

Passando al gruppo Rai sono diversi i programmi da analizzare. Il primo in ordine di approfondimento della vicenda è certamente *Porta a porta*, condotto da Bruno Vespa. Questo tratta vicende politiche e di cronaca e va in onda su Rai1 in seconda serata. Lo spazio dato al caso Scazzi è notevole, poiché viene dedicata in media una puntata al mese, sia nei mesi interessati dallo svolgimento delle indagini sia durante il processo. L'attenzione per le indagini si concentra prevalentemente sui primi mesi (ottobre e novembre), durante i quali vengono mandate in onda più puntate dedicate al caso. Le modalità di analisi della vicenda riprendono un po' quelle già viste in riferimento al programma *Quarto grado*. Ogni puntata si apre su uno specifico argomento relativo al caso di cronaca di riferimento. Tale argomento viene ampiamente affrontato nel corso della puntata, e solo residualmente a volte si affronta l'analisi di un ulteriore aspetto del caso. In studio sono sempre presenti ospiti con competenze più o meno specializzate, dal giornalista e scrittore, all'avvocato, al criminologo, allo psichiatra, al magistrato. Nella fase delle indagini preliminari vengono spesso proposti dei servizi che ripercorrono i fatti noti, sia secondo la ricostruzione degli inquirenti, sia secondo le dichiarazioni degli indagati. Ai servizi si alternano i video delle interviste vecchie e nuove fatte ai protagonisti della vicenda. Frequenti sono anche i collegamenti con gli inviati presenti sui luoghi in cui si sono svolti gli ultimi eventi di interesse, per raccontare al pubblico le informazioni più importanti. Il *format* utilizzato durante la fase dibattimentale non è molto diverso. In studio ci sono sempre le stesse tipologie di ospiti, ma oltre a loro ci sono altri ospiti in collegamento, affiancati da un inviato. Si sceglie sempre un argomento su cui discutere e si tende a focalizzarsi sullo stesso per tutta la puntata. Vengono mandati in onda i video che propongono porzioni delle testimonianze rese in aula dibattimentale. Accanto a queste vengono offerte le immagini delle interviste fatte dagli inviati del programma agli avvocati, ai testimoni e agli imputati. A volte ci sono collegamenti con inviati che forniscono gli ultimi aggiornamenti sul caso. Caratteristico è il plastico che viene utilizzato in più di una puntata per ricostruire la dinamica dell'omicidio. È un plastico in 3D che riproduce esattamente ogni stanza di casa Misseri, e che appare ancora più dettagliato e realistico di quello utilizzato nelle puntate del programma *Quarto grado*.

Queste sono le caratteristiche essenziali dell'approfondimento fornito da *Porta a porta*, un programma che segue davvero da vicino i casi di cronaca e vi dedica numerose puntate della durata variabile tra i sessanta e i centoventi minuti. I mezzi di approfondimento prescelti sono i servizi e la discussione in studio, che si basa sulle opinioni espresse da persone che nella maggior parte dei casi hanno competenze specifiche. Gli ospiti non sono fissi, sebbene ci siano alcune figure che quasi sempre vengono chiamate ad esprimere il loro parere sulla vicenda, prima fra tutte la criminologa Roberta Bruzzone. Il tutto viene incorniciato dalle parole del presentatore, Bruno Vespa, che spesso si abbandona a considerazioni esplicite su quanto discusso e non si astiene dall'evidenziare il forte valore morale degli argomenti trattati.

In seconda posizione per interesse riservato alla vicenda si colloca il programma *Chi l'ha visto*, condotto da Federica Sciarelli ed in onda ogni mercoledì in prima serata su Rai3. Questo programma si occupa dei casi di scomparsa e dei misteri insoluti, e quindi non può non interessarsi alla vicenda Scazzi. Infatti le prime puntate dedicate al caso iniziano dopo la scomparsa di Sarah, nel mese di settembre. In quella fase il programma cerca di fornire ai telespettatori tutte le notizie possibili sulla ragazza scomparsa per far in modo che chi è al corrente di qualche informazione la fornisca al più presto alla redazione. Quindi nelle puntate di settembre la conduttrice riepiloga le circostanze note e si collega con casa Scazzi, dove sono sempre presenti i genitori di Sarah, accompagnati da una delle nipoti e a volte dall'avvocato di fiducia.

Si cerca di ricostruire quanto accaduto il 26 agosto, giorno della scomparsa, e si raccolgono tutti gli elementi in possesso sulle possibili piste appoggiate dagli investigatori. A tale proposito vengono proposti vari video che indicano gli elementi raccolti e frequenti sono le proiezioni di immagini e filmati ritraenti la piccola Sarah. Questo è il target utilizzato fino alla puntata del 6 ottobre, durante la quale viene comunicato in diretta ed in esclusiva assoluta il ritrovamento del corpo di Sarah, così come è stato esposto in precedenza. Da quel momento l'organizzazione delle puntate cambia, perché non si tratta più di un caso di scomparsa ma di un omicidio, del quale bisogna individuare il responsabile. Le successive puntate sono proposte in occasione di eventi significativi, prima nella fase delle indagini poi durante il processo, ma senza concentrarsi particolarmente sul caso. Lo spazio temporale dedicato alla vicenda si restringe notevolmente, poiché il caso non rientra tra quelli tipici del programma, non trattandosi più di una scomparsa.

Ciò che viene proposto nelle puntate è un aggiornamento sulle ultime vicende. Dopo una breve introduzione fornita dalla presentatrice, vengono mandati in onda dei servizi che propongono le attività svolte dagli inviati nelle località principali della vicenda, Avetrana e Taranto. Altre volte gli inviati sono in collegamento da quegli stessi luoghi e raccontano le ultime informazioni venute alla luce. Sono proposte le interviste fatte ai protagonisti. Nella fase delle indagini vengono riepilogati gli elementi raccolti e formulate le ipotesi delittuose attraverso appositi servizi. Durante il dibattito invece si dà spazio alle immagini dell'aula dove si svolgono le udienze, e viene data una panoramica sulle attività svolte e sulle persone intervenute. Sono proposte anche porzioni delle udienze, spesso interrotte dal commento in sottofondo di una voce che spiegava i dettagli visibili e non visibili nel video. Poche puntate sono caratterizzate dall'intervento di ospiti chiamati a commentare la vicenda, tra i quali ci sono i familiari della piccola Sarah.

Un altro programma che ha approfondito la vicenda è *Un giorno in pretura*, condotto da Roberta Petrelluzzi, in onda su Rai3. È il programma più longevo del canale, e offre una prospettiva di analisi diversa da tutte quelle degli altri programmi. La funzione perseguita è quella di approfondire i principali processi in corso e comprenderne le dinamiche. Il metodo utilizzato è molto semplice e al tempo stesso funzionale, ed impiegato anche in riferimento al caso Scazzi.

Vengono proposti i filmati delle udienze, e tra l'uno e l'altro la presentatrice spiega le questioni più complesse e di difficile comprensione, così da creare un filo conduttore che rende il discorso più chiaro agli spettatori. Non c'era spazio per le opinioni o per i dibattiti, ciò che conta sono solo i fatti. Ai video delle udienze (soprattutto le arringhe degli avvocati) si alternano altri filmati che ripercorrono le vicende verificatesi, accompagnati da una voce in sottofondo che spiega quanto viene mostrato. Si crea quindi un percorso lineare che aiuta il pubblico a comprendere concretamente quanto sia accaduto, lasciando ad ognuno il commento sui fatti. Il programma ha una durata variabile, fino ad un'ora circa. La singolarità dell'approccio risulta essere, a parere di chi scrive, l'arma vincente per offrire un vero servizio di approfondimento condotto in modo oggettivo e scevro da messaggi che possano influenzare gli ascoltatori.

Andando ancora oltre troviamo il programma *I fatti vostri*, condotto da Giancarlo Magalli ed in onda su Rai2 ogni mattina prima di pranzo. Anche questo è uno dei programmi più longevi, ed è finalizzato ad intrattenere il pubblico con ospiti, giochi e notizie.

Anche qui trova spazio il caso Scazzi, al quale sono dedicati circa venti minuti di alcune puntate, in occasione di eventi significativi, principalmente durante il processo di primo grado. Il *format* utilizzato è simile a quelli utilizzati dalla maggior parte dei programmi analizzati. In studio generalmente c'è uno o più esperti che discutono con il conduttore sull'argomento del giorno. Spesso la figura dell'esperto è rappresentata dall'avvocato penalista Nino Marazzita. Sempre presenti sono i collegamenti con gli inviati presenti in tribunale, i quali oltre a narrare gli ultimi avvenimenti intervistano ogni volta una figura coinvolta nella vicenda, (in particolare gli avvocati delle varie parti). Spesso vengono mostrati i filmati che ripropongono porzioni delle udienze svolte. Tutto è affrontato in maniera semplice ed essenziale, utilizzando gli aggiornamenti degli inviati e l'intervento di persone esperte in materia penale e scientifica. Poco spazio è lasciato a commenti sterili e generici sulla vicenda, poiché il fine perseguito è quello di aggiornare il pubblico sui fatti più importanti accaduti negli ultimi giorni e ragionare sugli stessi in modo logico. Oltre alla semplicità della struttura un pregio del programma è lo spazio temporale dedicato alla cronaca, il quale generalmente non si prolunga oltre i venti minuti.

Al termine di tale ricostruzione è utile trarre alcune conclusioni. È stato sottolineato l'intervento costante dei mass media che seguono da vicino tutti gli sviluppi delle indagini e poi del processo. Alcuni lo fanno per fini informativi, altri vanno ad approfondire varie questioni relative al caso, dedicandovi intere serate.

Ma ciò che più colpisce è che i media non si fermano alle informazioni che ordinariamente vengono trasmesse dagli investigatori o da altro personale direttamente impiegato nella vicenda. I giornalisti vanno oltre, e vanno a cercare l'intervista al supertestimone, l'immagine o il filmato esclusivo, l'informazione segreta, l'atto ancora coperto da segreto istruttorio, violando quel regime di riservatezza che dovrebbe essere proprio di ogni indagine e di ogni processo. La presenza costante e assillante dei media può andare anche ad ostruire il normale svolgimento delle attività. Ciò è accaduto, in riferimento al caso Scazzi, durante le indagini preliminari, quando in varie occasioni le strategie e gli sforzi dei carabinieri sono stati mandati in fumo a causa dell'intervento dei mass media. I giornalisti avevano "preso d'assalto" le caserme dei militari dove si stavano svolgendo le indagini. Quindi, ogni qualvolta una persona informata sui fatti giungeva a rilasciare la propria dichiarazione, trovava all'uscita i giornalisti, i quali erano pronti ad acquisire subito tutte le informazioni rivelate agli investigatori. Inoltre, prima del ritrovamento del corpo di Sarah, l'eccessiva attenzione prestata da giornali e televisione al

caso Scazzi ha costretto i carabinieri a continuare le ricerche della ragazza in luoghi oramai privi di indizi e impiegando tempo prezioso che doveva essere dedicato ad altre attività. Un'altra problematica che si è verificata ha riguardato l'attitudine dei giornalisti a cercare le informazioni da tutte le persone disponibili, cercando anche oltre i confini tracciati dagli investigatori. Questa voglia di "scovare la notizia" li ha portati ad intervistare persone che non erano ancora uscite allo scoperto. Questo atteggiamento ricorre spesso in tanti casi di cronaca, e generalmente i giornalisti si vantano di aver raggiunto traguardi superiori a quelli degli investigatori. L'effetto che questo atteggiamento ha avuto sulle indagini cui ci riferiamo è stato deleterio, perché se i carabinieri avevano scelto di attendere un certo periodo prima di sentire una persona e questa nel frattempo era stata intervistata dai giornalisti la loro strategia aveva perso ogni utilità.

Tanti sono quindi i problemi legati all'intervento dei media nei casi di cronaca, specialmente durante le indagini. Il quadro che emerge segnala la presenza invadente dei media nella vita quotidiana, sempre proiettati ad aggiornare la popolazione sugli ultimi risvolti, applicando spesso un filtro sulle informazioni divulgate e influenzano le opinioni e le conoscenze dei fatti. Con questo non si vuole esprimere una condanna, ma soltanto constatare l'enorme portata dell'attività svolta da tali strumenti di comunicazione. In riferimento al caso Scazzi è stato evidenziato in maniera chiara quanto l'attività informativa svolta dai media abbia influenzato l'opinione pubblica, determinando le conoscenze e le riflessioni di una consistente porzione dei fruitori di giornali, televisioni e siti web.

Poiché l'obiettivo non è esprimere condanne né giudizi si è scelto di chiudere questa sezione con le parole di un noto sociologo italiano, Domenico De Masi, attualmente impiegato presso l'università "La Sapienza" di Roma. Egli si è espresso sull'intervento dei mass media nella vicenda Scazzi quando ancora si era ai primi mesi delle indagini, ma aveva già colto a fondo l'essenza dell'attività che avrebbero svolto i mass media durante tutta la vicenda. Le sue parole sono forti, ma esprimono un pensiero su cui è giusto riflettere. Questi alcuni suoi commenti riportati dall'agenzia ANSA il 25 ottobre 2010 nell'articolo intitolato *Sarah: De Masi, "il più grande atto di pornografia sociale*:

"È il più lungo, ampio, esteso atto di pornografia sociale che sia mai compiuto in Italia... cinquanta giorni di martellamento continuo e folle su una vicenda che è stata sviscerata in tutti i suoi aspetti, anche da persone totalmente incompetenti, che si sono improvvisate detective, psicologi, psichiatri".

De Masi parla di “una grande gara dell’incompetenza e della cafonaggine, e anche della crudeltà... una gara tra televisioni che va avanti da settimane. Per evitare assuefazioni degli spettatori e alzare il tiro, si è arrivati alla *fiction*”. Lo psicologo ha parole dure anche per gli avvocati delle parti: “Gli avvocati hanno capito che oramai il fatto di essere innocente o colpevole viene influenzato soprattutto dall’opinione pubblica e quindi si allarga il tribunale alla piazza pubblica, come fanno anche i magistrati quando fanno uscire dal tribunale informazioni e materiale sulla fase istruttori. In un certo senso gli avvocati sono costretti ad andare in queste tribune pubbliche, altrimenti i loro clienti ci rimettono la libertà. L’immagine dei loro assistiti nel mondo, ancor più che della effettiva sentenza, viene creata e influenzata dai vari Bruno Vespa in televisione”. Con queste significative parole, espresse da un esperto in sociologia, si chiude questa ultima porzione della trattazione.

CONCLUSIONE

Al termine del percorso di indagine che si è sviluppato nelle pagine di questo elaborato è necessario tracciare una quadro di sintesi dei risultati riscontrati e delle dinamiche apprese relativamente al fenomeno mediatico. L'indagine proposta è partita dall'origine, cioè della nascita dei principali mass media: i quotidiani, la televisione, la radio ed internet. È stato evidenziato il percorso compiuto nel trascorrere degli anni, ambientato in diversi periodi storici, culturali ed economici, che hanno influenzato in maniera determinante il ruolo e le attività dei media. Tale percorso è stato spesso ostacolato da censure, limitazioni, persecuzioni, ma anche i contesti sociali, politici ed economici che facevano da sfondo hanno influenzato l'evoluzione dei media. Ciò che è cambiato in maniera evidente nel corso degli anni è stato il fine perseguito. Il punto di partenza era in tutti i casi fornire una informazione agli spettatori. C'è stato poi il periodo dei vari movimenti di idee, in cui i mass media erano il mezzo di sostegno delle varie correnti di pensiero. Si è poi passati a interessi più commerciali, creando dei messaggi semplici e facilmente comprensibili per divulgare i contenuti dei media ad un ampio pubblico. Negli anni più recenti, accanto alla funzione informativa, hanno assunto una posizione di rilievo anche le componenti della pubblicità e dell'intrattenimento. Attualmente le funzioni svolte dai mezzi di comunicazione sono molteplici: da una parte l'informazione e l'approfondimento di numerose tematiche culturali e di attualità, dall'altro la gestione della pubblicità e dell'intrattenimento, quest'ultimo ottenuto attraverso modalità differenti in relazione al mezzo di comunicazione (radio, televisione, giornali) e alla politica di gestione dei responsabili (pubblici o privati) del servizio. Il percorso tracciato all'interno della presente trattazione ha quindi consentito di giungere gradualmente alla configurazione odierna dei mezzi di comunicazione di massa, che è stata il punto di partenza dell'intero studio.

Conclusa questa prima analisi sulle dinamiche interne ai mezzi di comunicazione di massa la trattazione si è spostata su un ulteriore livello di indagine, cercando di comprendere quanti e quali siano gli effetti che i mass media sono in grado di produrre sui destinatari dei messaggi da loro divulgati.

Per giungere a questo dato è stata analizzata l'intera fase evolutiva della *Communication Research*, ossia il complesso di studi che sono stati condotti sin dagli anni

Venti per comprendere quale sia il potere di influenza dei mass media e quali gli effetti prodotti.

Il percorso è partito dalle teorie formulate nei primi anni di studio, tra le quali spiccava la *Bullet Theory*. Tutte erano concentrate su una concezione deterministica ed indifferenziata dell'impatto dei media sugli individui, impatto che sembrava in grado di prodursi in un breve termine temporale. Negli anni successivi si è giunti ad una fase intermedia dello studio, momento in cui iniziava a consolidarsi l'idea che gli effetti prodotti dai media potessero essere differenziati e "mediati" da filtri di varia natura, individuale o sociale. Negli anni più recenti si è pervenuti alle teorie di ultima generazione. Tra le più importanti e oggetto di esposizione sono state individuate: la teoria dell'agenda *setting* (la più diffusa e accreditata), la *cultivation theory*, l'ipotesi del *knowledge gap* e la teoria della spirale del silenzio. A parte i diversi contenuti affrontati queste teorie si trovano accomunate da una serie di constatazioni di base, che rappresentano un significativo passo avanti rispetto agli studi precedenti. Esse affermano che gli effetti prodotti dai mass media hanno carattere cumulativo e si producono in un lungo termine temporale. Inoltre ritengono che tali effetti siano in grado di determinare la strutturazione e/o ristrutturazione delle immagini della realtà che ogni individuo crea. Queste immagini risultano essere la sommatoria di una serie di schemi (rappresentazioni sociali) attraverso i quali ogni individuo sintetizza ciò che apprende sulla realtà. A sua volta l'apprendimento, secondo queste teorie, sembra svilupparsi attraverso il riferimento a due tipi di fonti, l'esperienza personale e diretta e le informazioni di origine socioculturale. Queste constatazioni servono a comprendere il forte impatto prodotto dai messaggi mediatici. Solo dopo diversi anni di indagine sul fenomeno mediatico gli studiosi hanno compreso che i media sono in grado di svolgere il ruolo di costruttori psicosociali della realtà.

Accanto a queste constatazioni, che hanno dato una prima visione generale sugli effetti prodotti dai mass media, la trattazione ha approfondito una serie di ulteriori studi che si sono focalizzati su una particolare tematica frequentemente affrontata dai mass media, ovvero le notizie relative ai crimini. Quotidianamente veniamo "bombardati" da numerose notizie di attualità, fornite da giornali, telegiornali, radio e internet, che ci tengono informati sugli ultimi fatti di rilievo avvenuti. Tra le notizie di attualità occupano un posto di primo piano le cronache dei vari crimini che vengono commessi nella nostra società. Queste campeggiano sulle prime pagine dei quotidiani, nei telegiornali e anche nei programmi di approfondimento televisivi.

La diffusione di tali dati ha effetti molto rilevanti, ancor più caratteristici di quelli generici di cui si è appena parlato. Tali effetti non si limitano a modificare la percezione della realtà, ma influenzano anche il sistema di valori e le scelte comportamentali degli individui. Per questo motivo si è deciso di dedicare la rimanente porzione di trattazione al tema della rappresentazione del crimine fornita dai mass media. Il tema ha costituito il cuore dell'elaborato, ed è stato affrontato sotto molteplici aspetti. Prima di tutto sono state esaminate le teorie proposte in merito agli effetti che tali rappresentazioni si ritiene possano produrre sui destinatari dei messaggi. In riferimento a tali teorie sono state evidenziate tre linee di tendenza. La prima fa capo alla constatazione che la rappresentazione del crimine e della violenza abbia un effetto inibitorio sulle pulsioni aggressive degli individui, ragion per cui coloro che vengono esposti a scene di violenza si lasciano talmente coinvolgere dalle sequenze che scorrono sullo schermo, da subire una attenuazione delle loro pulsioni istintuali violente. Tipica espressione di questa ideologia è risultata essere la teoria della catarsi. Un secondo gruppo di studi preso in considerazione confluisce verso una diversa soluzione, ossia che guardare la violenza in tv non sia dannoso in quanto ciò non stimola condotte aggressive negli spettatori, né riesce a diminuirle. Una posizione quindi abbastanza neutrale, come quella sostenuta da George Gerbner, il quale ritiene i media siano un valido mezzo di affermazione delle regole tradizionali esistenti all'interno di una società, e che svolgano questo ruolo anche attraverso le immagini della violenza. L'unico pericolo che egli riconosce nei media è legato alla possibilità che le rappresentazioni frequenti del crimine possano generare un collettivo stato di ansia e di angoscia. A queste due interpretazioni degli effetti legati alla rappresentazione del crimine dei media se ne oppone una terza. Questa si basa sulla valutazione che la violenza rappresentata possa fungere da stimolo per l'aggressività e la violenza degli spettatori, incoraggiandone i comportamenti antisociali. I sostenitori di questa tesi hanno ravvisato tre tipologie di conseguenze dovute all'esposizione alla violenza mediatica: un effetto di apprendimento delle condotte criminali, un effetto disinibitorio con conseguente aumento dell'aggressività e delle condotte violente, e un effetto desensibilizzante (assuefazione al male). All'interno di questo filone di pensiero si colloca perfettamente la teoria del suicidio per imitazione, meglio nota come teoria dell'effetto Werther, proposta da David Phillips.

Egli ha individuato la presenza di un effetto imitativo quale fattore determinante della condotta delle persone, le quali agiscono sulla base di ciò che ha fatto qualcun altro, spesso proprio sulla base delle notizie di suicidi appresi dai mezzi mediatici.

Tale discorso si applica anche ad altre tipologie di reati (omicidi, rapimenti) e a particolari figure criminali (serial killer).

Questo terzo filone ideologico è quello che ha riscosso maggiori consensi tra gli studiosi, pertanto oggi molti ritengono che ci sia una positiva relazione tra violenza osservata sullo schermo e conseguenti comportamenti aggressivi degli spettatori.

Dopo questo primo approccio alla questione crimine e mass media l'elaborato ha affrontato ulteriori approfondimenti sull'argomento. A tal proposito è stata presa a riferimento una ricerca condotta dall'Università Cattolica del Sacro Cuore nel 2001, avente ad oggetto il tema: "Rappresentazione televisiva del fenomeno criminale". Lo studio era stato realizzato su base empirica, basandosi sull'analisi di dati e notizie riguardanti un unico argomento, la criminalità, attinti dalla televisione in un dato periodo di tempo. Dai risultati ottenuti sono state apprese importanti informazioni circa i contenuti più ricorrenti offerti dai media. In primo luogo è stato possibile comprendere quale sia l'incidenza delle notizie criminali su quelle generali, evidenziando una netta prevalenza delle prime a scapito delle seconde. Secondariamente si è potuto quantificare la percentuale di notizie alle quali era stata attribuita una qualifica criminale, ottenuta tramite l'uso di particolari espressioni lessicali ed immagini. Sotto questo profilo lo studio ha rivelato che almeno la metà delle notizie divulgate aveva ricevuto tale "etichettatura". Altrettanto interessante è risulta essere l'individuazione delle categorie criminali alle quali era stato dato maggiore spazio all'interno dei notiziari mediatici (i più frequenti nello studio sono risultati essere quelli relativi a criminalità politica e terroristica, crimini violenti incluso l'omicidio, reati colposi ed ambientali e criminalità femminile, reati contro il patrimonio). Un ulteriore spazio è stato dedicato all'approfondimento delle modalità scelte per rappresentare i diversi fenomeni criminali. Un interessante momento dell'indagine condotta dall'Università Cattolica è stato poi rappresentato dal confronto tra i dati di criminalità registrati autonomamente tramite il monitoraggio mediatico ed i dati relativi alla criminalità registrata dall'ISTAT. Tramite questi dati è stato possibile realizzare un confronto tra criminalità rappresentata dai media e criminalità reale, rilevando in alcuni casi delle difformità non di poco conto.

Altrettanto importante è risultata l'analisi effettuata sulle singole componenti di analisi criminologica: fatto, reo-autore, agenzie del controllo formale, vittima.

Queste componenti sono state attenzionate in maniera precisa ed è stato estrapolato il quantitativo spazio-temporale dedicato ad ognuna di esse. Le più approfondite sono risultate essere le agenzie di controllo sociale e il fatto.

Andando avanti lo studio si è focalizzato sugli indici di gravità attribuiti alle varie categorie criminali e li ha confrontati con la gravità riconosciuta della legge penale a quelle stesse tipologie di crimini, riscontrando alcune disuguaglianze.

Il successivo livello di analisi della trattazione si è focalizzato sul più importante mezzo di comunicazione di massa, la televisione, che per sua natura ha le più elevate capacità di influenza della componente sociale. A tale proposito è stata presa in esame un'ulteriore ricerca condotta su un gruppo di giovani in età adolescenziale e pre-adolescenziale, per comprendere quel sia la percezione dei fenomeni violenti e criminali e quali siano gli effetti prodotti in particolare su tali fasce di popolazione. La ricerca ha permesso di comprendere che il mezzo televisivo occupa uno spazio di primo rilievo nella vita dei giovani, ma conforta sapere che viene utilizzato in modo critico. Infatti è stata dimostrata una certa libertà nella scelta dei programmi da vedere ma anche una capacità di scelta consapevole. L'attendibilità attribuita ai messaggi trasmessi dai media è risultata abbastanza elevata, mentre il ricordo delle notizie apprese è risultato riferirsi principalmente ai fatti essenziali, tralasciando le cause e le conseguenze di ciascuna di esse. Un spazio della ricerca è stato riservato anche all'analisi del profilo psico-sociale dei soggetti. Il risultato finale dello studio ha consegnato un quadro d'insieme che riconosce la televisione come punto di riferimento per i giovani, i quali la utilizzano in modo attivo e critico, sanno cosa guardare e cosa credere, anche se raramente tendono ad approfondire quanto appreso dalla tv attraverso fonti di diverso genere.

Concluso anche questo livello di approfondimento questa trattazione ha compiuto un ulteriore passo in profondità nell'indagine sul mezzo televisivo. Sono stati esaminati i risultati di alcuni studi effettuati su alcuni contenuti della tv: le *fiction*, i programmi di intrattenimento e quelli di approfondimento. L'attività condotta ha consentito di delineare alcune specifiche funzioni che vengono attribuite alla criminalità rappresentata in tv. In alcuni casi essa funge da elemento identificativo del genere narrativo scelto per il programma; in altri svolge il ruolo di nucleo tematico centrale attorno al quale ruota tutta la vicenda; altre volte serve a creare un effetto realistico nel racconto proposto; in altre

circostanze ha una connotazione satirica che serve a rendere ancor più evidente la presenza del crimine nella società; altre volte è proposta con modalità spettacolarizzante. Quelle elencate sono le vesti assunte alternativamente dal fattore crimine all'interno dei messaggi televisivi. Ma a variare non è solo la funzione di tale fattore, poiché spesso cambia anche la modalità utilizzata per rappresentarlo.

Si passa dall'immagine del crimine metonimico ovvero un crimine essenziale nei contenuti e privo di movente, al crimine come stimolo per l'azione dei protagonisti delle vicende. C'è poi il crimine sineddotico, in cui esso funge da elemento rappresentativo di una intera realtà sociale, accanto al crimine litotico, in cui si abbassa la soglia di gravità dei fatti criminali esposti. Una ultima ipotesi è quella del crimine allusivo, in cui la componente criminale serve ad evocare alcuni elementi dell'immaginario del pubblico. Dall'analisi di queste modalità rappresentative e delle funzioni attribuite al crimine si comprende l'uso strumentale che viene fatto di questa componente sociale. Il crimine viene svuotato del significato originario e viene utilizzato per gli scopi e le necessità del programma televisivo. Questo fenomeno è stato da alcuni qualificato come una vera e propria "espropriazione" dei temi criminologici.

Al termine di questo lungo percorso all'interno della dialettica mass media e crimine si è giunti alla fase conclusiva. Dopo una serie di riferimenti teorici a studi e ricerche effettuati sull'argomento da autorevoli professionisti, l'ultima parte della trattazione è stata liberamente elaborata per dare un taglio pratico e completo al tema trattato. Nell'appendice è stato ricostruito un reale caso di cronaca, l'omicidio di Sarah Scazzi, avvenuto ad Avetrana il 26 agosto del 2010. Partendo da quel giorno, e dall'iniziale scomparsa della quindicenne, si è proseguiti con il racconto delle indagini svolte, fino alla scoperta nell'ottobre dello stesso anno del corpo della ragazza. Dopo quella giornata la vicenda aveva subito una trasformazione fondamentale, e nel ripercorrerla è stata evidenziata l'insistente attenzione prestata dai mass media al caso, divenuto una vera e propria caccia all'assassino. Il racconto ha riepilogato l'andamento delle indagini, che erano proseguite fino al luglio del 2011. In seguito è stato esposto lo sviluppo del processo di primo grado, terminato nell'aprile del 2013 con la relativa sentenza. L'esposizione dei fatti suddetti è stata affiancata dalle numerosissime informazioni trasmesse dai media, i quali hanno seguito da vicino l'intera evoluzione della vicenda, aggiornando gli spettatori sugli sviluppi dell'indagine e poi del processo.

L'attenzione dedicata dai vari mezzi di comunicazione non è stata uniforme, ma tutti hanno partecipato alla grave vicenda, che ben presto è divenuta un caso nazionale. Nel racconto sono stati inseriti articoli di giornale, notizie delle agenzie di stampa, servizi proposti dai telegiornali e puntate dedicate al caso dai principali programmi di approfondimento nazionali. L'intera ricostruzione è servita a dimostrare quanto sia penetrante la presenza dei mass media nella nostra vita e quanto sia forte l'influenza filtrante sulle informazioni divulgate al pubblico.

Il fine che questi mezzi si propongono è certamente quello di informare ed aggiornare il pubblico, ma l'effetto che si produce è una forte influenza sulla percezione, sulla conoscenza e sull'opinione dei fatti esposti. Senza dubbio i media hanno influito anche sullo svolgimento delle indagini e sul processo Scazzi, e probabilmente continueranno a farlo anche nelle successive fasi dibattimentali. Per quello che si può dedurre dell'analisi di questa vicenda, e da tutti i dati della trattazione, appare evidente che la realtà in cui viviamo oggi presenta numerose complessità, composta com'è da un'elevato numero di elementi che ne influenzano la conformazione. I mass media sono una delle più forti componenti, perché sono in grado di condizionare conoscenze, percezioni, modi di pensiero e azioni, e possono mutare significativamente il normale svolgimento dei fatti. Ciò che conta è quindi essere coscienti delle potenzialità insite in questi strumenti, e gestirli nel modo migliore, poiché oramai non è più possibile eliminarli dall'assetto sociale costituito. Molti anni fa alcuni scrittori avevano ipotizzato un futuro in cui l'uomo non avrebbe più avuto il pieno controllo della propria vita, e sarebbe stato governato da forze superiori. Lo ha fatto George Orwell nell'opera 1984, scritta nel 1948. Lo scrittore immaginava un futuro in cui sarebbe stato instaurato un regime totalitario gestito da un partito unico, avente al proprio vertice un Grande Fratello. In questa realtà tutti sarebbero stati costantemente osservati dalle telecamere poste in ogni angolo della città, e nessuno avrebbe potuto ribellarsi al regime. I libri sarebbero stati banditi, ed in generale tutto il pensiero sarebbe stato proibito, vigendo un'unica legge, quella del partito unico. Questa storia paranormale veniva raccontata attraverso gli occhi del protagonista, Winston Smith, che lavorava su incarico del partito per correggere tutti gli articoli di giornali pubblicati e tutti i libri, al fine di renderli conformi alle idee espresse dal partito governante. Anche i fatti storici già accaduti dovevano essere da lui modificati. È una realtà davvero bizzarra ed irrealistica quella che aveva ipotizzato Orwell, e certo non possiamo

paragonarla alla condizione in cui viviamo oggi, anche se è innegabile che i fatti raccontati dai media vengano descritti in modo variabile a seconda dell'opinione del narratore.

Una storia diversa l'aveva immaginata Aldous Huxley nella sua opera *Il nuovo mondo*, scritta nel precedente 1932. La realtà da lui immaginata si ambientava nell'anno 2540, e descriveva il pianeta unificato in uno stato governato da dieci Coordinatori mondiali. Il motto diffuso in questo stato sarebbe stato "Comunità, Identità, Stabilità", e infatti tutto si sarebbe basato sul progresso scientifico e sulla produzione in serie, applicata alle industrie ma anche alla riproduzione umana.

Anche il tradizionale processo di educazione sarebbe mancato, sostituito da un condizionamento psicofisico che avrebbe avuto inizio dal concepimento. In questa realtà non sarebbero stati banditi i libri, ma nessuno avrebbe avuto interesse a leggerli. Gli uomini sarebbero stati prigionieri di un mondo piatto e tutto uguale, ma senza rendersene conto. Essi sarebbero anzi stati felici, perché convinti fin dalla loro nascita che quella sarebbe stata la vita giusta per loro. Lo scrittore aveva offerto ai propri lettori l'immagine di un mondo abitato da uomini prigionieri dei propri piaceri, che in realtà risultavano essere dei piaceri "inculcati" dalla società. Quella proposta da Huxley è una realtà in cui l'uomo non ha più alcun tipo di problema e vive in una società permanentemente stabile grazie allo sviluppo tecnologico, ma ciò deriva dal sacrificio dei valori più importanti che un individuo possa avere, la famiglia, l'amore, la diversità, la cultura. Anche questa è un'ipotesi fantasiosa, ma non così totalmente avulsa dalla realtà in cui viviamo. Oggi i mass media, che fanno parte integrante dello sviluppo tecnologico, sono diventati una componente essenziale delle nostre vite. Il loro successo è dovuto al fatto che ci danno tutto ciò che vogliamo, informazione, cultura, intrattenimento. Tuttavia alcuni sostengono che quello che noi vogliamo è influenzato dalla società in cui viviamo, e da ciò che ci viene proposto dall'infanzia fino all'età adulta. Tale "circolo vizioso" determina il nostro sistema di valori ed i nostri principali desideri. Questa è proprio l'ideologia espressa nella teoria dell'agenda *setting*, che è stata citata in questa trattazione come una delle più autorevoli del panorama attuale. Stando a queste considerazioni si può dire che probabilmente Huxley non si era così discostato dalla realtà che nel giro di un secolo circa si sarebbe costituita.

Con queste considerazioni la trattazione giunge a conclusione. Il tema mass media e criminalità, avvertito come uno degli argomenti più attuali e urgenti della società moderna,

è stato affrontato sotto molteplici aspetti, per cercare di darne una visione d'insieme quanto più completa e chiara possibile.

Certamente il lavoro proposto non vuole essere esaustivo né vuole fornire una critica sull'operato attuale dei media. L'obiettivo che ha animato questa produzione è stato quello di comprendere l'essenza della questione, analizzare la struttura, le dinamiche interne, e i possibili effetti prodotti dai mass media sul pubblico, in modo da sapere come agire e gestirli al meglio, soprattutto in riferimento a un tema importante e delicato come il crimine.

La speranza è che questo messaggio venga divulgato il più lontano possibile, perché è importante che le persone sappiano quali sono le potenzialità degli agenti sociali con i quali più frequentemente entrano a contatto, per garantire a ogni individuo un reale controllo della propria vita.

Bibliografia

- Asch S., *A Perspective on Social Psychology*, in Koch S., *Psychology, a Study of a Science*, New York, McGraw Hill, 1959
- Berger P. L. - Luckman T., *The Social Construction of Reality*, Garden City, New York, Doubleday and Co., 1966
- Berkowitz L., in Hoyt J., *Effect of media violence "justification" on aggression*, 1970
- Burrhus Frederic Skinner, *La scienza del comportamento, ovvero il Behaviorismo*, SugarCo, 1976 e Watson J. B., *Behaviorism*, New York, Norton, 1925
- Cheli Enrico, *La realtà mediata. L'influenza dei mass media tra persuasione e costruzione sociale della realtà*, Milano, Francoangeli, 2002 (6° edizione)
- Cialdini R.B., *Le armi della persuasione (come e perchè si finisce col dire sì)*, Firenze, Giunti Barbera, 1989
- D. Gatto - J. C. Thoening, *La sécurité publique a l'épreuve du terrain*, Parigi, L'Harmattan, 1993
- De Fleur M. - Ball-Rokeach S., *Theories of Mass Communication*, Longman, 1989
- Donohue G. A. - Ollien C. N. - Titcheron P., *Mass Media and the Knowledge Gap*, in "Communication Research", 2, 1975
- E. Robert Park - Burgess Ernest W. - McKenzie Roderick D., *La Città*, Torino, Einaudi, 1999
- Elliott P., *Uses and Gratification Research: A Critique and a Sociological Alternative*, in Blumer J. - Katz E. (eds.), 1974 e Katz E. - Blumer J. - Gurevitch M., *Uses of Mass Communication by the Individual*, 1974
- Festinger L., *A Theory of Cognitive Dissonance*, Stanford Ca., Stanford University Press, 1957
- Forti G. - Bertolino M., *La televisione del crimine. Atti del convegno "La rappresentazione televisiva del crimine"*, Milano, Vita e pensiero, 2005
- Forti G., *L'immane concretezza*, Milano, Raffaello Cortina, 2000
- Freud S., *Introduzione alla Psicoanalisi*, Torino, Bollati Boringhieri, 1978
- Gerbner G., Grass L., Morgan M., Signorelli N. (1986), *Living with television: the Dynamics of the Cultivatio Process*, in J. Bryant, D. Zillman, *Perspectives on Media Effects*, Hillsdale N. J., Lawrence Erlbaum, 1986
- Gerbner G., *Living with Television: the violence in Journal of Communication*, 1976
- Gerbner G., *Mass Media Politics in Changing Cultures*, London, Wiley, 1977

- Gerbner G., *Violence in Television Drama: Trends and Symbolic Functions*, in G. A. Comstock and E. A. Rubinstein, *Television and Social Behaviour*, Washington D. C., U.S. Government Printing Office, 1971;
- Golding P. - Elliott P., *Making the News*, London, Longman, 1979
- Grandi G., *I segni di Caino: l'immagine della devianza nelle comunicazioni di massa*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1985
- Heider F., *The Psychology of Interpersonal Behaviour*, New York, Wiley, 1958 Sherif M. – Sherif. C. - Nebergall R., *Attitudes and Attitudes Change*, Philadelphia, Saunders, 1965
- Hovland C. - Janis I. L. - Kelley H., *Communication and Persuasion*, New Haven, Yale University Press, 1953
- Hoyt J., *Effect of media violence "justification" on aggression*, in *Journal Broadcasting*, 1970
- Lasswell H. D., *The Structure and Function of Communication in Society*, in L. Brysol (ed.), *The Communication of Ideas*, New York, Institute for Religious and Social Studies, 1948
- Lazerfeld P. F. - Berelson E. - Gaudet H., *The People's Choice. How the Voter Makes Up his Mind in a Presidential Campaign*, New York, Columbia University Press, 1944
- Lazerfeld P. F. - Stabnton F. M. , *Communication Research*, New York, Harper and Brothers, 1949
- Lazerfeld P. F., *Metodologia e ricerca sociologica*, (trad.) Bologna, Il Mulino, 1967
- Lewin K. (1951), *Field Theory and Social Science*, New York, Harper and Row, 1964
- Lewin K., *A Dinamic Theory of Personality*, New York, Mc Graw Hill, 1935
- Losito G., *Definizione e tipologia degli effetti a lungo termine*, in "Problemi dell'informazione", n. 3, 1988
- Mac Naughton-Smith, *Der zweite Code*; K. Luderssen-F Sack, *Abweichndes Verhalten*, II, Frankfurt M., citato in Forti, *L'immane concretezza*, 1975
- Mastronardi Vincenzo, *Le strategie della comunicazione umana. La persuasione, le influenze social, i mass media*, Milano, FrancoAngeli, 2002
- McCombs M. - Shaw D. *The Agenda-Setting Function of Mass Media*, in "Public Opinion Quarterly", vol. 36, 1972
- Merton R. K., *Social Theory and Social Structure*, New York, The free Press, 1949
- Noelle Neuman, *Die Schweigespirale: Offentl. Meinung, unsere soziale Haut (German Edition)*, 1980
- Noelle Neumann E., *The Spiral of Silence: Public Opinion - Our Social Skin*, Chicago, Chicago University Press, 1984

- Noelle-Neuman, *Return to the concept of powerful mass media*, in “Studies of Broadcasting”, vol. 9, 1973
- Parsons T., *The Structure of Social Action*, New York, McGraw Hill, 1937
- Pavlov J. P., *Conditioned Reflexes*, Londra, Oxford University Press, 1927
- Phillips D., *The influence of Suggestion on Suicide: Substantive and Theoretical Implications of the Werther Effect*, *American Sociological Review*, 39, 1974
- Phillips D. P., *The impact of Mass Media Violence on U.S. Homicides*, *American Sociological Review*, 48, 1983
- R. Reiner , *Mystifying the Police: the Media presentation of Policing*, in *The Politics of the Police*, 2000
- Sapir E., *The Status of Linguistics and a Science*, in “*Language*”, 5, 1929
- Shaw D., *Agenda-Setting and Mass Communication Theory*, in *Gazette (International Journal for Mass Communication Studies*, vol. XXV, n.2)
- Tarde G., *Les Lois de l'imitation*, Parigi, Alcan, 1890; Tarde G., *L'opinion et la foule*, Parigi, Alcan, 1901
- Tichenor P. J. - Donohue G. A. - Ollien C. N., *Mass Media and The Differential Growth in Knowledge*, “*Public Opinion Quarterly*”, n. 34, 1970
- Tolman E. C., *Purposive Behaviour in Animal and Man*, New York, Century, 1932
- Vanni Invernizzi Descalzi, *Istintualismo. Verso una nuova psicologia*, Erga, 2002
- Whorf B. L., *Language, Thought and Reality*, New York, Wiley, 1956